Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DP Reg. n. 0436/ Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006. Dal 1° gennaio 2007 è disponibile, sul medesimo sito con accesso riservato all'utenza registrata, la versione del Bollettino Ufficiale firmata digitalmente dal responsabile di Redazione e pertanto con valore giuridico a tutti gli effetti.

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Terza Concorsi e avvisi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

07_43_1_LRE_25

Legge regionale 17 ottobre 2007, n. 25
Modifiche alle leggi regionali 25/1996 in materia di agriturismo, 15/2000 in materia di prodotti biologici nelle mense pubbliche, n. 18/2004 in materia di fattorie didattiche e 24/2006, in materia di strada del vino.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

CAPO I - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25/1996 (DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO)

Art. 1 modifica all'articolo 1 della legge regionale 25/1996

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), la parola «agricole» è sostituita dalla seguente: «principali».

Art. 2 sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 25/1996

1. L'articolo 2 della legge regionale 25/1996 è sostituito dal seguente:
«Art. 2 - definizioni
1. Per attività agrituristiche s'intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli nei limiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), e dai familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali, di acquacoltura e di pesca che devono comunque rimanere principali.
2. L'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), e pertanto l'attività ittituristica è assimilata a quella agrituristica in armonia con l'articolo 3 dello stesso decreto legislativo 226/2001. Se non espressamente previsto dalla normativa, quanto disposto dalla presente legge per l'attività agrituristica si applica anche all'attività ittituristica e i riferimenti all'attività agricola e ai prodotti agricoli devono intendersi anche all'attività e ai prodotti della pesca.
3. Il carattere di principalità dell'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali, di acquacoltura e di pesca rispetto a quella agrituristica si intende realizzato quando in quest'ultima vengono utilizzati spazi aziendali e prodotti derivanti prevalentemente dall'attività dell'azienda agricola e il tempo-lavoro impiegato nell'attività agricola è superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica.
4. Nell'esercizio dell'agriturismo almeno l'80 per cento del valore annuo della materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande, con l'esclusione dei prodotti necessari alla preparazione degli alimenti e dell'acqua minerale, deve essere di produzione aziendale o acquistata da altri produttori agricoli singoli o associati della regione Friuli Venezia Giulia, semprechè di provenienza regionale, nonché prodotti delle aziende aderenti ai Consorzi di tutela dei prodotti a DOP, a IGP, a DO, e a IGT del Friuli Venezia Giulia e di quelle che producono prodotti regionali tradizionali, di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173), e al de-

creto ministeriale 18 luglio 2000 (Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali), e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2000, n. 194 - Supplemento ordinario.
5. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 5 vengono fissati:
a) il rapporto tra la materia prima di produzione aziendale, utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande, e la materia prima acquistata da altri produttori agricoli, di provenienza regionale;
b) le percentuali differenziate, anche non prevalenti in deroga al comma 4, di utilizzo dei prodotti derivanti dall'attività dell'azienda agricola da applicarsi alle aziende agrituristiche ubicate nella provincia di Trieste, nei restanti territori già facenti parte dell'ex Comunità montana del Carso, nelle aree svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate, ad un'altitudine superiore ai 300 metri sopra il livello del mare, nelle zone a parco o riserva naturale, nelle aree di rilevante interesse ambientale, parchi comunali e intercomunali e aree contigue definite nei piani di conservazione e sviluppo;
c) i prodotti dei consorzi di tutela e i prodotti tradizionali, riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 350/1999, della regione Friuli Venezia Giulia, che vanno equiparati alla materia prima acquistata da altri produttori agricoli singoli o associati della regione Friuli Venezia Giulia, nonché alle aziende ittituristiche.
6. Sono assimilati ai prodotti tipici regionali quelli tradizionali indicati nel decreto ministeriale 18 luglio 2000 e quelli certificati con attestazione di specificità riconosciuta dall'Amministrazione regionale.
7. Lo svolgimento di attività agrituristica, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione dalla destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.
8. Rientrano nell'attività agrituristica:
a) l'ospitalità per soggiorno, in appositi locali aziendali a ciò adibiti;
b) l'accoglimento in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili;
c) la somministrazione di pasti e di bevande, compresi gli alcolici e superalcolici, tipici della regione, ricavati prevalentemente da prodotti aziendali ottenuti attraverso lavorazioni interne o esterne all'azienda;
d) l'organizzazione di attività didattiche, ricreative di tipo sportivo e culturale, nonché di iniziative espositive dedicate alle testimonianze del mondo rurale ancorché svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa; con il regolamento di cui all'articolo 5 sono disciplinate le procedure per il rilascio della relativa autorizzazione e le modalità di esercizio delle attività didattiche;
e) l'organizzazione di attività escursionistiche con veicoli tipici in ambito rurale e con mezzi nautici in ambito fluviale, marino e lagunare;
f) la vendita dei prodotti dell'azienda agricola, se svolta nei locali adibiti all'attività agrituristica, secondo le disposizioni di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti), e all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);
g) l'organizzazione dell'attività agrituristico-venatoria, nel rispetto della normativa vigente in materia venatoria;
h) il nolo di cicli e mezzi nautici, nel limite massimo di due natanti per azienda agrituristica;
i) l'accoglienza degli ospiti ai fini della degustazione organizzata di prodotti aziendali e di prodotti tipici e tradizionali regionali, questi ultimi intesi come cibi non cucinati, esercitata dai soggetti aderenti alle Strade del vino, riconosciute ai sensi della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle «Strade del vino»); l'organizzazione di iniziative ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole; la degustazione organizzata di prodotti aziendali e di prodotti tipici e tradizionali regionali esercitata da produttori, sia singoli che associati, attivata al di fuori degli ambiti delle «Strade del vino».
9. I mezzi nautici di cui al comma 8, lettere e) e h), possono ottenere il diritto di ormeggio negli spazi portuali riservati alle imbarcazioni e ai natanti da pesca e da lavoro. I Comuni, nella redazione o revisione dei piani dei porti, provvedono, ove possibile, ad adeguare la dimensione delle aree destinate all'ormeggio dei mezzi nautici di cui al comma 8, lettere e) e h), e degli spazi di relazione a terra. Nell'assegnazione degli ormeggi di cui al presente comma hanno priorità i mezzi nautici tradizionali e quelli a propulsione ecologica. La richiesta di ormeggio può essere avanzata dalle aziende agrituristiche esclusivamente nei porti ricadenti nel territorio del Comune ove è insediata la sede legale dell'azienda.
10. Sono considerati prodotti aziendali quelli ottenuti e lavorati dall'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola attraverso lavorazioni esterne.
11. Si considerano, altresì, di produzione aziendale i prodotti agricoli e agroalimentari trasformati acquistati dalle cooperative presso le quali sono state conferite o vendute, anche tramite i centri cooperativi di raccolta a esse associati, le materie prime oggetto di trasformazione nel limite del quantitativo conferito o venduto.

12. L'attività di vendita da parte dei produttori agricoli dei propri prodotti, se svolta disgiuntamente dalle attività di cui al comma 8, lettere a), b) e c), rimane soggetta esclusivamente alla legislazione che specificatamente la riguarda.
13. Ai fini di cui al comma 8, lettera i), la materia prima utilizzata per la degustazione dei prodotti riferiti alla sola somministrazione fredda, ovvero cibi non cucinati, rientra nel calcolo delle percentuali di cui al comma 4.».

Art. 3 modifiche all'articolo 3 della legge regionale 25/1996

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 25/1996 le parole «normalmente impiegato nell'attività di conduzione del fondo» sono soppresse.
2. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 25/1996 è sostituito dal seguente:
«2. Le attività di cui all'articolo 2, comma 8, effettuate con contratti di associazione in partecipazione, non sono considerate agrituristiche.».

Art. 4 modifiche all'articolo 4 della legge regionale 25/1996

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 25/1996 è sostituto dal seguente:
«1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche tutti gli edifici, o parte di essi, nella disponibilità dell'impresa che compongono l'azienda agricola.».
2. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 25/1996 le parole «articoli 5 e 7 della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 5, 6 e 7 della legge».
3. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 25/1996 le parole «trova applicazione l'articolo 94, comma 1, lettera a), della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52» sono sostituite dalle seguenti: «<trova applicazione la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), e i suoi regolamenti di attuazione».
4. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 4 della legge regionale 25/1996 è aggiunto il seguente:
«5 ter. Le piscine annesse alle strutture agrituristiche e che costituiscono parte integrante del complesso ricettivo, utilizzate esclusivamente dai fruitori della struttura, sono considerate a uso privato, fino ad una superficie di 120 metri quadrati.».

Art. 5 modifiche all'articolo 5 della legge regionale 25/1996

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 25/1996 le parole «Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore all'agricoltura,» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna,».
2. Al comma 2 bis dell'articolo 5 della legge regionale 25/1996 le parole «Assessore all'agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna».

Art. 6 modifica all'articolo 7 della legge regionale 25/1996

1. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 25/1996 è sostituito dal seguente:
«4. L'iscrizione nell'elenco è negata nei casi previsti dall'articolo 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo).».

Art. 7 modifiche all'articolo 8 della legge regionale 25/1996

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 25/1996 dopo le parole «dall'iscrizione nell'elenco.» sono aggiunte le seguenti: «Il corso di formazione professionale deve essere specifico per l'iscrizione nell'elenco al fine dello svolgimento della sola attività agrituristica nell'ambito delle Strade del vino, dell'attività agrituristica di fattorie didattiche e dell'attività agrituristica di degustazione organizzata di prodotti aziendali.».
2. Al comma 1 bis dell'articolo 8 della legge regionale 25/1996 dopo le parole «codice civile» sono aggiunte le seguenti: «, o da un socio della società».
3. La lettera b) del comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 25/1996 è abrogata.

Art. 8 sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 25/1996

1. L'articolo 9 della legge regionale 25/1996 è sostituito dal seguente:
«Art. 9 autorizzazione comunale
1. Il Comune ove sono ubicati gli immobili destinati all'attività agrituristica provvede, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 96/2006, al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività stessa, fissandone limiti e modalità.
2. I soggetti interessati presentano apposita domanda corredata dell'autocertificazione relativa:
a) al possesso dell'attestato di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7;
b) alla descrizione della azienda, delle produzioni aziendali e delle attività agrituristiche per le quali si richiede l'autorizzazione, specificando la capacità ricettiva e il periodo di apertura annuo, dalle quali si

possa evincere il rispetto dell'articolo 2, commi 1 e 3;
c) al personale utilizzato;
d) agli edifici e alle aree da utilizzare a fini agrituristici, allegando le relative planimetrie, alla proprietà degli stessi o al titolo di conduzione qualora non proprietario;
e) all'insussistenza delle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e dall'articolo 5 della legge 59/1963.
3. Il Comune provvede sulle domande entro trenta giorni dal loro ricevimento. Copia dell'autorizzazione è trasmessa alle commissioni provinciali di cui all'articolo 8, alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, alla Direzione centrale attività produttive e all'ERSA.
4. L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione non si applicano le vigenti norme regionali in materia di esercizio di affittacamere.
6. Nel caso di subentro di uno o più eredi, a seguito di decesso del titolare o a seguito di modifiche inerenti la titolarità dell'azienda all'interno del medesimo nucleo familiare, l'autorizzazione comunale può essere concessa in via provvisoria per dodici mesi. Il subentrante deve comunque produrre la documentazione di cui al comma 2, lettera e) ed, entro dodici mesi, la documentazione di cui al comma 2, lettera a).
7. Al fine del rilascio dell'autorizzazione comunale per il solo esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 8, lettera i), i soggetti interessati presentano al Comune competente per territorio la richiesta, allegando la planimetria dei locali da adibire allo scopo, una relazione illustrativa delle caratteristiche dell'azienda dalla quale si evince l'idoneità dei locali sotto il profilo igienico sanitario e un'autocertificazione relativa al possesso dell'attestato di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7.
8. Il Comune, qualora ricorrano le condizioni, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, rilascia le autorizzazioni di: "attività agrituristica nell'ambito delle Strade del vino", "attività agrituristica di fattorie didattiche", "attività agrituristica di degustazione organizzata di prodotti aziendali", di cui all'articolo 2, comma 8, lettere d) e i).».

Art. 9 sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 25/1996

1. L'articolo 10 della legge regionale 25/1996 è sostituito dal seguente:
«Art. 10 obblighi degli operatori agrituristici
1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento delle attività agrituristiche deve:
a) condurre l'attività agrituristica nel rispetto del regolamento regionale di cui all'articolo 5;
b) esporre al pubblico l'autorizzazione comunale, le tariffe e i prezzi praticati, nonché il marchio agrituristico regionale;
c) comunicare al Comune competente per territorio i prezzi minimi e massimi di alloggio che si intendono praticare per l'anno successivo e il periodo di apertura; i prezzi praticati sono liberamente determinati dai singoli operatori;
d) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione comunale;
e) ai fini della rilevazione statistica, comunicare giornalmente il movimento degli ospiti alla Direzione centrale attività produttive o al soggetto dalla stessa incaricato ed eventualmente ai Comuni competenti per territorio, su appositi moduli ISTAT; in materia di registrazione e di notificazione degli ospiti trovano applicazione le vigenti disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza; per l'ospitalità svolta nelle malghe, o in altre strutture assimilabili, operano le deroghe previste per i rifugi escursionistici;
f) comunicare al Comune e alla competente Azienda per i servizi sanitari, entro trenta giorni dall'evento, la cessazione o sospensione dell'attività agrituristica.».

Art. 10 modifica all'articolo 11 della legge regionale 25/1996

1. Al comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 25/1996 la parola «sindaco» è sostituita dalla seguente: «Comune».

Art. 11 modifiche all'articolo 12 della legge regionale 25/1996

1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 della legge regionale 25/1996 la parola «sindaco» è sostituita dalla seguente: «Comune».
2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 25/1996 è sostituita dalla seguente:
«d) si verifichino i casi previsti dall'articolo 6 della legge 96/2006;».
3. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 25/1996 sono aggiunte le seguenti:
«d bis) non soddisfi il rapporto di connessione e complementarietà dell'attività agrituristica rispetto all'attività di coltivazione del fondo, come previsto dall'articolo 2, comma 1;
d ter) effettui l'attività agrituristica con contratto di associazione in compartecipazione.».
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 25/1996 è inserito il seguente:
«2 bis. Qualora l'autorizzazione venga revocata secondo quanto disposto dal comma 2, lettera d bis), l'operatore agrituristico può presentare al Sindaco nuova domanda di autorizzazione purché sia trascor-

so un anno dal giorno di emanazione del provvedimento di revoca con conseguente chiusura dell'attività agrituristica.».

5. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 25/1996 le parole «alla Direzione regionale dell'agricoltura, alla Direzione regionale del commercio e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, alla Direzione centrale attività produttive».

6. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 25/1996 le parole «Presidente della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente della Regione».

Art. 12 sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 25/1996

1. L'articolo 14 della legge regionale 25/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 sanzioni

1. Chiunque, sprovvisto dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 9, eserciti l'attività agrituristica o contravvenga all'utilizzo della denominazione come prescritto dall'articolo 20, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro e alla immediata cessazione dell'attività oppure dell'utilizzo della denominazione.

2. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di 200 euro.

3. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), è soggetto alle sanzioni amministrative del pagamento delle somme di 200 euro, 300 euro e 500 euro rispettivamente per il primo, secondo e terzo comportamento sanzionabile.

4. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche.».

Art. 13 modifica all'articolo 17 della legge regionale 25/1996

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 25/1996 è sostituita dalla seguente:

«a) il restauro, il risanamento conservativo, la ristrutturazione, il recupero edilizio, l'ampliamento, la costruzione di nuovi edifici nei limiti di cui all'articolo 4, comma 5 bis, la manutenzione straordinaria e ogni altro intervento edilizio, esclusa la manutenzione ordinaria degli immobili esistenti e loro pertinenze da destinare all'attività agrituristica;».

Art. 14 modifica all'articolo 19 della legge regionale 25/1996

1. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 25/1996 è sostituito dal seguente:

«1. L'attività agrituristica oggetto degli incentivi di cui all'articolo 17 deve essere mantenuta, per almeno dieci anni, per quanto riguarda gli interventi strutturali, decorrenti dalla concessione degli stessi o dalla data del rilascio del certificato di agibilità dei locali, se posteriore, e per almeno cinque anni, per quanto riguarda gli arredi e le attrezzature, decorrenti dalla liquidazione degli stessi, pena la revoca dei contributi erogati.».

CAPO II - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15/2000 (NORME PER L'INTRODUZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI, TIPICI E TRADIZIONALI NELLE MENSE PUBBLICHE E PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE ALIMENTARE)

Art. 15 sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 15/2000

1. L'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), è sostituito dal seguente:

«Art. 1 finalità

1. La Regione, nell'ambito delle iniziative volte a tutelare la salute dei cittadini e lo sviluppo dell'agricoltura biologica in Friuli Venezia Giulia, con la presente legge promuove il consumo di prodotti agricoli biologici, tipici e tradizionali all'interno dei servizi di ristorazione collettiva e la diffusione di una corretta educazione alimentare.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano prioritariamente alle mense scolastiche e degli asili nido e, in subordine, ai servizi di refezione e di ristorazione collettiva di seguito denominati "mense".

3. Per il conseguimento delle finalità della presente legge, le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane possono erogare contributi agli enti gestori delle mense di cui al comma 2, purché non perseguano fini di lucro.».

Art. 16 modifica all'articolo 2 della legge regionale 15/2000

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 15/2000 dopo la parola «totale» sono aggiunte le seguenti: «della spesa dichiarata per l'acquisto delle derrate alimentari usate».

Art. 17 modifica all'articolo 3 della legge regionale 15/2000

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 15/2000, come modificato dall'articolo 46, comma 1,

della legge regionale 24/2006, le parole «Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di salute».

Art. 18 modifica all'articolo 4 della legge regionale 15/2000

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 15/2000 dopo la parola «utenti,» sono aggiunte le seguenti: «ivi compresa la realizzazione di orti scolastici, nonché».

CAPO III - MODIFICHE ALL'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE REGIONALE 18/2000 CONCERNENTE LE FATTORIE DIDATTICHE

Art. 19 modifiche all'articolo 23 della legge regionale 18/2004

1. La rubrica dell'articolo 23 (Fattorie didattiche) della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), è sostituita dalla seguente: «(Fattorie didattiche e sociali)».
2. Il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 18/2004, come modificato dall'articolo 51, comma 1, della legge regionale 24/2006, è sostituito dal seguente:
«1. Le Province erogano contributi, fino ad un massimo dell'80 per cento delle spese ammissibili:
a) a favore dei Comuni e delle scuole di ogni ordine e grado della regione, al fine di sostenere le spese per il trasporto collettivo di scolari e studenti nelle fattorie didattiche inserite nell'elenco tenuto e reso pubblico dall'ERSA;
b) a favore dei Comuni per sostenere le attività organizzate e svolte nelle fattorie sociali, inserite nell'elenco tenuto e reso pubblico dall'ERSA, a favore di persone che presentano forme di fragilità o di svantaggio psicofisico o sociale.».
3. Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 18/2004, come modificato dall'articolo 51, comma 2, della legge regionale 24/2006, le parole «aziende agricole» sono sostituite dalle seguenti: «aziende del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura».
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 18/2004 è inserito il seguente:
«2 bis. Per fattorie didattiche si intendono anche le aziende agricole gestite e/o utilizzate per l'attività didattica e formativa dagli istituti professionali agrari, istituti tecnici agrari e università.».
5. Al comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 18/2004 le parole «e dei componenti il nucleo familiare conducente una fattoria didattica» sono sostituite dalle seguenti: «e degli educatori, nonché degli imprenditori singoli o associati e loro familiari, dipendenti e soci impegnati nelle aziende».
6. Al comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 18/2004 dopo le parole «fattorie didattiche» sono aggiunte le seguenti: «e sociali».
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 23, comma 3, della legge regionale 18/2004, come modificato dal comma 5, fanno carico all'unità previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 6800 e 6802 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

CAPO IV - INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE IN DIFFICOLTÀ NEL SETTORE ZOOTECNICO

Art. 20 interventi urgenti a favore delle imprese agricole in difficoltà nel settore zootecnico

1. Le aziende agricole di produzione primaria in difficoltà a seguito della perdita, anche parziale, del potenziale produttivo zootecnico, che presentano piani di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 16 (Istituzione di un programma di interventi a favore delle imprese agricole) della legge regionale 18/2004 possono prevedere, all'interno del piano, la concessione di un contributo in conto capitale in alternativa all'erogazione di un finanziamento agevolato.
2. Per l'esercizio finanziario 2007 i piani di cui al comma 1 sono presentati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 11.2.330.2.363 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6702 (1.1.243.3.10.10) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

CAPO V - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24/2006 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLE STRADE DEL VINO

Art. 21 sostituzione dell'articolo 47 della legge regionale 24/2006

1. L'articolo 47 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti am-

ministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura e sport), è sostituito dal seguente:
«Art. 47 modifiche alla legge regionale 21/2000
1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle «Strade del vino»), le parole «, nonché la realizzazione delle "Strade del vino"» sono soppresse.
2. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 21/2000 è inserito il seguente:
«Art. 14 bis disposizioni di attuazione
1. Per le finalità di cui all'articolo 14 le Province, previa intesa tra loro e con la Regione sulle strategie perseguite in tema di immagine coordinata e di offerta turistica unitaria dalla Regione e dall'Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG, adottano disposizioni di attuazione al fine di definire, in particolare, la qualificazione e l'omogeneizzazione dell'offerta enoturistica mediante l'indicazione degli standard minimi di qualità, il disciplinare tipo per la costituzione, realizzazione e gestione delle «Strade del vino», le attività informative, divulgative e promozionali omogenee delle «Strade del vino».».
3. L'articolo 16 della legge regionale 21/2000 è sostituito dal seguente:
«Art. 16 disciplinare e Comitato promotore
1. Il disciplinare per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle «Strade del vino» è proposto alla Provincia da un Comitato promotore. Al disciplinare sono annesse le sottoscrizioni di impegno alla realizzazione del progetto da parte dei legali rappresentanti dei soggetti aderenti al Comitato promotore.
2. Al Comitato promotore possono partecipare gli enti locali, a esclusione delle Province, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende vitivinicole singole o associate, le loro organizzazioni, le associazioni finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio vitivinicolo, le altre aziende agricole singole o associate, gli altri operatori economici, le associazioni e gli enti pubblici e privati operanti nel campo culturale, turistico e ambientale interessati alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
3. Il Comitato di cui al comma 1 si intende costituito quando almeno il 50 per cento delle aziende produttrici di vino che vi partecipano è iscritto all'albo di cui all'articolo 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle denominazioni d'origine).
4. La Provincia, valutato il disciplinare proposto dal Comitato, lo approva e procede al riconoscimento delle «Strade del vino».».
4. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 21/2000 le parole «da parte della Giunta regionale, e comunque decorsi centoventi giorni dalla presentazione del disciplinare,» sono soppresse.
5. L'articolo 21 della legge regionale 21/2000, è sostituito dal seguente:
«Art. 21 interventi finanziari
1. Per la realizzazione delle finalità di cui al presente capo, le Province concedono, a favore dei Comitati di gestione e degli Enti locali di cui all'articolo 16, comma 2, contributi di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, per i seguenti interventi:
a) creazione e posa in opera della specifica segnaletica di cui all'articolo 14;
b) istituzione o adeguamento di punti di informazione collocati sulle «Strade del vino», finalizzati a un' informazione specifica sull'area vitivinicola interessata;
c) realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, anche destinato all'estero, per l'incentivazione della conoscenza delle «Strade del vino».
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono progettati sulla base di linee guida predisposte in collaborazione con l'Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG ai fini del necessario coordinamento delle iniziative ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo).
3. Le Province, d'intesa con la Regione, definiscono i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, sentita l'Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG.
4. Per l'esercizio coordinato delle proprie funzioni, le Province attivano le forme associative più appropriate previste dalla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia).».
6. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 21/2000 le parole «e del regolamento di attuazione di cui all'articolo 15» sono soppresse.».

Art. 22 inserimento dell'articolo 67 bis nella legge regionale 24/2006

1. Dopo l'articolo 67 della legge regionale 24/2006 è aggiunto il seguente:
«Art. 67 bis disposizioni transitorie connesse alle modifiche apportate dall'articolo 47 alla legge regionale 21/2000
1. Il regolamento di attuazione previsto dall'articolo 15 della legge regionale 21/2000, abrogato dall'articolo 68, comma 1, lettera ww bis), continua a trovare applicazione ai procedimenti contributivi relativi

alle domande presentate all'Amministrazione regionale entro il 31 dicembre 2006.
2. Sono fatti salvi i Comitati di gestione delle Strade del vino già riconosciuti dalla Regione ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 21/2000.».

Art. 23 modifica all'articolo 68 della legge regionale 24/2006

1. Al comma 1 dell'articolo 68 della legge regionale 24/2006 dopo la lettera ww) è aggiunta la seguente:
«ww bis) l'articolo 15 della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle «Strade del vino»);».

CAPO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 24 norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 25/1996, come modificato dall'articolo 3, fanno carico all'unità previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 6800 e 6802 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 della legge regionale 25/1996, come sostituito dall'articolo 12, fanno carico all'unità previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 6800 e 6802 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 della legge regionale 25/1996, come sostituito dall'articolo 12, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.537 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo 956 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 17 della legge regionale 25/1996, come modificato dall'articolo 13, fanno carico all'unità previsionale di base 11.1.330.2.352 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 6293, 6294, 6295 e 6298 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 della legge regionale 15/2000, come modificato dall'articolo 18, fanno carico all'unità previsionale di base 11.5.330.1.375 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
6. Per l'esercizio delle funzioni delegate alle Province ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 24/2006, come sostituito dall'articolo 21, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare fondi alle Amministrazioni provinciali in proporzione alle relative estensioni territoriali e al numero delle aziende vitivinicole iscritte agli Albi di denominazione di origine.
7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 fanno carico all'unità previsionale di base 11.1.330.1.481 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6904 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
8. L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA è autorizzata a trasferire alle Amministrazioni provinciali, d'intesa con l'Amministrazione regionale, i fondi a suo tempo ricevuti per le finalità connesse alle «Strade del Vino» e non impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Con riferimento al finanziamento autorizzato ai sensi dell'articolo 6, commi da 94 a 96, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), il programma di attività presentato dal beneficiario può contemplare anche interventi già realizzati nel corso dell'anno 2007 in data anteriore all'entrata in vigore della predetta disposizione.

Art. 25 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 17 ottobre 2007

ILLY

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 1 finalità
1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, in armonia con gli indirizzi di politica agricola dell'Unione europea, del piano agricolo nazionale e del piano regionale di sviluppo, promuove, sostiene e disciplina nel proprio territorio l'attività agrituristica allo scopo di:
a) agevolare la permanenza dei produttori agro-silvo- pastorali ed acquacoltori, singoli e associati, nelle zone rurali;
b) salvaguardare, tutelare e valorizzare il patrimonio naturale ed edilizio di architettura rurale spontanea;
c) valorizzare i prodotti tipici locali, con particolare riguardo ai prodotti biologici;
d) offrire nuove e diversificate opportunità di impiego del tempo libero in ambiente rurale;
e) consentire l'esercizio nelle aziende agro-silvo- pastorali e di acquacoltura di attività economiche integrate con quelle *principali*;
f) sviluppare una forma di turismo, in particolare quello sociale e giovanile, che consenta una migliore conoscenza dell'ambiente, degli usi e tradizioni rurali;
g) favorire l'attenzione alle risorse ambientali del territorio rurale.

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 228/2001, è il seguente:
Art. 2135 imprenditore agricolo
È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

- Il testo dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 558/1999, è il seguente:
Art. 8 registro delle imprese
1. È istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.
2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
3. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. ABROGATO
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.
7. Il sistema di pubblicità di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.
8. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare:
a) il coordinamento della pubblicità realizzata attraverso il registro delle imprese con il Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e con il Bollettino ufficiale delle società cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni;

b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti;
c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle imprese;
d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese.
9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), è determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali.
10. È abrogato il secondo comma dell'articolo 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.
11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese.
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8.
13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalità disposte dal regolamento di cui al comma 8.

- Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come da ultimo modificato dall'articolo 5 quater del decreto legge 2/2006, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 81/2006, è il seguente:
Art. 2 imprenditore ittico
1. È imprenditore ittico chi esercita, in forma singola o associata o societaria, l'attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci e le attività connesse di cui all'articolo 3.
2. Si considerano, altresì, imprenditori di cui al comma 1 le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di cui al medesimo comma 1.
3. Sono considerati, altresì, imprenditori ittici gli esercenti attività commerciali di prodotti ittici derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle attività di cui al comma 1.
4. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attività di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni.
5. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo e le imprese di acquacoltura sono equiparate all'imprenditore ittico.
6. L'autocertificazione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto.
7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, l'imprenditore ittico è tenuto ad applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, ferme restando le previsioni dell'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.
8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attività di acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione, secondo i princìpi ed i criteri per il contenimento dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e tenuto conto delle linee guida adottate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

- Il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 226/2001, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 154/2004, è il seguente:
Art. 3 attività connesse a quelle di pesca
1. Si considerano connesse alle attività di pesca, purché non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca, ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività:
a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: «pescaturismo»;
b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi, delle risorse della pesca e dell'acquacoltura, e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di acquacoltura, esercitata da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata: «ittiturismo»;
c) la prima lavorazione dei prodotti del mare e dell'acquacoltura, la conservazione, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione, nonché le azioni di promozione e valorizzazione.
2. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presi-

dente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.
3. L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera a), è autorizzato dall'autorità marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca secondo le modalità fissate dalle disposizioni vigenti.

- Il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1064, della legge 296/2006, è il seguente:
Art. 4 esercizio dell'attività di vendita
1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'àmbito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività.
3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.
4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.
8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.

Nota all'articolo 3
- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 25/1996, come modificato dall'articolo 86, comma 1, della legge regionale 13/1998, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 3 esercizio dell'agriturismo
1. Per lo svolgimento delle attività agrituristiche può essere impiegato esclusivamente personale partecipante all'impresa familiare, ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile, nonché personale dipendente.
2. Le attività di cui all'articolo 2, comma 8, effettuate con contratti di associazione in partecipazione, non sono considerate agrituristiche.
3. L'imprenditore agricolo non può esercitare l'attività agrituristica di ristorazione in più di due sedi nella stessa provincia. In presenza di comprovati motivi, il dirigente competente ai sensi della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 esprime, entro 60 giorni, parere al Sindaco per l'autorizzazione dell'esercizio dell'attività agrituristica anche in più di due sedi nella stessa provincia.

Nota all'articolo 4
- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 25/1996, come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 17/2006, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 4 edifici destinati all'agriturismo
1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche tutti gli edifici, o parte di essi, nella disponibilità dell'impresa che compongono l'azienda agricola.
2. Per le opere di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione su edifici destinati all'attività agrituristica di cui al comma 1 trovano applicazione gli *articoli 5, 6 e 7 della legge* regionale 23 agosto 1985, n. 44 e successive modificazioni e integrazioni, anche se tali edifici non sono compresi nelle zone A, eventualmente in deroga alle norme urbanistico-edilizie e regolamentari vigenti.
3. Le modifiche di destinazione d'uso di immobili da adibire ad attività agrituristiche ubicati in zone non agricole non comportano l'applicazione degli standard urbanistici previsti dalla zonizzazione.
4. Per le modificazioni di destinazione d'uso di cui al comma 3 *trova applicazione la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), e i suoi regolamenti di attuazione.*
5. La destinazione agrituristica dei locali di cui ai commi 3 e 4 deve essere mantenuta per almeno dieci anni dall'avvio dell'attività stessa, pena il versamento degli oneri non pagati maggiorati degli interessi di legge.

5 bis. Al fine di favorire una maggiore connessione tra l'attività agricola e le attività commerciali che ne derivano, nei centri aziendali collocati in zona agricola, ove venga svolto un processo di trasformazione e commercializzazione del prodotto agricolo coltivato, è ammessa la costruzione di nuovi edifici a uso agrituristico, nel rispetto di un indice di fabbricabilità fondiaria massimo pari a 0,05 mc/mq e comunque non superiore a 2.500 metri cubi.
5 ter. Le piscine annesse alle strutture agrituristiche e che costituiscono parte integrante del complesso ricettivo, utilizzate esclusivamente dai fruitori della struttura, sono considerate a uso privato, fino ad una superficie di 120 metri quadrati.

Nota all'articolo 5
- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 25/1996, come modificato dall'articolo 7, comma 7, della legge regionale 13/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 5 regolamento regionale
1. Con decreto del *Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna*, sentite la Commissione consiliare competente e le organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale, è approvato il regolamento di esecuzione della presente legge, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della medesima e viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione entro trenta giorni dalla sua approvazione.
2. Con il suddetto regolamento sono fissati il numero massimo di posti letto, di coperti e di posti di campeggio, limiti temporali di apertura, norme di carattere igienico- sanitario, criteri e modalità per la classificazione delle aziende agrituristiche nonché ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.
2 bis. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, assunta su proposta dell'*Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna*, sentita la Commissione consiliare competente e le organizzazioni agrituristiche e professionali del settore maggiormente rappresentative a livello regionale, è approvato il regolamento di esecuzione che definisce le norme di raccordo fra l'attività agrituristica e quella ittituristica e di pescaturismo, alla luce della presente legge e del decreto legislativo 226/2001.

Note all'articolo 6
- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 25/1996, come modificato dall'articolo 87, comma 1, della legge regionale 13/1998, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 7 elenco degli operatori agrituristici
1. È istituito presso l'ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascuna provincia, l'elenco provinciale degli operatori agrituristici, di seguito denominato elenco.
2. L'iscrizione nell'elenco costituisce condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 9.
3. Possono far domanda di iscrizione nell'elenco i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2, nonché gli organismi associativi con finalità economiche costituiti da allevatori conduttori di pascoli e di malghe.
4. L'iscrizione nell'elenco è negata nei casi previsti dall'articolo 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo).

- Il testo dell'articolo 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, è il seguente:
Art. 6 disciplina amministrativa
1. L'esercizio dell'attività agrituristica non è consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a:
a) coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;
b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.
2. La comunicazione di inizio dell'attività consente l'avvio immediato dell'esercizio dell'attività agrituristica. Il comune, compiuti i necessari accertamenti, può, entro sessanta giorni, formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell'attività in caso di lievi carenze e irregolarità, ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarità, può disporre l'immediata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso.
3. Il titolare dell'attività agrituristica è tenuto, entro quindici giorni, a comunicare al comune qualsiasi variazione delle attività in precedenza autorizzate, confermando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.

Nota all'articolo 7
- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 25/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 8, della legge regionale 13/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 8 iscrizione e cancellazione nell'elenco
1. Le domande di iscrizione nell'elenco sono presentate all'ufficio del Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 580/1993, corredate della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, della descrizione dettagliata delle caratteristiche dell'azienda e dell'attività che il richiedente intende svolgere, anche con riferimento ai commi 2 e 4 dell'articolo 2, nonché dell'attestazione di frequenza a specifico corso di almeno novanta ore di formazione professionale per operatori agrituristici, ovvero dell'impegno alla frequenza del medesimo entro

un anno dall'iscrizione nell'elenco. *Il corso di formazione professionale deve essere specifico per l'iscrizione nell'elenco al fine dello svolgimento della sola attività agrituristica nell'ambito delle Strade del vino, dell'attività agrituristica di fattorie didattiche e dell'attività agrituristica di degustazione organizzata di prodotti aziendali.*
1 bis. Per gli imprenditori persone fisiche e società semplici è sufficiente che l'attestazione di frequenza sia posseduta da un componente dell'impresa familiare, di cui all'articolo 230 bis del codice civile, *o da un socio della società.*
2. Per gli imprenditori agricoli diversi dalle persone fisiche l'attestazione riguarda il preposto alla conduzione dell'azienda agricola.
3. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco non sono obbligatori l'attestazione o l'impegno di frequenza al corso di formazione professionale quando il richiedente risulti in possesso di diploma universitario, o di istruzione secondaria superiore, ovvero di qualifica di operatore agroambientale, agrituristico o agroindustriale conseguita a seguito di corso di durata almeno triennale presso un Istituto professionale di Stato o equiparato.
4. Per l'esame delle domande di iscrizione nell'elenco, l'ufficio del Registro delle imprese si avvale del parere di un'apposita Commissione formata da un rappresentante del settore agricolo in seno al Consiglio camerale, che la presiede, da un rappresentante designato dall'ERSA e da un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale, designato dalle organizzazioni medesime.
5. La cancellazione dall'elenco è disposta dall'ufficio del Registro delle imprese, sentito il parere della Commissione di cui al comma 4, nei seguenti casi:
a) cessazione dell'attività agrituristica da parte dell'iscritto, previa domanda dell'interessato o su segnalazione del sindaco del Comune;
b) *ABROGATA*
c) mancato accoglimento motivato della domanda di autorizzazione comunale o revoca della medesima;
d) decadenza dai requisiti soggettivi di cui all'articolo 7;
e) mancata frequenza al corso di formazione professionale di cui al comma 1.
6. ABROGATO
7. ABROGATO

Note all'articolo 8
- Per il testo degli articoli 6 e 7 della legge 96/2006, vedi nota all'articolo 6.

- Per il testo dell'articolo 2 della legge regionale 25/1996, vedi articolo 2.

- Il testo degli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è il seguente:
Art 11 (art. 10 T.U. 1926)
Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
Art. 92 (art. 90 T.U. 1926)
Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

- Il testo dell'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, è il seguente:
Art. 5
L'autorizzazione è negata solo se i produttori agricoli e i rappresentanti delle persone giuridiche richiedenti hanno riportato condanne negli ultimi cinque anni per delitti, previsti anche da leggi speciali, contro la economia pubblica, l'industria e il commercio e la salute pubblica.

Nota all'articolo 10
- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 25/1996, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 11 vigilanza
1. L'Amministrazione regionale provvede ad effettuare ispezioni e controlli nelle aziende agrituristiche, al fine di accertare che l'attività agrituristica sia svolta in conformità alle prescrizioni della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 5.
2. Le ispezioni ed i controlli sono effettuati su ogni azienda che viene iscritta nell'elenco, entro un anno dall'inizio dell'attività agrituristica. Annualmente sono effettuati su almeno il 20 per cento delle aziende agrituristiche iscritte

secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 5.
3. I titolari dell'azienda devono consentire al personale incaricato delle ispezioni e dei controlli il libero accesso a tutte le parti dell'azienda agricola utilizzate a scopo agrituristico e devono fornire ogni informazione e collaborazione richiesta, nonché esibire documenti e registri.
4. A conclusione di ciascuna ispezione o controllo viene redatto un verbale, copia del quale è inviata al titolare dell'azienda, al Comune di pertinenza e alla commissione provinciale di cui all'articolo 7.
5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, al Comune compete la vigilanza sul corretto utilizzo dell'autorizzazione, sul permanere delle condizioni per l'esercizio dell'attività agrituristica e sul rispetto della previsione di cui all'articolo 20.

Note all'articolo 11
- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 25/1996, come modificato dall'articolo 7, commi 9 e 10, della legge regionale 13/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 12 sospensione e revoca dell'autorizzazione comunale
1. L'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività agrituristica è sospesa dal *Comune*, per un periodo che va da un minimo di dieci ad un massimo di trenta giorni di apertura utili autorizzati, per la violazione degli obblighi di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 dell'articolo 10.
2. L'autorizzazione è revocata dal *Comune* qualora l'operatore agrituristico:
a) non abbia iniziato l'attività entro un anno dalla data fissata nell'autorizzazione per l'inizio dell'attività stessa ovvero abbia sospeso l'attività da almeno un anno;
b) sia stato cancellato dall'elenco;
c) abbia subito nel corso dell'anno solare due sospensioni per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, ad eccezione di quello previsto dal comma 1, lettera b), del medesimo articolo, per il quale l'autorizzazione è revocata dopo la terza infrazione;
c bis) abbia subito il terzo provvedimento di sospensione;
d) *si verifichino i casi previsti dall'articolo 6 della legge 96/2006*;
d bis) non soddisfi il rapporto di connessione e complementarietà dell'attività agrituristica rispetto all'attività di coltivazione del fondo, come previsto dall'articolo 2, comma 1;
d ter) effettui l'attività agrituristica con contratto di associazione in compartecipazione.
2 bis) Qualora l'autorizzazione venga revocata secondo quanto disposto dal comma 2, lettera d bis), l'operatore agrituristico può presentare al Sindaco nuova domanda di autorizzazione purché sia trascorso un anno dal giorno di emanazione del provvedimento di revoca con conseguente chiusura dell'attività agrituristica.
3. I provvedimenti motivati di sospensione e di revoca sono comunicati all'operatore agrituristico, *alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, alla Direzione centrale attività produttive*, all'ERSA ed alla commissione provinciale competente per territorio di cui all'articolo 7.
4. Il provvedimento di sospensione è definitivo; avverso il provvedimento di revoca l'operatore agrituristico può presentare ricorso entro trenta giorni al *Presidente della Regione*, il quale decide con provvedimento definitivo entro i successivi sessanta giorni.

- Per il testo dell'articolo 6 della legge 96/2006, vedi nota all'articolo 6.

- Per il testo dell'articolo 2 della legge regionale 25/1996, vedi articolo 2.

Note all'articolo 12
- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 25/1996 è il seguente:
Art. 20 riserva di denominazione
1. L'utilizzo delle insegne, del materiale illustrativo e pubblicitario e di ogni altra forma di comunicazione al pubblico di espressioni inerenti all'esercizio dell'agriturismo è riservato a coloro ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione comunale di cui all'articolo 9 e deve essere conforme alle prescrizioni del regolamento regionale di cui all'articolo 5. L'utilizzo di tale materiale è pure consentito alle organizzazioni agrituristiche operanti in regione.

- Per il testo dell'articolo 3 della legge regionale 25/1996, vedi nota all'articolo 3.

- Per il testo dell'articolo 10 della legge regionale 25/1996, vedi articolo 9.

Nota all'articolo 13
- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 25/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 40, comma 1, della legge regionale 24/2006, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 17 incentivi agli operatori agrituristici
1. Gli incentivi agli operatori agrituristici, nella forma di contributi, sono concessi dalle Province e, nei territori di rispettiva competenza, dalle Comunità montane per i seguenti scopi:
a) il restauro, il risanamento conservativo, la ristrutturazione, il recupero edilizio, l'ampliamento, la costruzione di nuovi edifici nei limiti di cui all'articolo 4, comma 5 bis, la manutenzione straordinaria e ogni altro intervento edilizio, esclusa la manutenzione ordinaria degli immobili esistenti e loro pertinenze da destinare all'attività agrituristica;
b) interventi edilizi a strutture agrituristiche in attività, prive delle caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b);
c) l'arredamento e l'attrezzatura dei locali compresi negli immobili destinati ad attività agrituristica con esclusione

del materiale d'uso per la gestione dell'attività stessa;
d) la realizzazione, l'allestimento di aree e servizi per la sosta di campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili;
e) la realizzazione di impianti idrici, igienico sanitari, elettrici, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, impianti telefonici compresi i relativi allacciamenti necessari per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d);
f) la realizzazione, l'allestimento di piccoli impianti per attività ricreative, sportive e culturali;
g) il mantenimento, la salvaguardia e la valorizzazione delle condizioni ambientali nei territori di ubicazione dell'azienda agrituristica;
h) interventi relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche per rendere i locali destinati all'agriturismo accessibili alle persone fisicamente impedite;
i) la realizzazione di locali ed impianti da adibire alla macellazione, lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali da destinare all'attività agrituristica, nonché l'acquisto della relativa attrezzatura; sono ammessi anche gli impianti mobili di macellazione;
j) interventi relativi alla predisposizione del natante ai fini dell'attività di pescaturismo, comprese le attrezzature per la sicurezza della navigazione e i mezzi di salvataggio;
k) la realizzazione, l'adeguamento, l'allestimento, incluse attrezzature necessarie, dei locali per le attività di fattorie didattiche a condizione che all'interno dell'impresa agricola ci sia almeno un componente che abbia frequentato il corso di formazione previsto e che l'impresa stessa ottenga l'accreditamento da parte dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) entro un anno dal collaudo delle opere realizzate.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi in conformità alla regola concernente gli aiuti «de minimis» nella misura massima del 60 per cento della spesa ammessa nei Comuni ricompresi nella direttiva 75/273/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia), e nella misura massima del 40 per cento nel restante territorio regionale.
3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 consistono in contributi in conto capitale.
4. Le Province e le Comunità montane devono procedere a idonee forme di pubblicizzazione per gli interventi oggetto di contributo, da attuarsi anche mediante avviso da affiggersi all'albo pretorio dei Comuni facenti parte dei rispettivi ambiti territoriali di riferimento.

- Per il testo dell'articolo 4 della legge regionale 25/1996, vedi nota all'articolo 4.

Note all'articolo 14
- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 25/1996, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 19 vincolo di destinazione
1. L'attività agrituristica oggetto degli incentivi di cui all'articolo 17 deve essere mantenuta, per almeno dieci anni, per quanto riguarda gli interventi strutturali, decorrenti dalla concessione degli stessi o dalla data del rilascio del certificato di agibilità dei locali, se posteriore, e per almeno cinque anni, per quanto riguarda gli arredi e le attrezzature, decorrenti dalla liquidazione degli stessi, pena la revoca dei contributi erogati.
2. Nel caso di revoca dell'autorizzazione comunale a soggetti che hanno beneficiato di incentivi ancora sottoposti a vincolo di destinazione, si provvede alla revoca del beneficio economico ed alla richiesta di restituzione delle somme erogate, ai sensi della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46.

- Per il testo dell'articolo 17 della legge regionale 25/1996, vedi nota all'articolo 13.

Nota all'articolo 16
- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15, come modificato dall'articolo 8, comma 2, della legge regionale 17/2006, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 2 forniture e loro aggiudicazione
1. Per ottenere i contributi di cui all'articolo 1, i Comuni e gli altri soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo 1 devono fornire i pasti delle proprie mense utilizzando prevalentemente prodotti provenienti da coltivazioni e da trasformazioni biologiche, certificate ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/1991 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, e del regolamento (CE) n. 1804/1999 del Consiglio, del 19 luglio 1999, o dichiarati tipici con appositi decreti ministeriali, o dichiarati tradizionali ai sensi del regolamento approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350.
1 bis. Per ottenere i contributi previsti dall'articolo 1, i prodotti di cui al comma 1 devono provenire almeno per il 40 per cento da aziende singole o associate con sede operativa o Unità Tecnica Economica nella regione Friuli Venezia Giulia.
2. La prevalenza di tali prodotti si riferisce alla percentuale dei prodotti utilizzati per il confezionamento dei pasti, nell'arco del precedente anno, che deve essere superiore al 60 per cento del totale della *spesa dichiarata per l'acquisto delle derrate alimentari usate*, così come rilevabile dai relativi contratti di fornitura.
3. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, i bandi e/o i contratti relativi alla fornitura di prodotti agro- alimentari destinati alle mense devono prevedere l'esclusione dei soggetti che non propongano prevalentemente prodotti provenienti da coltivazioni e da lavorazioni biologiche, certificate ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/1991 e successive modificazioni, e del regolamento (CE) n. 1804/1999, o dichiarati tipici con appositi decreti ministeriali, o dichiarati tradizionali ai sensi del regolamento approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole n. 350/1999.
4. I prodotti devono essere assoggettati al regime di controllo ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2092/1991, tramite gli organismi di controllo a ciò abilitati, o agli altri regimi di certificazione e controllo identificati dal proprio

provvedimento di tipicità.

Nota all'articolo 17
- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 15/2000, come modificato dall'articolo 46, comma 1, della legge regionale 24/2006, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 3 informazioni agli utenti
1. I Comuni e gli altri enti di cui all'articolo 1, comma 3, all'inizio di ogni anno, devono fornire agli utenti materiali informativi di educazione alimentare e le seguenti informazioni sul servizio di mensa:
a) le sue condizioni generali;
b) le tabelle dietetiche e i valori nutrizionali dei menù;
c) la natura, la quantità e i risultati dei controlli sanitari, merceologici e sulle strutture compiuti dalle competenti autorità pubbliche o eventualmente affidati ad enti privati specializzati.
2. L'effettuazione di tali iniziative deve essere comunicata alla *Direzione centrale competente in materia di salute.*

Nota all'articolo 18
- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 15/2000, come da ultimo modificato dall'articolo 68, comma 1, della legge regionale 24/2006, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 4 contributi
1. Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate a erogare contributi:
a) per l'utilizzo dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, nella misura massima del 50 per cento calcolato sull'importo totale della spesa sostenuta nell'anno precedente dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, e secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale, che tengano conto della prevalenza di cui all'articolo 2, comma 1;
b) per iniziative di educazione alimentare degli utenti, *ivi compresa la realizzazione di orti scolastici, nonché* di aggiornamento professionale del personale scolastico e addetto ai servizi nella misura massima del 90 per cento.
2. Le iniziative di cui al comma 1, lettera b), hanno come finalità prevalente la promozione del modello di alimentazione mediterraneo mediante il consumo di prodotti biologici, tipici e tradizionali.
3. ABROGATO
4. ABROGATO

Nota all'articolo 19
- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18, come modificato dall'articolo 51, commi 1 e 2, della legge regionale 24/2006, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 23 fattorie didattiche e sociali
1. Le Province erogano contributi, fino ad un massimo dell'80 per cento delle spese ammissibili:
a) a favore dei Comuni e delle scuole di ogni ordine e grado della regione, al fine di sostenere le spese per il trasporto collettivo di scolari e studenti nelle fattorie didattiche inserite nell'elenco tenuto e reso pubblico dall'ERSA;
b) a favore dei Comuni per sostenere le attività organizzate e svolte nelle fattorie sociali, inserite nell'elenco tenuto e reso pubblico dall'ERSA, a favore di persone che presentano forme di fragilità o di svantaggio psicofisico o sociale.
2. Per fattorie didattiche si intendono le *aziende del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura* il cui imprenditore, nell'ambito delle attività previste dall'articolo 2135 del codice civile, esercita attività culturali e didattiche rivolte in particolare alle scuole e in generale a favore dei consumatori. Le fattorie didattiche assumono valenza di fattorie sociali quando estendono i loro servizi alle fasce di popolazione che presentano forme di disagio sociale.
2 bis. Per fattorie didattiche si intendono anche le aziende agricole gestite e/o utilizzate per l'attività didattica e formativa dagli istituti professionali agrari, istituti tecnici agrari e università.
3. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale inoltre promuove, tramite l'ERSA, quali iniziative di educazione alimentare, specifici corsi di formazione a favore degli insegnanti e degli *educatori, nonché degli imprenditori singoli o associati e loro familiari, dipendenti e soci impegnati nelle aziende*, onde incentivare la conoscenza della civiltà rurale, della sua storia e delle sue tradizioni e il modello alimentare mediterraneo, secondo i principi della sana alimentazione.
4. Con regolamento regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, sono approvati gli ulteriori criteri e le modalità per l'attuazione dell'intervento, ivi compresa l'indicazione dei requisiti e degli impegni che le fattorie didattiche e *sociali* sono tenute ad osservare.
5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 11.5.330.1.932 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento al capitolo 6807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 fanno carico all'unità previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Nota all'articolo 20
- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 18/2004 è il seguente:
Art. 16 istituzione di un programma di interventi a favore delle imprese agricole in difficoltà
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire un programma di interventi che prevede la concessione di finanziamenti, erogati con le disponibilità della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), a favore delle imprese agricole singole ed associate in difficoltà, nel rispetto delle disposizioni contenute negli «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio

e la ristrutturazione di imprese in difficoltà» pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 288 del 9 ottobre 1999.
2. Le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1 sono definite con atto regolamentare da sottoporre all'approvazione preventiva della Commissione europea, così come previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea; il regime di aiuto approvato dalla Commissione europea è il riferimento giuridico che detta le regole per il sostegno agli interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà.

Note all'articolo 21
- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 1 finalità
1. La Regione, al fine di tutelare la salute, quale diritto fondamentale della persona, promuove tutte le azioni necessarie a prevenire i possibili rischi per la salute umana e per l'ambiente derivanti dalla coltivazione, dalla produzione e dal consumo di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati (OGM), sostiene i produttori locali di alimenti, mangimi e semenze e orienta il consumatore all'utilizzo di prodotti alimentari non geneticamente modificati.
2. Disciplina altresì le modalità di tutela, di promozione e di valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali della regione Friuli-Venezia Giulia.
3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, viene istituito il contrassegno «dal Friuli - Venezia Giulia - prodotto non modificato geneticamente», e regolato il procedimento per la sua concessione attraverso l'accertamento della produzione senza l'utilizzo di prodotti geneticamente modificati.

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 21/2000 è il seguente:
Art. 14 strade del vino
1. Le «Strade del vino» sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli conformi agli standard in uso nell'Unione Europea, lungo i quali insistono valori naturali e culturali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico.
2. Le «Strade del vino» costituiscono lo strumento attraverso il quale i territori a vocazione vinicola e le relative produzioni possono essere pubblicizzati sotto forma di offerta turistica.
3. La ricezione e ospitalità attuate all'interno delle «Strade del vino» si esplicano attraverso la messa a disposizione di spazi aziendali, degustazione di vini e prodotti aziendali, delle produzioni agroalimentari tradizionali individuate ai sensi del decreto del Ministro per le politiche agricole n. 350 del 1999 e di quelle tipiche a denominazione o indicazione di origine geografica.

- Il testo dell'articolo 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, è il seguente:
Art. 15 albo dei vigneti ed elenco delle vigne
1. Per ciascun vino a denominazione di origine, i rispettivi terreni vitati devono, su denuncia dei conduttori interessati, essere iscritti in un apposito albo dei vigneti per vini a denominazione di origine, contraddistinto dalla rispettiva denominazione di origine e dalla sottozona, se prevista dal disciplinare di produzione, dal vitigno o dalle altre tipologie disciplinate.
2. I terreni vitati destinati alla produzione di vini ad indicazione geografica tipica devono essere denunciati e iscritti negli speciali elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la disciplina dell'iscrizione nell'albo dei vigneti e nell'elenco delle vigne, dell'aggiornamento degli stessi e della loro tenuta presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 21/2000, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 17 comitato di gestione
1. Con l'approvazione del disciplinare e il riconoscimento della «Strada del vino» il Comitato promotore si trasforma in Comitato di gestione.
2. Il Comitato di cui al comma 1:
a) realizza e gestisce la «Strada del vino» nel rispetto del disciplinare approvato;
b) provvede alla diffusione della conoscenza della «Strada del vino» in collaborazione con le organizzazioni vinicole locali e con gli altri soggetti interessati;
c) collabora con la Regione e gli Enti locali interessati per l'inserimento della «Strada del vino» nei vari strumenti di promozione turistica;
d) vigila sulla corretta attuazione delle iniziative da parte dei soggetti interessati.

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 21/2000 è il seguente:
Art. 16 disciplinare e Comitato promotore
1. Il disciplinare per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle «Strade del vino», in armonia con i principi fissati dal regolamento di cui all'articolo 15, è proposto alla Regione da un Comitato promotore. Al disciplinare sono annesse le sottoscrizioni di impegno alla realizzazione del progetto da parte dei legali rappresentanti dei soggetti aderenti al Comitato promotore.
2. Al Comitato promotore possono partecipare gli Enti locali, le Camere di commercio, industria, artigianato e agri-

coltura, le aziende vitivinicole singole o associate, le loro organizzazioni, le associazioni finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio vitivinicolo, le aziende agricole singole o associate, gli altri operatori economici, gli enti e le associazioni pubblici o privati operanti nel campo culturale, turistico e ambientale interessati alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
3. Il Comitato di cui al comma 1 si intende costituito quando almeno il cinquanta per cento delle aziende produttrici di vino che vi partecipano è iscritto all'albo di cui all'articolo 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
4. La Giunta regionale valuta il disciplinare proposto dal Comitato entro novanta giorni dalla sua presentazione, lo approva e procede al riconoscimento della strada del vino previa verifica della rispondenza del disciplinare al regolamento di cui all'articolo 15.

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, come da ultimo sostituito dall'articolo 106, comma 10, della legge regionale 29/2005, è il seguente:
Art. 9 agenzia per lo sviluppo del turismo
1. È istituita l'Agenzia per lo sviluppo del turismo denominata «Turismo Friuli Venezia Giulia», in seguito TurismoFVG, quale ente funzionale della Regione preposto alla programmazione, alla progettazione e all'indirizzo dello sviluppo del sistema turistico regionale, con particolare riguardo a:
a) promozione dell'immagine complessiva della regione attraverso il coordinamento dei diversi attori e operatori pubblici e privati del sistema turistico;
b) definizione e sviluppo del sistema di accoglienza turistica;
c) definizione di strategie volte all'incremento dei flussi turistici, alla destagionalizzazione e all'ampliamento dell'offerta turistica;
d) sviluppo delle azioni di promozione e incentivazione di strumenti di integrazione pubblico-privato.
2. La TurismoFVG, avente personalità giuridica, autonomia gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica, ha sede legale in Villa Manin di Passariano, Comune di Codroipo, ed è sottoposta alla vigilanza e al controllo della Regione.
3. La TurismoFVG, per l'esercizio delle sue funzioni, e in particolare delle attività di coordinamento relative all'informazione e all'accoglienza turistica, si articola sul territorio regionale in sedi operative territoriali con competenza sugli ambiti territoriali individuati con provvedimento del Direttore generale della TurismoFVG. La responsabilità di ciascuna di tali sedi operative è affidata a un responsabile territoriale.

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 2/2002, come sostituito dall'articolo 106, comma 11, della legge regionale 29/2005, è il seguente:
Art. 10 competenze della TurismoFVG)
1. Alla TurismoFVG sono attribuiti compiti di pianificazione e progettazione strategica dello sviluppo turistico del Friuli Venezia Giulia, di progettazione e coordinamento dello sviluppo del sistema turistico del territorio e dell'offerta turistica regionale, di gestione e coordinamento delle azioni di marketing turistico, di organizzazione del sistema di accoglienza turistica.
2. In particolare, nel quadro delle funzioni generali di cui al comma 1, la TurismoFVG opera nei seguenti ambiti di azione:
a) promozione del prodotto turistico regionale:
1) definisce gli obiettivi strategici di sviluppo turistico, le politiche di promozione e realizzazione del prodotto turistico;
2) cura la creazione e la diffusione dell'immagine coordinata turistica della regione anche organizzando azioni promozionali e curando la pubblicità turistica regionale;
3) definisce, in collaborazione con l'Amministrazione regionale, la politica di marketing turistico regionale e la realizza con azioni mirate dirette e indirette;
4) nell'ambito delle politiche di marketing turistico e dello sviluppo economico promuove il prodotto regionale agroalimentare di qualità e le manifestazioni ad esso correlate;
b) accoglienza-informazione turistica:
1) coordina e promuove le attività di informazione e assistenza al turista anche con azioni dirette in occasione di eventi e in relazione a località di interesse strategico per la regione nel suo complesso;
2) cura la gestione di uno sportello per la tutela del turista;
3) definisce i livelli di qualità del sistema regionale di accoglienza e di informazione turistica;
4) opera per la diffusione della cultura dell'accoglienza e dell'ospitalità turistica;
c) sviluppo turistico-territoriale:
1) cura la raccolta e l'elaborazione di dati statistici concernenti il movimento turistico nell'ambito territoriale di competenza delle sedi operative territoriali;
2) fornisce all'Amministrazione regionale gli strumenti tecnici necessari alla formulazione della politica turistica regionale, individuando l'esatto profilo turistico delle risorse esistenti sul territorio e tracciando le relative linee di sviluppo;
3) cura, in collaborazione con le Province, i Comuni, le Comunità montane e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, lo sviluppo sostenibile del territorio verso un turismo responsabile;
4) cura l'identificazione dei bisogni del settore e contribuisce alla diffusione dell'informazione al fine di orientare gli interventi degli operatori secondo le nuove linee del mercato;
5) contribuisce alla definizione delle politiche e dei programmi di formazione professionale degli operatori del settore anche attraverso azioni formative dirette;
6) assicura lo sviluppo e la crescita economica delle imprese turistiche regionali, promuovendone il costante ammodernamento dell'offerta anche fornendo servizi di carattere generale per facilitare l'incontro tra domanda e offerta.

3. A tal fine la TurismoFVG può operare anche mediante organismi associativi, organizzazioni pubbliche e private appositamente costituite, società, università e istituti di ricerca.

- Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 21/2000, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 22 applicazione della legge ad altri prodotti tipici del Friuli - Venezia Giulia
1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche per la realizzazione delle strade finalizzate alla valorizzazione di altre produzioni tradizionali, tipiche e di qualità del Friuli - Venezia Giulia.
2. Per la realizzazione delle strade di cui al comma 1, il Comitato promotore previsto dall'articolo 16 si intende costituito quando vi partecipa almeno il cinquanta per cento delle aziende produttrici del prodotto interessato.
3. Ai fini del presente articolo per le produzioni tipiche e di qualità si intendono esclusivamente quelle che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992.

Note all'articolo 22
- Il testo degli articoli 15 e 17 della legge regionale 21/2000 è il seguente:
Art. 15 regolamento di attuazione
1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva l'apposito regolamento di attuazione.
2. Il regolamento di cui al comma 1 provvede:
a) alla qualificazione e omogeneizzazione dell'offerta enoturistica regionale, mediante l'indicazione degli standard minimi di qualità;
b) alla definizione del disciplinare - tipo per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle «Strade del vino»;
c) alla definizione di attività informative, divulgative e promozionali omogenee delle «Strade del vino»;
d) alle garanzie di una equilibrata salvaguardia delle aspettative dei vari soggetti partecipanti alle «Strade del vino»;
e) ai criteri per la concessione dei contributi di cui all'articolo 21;
f) alla individuazione delle competenze che sono esercitate dall'ERSA.
Art. 17 comitato di gestione
1. Con l'approvazione del disciplinare e il riconoscimento della «Strada del vino» da parte della Giunta regionale, e comunque decorsi centoventi giorni dalla presentazione del disciplinare, il Comitato promotore si trasforma in Comitato di gestione.
2. Il Comitato di cui al comma 1:
a) realizza e gestisce la «Strada del vino» nel rispetto del disciplinare approvato;
b) provvede alla diffusione della conoscenza della «Strada del vino» in collaborazione con le organizzazioni vinicole locali e con gli altri soggetti interessati;
c) collabora con la Regione e gli Enti locali interessati per l'inserimento della «Strada del vino» nei vari strumenti di promozione turistica;
d) vigila sulla corretta attuazione delle iniziative da parte dei soggetti interessati.

Nota all'articolo 23
- Il testo dell'articolo 68, comma 1, lettera ww bis), della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24, come modificata dal presente articolo, è il seguente:
Art. 68 abrogazioni
1. A decorrere dall'1 gennaio 2007, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
- omissis -
ww bis) l'articolo 15 della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle «Strade del vino»);
- omissis -

- Per il testo dell'articolo 15 della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21, vedi nota all'articolo 22.

Nota all'articolo 24
- Il testo dell'articolo 6, commi da 94 a 96, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18, è il seguente:
Art. 6 interventi nei settori produttivi
- omissis-
94. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Grado per la realizzazione di opere e interventi volti al miglioramento della fruibilità turistica e per manifestazioni ed eventi di animazione e accoglienza.
95. Il finanziamento, di cui al comma 94, è concesso una tantum nella misura massima di 400.000 euro previa presentazione da parte del beneficiario di un dettagliato programma di attività relativo alle opere, agli interventi, alle manifestazioni e agli eventi da realizzare. Il decreto di concessione determina termini e modalità di rendicontazione del finanziamento.
96. Per le finalità previste dal comma 94 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9218 (2.1.232.2.10.24) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 360 - Servizio n. 295 - Per lo sviluppo del sistema turistico regionale - con la denominazione «Finanziamento al Comune di Grado per la realizzazione di opere ed interventi

volti al miglioramento della fruibilità turistica e per manifestazioni ed eventi di animazione e accoglienza» e con lo stanziamento di 400.000 euro per l'anno 2007.

- omissis-

LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge n. 238
- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 16 marzo 2007;
- assegnato alla II Commissione permanente il 22 marzo 2007;
- esaminato dalla II Commissione permanente nelle sedute del 9 e 16 maggio 2007, e del 14 giugno 2007, e, in quest'ultima, approvato, a maggioranza, con modifiche, con relazioni, di maggioranza, del consigliere Disetti e, di minoranza, dei consiglieri Galasso e Venier Romano;
- esaminato e approvato, a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta antimeridiana del 26 settembre 2007.
- Legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/8063-07 dd. 15 ottobre 2007.

07_43_1_DPR_313_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 1 ottobre 2007, n. 0313/Pres.

Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo e disciplina delle modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni della variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per la misurazione delle superfici vitate in esecuzione dell'art. 6 comma 1 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che ha sostituito il regolamento (CEE) n. 822/1987, ed in particolare il Titolo II recante disposizioni in materia di potenziale produttivo;
CONSIDERATO che il suddetto Regolamento (CE) n. 1493/1999 trova applicazione a decorrere dal 1° agosto 2000;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999, da ultimo modificato dal Regolamento (CE) n. 1841/2003;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 le disposizioni nazionali o regionali, emanate in applicazione del Titolo II dello stesso regolamento, costituiscono la base dell'inventario del potenziale produttivo;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2025 dell'11 luglio 2000, concernente l'inventario del potenziale produttivo del settore viticolo regionale, modificata con deliberazione della Giunta regionale n. 2463 dell'8 agosto 2000;
VISTO il decreto 27 luglio 2000 del Ministero delle politiche agricole e forestali con il quale vengono attribuiti alle Regioni e alle Province autonome gli adempimenti procedurali delle norme di attuazione disciplinate dal Titolo II, Capi I, II, III, e IV del Regolamento (CE) n. 1493/1999, nonché dai Capi I, II, III e IV del Regolamento (CE) n. 1227/2000;
VISTO il proprio decreto 9 settembre 2003 n. 0321/Pres., concernente l'approvazione del Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli Venezia Giulia;
VISTO altresì il proprio decreto 17 giugno 2004 n. 0198/Pres., con cui è stato approvato il regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo, sostitutivo di quello già approvato con precedente decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 2000, n° 0438/Pres.;
RITENUTO necessario, anche alla luce delle modifiche nel frattempo intervenute ai regolamenti comu-

nitari, approvare un nuovo regolamento regionale di attuazione;
RITENUTO, peraltro, opportuno, in questa sede, limitarsi a definire le procedure e le modalità di attuazione delle norme di competenza regionale previste al Titolo II, Capo I del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dai Capi I e II del Regolamento (CE) n. 1227/2000, riservandosi di regolamentare con diversi e separati provvedimenti la restante materia;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 20, recante "Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali)" che, all'articolo 6, comma 1, prevede, tra l'altro, che con regolamento regionale siano disciplinate le modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per la misurazione delle superfici vitate;
RITENUTO opportuno di approvare con il presente atto il Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo e di contestuale disciplina delle modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per la misurazione delle superfici vitate, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20, sostitutivo di quello già approvato con proprio decreto 17 giugno 2004 n. 0198/Pres.;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1765 del 2 luglio 2004, che definisce il riparto delle competenze fra Amministrazione regionale ed Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA;
VISTO il DPReg. del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, concernente il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art. 42 dello Statuto di autonomia;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2227 dd. 21/9/2007;

DECRETA

1. È approvato il "Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo e disciplina delle modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per la misurazione delle superfici vitate in attuazione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, sostitutivo del "Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo" emanato con decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2004 n. 0198/Pres.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_43_1_DPR_313_2_ALL1

Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione dei regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo e disciplina delle modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per la misurazione delle superfici vitate in esecuzione dell'art. 6 comma 1 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità applicative delle disposizioni contenute nel Titolo II, Capo I del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e nei Capi I e II del Regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999;
2. Il presente regolamento disciplina altresì le modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni della variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per la misurazione delle superfici vitate in esecuzione dell'art. 6 comma 1 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20 *(Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 - Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali).*

Art. 2 definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intendono per:
a) albo dei vigneti per vini a denominazione di origine: albo in cui sono iscritti i terreni vitati di ciascun vino a denominazione di origine. L'iscrizione avviene su denuncia dei produttori interessati;
b) azienda viticola: l'unità economico produttiva agricola costituita da fondi rustici sui quali insistono superfici vitate coltivate ai fini della produzione di uve da vino, di marze, o per attività sperimentali;
c) campagna: la campagna di produzione che ha inizio il 1° agosto di ogni anno e si conclude il 31 luglio dell'anno successivo;
d) destinazione produttiva: l'utilizzo dell'uva ottenuta da una superficie vitata per la produzione di Vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), di vini a indicazione geografica tipica (IGT), nonché di vini da tavola;
e) diritto di impianto: il diritto di piantare viti in forza di un diritto di nuovo impianto, di un diritto di reimpianto, di un diritto di impianto ottenuto da una riserva;
f) diritto in portafoglio: il diritto di reimpianto derivante da un precedente estirpo e il diritto di nuovo impianto assegnato all' azienda;
g) diritto di reimpianto: il diritto di piantare viti su una superficie equivalente, in coltura pura, a quella in cui ha avuto luogo o deve avere luogo l'estirpo di un vigneto;
h) elenchi delle vigne per vini a indicazione geografica tipica: elenchi in cui sono iscritti i terreni vitati destinati alla produzione di vini ad indicazione geografica tipica. L'iscrizione avviene su denuncia dei produttori interessati;
i) estirpo: l'eliminazione totale dei ceppi di vite;
j) ibridi interspecifici: vitigni iscritti nel Catalogo nazionale delle varietà di vite di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n° 1164 (*Norme sulle produzioni e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite*), alla sezione III, relativa ai vitigni a destinazione particolare, nonché alla sezione II, relativa ai vitigni a uve da mensa;
k) impianto: la messa a dimora di barbatelle di vite, innestate o non, per la produzione di uve da vino, per la coltura di piante madri per marze o per finalità sperimentali;
l) infittimento: variazione del sesto d'impianto di un vigneto mediante successivo aumento del numero di viti per unità di superficie;
m) potenziale produttivo aziendale: l'insieme della superficie vitata impiantata nell'azienda con varietà classificate per la produzione di uve da vino e della superficie corrispondente ai diritti di impianto e reim-

pianto posseduti e non ancora esercitati;
n) produttore: la persona fisica o giuridica che, in qualità di proprietario o conduttore o possessore con titolo idoneo, coltiva una superficie vitata ai fini della produzione di uve da vino, di marze, ed è titolare di dichiarazione delle superfici vitate, o attua attività sperimentali;
o) reimpianto anticipato: l'impianto di viti in coltura pura corrispondente a una superficie equivalente a quella che il conduttore si impegna ad estirpare entro la fine della terza campagna successiva a quella in cui è stato realizzato il reimpianto anticipato;
p) resa di produzione: la resa massima prevista dal relativo disciplinare di produzione nel caso di vigneto iscritto all'Albo dei vigneti a VQPRD o all'Elenco delle vigne a IGT. Per le unità vitate le cui uve sono destinate alla produzione di vini da tavola, la resa massima è quella della IGT avente massimale più alto tra quelli riconosciuti in regione. Qualora non sia indicata la resa nei diritti in portafoglio, si fa riferimento alla resa massima come sopra definita;
q) Servizio competente: Servizio produzioni agricole della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna;
r) Servizio competente dell'ERSA: Servizio fitosanitario, chimico-agrario, analisi e certificazione.
s) sovrainnesto: l'innesto di una vite già innestata;
t) superficie irrigua: il terreno sul quale è possibile praticare l'irrigazione ed è presente una struttura irrigua stabile;
u) superficie vitata: la superficie all'interno del sesto di impianto, da filare a filare e da vite a vite, aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, della superficie realmente esistente al servizio del vigneto e determinata come descritto nell'allegato B (*Procedure per le misurazioni delle superfici vitate*);
v) unità vitata: la superficie continua coltivata a vite che ricade su un'unica particella catastale, omogenea per titolo di possesso, destinazione produttiva, irrigazione, tipo di coltura, forma di allevamento, vitigno, sesto e anno d'impianto. Nel caso trovi applicazione il catasto austriaco si fa riferimento al numero della particella.

Art. 3 variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale

1. Il produttore presenta domanda al Servizio competente al fine di ottenere:
a) l'attestazione della superficie vitata da estirpare;
b) l'autorizzazione per:
i. impianto derivante da diritti nuovamente creati sia da assegnazione dalla riserva comunitaria o nazionale sia dalla riserva regionale;
ii. impianti destinati a sperimentazione viticola;
iii. impianti a fronte dei quali il produttore si impegna a estirpare una superficie vitata equivalente prima della fine della terza campagna successiva a quella in cui tale superficie è stata piantata;
iv. impianti conseguenti a un trasferimento del diritto di reimpianto e quelli conseguenti a misure di ricomposizione fondiaria;
v. impianti soggetti a esproprio per motivi di pubblica utilità.
2. Il produttore comunica al Servizio competente, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio:
a) l'avvenuta esecuzione delle operazioni di estirpo di cui al comma 1, lettera a) e degli impianti di cui al comma 1, lettera b), punti i., ii.; iii.; e v., entro 30 giorni dalla loro realizzazione, in forza dell'attestazione o dell'autorizzazione rilasciata;
b) la realizzazione delle seguenti operazioni di variazione del potenziale viticolo entro il 31 luglio della campagna vitivinicola nel corso della quale sono state eseguite:
1) il reimpianto con diritto proprio originato nella medesima azienda in cui si è prodotto;
2) l'impianto di vigneto destinato alla produzione di piante madri per marze;
3) il sovrainnesto;
4) la modifica della forma di allevamento;
5) l'infittimento del vigneto
6) gli impianti conseguenti a un trasferimento del diritto di reimpianto e quelli conseguenti a misure di ricomposizione fondiaria;
3. Tutte le operazioni di variazione del potenziale viticolo che prevedono erogazione di contributi comunitari, nazionali o regionali sono comunicate al Servizio competente entro 30 giorni dalla loro realizzazione e, comunque, non oltre il termine fissato dal comma 2, lettera b).
4. La sostituzione di singole viti nell'ambito del vigneto, purché della stessa varietà e nel limite massimo previsto per le fallanze, pari al 15%, non è soggetta a comunicazione.
5. Sono esonerati dagli obblighi di cui ai commi 1 e 2 i produttori di un vigneto la cui estensione è inferiore a 1.000 metri quadrati ed il cui prodotto è destinato esclusivamente al consumo familiare, ad eccezione delle superfici destinate alla sperimentazione viticola e di quelle di cui all'articolo 9, comma 2, lettera e).

CAPO II - GESTIONE DEL POTENZIALE VITICOLO

Art. 4 estirpo dei vigneti

1. Ai fini dell'estirpazione di unità vitate incluse nella dichiarazione delle superfici vitate, il produttore presenta al Servizio competente apposita domanda volta all'ottenimento di un attestazione della superficie da estirpare. Alla domanda sono allegate:
a) la documentazione che comprovi l'idoneo titolo di possesso;
b) la planimetria dell'unità vitata da estirpare.
2. Qualora la superficie vitata non sia di proprietà del produttore e l'autorizzazione alla presentazione della domanda non sia già contenuta nel relativo contratto, il produttore presenta l'autorizzazione del proprietario e degli eventuali altri aventi titolo.
3. Le operazioni di estirpo non possono avere inizio anteriormente al rilascio dell'attestazione della superficie vitata da estirpare, che è preceduta dagli opportuni accertamenti da parte del Servizio competente, anche con sopralluogo in azienda. Il procedimento si conclude entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda con il rilascio di apposita attestazione che conserva validità per il periodo relativo alle due campagne successive a quella in cui è stato effettuata. Nel caso in cui sia necessaria una verifica ampelografica del vigneto oggetto di estirpo, il procedimento si conclude entro il 30 settembre successivo alla data di presentazione della domanda inoltrata entro la campagna vitivinicola precedente.
4. L'effettuazione delle operazioni di estirpo è comunicata al Servizio competente entro 30 giorni dal loro verificarsi.
5. La validità del diritto di reimpianto decorre dalla data di comunicazione al Servizio competente dell'avvenuto estirpo. In assenza di comunicazione, il termine di validità del diritto decorre dalla data di rilascio dell'attestazione di cui al comma 3.
6. Il Servizio competente, verificato l'avvenuto estirpo, rilascia apposito attestato concernente la titolarità di diritto di reimpianto, con l'indicazione della resa di uva per ettaro, della destinazione produttiva e delle condizioni irrigue o meno del vigneto.
7. Il diritto di reimpianto a seguito di estirpo può essere esercitato entro e non oltre l'ottava campagna successiva al termine di validità di cui al comma 5.

Art. 5 limitazioni all'impianto o reimpianto di vigneto

1. L'impianto di viti è consentito ai produttori titolari di un diritto di:
a) nuovo impianto;
b) Qreimpianto;
c) impianto derivante dalla riserva regionale.
2. Le varietà di viti per uve da vino coltivabili in regione sono quelle classificate per unità amministrativa o per zona di produzione ai sensi del decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 0321/Pres. e successive modifiche ed integrazioni.
3. Nell'ambito di ciascuna delle destinazioni produttive, VQPRD, IGT e vini da tavola, è consentito impiantare o reimpiantare vigneti con destinazione produttiva qualitativamente inferiore rispetto a quella riportata nell'attestato di avvenuta estirpo. In tal caso si applica la riduzione di superficie proporzionale alla percentuale di aumento della resa di uva per ettaro prevista dall'articolo 13, comma 2.
4. I diritti di impianto o reimpianto disciplinati dal regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, la cui validità si protrae oltre il 31 luglio 2000, restano validi fino alla data di scadenza originaria ed il loro utilizzo è esercitato con le modalità previste dal medesimo regolamento.
5. I diritti di impianto e reimpianto non utilizzati nei termini prescritti confluiscono gratuitamente nella riserva regionale di cui all'art. 16.

Art. 6 diritto di nuovo impianto

1. Secondo quanto disposto dall'articolo 2 del regolamento (CE) 1493/1999, è vietato l'impianto di vigneti per uve da vino fino al 31 luglio 2010, nonché il sovrainnesto di varietà di vite per uve da vino su viti diverse da quelle da vino.
2. La concessione di diritti di nuovo impianto per la produzione di uve da vino concerne:
a) superfici destinate alla produzione di VQPRD e di vini a IGT. A tal fine possono essere impiegati i vitigni consigliati o ammessi per unità amministrativa o per zona di produzione previsti dal decreto del Presidente della Regione n. 0321/2003/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, da iscrivere nei rispettivi albi ed elenchi;
b) superfici destinate alla sperimentazione viticola;
c) superfici destinate alla coltura di piante madri per marze;
d) superfici destinate a nuovi impianti a seguito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità. L'autorizzazione è concessa per una superficie, in coltura pura, pari al 105%

della superficie vitata oggetto di ricomposizione o di esproprio.
3. La Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna predispone un bando contenente i criteri per la realizzazione di eventuali nuove superfici vitate. Nel bando sono indicati:
a) l'entità delle superfici da assegnare destinate alla produzione di VQPRD e vini a IGT con le prescrizioni di cui al comma 2, lettera a);
b) le modalità ed i tempi di presentazione delle domande;
c) i vitigni la cui produzione di vino, in considerazione delle relative caratteristiche qualitative, è inferiore alla domanda;
d) i criteri per la valutazione delle domande e per la formulazione delle graduatorie.
4. I diritti di nuovo impianto sono esercitati entro la fine della seconda campagna successiva a quella nel corso della quale sono stati concessi. I diritti di nuovo impianto di cui al comma 2, lettera a), non esercitati entro tale periodo, confluiscono nella riserva regionale di cui all'art. 16.

Art 7 impianto di vigneto destinato alla produzione di piante madri per marze

1. Il produttore in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1164/1969 e dal decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali dell'8 febbraio 2005 (*Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite*), comunica al Servizio competente, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, l'avvenuto impianto di vigneto destinato alla produzione di piante madri per marze, sia per le varietà iscritte al registro nazionale delle varietà di viti, sia per le varietà iscritte ad analoghi cataloghi di Paesi della Unione Europea.
2. L'uva prodotta è asportata e distrutta prima della fase fenologica dell'invaiatura, ad eccezione di una quantità, non superiore a trecento chilogrammi per ciascun clone o biotipo, necessaria per consentire le microvinificazioni e le eventuali verifiche ampelografiche e sanitarie da parte del Servizio competente dell'ERSA. Il vino ottenuto dalle microvinificazioni può essere messo in commercializzazione solamente se destinato alla distillazione, e da esso può essere ottenuto un prodotto con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore all' 80% vol.
3 I prodotti ottenuti da uve provenienti dai vigneti destinati alla produzione di piante madri per marze non possono essere commercializzati.
4. Nel caso di cessazione della produzione di marze, il produttore procede all'estirpo della superficie vitata a proprie spese. L'estirpo non dà luogo ad alcun diritto di reimpianto. Fino al momento dell'estirpo, i prodotti ottenuti dalle uve possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione. Da questi prodotti non si può distillare un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.
5. In deroga alle disposizioni di cui al comma 4, il produttore, previa acquisizione di diritti di reimpianto sul mercato, o di diritti di impianto attinti dalla riserva regionale ovvero estirpo di pari superficie vitata denunciata nello schedario viticolo, può mantenere il vigneto e produrre vino destinato alla commercializzazione, purché i vitigni coltivati siano compresi tra quelli previsti per unità amministrativa o per zona di produzione dal decreto del Presidente della Regione n. 0321/2003/Pres. e successive modifiche ed integrazioni.
6. I diritti di nuovo impianto concessi anteriormente al 1° agosto 2000 per la produzione di piante madri per marze e le condizioni sull'utilizzo delle relative superfici sono validi per il periodo di produzione delle piante stesse. Cessata la coltivazione si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

Art. 8 impianto di vigneto destinato a ricerca o sperimentazione viticola

1. I produttori, i Consorzi di tutela dei vini, gli enti pubblici, le Università e le istituzioni scientifiche operanti nel campo della vitivinicoltura presentano al Servizio competente domanda per la realizzazione di progetti di ricerca o sperimentazione.
2. Il progetto contiene i seguenti elementi:
a) l'indicazione del responsabile scientifico dell'iniziativa;
b) gli obiettivi della ricerca o sperimentazione.
c) la durata definita e limitata, comunque non superiore a dieci anni, a decorrere dalla terza campagna successiva all'impianto;
d) il programma dettagliato di attività, i risultati attesi e gli obiettivi di innovazione da perseguire;
e) la superficie da impiantare, la relativa estensione ed ubicazione, i riferimenti catastali ed il titolo di possesso.
3. La durata del progetto, ancorché autorizzato per il periodo massimo di 10 anni, può essere prorogata su motivata richiesta del responsabile scientifico per un periodo, comunque, non superiore a 5 anni.
4. I risultati ottenuti dalla ricerca o sperimentazione sono messi a disposizione della Regione per fini istituzionali e, comunque, sono oggetto di ampia divulgazione.
5. Al produttore è vietato:

a) iscrivere le superfici impiantate negli albi e negli elenchi dei VQPRD e dei vini a IGT;
b) commercializzare i prodotti ottenuti dagli impianti oggetto di sperimentazione o ricerca.
6. Nell'ambito della ricerca o sperimentazione è consentito produrre e detenere limitate quantità di vino nella misura necessaria per una esauriente valutazione delle prove previste dal progetto, che non possono in ogni caso essere commercializzate.
7. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di:
a. estirpare a proprie spese le superfici impiantate entro il 31 luglio successivo al termine del progetto autorizzato. Fino al momento dell'estirpo, i prodotti ottenuti dalle uve possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione dalla quale può essere ottenuto un prodotto con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore all' 80% vol. La superficie non estirpata entro i termini stabiliti è considerata vigneto abusivo soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 18.
b. installare in modo visibile, in prossimità del vigneto sperimentale, apposito cartello recante la dicitura "Impianto di ricerca, ovvero impianto sperimentale, realizzato ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1493/1999", nonché l'indicazione della superficie, degli estremi dell'autorizzazione regionale all'impianto, della data di impianto e della durata della ricerca o sperimentazione, della denominazione dell'azienda viticola, dell'oggetto e del responsabile della sperimentazione. In caso di inadempimento, l'autorizzazione è revocata e il vigneto è soggetto ad estirpo.
8. La realizzazione di campi di conservazione o confronto di varietà o cloni di viti è regolata dai commi 1, 2 lettere a), b), d), e), 4, 5, 6, 7, 10. del presente articolo.
9. In deroga alle disposizioni di cui al comma 7, lettera a), al termine della ricerca o sperimentazione e prima della scadenza del progetto, il produttore, previa acquisizione di diritti di reimpianto sul mercato, o di diritti di impianto attinti dalla riserva regionale ovvero previo estirpo di pari superficie vitata denunciata nello schedario viticolo, può mantenere il vigneto e produrre vino destinato alla commercializzazione, purché i vitigni utilizzati nella ricerca o sperimentazione rientrino tra quelli compresi per unità amministrativa o per zona di produzione dal decreto del Presidente della Regione n. 0321/2003/Pres. e successive modifiche ed integrazioni.
10. L'estirpo della superficie autorizzata per l'impianto sperimentale non dà luogo ad alcun diritto di reimpianto.
11. Il responsabile scientifico del progetto di ricerca o sperimentazione trasmette al Servizio competente una relazione concernente lo stato di avanzamento dell'iniziativa prevista ed i risultati conseguiti entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal terzo anno dell'impianto.
12. Le nuove varietà di viti sperimentate con esito positivo in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0321/2003/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, possono essere classificate tra quelle consigliate e ammesse.
13. I diritti di impianto autorizzati anteriormente al 1° agosto 2000 per progetti di ricerca o sperimentazione viticola in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento e le condizioni sull'utilizzo delle relative superfici, sono validi per il periodo di ricerca o sperimentazione autorizzato. Qualora l'autorizzazione non stabilisca un termine per la conclusione del progetto, la ricerca o sperimentazione si intende limitata ad un periodo non superiore a 15 anni a decorrere dalla terza campagna successiva all'impianto.
14. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli impianti la cui ricerca o sperimentazione risulti conclusa anteriormente al 1° agosto 2000.

Art. 9 diritto di reimpianto

1. Il produttore esercita il diritto di reimpianto in conformità agli articoli 10, 11, 12 e 13.
2. Il diritto di reimpianto non è utilizzabile nel caso in cui siano estirpate:
a) superfici piantate in violazione del diritto di impianto;
b) superfici piantate con varietà di viti per uva da vino non comprese per unità amministrativa o per zona di produzione dal decreto del Presidente della Regione n. 0321/2003/Pres. e successive modifiche ed integrazioni relativo alla classificazione delle varietà di viti;
c) superfici destinate alla ricerca o sperimentazione viticola comprese quelle i cui progetti risultino ancora in corso alla data del 1° agosto 2000;
d) superfici destinate alla coltura di piante madri per marze;
e) superfici i cui prodotti vinicoli sono destinati al consumo familiare del produttore ad eccezione di quelle realizzate anteriormente al 1 aprile 1987 e comprese nella dichiarazione delle superfici vitate;
f) superfici viticole in attuazione di misure di ricomposizione o di esproprio per motivi di pubblica utilità, laddove le stesse siano state oggetto di concessione di diritti di nuovo impianto.

Art. 10 diritto di reimpianto originato in azienda

1. Il produttore comunica al Servizio competente l'avvenuta realizzazione del reimpianto del vigneto in forza dell'attestato di avvenuto estirpo rilasciato dallo stesso Servizio, entro il 31 luglio della campagna

viticola nel corso della quale lo stesso è stato realizzato. Alla predetta comunicazione sono allegati:
a) la documentazione che comprovi l'idoneo titolo di possesso della superficie oggetto di reimpianto;
b) l'assenso degli eventuali altri aventi titolo;
c) la planimetria della superficie interessata al reimpianto.
2. Qualora la superficie vitata non sia di proprietà del produttore, questi produce l'autorizzazione del proprietario e degli eventuali altri aventi titolo.
3. Il diritto di reimpianto può essere esercitato entro le otto campagne successive a quella in cui ha avuto luogo l'estirpo.

Art. 11 diritto di reimpianto anticipato

1. Il produttore presenta al Servizio competente richiesta di assegnazione di diritto al reimpianto anticipato, allegando:
a) l'istanza di estirpo compensativo e la documentazione di cui all'articolo 4, comma 1;
b) l'autorizzazione del proprietario e degli eventuali altri aventi titolo qualora la superficie vitata non sia di proprietà del produttore e l'autorizzazione alla presentazione della domanda di reimpianto anticipato non sia già contenuta nel relativo contratto;
c) la polizza fideiussoria bancaria o assicurativa stipulata a favore della Regione per un importo pari ad euro 7.000 per ettaro, con durata non inferiore al periodo concesso per l'estirpo della superficie individuata in compensazione. La garanzia fideiussoria viene svincolata previa verifica dell'avvenuto estirpo e comunque entro 30 giorni dalla relativa comunicazione.
2. Nel caso in cui il produttore non provveda ad estirpare il vigneto a proprie spese entro la fine della terza campagna successiva a quella del reimpianto anticipato, l'importo della fideiussione viene introitato dalla Regione che provvede a dare esecuzione all'estirpo del vigneto.
3. Il diritto di reimpianto anticipato non è concesso al produttore che possiede diritti in portafoglio in base al modello B1 dello schedario viticolo.
4. Il Servizio competente concede il diritto di reimpianto anticipato a seguito dell'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 3.
5. Il produttore comunica al Servizio competente l'avvenuta realizzazione del reimpianto entro i termini di cui all'articolo 3, comma 2, e l'avvenuto estirpo entro 30 giorni dall'eliminazione dei ceppi di vite. Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'estirpo il Servizio competente provvede allo svincolo della fideiussione, previa verifica in loco dell'avvenuto estirpo. Qualora non venga effettuato l'estirpo entro il termine stabilito, la superficie non estirpata viene considerata impiantata in violazione al divieto disposto dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1493/1999.
6. L'autorizzazione all'esercizio del diritto di reimpianto è valida per due campagne successive a quella in cui è stata concessa.
7. Al produttore che ottiene la concessione di un reimpianto anticipato è fatto divieto di produrre vino da commercializzare con uve provenienti contemporaneamente sia dalla superficie vitata che si è impegnato ad estirpare sia dalla superficie nuovamente impiantata. Il produttore comunica preventivamente al Servizio competente l'opzione scelta per la distruzione delle uve prodotte nel nuovo oppure nel vecchio vigneto, con l'asporto di tutti i grappoli nella fase fenologica che precede l'invaiatura. In alternativa può chiedere l'autorizzazione alla distillazione per la corrispondente quantità di uva. Da questi prodotti non si può distillare un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore all' 80% vol.
8. A seguito della comunicazione di ultimazione dei lavori di reimpianto anticipato, il Servizio competente verifica il rispetto della condizione di cui al comma 7 per tutto il triennio vincolativo. Nel caso in cui il produttore non provveda a distruggere l'uva ovvero a chiedere, per la corrispondente quantità, l'autorizzazione alla distillazione, il Servizio competente invia comunicazione all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari.
9. La destinazione produttiva del reimpianto anticipato è la stessa del vigneto estirpato.

Art. 12 trasferimento del diritto di reimpianto

1. Il produttore che acquisisce un diritto di reimpianto, originato in Regione, presenta al Servizio competente domanda di autorizzazione al trasferimento dello stesso in ambito regionale, indicando il numero della dichiarazione delle superfici vitate ed allegando: -
a) l'attestato in originale del diritto di reimpianto recante la resa di uva per ettaro;
b) la scrittura privata registrata della compravendita del diritto di reimpianto recante il numero della dichiarazione vitata del cedente e dell'acquirente e corredata della fotocopia del documento d'identità dei contraenti;
c) la documentazione che comprova l'idoneo titolo di possesso della superficie oggetto di reimpianto. Qualora la superficie vitata non sia di proprietà del produttore e l'autorizzazione alla presentazione della domanda di trasferimento del diritto di reimpianto non sia già contenuta nel relativo contratto, il produttore produce l'autorizzazione del proprietario e degli eventuali altri aventi diritto;
d) la planimetria della superficie da reimpiantare.

2. In caso di trasferimento di diritti provenienti da fuori regione, il Servizio competente richiede il riscontro sul diritto di reimpianto all'Amministrazione della Regione di provenienza del diritto stesso. Alla domanda è allegato l'originale del diritto di reimpianto oggetto di trasferimento e la scrittura privata registrata della compravendita del diritto di reimpianto recante il numero della dichiarazione vitata del cedente e dell'acquirente e corredata della fotocopia del documento d'identità dei contraenti.
3. Il diritto di reimpianto può essere trasferito ad un'altra azienda anche parzialmente. Qualora una parte della superficie dell'azienda in possesso di un diritto di reimpianto venga ceduta, il diritto può essere esercitato nell'ambito dell'azienda acquirente, nei limiti della superficie trasferita.
4. Nel caso di compravendita, o subentro, di un'azienda che ha un diritto in portafoglio, il diritto viene trasferito all'acquirente se espressamente previsto nel contratto o in atto equivalente.
5. Il Servizio competente rilascia l'autorizzazione all'utilizzo del diritto trasferito previa verifica della sussistenza dello stesso presso l'Amministrazione che ha emesso l'attestato di estirpo ovvero l'autorizzazione al reimpianto.
6. Il diritto di reimpianto è trasferito una sola volta, ad eccezione dei casi di forza maggiore, debitamente comprovati, previsti alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione del 26 febbraio 2002, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1257/99 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (Feoga).
7. Il diritto di reimpianto trasferito è utilizzato per:
a) la produzione di VQPRD o di vini a IGT. A tal fine possono essere utilizzati i vitigni consigliati o ammessi per unità amministrativa o per zona di produzione compresi nel decreto del Presidente della Regione n. 0321/2003/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;
b) la coltura di piante madri per marze, alle condizioni di cui all'articolo 7, comma 5
c) i vigneti sperimentali alle condizioni di cui all'articolo 8, comma 9.

Art. 13 comunicazione di utilizzo di diritto trasferito

1. Il diritto al reimpianto acquisito può essere esercitato entro il periodo di validità di quello originario.
2. L'esercizio del diritto di reimpianto parzialmente o totalmente trasferito non comporta un aumento del potenziale produttivo. A tal fine, nel caso di trasferimento di un diritto su una superficie con maggior resa unitaria, al diritto si applica una riduzione di superficie proporzionale alla percentuale di aumento della resa di uva per ettaro. La percentuale di aumento si ottiene dal rapporto tra la resa stabilita nel diritto di reimpianto e quella prevista dal disciplinare di produzione della zona di destinazione. Il diritto che può essere esercitato rispetto a quello acquistato si ottiene moltiplicando il diritto acquistato per la percentuale di aumento della resa unitaria, conformemente all'esempio di calcolo di cui all'allegato A nonché in base ai paramenti di cui all'allegato C.
3. Nel caso in cui il trasferimento avvenga da superficie non irrigua a superficie irrigua, si applica un fattore di riduzione della superficie pari al 10%. Tale coefficiente di riduzione non si applica nel caso di trasferimento del diritto di reimpianto in ambito regionale.
4. Nel caso di utilizzo di un diritto di reimpianto originato da vigneti ubicati fuori regione del medesimo produttore, si applicano le procedure previste per i diritti originati sul territorio regionale, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 10. Negli altri casi trova applicazione la normativa della regione sul cui territorio il diritto viene esercitato.
5. Il produttore è tenuto a comunicare al Servizio competente la realizzazione dell'impianto nei tempi e con le modalità previste dall'articolo 3, comma 2.
6. Ai fini del reciproco aggiornamento dello schedario vitivinicolo e del relativo fascicolo, il Servizio competente trasmette copia della scrittura privata registrata all'Amministrazione che ha concesso il diritto di reimpianto.

Art. 14 impianto di vigneto i cui prodotti sono destinati al consumo familiare

1. Il produttore di una superficie vitata aziendale inferiore a 1.000 metri quadrati che produce uve da vino, destinato al consumo familiare, non è tenuto a chiedere alcuna autorizzazione.
2. I produttori di cui al comma 1 non possono coltivare contemporaneamente altri vigneti.
3. Qualora il produttore di superfici vitate il cui prodotto è destinato al consumo familiare, intenda realizzare un nuovo impianto o un reimpianto per finalità diverse da quelle del consumo familiare, nella dichiarazione per l'aggiornamento dello schedario viticolo vanno comprese anche le superfici per consumo familiare, purché piantate anteriormente al 1° aprile 1987. Se il vigneto familiare è stato impiantato dopo il 1° aprile 1987, tale superficie può essere iscritta allo schedario previa acquisizione di un diritto di reimpianto di pari superficie.
4. È vietata la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli provenienti da superfici i cui prodotti sono destinati al consumo familiare, pena l'obbligo di estirpo dell'impianto.

Art. 15 ibridi produttori diretti

1. L'impianto, l'estirpo e il reimpianto dei vigneti da ibridi interspecifici destinati alla produzione di distillato d'uva e uve da mensa con superficie vitata pari o superiore a 1.000 metri quadrati sono soggetti a comunicazione al Servizio competente e successiva iscrizione allo schedario entro il termine di 90 giorni dal verificarsi di ciascuna delle suddette operazioni colturali.
2. L'estirpazione dei vigneti di cui al comma 1 non dà luogo a diritti di reimpianto per uve da vino.
3. I vigneti di cui al comma 1 rientranti nella categoria dei vigneti familiari sono assoggettati alle disposizioni di cui all'articolo 14.

Art. 16 riserva regionale

1. Al fine di mantenere il potenziale produttivo e di migliorarne la gestione, nella riserva regionale dei diritti di impianto confluiscono:
a) diritti di nuovo impianto, diritti di reimpianto e diritti di impianto, compresi quelli rilasciati in virtù del regolamento (CEE) 822/1987, non esercitati entro i termini prescritti, nonché diritti di impianto prelevati dalla riserva e non esercitati entro i termini prescritti;
b) diritti di impianto nuovamente creati;
c) diritti derivanti dall'acquisto da parte del produttore di un diritto di reimpianto per una superficie superiore del 50% rispetto alla superficie interessata alla regolarizzazione, ai sensi del comma 4, lettera b) dell'articolo 103 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (*Norme in materia di risorse forestali*).
2. I diritti sono assegnati alla riserva regionale previa comunicazione scritta, da parte del Servizio competente, alle aziende che non li hanno utilizzati. Il Servizio competente, entro 120 giorni dalla fine di ogni campagna viticola, determina l'entità dei diritti che confluiscono nella riserva.
3. L'assegnazione ai produttori dei diritti della riserva è disposta con delibera della Giunta regionale sulla base di apposito bando, nel quale vengono definiti i criteri di assegnazione, le modalità e l'eventuale prezzo di cessione.
4. I diritti di impianto attribuiti alla riserva regionale possono essere prelevati entro la fine della quinta campagna successiva a quella durante la quale sono stati assegnati alla riserva medesima. Decorso tale termine i diritti non concessi si estinguono.

Art. 17 sospensione del premio per l'abbandono definitivo di superfici vitate

1. Al fine di consolidare il potenziale viticolo regionale e di mantenere l'equilibrio tra lo stesso e la capacità di trasformazione, è sospesa la concessione del premio per l'abbandono definitivo di superfici vitate di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) 1493/1999.

Art. 18 sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalla legge regionale n. 8 agosto 2007, n. 20 e successive modifiche.

Art. 19 controlli

1. Ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 1, comma 4 del decreto del Ministero delle politiche agricole 26 luglio 2000 (*Termine e modalità per la dichiarazione delle superfici vitate*) e degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministero delle politiche agricole 27 marzo 2001 (*Modalità per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per la iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive*), la superficie vitata indicata nella dichiarazione di cui al decreto del Ministero della politiche agricole 23 marzo 1999 (*Adozione della modulistica per l'aggiornamento dello schedario viticolo nazionale, la gestione del potenziale viticolo, la verifica delle superfici vitate indicate nelle dichiarazioni vitivinicole annuali e l'iscrizione delle superfici vitate nell'albo dei vigneti DOCG, DOC e nell'elenco delle vigne IGT, la tenuta e l'aggiornamento degli stessi)* a decorrere dal 1° agosto 2001, rappresenta la superficie assunta a base per la determinazione delle misure e degli aiuti per il settore vitivinicolo e per tutti gli adempimenti previsti per il settore dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale. Per qualsiasi adempimento riferito a una determinata superficie, il dato da utilizzare ai fini della procedura è quello dello Schedario vitivinicolo, aggiornato con le modalità di cui ai decreti del Ministero delle politiche agricole 23 marzo 1999 e 27 marzo 2001.
2. L'Amministrazione regionale può procedere a una misurazione del vigneto, anche con idonei accertamenti in campagna e con l'utilizzo di specifica strumentazione GPS per la misurazione dell'area realmente vitata, così come definito nell'allegato B. A tale metodologia di misurazione si attengono anche i professionisti, iscritti ad un Ordine o Albo professionale, incaricati dai produttori per la certificazione delle superfici effettivamente vitate mediante una perizia asseverata.
3. Ogni anno, il Servizio competente, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'ERSA, effettua con-

trolli a campione in misura non inferiore al 5% delle aziende al fine di verificare il mantenimento degli impegni assunti nella domanda di iscrizione dei vigneti agli albi o agli elenchi nonché la veridicità delle comunicazioni di variazione del potenziale produttivo aziendale.
4. Il campione viene individuato sulla base dei criteri di cui al regolamento (CE) n. 2729/2000 della Commissione del 14 dicembre 2000 recante modalità d'applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo.
5. Il controllo comporta l'accertamento:
a) della veridicità delle dichiarazioni rese;
b) della presenza o meno dei vigneti e della rispondenza degli stessi alla dichiarazione delle superfici vitate.

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 registri

1. Il Servizio competente predispone, su base informatica, un registro sul quale sono annotate le richieste e i provvedimenti adottati per ciascuna delle seguenti fattispecie:
a) diritto di nuovo impianto in caso di ricomposizione o di esproprio;
b) diritto di nuovo impianto per le superfici destinate alla sperimentazione viticola;
c) diritto di nuovo impianto per le superfici destinate alla coltura di piante madri per marze;
d) estirpo finalizzata all'acquisizione di un diritto di reimpianto;
e) reimpianto anticipato rispetto alla data dell'estirpo;
f) trasferimento dei diritti di reimpianto;
g) impianto o reimpianto irregolare di vigneto realizzato anteriormente al 1° settembre 1998 e dei relativi provvedimenti adottati, ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge regionale 9/2007;
h) vigneti di superficie superiore a 1.000 metri quadrati, costituiti da ibridi interspecifici.
2. Il Servizio competente istituisce un registro contenente l'indicazione:
a) delle superfici vitate i cui prodotti sono destinati al consumo familiare e relativamente alle quali sia stato violato il disposto di cui all'articolo 14, comma 4;
b) delle superfici vitate irregolarmente impiantate dopo il 1° settembre 1998 e dei relativi provvedimenti adottati, ai sensi dell'articolo 18.

Art. 21 comunicazioni

1. Il Servizio competente trasmette, su richiesta, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per la successiva comunicazione alla Commissione europea, i dati contenuti nei registri di cui all'articolo 20, concernenti:
a) superfici autorizzate all'impianto di vigneto destinato a sperimentazione viticola;
b) superfici destinate alla produzione di piante madri per marze;
c) superfici interessate al trasferimento dei diritti di reimpianto;
d) superfici interessate alle domande di deroga per i vigneti irregolarmente impiantati anteriormente al 1° settembre 1998 di cui agli articoli 102 e 103 della legge regionale 9/2007.

Art. 22 modulistica

1. Il Servizio competente predispone e rende disponibile la modulistica ai fini dell'attuazione del presente regolamento, il cui uso è obbligatorio ai fini istruttori.

Art. 23 modifiche degli allegati

1. Il Direttore del Servizio competente è autorizzato ad apportare con proprio provvedimento eventuali modifiche tecniche agli allegati A, B e C del presente regolamento.

Art. 24 abrogazioni

1. Il decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2004, n. 0198/Pres. (*Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione dei regolamenti (CE) 1493/1999 e 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo*) è abrogato.

Art. 25 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A (art. 13, comma 2)

Calcolo del diritto equivalente

A titolo esemplificativo si rappresenta il seguente calcolo:

- resa produttiva unitaria stabilita nel diritto di reimpianto acquisito: 0,80 ton.
- resa massima prevista dal disciplinare di produzione della zona di destinazione: 1,30 ton.
- percentuale di aumento della resa = 0,80/1,30 = 0,62;
- diritto equivalente ammesso al trasferimento:

ettari 1.00.00 x 0,62 = ettari 0.62.00.
superficie reimpiantabile: ettari 0.62.00

Allegato B (art. 2, comma 1, lettera u)

Misurazione delle superfici vitate

1. PROCEDURE PER LA MISURAZIONE

È definito vigneto l'impianto di viti, mantenuto in condizioni idonee a garantirne una normale produttività, quale insieme di una o più unità vitate, omogenee per destinazione produttiva, e tali da poter essere considerate un'unica unità produttiva ai fini della rivendicazione delle denominazioni d'origine o delle indicazioni geografiche. Il vigneto è coltivato da un unico produttore (titolare della dichiarazione delle superfici vitate - mod. B1).

Il vigneto rappresenta l'unità di base della gestione amministrativa del potenziale viticolo e della rivendicazione delle produzioni a denominazione d'origine o delle indicazioni geografiche tipiche.

L'elemento minimo che costituisce un vigneto è il filare che presenta le caratteristiche di omogeneità così come precedentemente definite.

La vigna è il vigneto costituito da una unità vitata o da un insieme di unità vitate aventi la medesima tipologia di vitigno.

L'unità vitata (UV) è l'elemento di base di raccolta delle informazioni dello schedario viticolo. È una superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per le seguenti caratteristiche: titolo di conduzione, varietà di vite (è tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purché essi non superino il 15% del totale), anno di impianto, forma di allevamento, sesto d'impianto, irrigazione, tipo di coltura. In deroga a quanto sopra detto, per le sole superfici che non rispondono al requisito di omogeneità in merito alla varietà di viti, si fa riferimento alla destinazione produttiva e, in tal caso, la gestione ai fini della rivendicazione limita la scelta vendemmiale alle sole tipologie del colore.

Si considera un vigneto omogeneo ai fini varietali quello che è costituito per almeno l'85% da un'unica varietà, così come previsto dalla normativa comunitaria che disciplina la designazione dei prodotti.

Qualora non sussista il requisito di omogeneità varietale, in quanto nello stesso filare sono presenti più varietà piantate in maniera casuale, il vigneto deve essere identificato sulla base del solo colore delle uve:

a) varietà di uva a bacca bianca - codice 888
b) varietà di uva a bacca rossa - codice 999

Per la superficie vitata che, pur essendo coltivata con una sola varietà (per almeno l'85%), presenta tuttavia disomogeneità per quanto riguarda l'anno d'impianto e la forma di allevamento, e i filari abbiano un andamento irregolare, in deroga alla definizione di cui sopra, le informazioni dell'intera superficie verranno gestite comunque come se fosse un vigneto.

La superficie vitata dell' U.V. e del vigneto è l'area di riferimento di una determinata superficie coltivata a vite determinata secondo quanto definito dall'art. 6 del D.M. 26 luglio 2000 "Termine e modalità per la dichiarazione delle superfici vitate".

Il vigneto è costituito da due elementi:
a) l'area coperta dalla vegetazione, definita come area produttiva;
b) la superficie al servizio dell'area produttiva, definita come area di servizio.

Per calcolare la superficie si procede secondo il seguente schema:
a) si calcolano separatamente l'area produttiva (ap) e le aree di servizio (as);
b) si sommano entrambe (ap + as = at);
c) il risultato ottenuto costituisce l' area totale (at) di un vigneto.

Per calcolare l'area produttiva di un vigneto si definisce la lunghezza di ciascun filare (da palo di testata a palo di testata, oppure dalle viti poste agli estremi se esterne alle testate), la si moltiplica per la misura dell'interfila e per il numero dei filari, ad esclusione dei filari laterali per i quali si tiene conto solo di metà interfila (cioè la parte interna).

Per le aree di servizio si procede secondo i seguenti criteri:
a) testate: si tiene conto della metà della larghezza della capezzagna fino ad un massimo di tre metri. Qualora, invece, la capezzagna sia al servizio esclusivo del vigneto, si tiene conto dell'intera larghezza della capezzagna, fino a un massimo comunque di tre metri;
b) fasce laterali: si attribuisce metà della larghezza dell'interfila se non esistono aree di servizio, quando cioè il vigneto confina con altre colture erbacee o arboree. Qualora, invece, esistano realmente aree di servizio, si procede analogamente a quanto previsto per le testate;
L'area produttiva sommata alle aree di servizio (testate e fasce laterali) costituisce la superficie totale del vigneto.
Nel caso di filari singoli si definisce la lunghezza di ciascun filare (da palo di testata a palo di testata, oppure dalle viti poste agli estremi se esterne alle testate) e la si moltiplica per 3.
La superficie del vigneto così ottenuta non potrà, in ogni caso, essere superiore alla superficie globale di tutte le particelle catastali di un determinato appezzamento interamente vitato e condotto da un unico conduttore.
Nei casi in cui le viti siano piantate in adiacenza del confine o a manufatto consortile, non si attribuisce la superficie tra la vite ed il confine o il manufatto consortile.
Nel caso in cui il vigneto sia posto in giacitura acclive, il dato da prendere in considerazione, così come previsto dalle norme che regolano il catasto terreni, è quello che si rileva nella proiezione piana.
La misurazione della superficie vitata non viene ridotta in presenza di fallanze che rientrino nel limite di tolleranza del 15% del numero di ceppi che dovrebbero essere presenti in base al sesto d'impianto.
In caso di viti coltivate con sesto d'impianto irregolare, il calcolo della superficie vitata viene effettuato considerando una superficie di insistenza media per ceppo di 4 metri quadrati.
Ogni operazione di variazione del potenziale viticolo ha come elemento base il mappale catastale. Pertanto vanno specificatamente individuati i mappali parzialmente o totalmente interessati dall'impianto e quantificate le rispettive superfici.
Per ogni mappale vitato va pertanto misurata la superficie interessata all'impianto seguendo le modalità precedentemente indicate.
Un mappale si considera interamente vitato quando, per esempio:
a. il vigneto occupa un unico mappale e sulla base del sistema di calcolo sopra indicato, comprensivo anche delle aree di servizio (fasce laterali e testate), il risultato è pari almeno alla dimensione catastale del mappale;
b. quando si trova totalmente all'interno di un appezzamento vitato (vigneto).
Su ogni mappale la superficie vitata non potrà essere superiore alla superficie risultante dalla documentazione catastale.
2. DISPOSIZIONI GENERALI
L'area totale del vigneto realizzato con un diritto di reimpianto la cui superficie fa riferimento allo schedario viticolo, oppure è stata calcolata, non è superiore alla superficie del diritto. Nel caso di un vigneto la cui superficie è stata calcolata come prodotto del sesto d'impianto per il numero di viti, reimpiantato dopo il 1° settembre 2000 sulla base di un diritto acquisito prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministero delle politiche agricole 27 luglio 2000 (*Norme di attuazione del regolamento del Consiglio n. 1493/99 e del regolamento della Commissione n. 1227/00, concernenti l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo)*, l'area produttiva non deve essere superiore a quella consentita dal predetto diritto. Al momento della registrazione allo Schedario vitivinicolo è attribuita l'eventuale superficie delle aree di servizio se realmente esistenti, secondo la norma in vigore. I vigneti che, prima della registrazione allo Schedario risultavano conformi alla normativa che disciplinava l'evoluzione del potenziale viticolo, sono iscritti allo Schedario anche se al momento dell'iscrizione la loro superficie risulta essere superiore in virtù dell' applicazione delle procedure derivanti dal combinato disposto dei Decreti del Ministero delle politiche agricole 26 luglio 2000 e 27 marzo 2001. Il vigneto così identificato e dimensionato è riportato sul reticolo catastale per identificare le particelle interessate, sia totalmente che parzialmente, e di conseguenza attribuire a ciascuna la superficie realmente vitata. Ai fini della registrazione nello Schedario ciascun vigneto è identificato con una sequenza di valori alfanumerici rilasciata dal sistema informatico agricolo regionale.
3. MISURAZIONE DELLA SUPERFICIE VITATA CON STRUMENTAZIONE GPS
a) Definizioni
GPS (Global Position System) - Sistema di Posizionamento Globale; è un sistema di telerilevamento satellitare di proprietà del Governo USA che permette ad uno strumento ricevitore (detto GPS) di elaborare le coordinate geografiche della propria posizione nel sistema di riferimento WGS84.
Sistema di riferimento - definisce le coordinate del punto di ripresa riferite a una specifica convenzione cartografica; in Friuli Venezia Giulia la cartografia dell'amministrazione regionale regionale è all'attualità nel sistema Gauss-Boaga fuso Est; pertanto, per ottenere le coordinate regionali da un GPS deve essere eseguita una trasformazione dal sistema WGS84 a Gauss-Boaga fuso Est.

GIS (Geographic Information System) - Sistema Informativo Geografico; è un archivio informatico contenente, per ogni oggetto ivi registrato, le caratteristiche cartografiche unitamente ai dati qualitativi ad esso associati; tale software può essere caricato in un GPS di tipo GIS oltre che in un personal computer.
Certificazione del dato - Rapporto stampabile della registrazione da parte del GPS degli elementi qualitativi di ogni singola posizione registrata (precisione, ora, deviazione standard, ecc.).
PDOP - definisce la precisione del dato al momento del rilevamento; è un valore che aumenta alla diminuzione della precisione del rilievo ed è paragonabile allo scostamento probabile in metri rispetto alla realtà; dipende dalla geometria della costellazione satellitare, dal rapporto segnale/rumore di fondo e dallo stato di salute dei satelliti.
Rapporto S/R - rapporto segnale rumore: uno dei filtri in grado di discriminare il segnale satellitare dalle numerose onde elettromagnetiche presenti nell'atmosfera
Angolo di cut off - angolo zenitale all'orizzonte al di sotto del quale i satelliti, seppur visibili, non vengono agganciati in quanto potenzialmente fonti di errore di entità superiore alla precisione media attesa con *DGPS*
DGPS (Differential Global Position System) - GPS *Differenziale*; è la correzione del dato registrato dal GPS confrontandolo con quello di una base fissa al fine di ridurre l'errore dovuto al modello di calcolo; può avvenire in tempo reale con connessione via radio o telefonica ovvero successivamente via computer scaricando i dati delle basi fisse.
Tipologie di strumenti GPS - ai fini del presente regolamento si dà come segue una classificazione generale dei ricevitori GPS:
1. *GPS topografico* - strumento di precisione analoga a quella di una stazione totale topografica; il risultato fornito, oltre che tabulare, è un file di disegno; **la qualità di ogni dato registrato è certificabile**.
2. *GPS GIS* - strumento con struttura GIS; è in grado di raggiungere precisioni submetriche e di registrare, insieme al dato geografico, anche la digitazione da parte del tecnico dei dati qualitativi associati ad uno specifico oggetto (ad esempio: viene registrata l'area di un vigneto unitamente alla digitazione della varietà, del sesto d'impianto, ecc.); il risultato fornito è un file di archivio oltre che di disegno; *la qualità di ogni dato registrato è certificabile*.
3. *GPS per navigazione* - strumento per uso hobbistico in grado oltre che di raggiungere una meta prefissata (*waypoint*) anche di registrare tracce e aree con precisione variabile; agli oggetti registrati è possibile associare solo semplici codici e **la qualità dei dati non è certificabile**.
Misurazione di un immobile - operazione di descrizione delle sue caratteristiche geometriche secondo il Sistema Internazionale di misura.
Rilievo cartografico di un immobile - operazione di misurazione al fine della successiva riproduzione in scala delle sue caratteristiche geometriche sovrapposte a cartografia di base (Carta Tecnica Regionale, Cartografia catastale, Ortofotocarta)
SITER e SITFOR - acronimi rispettivamente del Sistema Informativo Territoriale Regionale e del Sistema Informativo Territoriale Forestale; il primo costituisce l'insieme di norme, cartografie e banche dati territoriali organizzati a cura della Servizio regionale competente (Servizio cartografia e informazione territoriale) per tutti gli Uffici regionali; il secondo rappresenta l'insieme delle banche dati territoriali prodotte, organizzate e pubblicate dall'area forestale della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.
b) Misurazione non certificabile
Misurazione della superficie vitata effettuabile anche con strumento GPS di tipo hobbistico al fine di ottenere un dato complessivo valido (Area) e un dato geometrico (Poligono), seppur sovrapponibile su cartografia di sfondo, solo orientativo; il rilievo deve essere eseguito alle seguenti condizioni per contenere l'errore al di sotto del 5%:
1) area minima 0.5 ha;
2) assenza di copertura forestale lungo i margini del rilievo;
3) assenza di ostruzioni all'orizzonte (edifici, rilievi, ecc.);
4) se la giacitura della superficie da rilevare non è in piano, le esposizioni devono essere diverse da Nord, Nordest e Nordovest;
5) percorribilità completa del perimetro da rilevare.
c) Misurazione certificabile
Può essere eseguita con GPS di tipo GIS solo attivando i filtri sulla geometria dei satelliti e sulla pulizia del segnale e trattando il rilievo con sistema DGPS; per ottenere una precisione submetrica sulla singola posizione rilevata (vertice del poligono) e quindi un dato potenzialmente confrontabile anche con la base cartografica catastale; le condizioni sono le seguenti:
1) definizione del filtro *PDOP* al valore non superiore a 6;
2) definizione del filtro di *cut off* non inferiore a 5°;
3) utilizzare la modalità di registrazione delle aree e delle linee per nodi

4) per ogni nodo registrare un numero di posizioni (epoche) non inferiore a 5 volte il *PDOP* riportato sul display del ricevitore al momento della registrazione;
5) nel caso si preveda non possibile percorrere l'intero perimetro col GPS, rilevarlo come successione di polilinee sempre per nodi, oppure come successione di punti, e procedere alla sua rigenerazione via GIS dopo la correzione differenziale;
6) se disponibile, è obbligatorio utilizzare un'antenna esterna nel caso di uno strumento palmare;
7) impostare il rapporto *S/R* non al minimo;
8) applicare il *DGPS* solo in post-processing, non in tempo reale;
9) per la sovrapposizione sulla cartografia nel sistema di riferimento regionale, utilizzare algoritmi di trasformazione conformi a quelli impiegati nel SITER e nel SITFOR;
10) nel caso di errori macroscopici non logicamente correggibili con l'ausilio della cartografia di sfondo si devono ribattere e riprocessare i nodi controversi.
d) Documentazione cartografica da presentare
1) Stampa del rilevo delle superfici vitate su base CTRN alla scala non inferiore a 1:2000
2) Stampa del rilievo delle superfici vitate su base catastale alla scala non inferiore a 1:2000
3) Stampa delle principali caratteristiche qualitative del rilievo come predisposte dal software di gestione dei dati del GPS: per ogni vertice delle aree deve essere fornito:
a) Descrizione della strumentazione impiegata
b) Data
c) Ora
d) PDOP (o GDOP)
e) Deviazione standard o qualità della posizione
Le restituzioni del rilievo possono far parte di un'unica stampa qualora i tematismi ivi rappresentati siano chiaramente leggibili.

Allegato C (art. 13 comma 2)

Diritto trasferito: calcolo della superficie in funzione della resa

	Rese massime del vigneto da impiantare										
Rese massime del diritto acquistato	q.li/ha	40	60	80	100	110	120	130	160	190	230
	20	0,5000	0,3333	0,2500	0,2000	0,1818	0,1667	0,1538	0,1250	0,1053	0,0870
	30	0,7500	0,5000	0,3750	0,3000	0,2727	0,2500	0,2308	0,1875	0,1579	0,1304
	40	1,0000	0,6667	0,5000	0,4000	0,3636	0,3333	0,3077	0,2500	0,2105	0,1739
	50	1,0000	0,8333	0,6250	0,5000	0,4545	0,4167	0,3846	0,3125	0,2632	0,2174
	60	1,0000	1,0000	0,7500	0,6000	0,5455	0,5000	0,4615	0,3750	0,3158	0,2609
	70	1,0000	1,0000	0,8750	0,7000	0,6364	0,5833	0,5385	0,4375	0,3684	0,3043
	80	1,0000	1,0000	1,0000	0,8000	0,7273	0,6667	0,6154	0,5000	0,4211	0,3478
	90	1,0000	1,0000	1,0000	0,9000	0,8182	0,7500	0,6923	0,5625	0,4737	0,3913
	100	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9091	0,8333	0,7692	0,6250	0,5263	0,4348
	110	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9167	0,8462	0,6875	0,5789	0,4783
	120	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9231	0,7500	0,6316	0,5217
	130	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,8125	0,6842	0,5652
	140	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,8750	0,7368	0,6087
	150	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9375	0,7895	0,6522
	160	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,8421	0,6957
	170	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,8947	0,7391
	180	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9474	0,7826
	190	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,8261
	200	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,8696
	210	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9130
	220	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9565
	230	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_43_1_DPR_317_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 8 ottobre 2007, n. 0317/Pres.

Regolamento per l'attuazione degli interventi di competenza della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace previsti dall'articolo 1, punto 4, lettera b) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 per il sostegno delle pubblicazioni e per l'acquisto e la produzione di opere audiovisive di interesse della Regione, emanato con DPReg. 31 maggio 2006, n. 0171/Pres. Approvazione modifiche e integrazioni.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 (Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalità istituzionali), ed in particolare la disposizione di cui all'articolo 1, punto 4, lettera b), come integrata dall'articolo 6, comma 32, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Legge finanziaria 2007), che autorizza l'Amministrazione regionale ad erogare contributi ed a sostenere spese dirette, anche mediante stipulazione di convenzioni, per l' acquisto, la produzione e la proiezione di documentari cinematografici, concernenti avvenimenti, manifestazioni ed iniziative regionali, e per incoraggiare e sostenere, anche mediante la distribuzione a istituzioni bibliotecarie e scolastiche, pubblicazioni di carattere giuridico, economico, sociale, artistico, tecnico, culturale in genere, che presentino interesse per la Regione;
VISTO il regolamento per l'attuazione degli interventi di competenza della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace previsti dalla disposizione medesima, emanato con D.P.Reg. 31 maggio 2006, n. 0171/Pres.;
VISTE in particolare le norme recate dal citato regolamento per la disciplina degli interventi da attuare mediante spese dirette;
RITENUTO, alla luce della recente esperienza applicativa e per una maggiore efficienza e funzionalità gestionale, di adeguare le norme stesse al dettato legislativo vigente ed alle attuali esigenze operative, e più specificamente di ridefinire l'oggetto delle spese dirette per gli acquisti, da circoscrivere alle sole opere già realizzate ed edite, nonché di integrare la disciplina già prevista per la diffusione delle opere così acquisite, sia ampliando la tipologia dei possibili fruitori, sia esplicitando la possibilità del ricorso a prestazioni esterne per lo svolgimento delle materiali operazioni di distribuzione;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ed in particolare l'articolo 30;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2282 del 28 settembre 2007;

DECRETA

1. Sono approvate le modifiche e integrazioni al "Regolamento per l'attuazione degli interventi di competenza della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace previsti dall'articolo 1, punto 4, lettera b) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 per il sostegno delle pubblicazioni e per l'acquisto e la produzione di opere audiovisive di interesse della Regione", emanato con D.P.Reg. 31 maggio 2006, n. 0171/Pres, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni come modifiche e integrazioni a regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_43_1_DPR_317_2_ALL1

Modifiche e integrazioni al "Regolamento per l'attuazione degli interventi di competenza della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace previsti dall'articolo 1, punto 4, lettera b) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 per il sostegno

delle pubblicazioni e per l'acquisto e la produzione di opere audiovisive di interesse della Regione", emanato con DPReg. 31 maggio 2006, n. 0171/Pres.

Art. 1 modifica all'art. 2 del DPReg. 0171/Pres./2006

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2006, n. 0171/Pres. (Regolamento per l'attuazione degli interventi di competenza della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace previsti dall'articolo 1, punto 4, lettera b) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 per il sostegno delle pubblicazioni e per l'acquisto e la produzione di opere audiovisive di interesse della Regione) è sostituita dalla seguente:
"a) spese dirette per l'acquisto e la distribuzione di esemplari di opere;".

Art. 2 modifica all'art. 5 del DPReg. 0171/Pres./2006

1. Il comma 2 dell'articolo 5 del D.P.Reg. 0171/Pres./2006 è sostituito dal seguente:
"2. Ai fini di cui agli articoli 3 e 4 i soggetti interessati alla produzione editoriale possono presentare proposte consistenti in un'offerta economica, con la specificazione delle migliori condizioni praticate rispetto a quelle di mercato, corredate da un esemplare dell'opera.".

Art. 3 integrazioni all'art. 6 del DPReg. 0171/Pres./2006

1. All'articolo 6 del D.P.Reg. 0171/Pres./2006 sono apportate le seguenti integrazioni:
a) alla lettera a) del comma 1, dopo le parole "senza fini di lucro," sono inserite le parole "delle case circondariali,";
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Alla gestione delle attività inerenti alla distribuzione di cui al comma 1 può provvedersi anche mediante affidamento a soggetti esterni, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in economia.".

Art. 4 integrazione all'art. 9 del DPReg. 0171/Pres./2006

1. Al comma 2 dell'articolo 9 del D.P.Reg. 0171/Pres./2006, dopo le parole "all'ordinazione dei beni" sono inserite le parole "e delle prestazioni di cui all'articolo 6, comma 1bis".

Art. 5 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_43_1_DPR_318_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 9 ottobre 2007, n. 0318/Pres.

Art. 2 DPR 361/2000. Fondazione "Osiride Brovedani" Onlus - Trieste. Approvazione di modifiche statutarie.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con D.P.G.R. n. 083/Pres. dell'8 marzo 1996 è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato della Fondazione "Osiride Brovedani" onlus, con sede a Trieste, e ne è stato approvato lo statuto, le cui successive modifiche sono state approvate con D.P.G.R. 0140/Pres. del 24 aprile 1998, D.P.Reg. 0348/Pres. del 20 settembre 2001, D.P.Reg. 0284/Pres. dell'8 agosto 2003 e D.P.Reg. 017/Pres. del 20 gennaio 2005;
VISTA la domanda del 1° ottobre 2007 con cui il Presidente della predetta Fondazione ha chiesto l'approvazione delle modifiche degli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22 dello statuto deliberate dal Consiglio di amministrazione della Fondazione nella seduta del 18 settembre 2007;
VISTO il verbale di detta seduta, a rogito del dott. Massimo Paparo, notaio in Trieste, rep. n. 100638, racc. 11736, ivi registrato il 25 settembre 2007 al n. 5972/1;
ESAMINATE le motivazioni poste a fondamento delle suddette modifiche statutarie - rivolte essenzialmente ad adeguare lo statuto alle mutate esigenze organizzative della Fondazione, non più attiva, a seguito dell'entrata in vigore della legge 149 del 2001, nel settore dell'accoglimento dei minori ed ora

dedita esclusivamente all'assistenza di persone anziane autosufficienti - e riconosciute l'opportunità e la legittimità delle stesse;
VISTO l'art. 2 del DPR 10 febbraio 2000, n. 361;
VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto di autonomia;

DECRETA

1. Sono approvate le modifiche degli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22 dello statuto della Fondazione "Osiride Brovedani" onlus, con sede a Trieste, deliberate dal Consiglio di amministrazione della Fondazione medesima nella seduta del 18 settembre 2007.
2. L'allegato testo dello statuto, come integrato e modificato con il presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, produce effetti a seguito dell'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.
3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_43_1_DPR_318_2_ALL1

Statuto Fondazione "Osiride Brovedani" Onlus

CAPO I - ORIGINE - FINALITÀ - PATRIMONIO
La Fondazione "Osiride Brovedani" venne costituita nel 1974, per volontà della signora Ferdinanda Bukovnik Brovedani, al fine di onorare la memoria del marito Osiride Brovedani. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale del 5 marzo 1974, n. 797 venne eretta in istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, assumendo la denominazione "Osiride Brovedani".
Lo statuto organico venne poi modificato con DPGR del 6 dicembre 1976, n. 02150/Pres., con decreti dell'assessore regionale agli enti locali del 4 gennaio 1979, n. 1, del 2 maggio 1989, n. 14, del 9 giugno 1995, n. 49.
Nel settembre del 1980 le volontà testamentarie si concretizzano con l'inizio attività, a Gradisca d'Isonzo, del Convitto destinato ad accogliere orfani, a prescindere dall'età, di ambedue i genitori o di uno soltanto di essi, con una situazione finanziaria non idonea a garantire il conseguimento di un diploma di scuola media superiore.
Alla luce delle mutate esigenze sociali a partire dal 1990 viene aperta, negli appositi settori ristrutturati del complesso, la Casa Albergo per persone anziane autosufficienti, affiancando l'attività del Convitto per orfani.
Successivamente, a seguito del modificato quadro normativo, con l'entrata in vigore della legge 149/2001 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile), a conclusione dell'anno scolastico 2002/2003 escono dal Convitto, dopo il conseguimento del diploma, gli ultimi ragazzi ospiti.
La Fondazione con DPGR dell'8 marzo 1996, n. 083/Pres. viene depubblicizzata e riconosciuta come persona giuridica di diritto privato mantenendo inalterata la denominazione "Osiride Brovedani".
Successivamente con DPRG del 24 aprile 1998, n. 0140/Pres. viene riconosciuta come fondazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N. 460/1997 sotto la denominazione: "Fondazione Osiride Brovedani - Onlus".

Art. 1

È costituita la "Fondazione Osiride Brovedani - Onlus", con sede legale a Trieste.

Art. 2

La Fondazione non ha fini di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di svolgere la propria attività nel settore dell'assistenza sociale e della beneficenza.
In particolare la Fondazione ha lo scopo di accogliere, negli appositi settori del complesso, persone anziane in età superiore ai sessant'anni, nubili o celibi o separate o divorziate od in stato di vedovanza o comunque prive di adeguata assistenza familiare, fisicamente autosufficienti, il cui reddito non sia bastante a sopperire alle normali esigenze di vita.
Il Consiglio di amministrazione regolamenterà i criteri e le modalità per l'accoglimento delle persone aventi diritto.
La Onlus potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esse integrative, purché nei limiti consentiti dalla legge, mentre è vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo.

Art. 3

La Fondazione potrà costituire per delibera del Consiglio di Amministrazione sedi secondarie in altri

Comuni del Friuli Venezia Giulia.
La durata dell'Istituzione è a tempo indeterminato.

Art. 4

Per assicurare la continuità nel tempo e la vitalità della sua opera, la Fondazione dovrà tener presente la costante, rapidissima evoluzione sociale, ove problemi, un tempo assillanti, trovano soluzione nelle previdenze che man mano vanno creandosi. Essa dovrà pertanto essere pronta a modificare od adattare i suoi interventi a seconda delle circostanze; a prendere opportune iniziative che rispondono ad esigenze o necessità profondamente sentite, intervenendo soprattutto laddove vi siano lacune nelle previdenze esistenti.

Art. 5

Nella sua attività la Fondazione non farà mai alcuna discriminazione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di opinioni politiche.

Art. 6

Il patrimonio della Fondazione è costituito da tutti i beni relitti della signora Ferdinanda Bukovnik Brovedani, dagli immobili e dai beni che nel frattempo sono pervenuti e potranno pervenire all'Ente, specificatamente a titolo di capitale, con le opportune autorizzazioni.
I proventi derivanti dal patrimonio e le eventuali elargizioni in denaro costituiranno i mezzi per il funzionamento della Fondazione stessa secondo gli scopi di cui all'art. 2 e verranno messi a disposizione del Consiglio di amministrazione.
La Fondazione potrà ricevere per atto tra vivi e mortis causa da qualsiasi persona, Ente pubblico o privato, a titolo di erogazione, beni in natura, titoli di qualsiasi specie e somme in denaro che andranno ad aumentare il patrimonio della Fondazione, la cui amministrazione dovrà essere orientata all'incremento delle sue possibilità economiche, in relazione ai fini previsti.
Il capitale fondazionale nonché tutte le donazioni eventuali future, saranno investiti a giudizio del Consiglio di amministrazione in qualsiasi forma che, a prudente valutazione del Consiglio stesso, dia garanzia di utile e sicuro impiego.
Gli utili e gli avanzi di gestione nonché i fondi, le riserve o il capitale durante la vita della Fondazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 7

L'esercizio finanziario della Fondazione inizia al primo gennaio e termina al 31 dicembre di ciascun anno.

CAPO II - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 8

Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Comitato esecutivo
- il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 9

Il Consiglio di amministrazione è composto da nove membri.
Il Presidente, nominato come disposto all'articolo 10, quattro membri nominati a vita in conformità agli articoli 11 e 12 dello Statuto, due nominati come specificato all'articolo 11 da associazioni cui viene riconosciuta la qualifica di membri di diritto; due membri, persone che si riconoscano nelle finalità della Fondazione e con una maturata competenza nel settore, vengono eletti dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza semplice, su proposta del Presidente. I due componenti nominati dalle associazioni e quelli eletti dal Consiglio di amministrazione, durano in carica tre anni e sono riconfermabili solo per un ulteriore triennio.

Art. 10

Il Consiglio di amministrazione è retto a vita dal dott. Raffaele De Riù, in qualità di Presidente, conformemente alla volontà espressa dalla testatrice costituente.
Nell'ipotesi di cessazione per qualsiasi causa dall'incarico del Presidente, il Consiglio d'amministrazione provvederà alla sua sostituzione con l'elezione, a maggioranza assoluta dei membri, di altra persona di alto profilo morale, che condivida valori ed obiettivi del settore dell'utilità sociale, oppure scelta tra gli stessi Consiglieri nominati a vita.

Art. 11

Sono componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione il dott. Raffaele De Riù sempre in conformità alla volontà espressa dalla testatrice, i signori avv. prof. Enzio Volli, signor Rino Russian, dott. Luigi Marizza, prof. Gianfranco Sinagra, nominati consiglieri a vita in base alle disposizioni dello statuto. Inoltre fanno parte del Consiglio di Amministrazione un membro designato fra i suoi soci dal Rotary Club-Muggia ed un membro designato fra le sue socie dal Soroptimist Club - Trieste, oltre ai due componenti eletti dallo stesso Consiglio di Amministrazione, come specificato nell'art. 9.

Art. 12

Nell'ipotesi di cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un membro nominato a vita, il Consiglio d'amministrazione provvederà alla sua sostituzione con l'elezione, a maggioranza semplice, di altra persona, indicata dal Presidente, scelta tra i cittadini particolarmente versati nel campo dell'assistenza.

Art. 13

Qualora tutto il Consiglio venisse a cessare dall'ufficio per qualsiasi causa, competente alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione sarà un Commissario, nominato dal Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, con il compito di ricostituire il Consiglio entro quattro mesi.

Art. 14

Il Consiglio di amministrazione provvede alla amministrazione ed al regolare funzionamento delle varie attività istituzionali della Fondazione; in particolare delibera:
a) la nomina dei componenti il Comitato esecutivo;
b) i regolamenti;
c) il conto consuntivo, che deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo ;
d) le norme generali per l'accoglimento degli ospiti della Casa Albergo;
e) le acquisizioni, le alienazioni e le modifiche del patrimonio;
f) di modificare, quando occorre, lo Statuto ed i regolamenti.

Art. 15

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha il potere di rappresentanza della Fondazione verso terzi, in giudizio e dinanzi agli organi amministrativi.
Spetta al Presidente:
a) sovrintendere e vigilare su tutto l'andamento della Fondazione, firmare gli atti;
b) adottare ogni provvedimento urgente occorrente a salvaguardia dei diritti e degli interessi della Fondazione;
c) promuovere ove occorra, entro il più breve tempo possibile, i provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo e del Consiglio di Amministrazione;
d) provvedere in caso di urgenza, alla sospensione del personale, riferendone al Comitato esecutivo per i provvedimenti definitivi;
e)curare l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato esecutivo e del Consiglio di amministrazione;
f) convocare e presiedere il Comitato esecutivo ed il Consiglio di amministrazione;
g) adempiere ad ogni altro compito esecutivo che non sia di competenza del Comitato esecutivo o del Consiglio di amministrazione.
In caso di impedimento o di assenza del Presidente, la rappresentanza spetta al consigliere più anziano di età, che lo sostituisce in tutte le sue attribuzioni.

Art. 16

Il Comitato esecutivo è composto da tre membri.
Di esso fanno parte il Presidente del Consiglio di amministrazione e due componenti scelti dal Consiglio stesso, a maggioranza semplice, tra i consiglieri in carica a rotazione con incarico semestrale. Al fine di assicurare lo svolgimento delle riunioni viene altresì scelto dal Consiglio un membro, con la funzione di supplente.

Art. 17

Il Comitato esecutivo provvede alla preparazione del conto consuntivo e dei relativi provvedimenti da sottoporre sempre all'esame del Consiglio di Amministrazione.
Spetta al Comitato esecutivo di deliberare:
a) la nomina ed il licenziamento dei quadri dirigenziali, del personale impiegatizio e subalterno;
b) l'ammissione, la sospensione e l'allontanamento degli ospiti;
c) l'erogazione delle spese e la riscossione delle entrate;
d) le azioni giudiziali e/o la resistenza in giudizio;
e) tutti gli altri provvedimenti di amministrazione che secondo il presente statuto non siano di compe-

tenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione;
f) tutti i provvedimenti opportuni o necessari in caso di urgenza , salvo riferirne al Consiglio nella prossima riunione, che ratifica o meno le determinazioni prese.
Il Comitato esecutivo si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del Presidente.

Art. 18

Il Consiglio di amministrazione è convocato di norma in riunione ordinaria almeno una volta ogni sei mesi.
Il Consiglio di amministrazione è convocato in riunione straordinaria quando il Presidente lo ritenga opportuno, o quando tre membri ne facciano domanda scritta motivata.

Art. 19

L'avviso di convocazione del Consiglio di amministrazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, data e ora di convocazione e deve essere spedito almeno sette giorni prima della data fissata, a tutti i membri del Consiglio.
È compito della segreteria di far constatare l'avvenuta spedizione a mezzo posta od a mano, con apposita dichiarazione da conservarsi nell'archivio.
Nei casi urgenti, a giudizio del Presidente, la convocazione può essere fatta per telegramma, tramite fax, via posta elettronica o telefonicamente almeno due giorni liberi prima della riunione.

Art. 20

Per la validità dell'adunanza del Consiglio di amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti presenti.
In caso di parità di voti prevale sugli altri il voto del Presidente.

Art. 21

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, da trascriversi in appositi libri bollati, sono stesi a cura della segreteria della Fondazione.

Art. 22

La funzione di controllo sulle somme a disposizione del Consiglio di amministrazione è esercitata dal Collegio dei revisori dei conti.
Il Collegio dei revisori dei conti è formato da tre membri designati dall'Ordine Unificato dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Trieste tra i propri iscritti, scelti altresì tra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili.
Durano in carica tre anni ed eleggono al loro interno un Presidente.

Art. 23

Al Presidente del Consiglio di amministrazione ed ai consiglieri, se residenti fuori dalla città sede della Fondazione, spetterà la rifusione, in base a specifica nota, delle spese di viaggio e di soggiorno, in occasione delle riunioni del Consiglio.
Al Presidente, ai consiglieri della Fondazione spetterà comunque la rifusione, in base a specifica nota, delle spese di trasporto e soggiorno per i viaggi effettuati per ragioni di servizio.

Art. 24

Il patrimonio della Fondazione in caso di sua estinzione per qualunque causa, verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 25

Per ogni materia non contemplata nel presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e le leggi in materia.

Art. 26 norme transitorie

Le nuove disposizioni statutarie entrano in vigore a seguito dell'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche dopo l'approvazione con decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia.
Per quanto riguarda i quattro componenti del Consiglio di Amministrazione di designazione esterna, in qualità di membri Consiglieri di diritto, in carica alla data di approvazione delle modifiche statutarie e designati in conformità agli articoli 9 e 11 dell'attuale Statuto, restano nel loro ufficio fino alla scadenza dei rispettivi mandati, della durata di cinque anni dalla loro designazione.
Pertanto i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, come disposto dal testo modificato degli

articoli 9 e 11 dello Statuto, entreranno a far parte del Consiglio alla scadenza dei mandati dei Consiglieri in carica alla data di approvazione delle modifiche statutarie o nell'ipotesi di cessazione per qualsiasi causa dall'incarico, dando la precedenza ai membri di designazione esterna.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_43_1_DPR_323_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 13 ottobre 2007, n. 0323/Pres.

LR n. 12/2005, articolo 14 - ERDISU di Udine: sostituzione dei rappresentanti degli studenti all'interno del Consiglio di amministrazione.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 23 maggio 2005, n. 12 "Norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario", che disciplina la composizione e la nomina dei Consigli di amministrazione degli Enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 0368/Pres. del 21 ottobre 2005, con il quale è stato costituito il Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Udine;
VISTA la nota prot. n. 15328 dell'8 giugno 2007, con la quale l'Università degli studi di Udine ha comunicato i nominativi dei rappresentanti degli studenti eletti in conformità a quanto disposto dall'articolo 14, comma 6, della citata legge regionale n.12/2005, secondo il quale i rappresentanti eletti dagli studenti stessi sono rinnovati in concomitanza con le elezioni dei corrispondenti rappresentanti negli organi accademici, in base alla normativa vigente per le elezioni medesime;
CONSTATATO che nel verbale della Commissione elettorale del 21 maggio 2007, trasmesso dall'Università degli studi di Udine unitamente alla citata nota, è precisato che detta elezione decorre dall'1 ottobre 2007;
PRESO ATTO che sono state acquisite le dichiarazioni ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 12/2005 e dell'articolo 7 bis ante della legge regionale n. 75/1978 e che, ai fini di quanto disposto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non sussistono situazioni di incompatibilità per la nomina dei candidati sopra indicati, come da dichiarazioni inerenti all'oggetto rese dagli interessati;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2301 del 28 settembre 2007;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera c, della legge regionale n. 12/2005, i signori:
Josè Oscar COLABELLI
Matteo SEGATTO
Alberto GOVETTO
sono nominati componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Udine a decorrere dall'1 ottobre 2007, in rappresentanza degli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio, giusta comunicazione prot. n. 15328 dell'8 giugno 2007 dell'Università degli studi di Udine e relativo verbale della Commissione elettorale di cui alle premesse, in sostituzione dei signori, cessati dall'incarico a seguito del rinnovo degli organi accademici:
Giulia PATUI
Elisa SILVESTRIN
Enrico MIOR.
2. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_43_1_DPR_324_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 13 ottobre 2007, n. 0324/Pres.

Fondazione "San Daniele" - San Daniele del Friuli (UD). Nomina

di un componente del Consiglio di Amministrazione e di un componente del Collegio dei revisori con funzioni di Presidente.

IL PRESIDENTE

VISTO il proprio decreto 22 dicembre 2006 n. 0408/Pres. con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato ed approvato lo statuto della Fondazione "San Daniele" - San Daniele del Friuli (UD) quale istituzione nel settore delle attività produttive;
VISTI in particolare gli articoli 11 e 14 del Titolo IV di detto statuto recante "Organi della Fondazione" i quali, rispettivamente, stabiliscono, tra l'altro, che compete al Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione e di un componente con funzione di Presidente del Collegio dei revisori della Fondazione "San Daniele";
VISTO il verbale n. 2088 di data 31 agosto 2007 con il quale la Giunta regionale prende, tra l'altro, atto dell'indicazione formulata dal signor Presidente del componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione nella persona del signor Rino CORADAZZI e del componente del Collegio dei revisori della medesima con funzioni di Presidente nella persona del dott. Maurizio VARIOLA;
RITENUTO di provvedere in conformità;

DECRETA

1. Ai sensi dell'art. 11, lett. a), dello Statuto della Fondazione "San Daniele", il signor Rino CORADAZZI, residente a San Daniele del Friuli (UD) in via Kennedy n. 128 è nominato componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione medesima.
2. Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto della Fondazione "San Daniele", il dott. Maurizio VARIOLA residente a Udine, in via Benedetto Croce n. 6 è nominato componente del Collegio dei revisori della Fondazione medesima con funzione di Presidente.

ILLY

07_43_1_DPR_325_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2007, n. 0325/Pres.

LR 13/2000, art. 1, comma 20, lett. b bis). Rettifica del confine tra i Comuni di Bertiolo (UD) e Lestizza (UD).

IL PRESIDENTE

VISTA la richiesta del 30 luglio 2007 formulata ai sensi dell'articolo 1, comma 21, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, recante "Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000", dal Sindaco del Comune di Bertiolo (Ud) e finalizzata all'adozione di un provvedimento di rettifica dei confini comunali tra il Comune di Bertiolo e il Comune di Lestizza (Ud), così come previsto dall'articolo 1, comma 20, lettera b bis) della richiamata legge regionale n. 13/2000, come inserita dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 recante "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002";
VISTA la richiesta dell'1agosto 2007 formulata ai sensi dell'articolo 1, comma 21, della legge regionale n. 13/2000, dal Sindaco del Comune di Lestizza e finalizzata all'adozione di un provvedimento di rettifica dei confini comunali tra il Comune di Lestizza e il Comune di Bertiolo, così come previsto dall'articolo 1, comma 20, lettera b bis) della richiamata legge regionale n. 13/2000, come inserita dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 13/2002;
CONSTATATO che la lettera b bis) della suddetta disposizione normativa consente di rettificare il confine tra due o più Comuni per ragioni topografiche o per altre ragioni analoghe e comprovate esigenze locali limitatamente a piccole porzioni del territorio comunale, purché ciò non comporti trasferimento di popolazione tra i Comuni interessati, quando sussista accordo tra i Comuni medesimi, deliberato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati a ciascun consiglio comunale;
CONSIDERATO che nella zona oggetto delle succitate richieste di rettifica ed in particolare nel comprensorio denominato "Comizi 52 - 53" il Consorzio Bonifica Ledra-Tagliamento ha attuato un piano di riordino fondiario, finalizzato a realizzare opere di sistemazione fondiaria, di costruzione dell'impianto irriguo e di un nuovo assetto viario, nonché ad accorpare e razionalizzare le proprietà fondiarie creando particelle regolari riassegnate ai precedenti proprietari, e che tali piani non hanno potuto tenere conto della configurazione dei confini comunali, con la conseguenza che parte delle particelle elementari risultano frazionate in due o più parti ricadenti in comuni diversi;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 21, della già richiamata legge regionale 13/2000, è stata prodotta la documentazione necessaria, nonché le deliberazioni del Consiglio comunale di Bertiolo n. 36 del 14 giugno 2007 e del Consiglio comunale di Lestizza n. 31 del 29 maggio 2007;
CONSIDERATO pertanto che, come evidenziato nelle suindicate deliberazioni, la rettifica dei confini si rende necessaria per ricostituire le particelle di piano e per adeguare i vari perimetri alla nuova sistemazione fondiaria e viaria, con vantaggi rilevanti sia per la proprietà privata, sia per le amministrazioni locali, ponendo rimedio ad evidenti anomalie topografiche;
ATTESO che a seguito della rettifica, la differenza tra le superfici acquisite dai rispettivi Comuni è pari ad una modesta superficie di mq 54, a vantaggio del Comune di Lestizza, e che le porzioni di territorio interessate alla rettifica comprendono i fogli ed i mappali individuati nel "Calcolo delle superfici" prodotto dal Consorzio di Bonifica Ledra - Tagliamento;
RILEVATO che il riconfinamento coinvolge, fra l'altro, un fabbricato, rilevabile dalla carta tecnica regionale come ricadente nel territorio comunale di Lestizza, e che, peraltro, gli attuali proprietari-residenti sono già iscritti nei registri anagrafici di stato civile di Bertiolo, per cui non vi è trasferimento di popolazione da un comune all'altro;
CONSTATATO che le rispettive amministrazioni comunali hanno provveduto a comunicare l'avvio del procedimento ai proprietari delle aree situate nelle mappe catastali di rispettiva pertinenza e che non sono state presentate nei termini di legge osservazioni o opposizioni;
CONSTATATO altresì che le deliberazioni dei Consigli comunali di Bertiolo e di Lestizza sono conformi a quanto previsto dal già citato articolo 1, comma 20, lettera b bis) della legge regionale n. 13/2000, come inserita dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 13/2002;
VISTO il parere favorevole della Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio sistema informativo territoriale e cartografia, in ordine alla richiesta presentata, espresso in data 11 settembre 2007;
RITENUTO pertanto di accogliere la richiesta di rettifica dei confini tra i Comuni di Bertiolo e Lestizza, secondo quanto rappresentato nella planimetria allegata quale parte integrante;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2360 del 5 ottobre 2007;

DECRETA

1. È recepito l'accordo per la rettifica dei confini comunali intervenuto tra i Comuni di Bertiolo e di Lestizza con deliberazioni dei rispettivi Consigli n. 36 del 14 giugno 2007 e n. 31 del 29 maggio 2007;
2. È modificato il confine tra i Comuni di Bertiolo e Lestizza, nei termini indicati nelle due deliberazioni sopra citate, come rappresentato nella planimetria allegata;
3. Il presente decreto sarà comunicato ai Comuni interessati e verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_43_1_DPR_325_2_ALL1

Comune di Bertiolo
Comune di Lestizza

RETTIFICA DEI CONFINI COMUNALI

L.R. 03.07.2000 n.13 art.1 comma 20

Scala 1:15.000

Legenda:

Confini comunali attuali

Confini comunali rettificati

COMUNE DI LESTIZZA
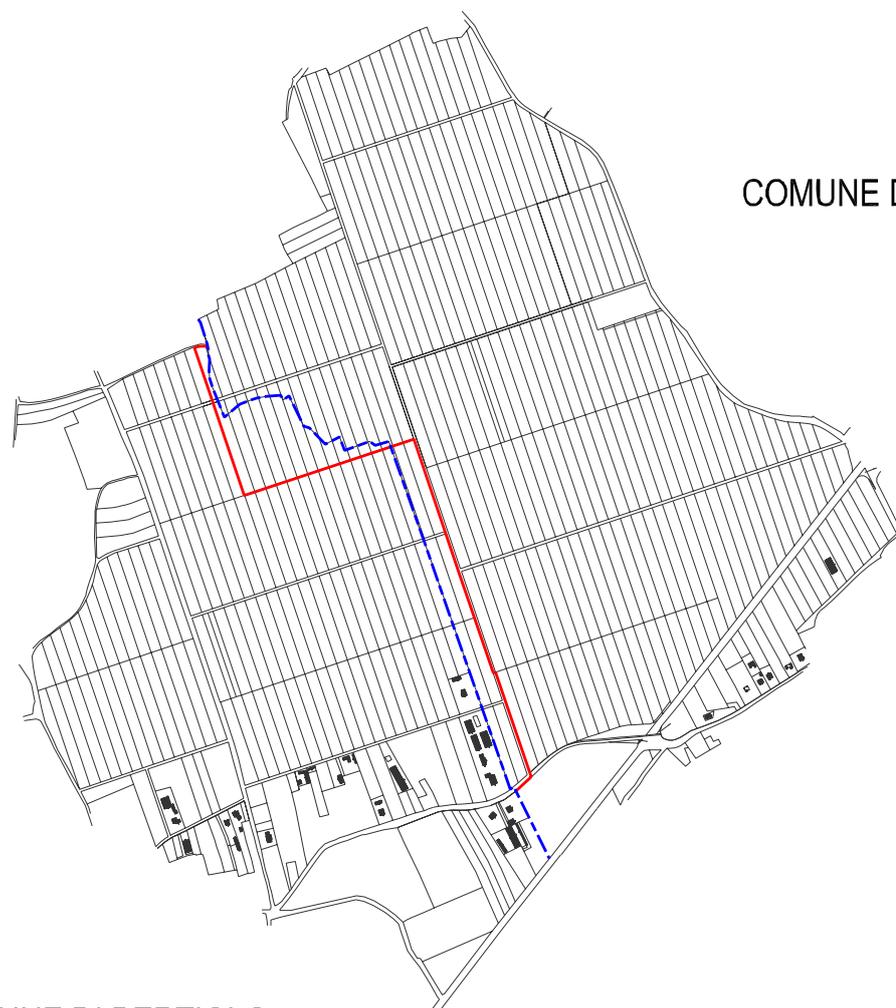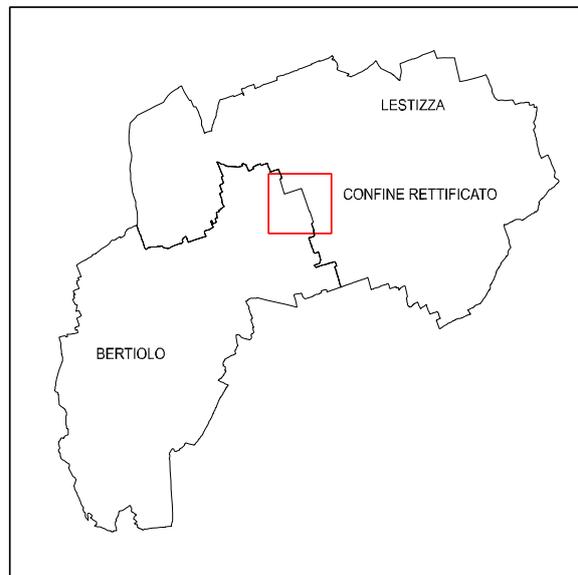
COMUNE DI BERTIOLO

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_43_1_DAS_RIS ECON_929_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle pari opportunità 9 ottobre 2007, n. 929

LR 7/1999 art. 21 c. 1 - Reiscrizione residui perenti parte capitale. Capp. 3712, 283, 2020 e 2360.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato elenco facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella misura a fianco di ciascuno indicata per l'ammontare complessivo di euro 115.725,10 per l'anno 2007 provvedendo ad istituire il capitolo 3712 in quanto non esistente nel citato documento tecnico allegato agli stessi:

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE	CAPITOLO	IMPORTO
5.1.350.2.182	3712	4.456,58
5.4.350.2.168	283	16.593,76
6.1.350.2.83	2020	8.081,57
3.2.340.2.99	2360	86.593,19

RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo di euro 115.725,10 mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 53.4.250.2.715 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9690 " Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori " dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'art. 21, comma 1, della L.R. 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 2;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio per gli anni 2007-2009 e al bilancio per l'anno 2007 alla Rubrica n. 350 - servizio n. 252 - Infrastrutture e vie di comunicazione - nell'ambito dell'unità previsionale di base 5.1.350.2.182 è istituito il capitolo 3712 (2.1.210.3.09.17) con la denominazione "Spese per la realizzazione di opere relative a strade statali ed autostrade in concessione dall' a.n.a.s. - ricorso al mercato finanziario " per l'importo di euro 4.456,58 per l'anno 2007;

2. Nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento ai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono iscritte le somme a fianco di ciascuno indicate per l'anno 2007:

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE	CAPITOLO	IMPORTO
5.4.350.2.168	283	16.593,76
6.1.350.2.83	2020	8.081,57
3.2.340.2.99	2360	86.593,19

3. Dall'unità previsionale di base 53.4.250.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo **9690** dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo di euro **115.725,10** per l'anno 2007; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2006 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della L.R. 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle Risorse economiche e finanziarie n. 6/REF dd. 15 gennaio 2007.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

DEL PIERO

07_43_1_DAS_1_RIS ECON_929_2_ALL

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	Sub.Num.
0	2007	DAF	9690	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2007	283

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2001	1996	381	291	0	1	283	0	0	0

Nome: AUTOVIE SERVIZI S.P.A. - TRIESTE

Residuo Perento	
	16.593,76
Totale Decreti	**16.593,76**
Totale Capitolo	**16.593,76**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2007	2020

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2004	1999	221	173	0	1	2020	0	0	0

Nome: COMUNE DI VILLA SANTINA

Residuo Perento	
	3.355,47
Totale Decreti	**3.355,47**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2006	2001	221	364	0	1	2020	0	0	0

Nome: COMUNE DI VAJONT

Residuo Perento 4.726,10

Totale Decreti **4.726,10**

Totale Capitolo **8.081,57**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2007	2360

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2002	1997	441	1040	0	1	2360	0	0	0

Nome: COMUNE DI VENZONE

Residuo Perento 21.271,31

Totale Decreti **21.271,31**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2002	1997	441	1043	0	1	2360	0	0	0

Nome: COMUNE DI VENZONE

Residuo Perento 30.137,33

Totale Decreti **30.137,33**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2005	2000	441	987	0	1	2360	0	0	0

Nome: COMUNE DI MONTEREALE VALCELLINA

Residuo Perento	
	35.184,55
Totale Decreti	**35.184,55**
Totale Capitolo	**86.593,19**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2007	3712

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2006	2001	381	405	0	1	3712	99104732	99106362	0

Nome: INTERVENTO DIRETTO

Residuo Perento	
	4.456,58
Totale Decreti	**4.456,58**
Totale Capitolo	**4.456,58**
Totale Atto	**115.725,10**

07_43_1_DAS_RIS ECON_930_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle pari opportunità 9 ottobre 2007, n. 930

LR 7/1999 art. 23 sexies, comma 3 - Iscrizione su unità previsionali di base 10.1.310.2.1243/capitolo 4768 della spesa mediante prelevamento dall'unità previsionale di base 10.1.260.2.22/ capitolo 8649 (fondo innovazione).

L'ASSESSORE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2093 dd. 6 settembre 2007, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23sexies, comma 3, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, come inserito con l'articolo 33, comma 2, della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, si autorizza l'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie a prelevare dal capitolo 8649 *"Fondo per gli interventi in materia di innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico"* euro 300.000,00 per l'anno 2007 per attribuirli alla disponibilità della Direzione centrale salute e protezione sociale per "interventi a favore dell'innovazione nel settore del welfare" di cui all'articolo 22, della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26
RITENUTO di provvedere all'iscrizione nel bilancio regionale dell'importo di cui sopra nella unità previsionale di base 10.1.310.2.1243 del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento a un capitolo di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 10.1.260.2.22 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 8649 «*Fondo per gli interventi in materia di innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico*» del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;
VISTO l'articolo 23sexies, comma 3, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, come inserito con l'articolo 33, comma 2, della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26;
VISTA la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1;

DECRETA

Art. 1

Per le finalità previste dall'articolo 22, legge regionale n. 26/2005, è iscritto lo stanziamento di euro 300.000,00 per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.310.2.1243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4768 (2.1.210.3.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 310 -Servizio n. 202 - "Salute e protezione sociale - fabbisogno risorse finanziarie settori sanitario, sociosanitario e sociale" - Spese d'investimento - con la denominazione «*Interventi a favore dell'innovazione nel settore del welfare*» e con lo stanziamento di euro 300.000,00 per l'anno 2007.

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 10.1.260.2.22 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 7 con riferimento al capitolo 8649 «*Fondo per gli interventi in materia di innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico*» del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è prelevato l'importo di euro 300.000,00 per l'anno 2007.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

DEL PIERO

07_43_1_DAS_RIS ECON_931_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle pari opportunità 9 ottobre 2007, n. 931

LR 18/2005 art. 74 e LR 24/2006 art. 69 c. 5 - Trasferimento di fondi agli enti locali per le spese relative al personale trasferito dalla Regione per l'esercizio di funzioni amministrative devolute dalla Regione medesima.

L'ASSESSORE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1967 dd. 6 agosto 2007, con la quale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 74 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 *(Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)*, è stato quantificato in forma definitiva il numero del personale regionale da trasferire alle Province;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 0257 dd. 20 agosto 2007 di esecuzione della succitata deliberazione;

VISTA la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 2305 dd. 28 settembre 2007, con la quale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 69, comma 5, della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 *(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti Locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura e sport)*, la Giunta regionale ha quantificato in complessivi euro 17.111.211,30, suddivisi in ragione di euro 1.901.245,70 per l'anno 2007 e di euro 7.604.982,80 per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le risorse da devolvere alle Province per le finalità ivi indicate, autorizzando l'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie ad allocare dette risorse sull' appropriata unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al pertinente capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO che, nello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati esiste l'appropriata unità previsionale di base sulla quale iscrivere lo stanziamento di cui sopra, ma non esiste nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi l'appropriato capitolo di spesa e ritenuto pertanto di provvedere alla sua istituzione;

VISTA la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nell'ambito dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 è iscritto lo stanziamento complessivo di euro 17.111.211,30, suddiviso in ragione di euro 1.901.245,70 per l'anno 2007 e di euro 7.604.982,80 per ciascuno degli anni 2008 e 2009, con riferimento, al capitolo 1540 (1.1.152.2.11.33) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 370 - Servizio n. 235 - Finanza locale - spese correnti - con la denominazione «*Trasferimenti agli enti locali per le spese relative al personale trasferito dalla Regione per l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi devoluti dalla Regione medesima*» e con lo stanziamento complessivo di euro 17.111.211,30, suddiviso in ragione di euro 1.901.245,70 per l'anno 2007 e di euro 7.604.982,80 per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Art. 2

Lo stanziamento delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati/capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi sono ridotti degli importi a fianco di ciascuna indicati :

UPB	capitolo	2007	2008 e 2009
51.1.280.1.3501	3550	- 1.312.496,57	- 5.249.986,26
51.1.280.1.3501	3551	- 25.791,24	- 103.164,97
51.1.280.1.3501	3561	- 55.538,16	- 222.152,64
51.1.280.1.3651	3552	- 2.750,00	- 11.000,00
51.3.250.1.687	9650	- 118.294,89	- 473.179,57

UPB	capitolo	2007	2008 e 2009
51.1.250.1.3659	9670	- 386.374,84	- 1.545.499,36
TOTALE		- 1.901.245,70	- 7.604.982,80

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

DEL PIERO

07_43_1_DAS_RIS ECON_945_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle pari opportunità 10 ottobre 2007, n. 945

Istituzione capitolo 1040 di entrata e capitolo 4146 di spesa ai sensi dell' articolo 26 comma 1 lettera d) della legge regionale 16 aprile 1999 n. 7.

L'ASSESSORE

PREMESSO che l'art. 1, comma 100, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006), autorizza il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ad erogare ai soggetti competenti contributi per gli interventi e le opere di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 255;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3534 del 25 luglio 2006, con la quale è stato disposto il riparto dei contributi e da cui risulta l'assegnazione alla Regione Friuli Venezia Giulia del contributo quindicennale di euro 1.407.200,00 a decorrere dall'anno 2006, per gli interventi conseguenti alle alluvioni 2002, alle alluvioni 2005 e alle alluvioni 2004 di cui ai DPCM 29.11.2002, 14.10.2005 e 18.11.2004;

CONSIDERATO che l'articolo 1, commi 511 e 512 della legge finanziaria 2007 ha disciplinato la procedura per l'utilizzo dei contributi pluriennali mediante l'attualizzazione da disporre con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e che detto decreto è stato adottato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2007;

CONSIDERATO inoltre che, nelle more dell'applicazione di tale normativa, il Dipartimento della protezione civile ha provveduto ad erogare, ai soggetti beneficiari indicati nell'ordinanza n. 3534 del 2006, l'annualità relativa all'esercizio finanziario 2006 e si accinge ad erogare la prima semestralità dell'anno 2007;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 2052 di data 31.08.2007 con la quale è stata autorizzata la contrazione di un mutuo della durata di 13 anni e 6 mesi di importo compatibile con il costo annuo per ammortamento in linea capitale ed interessi di € 1.407.200,00 annui, corrispondenti alla somma dei contributi pluriennali previsti dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3534 del 25 luglio 2006 ed il cui ricavato sarà utilizzato per le finalità di cui sopra;

VISTO il contratto di mutuo stipulato in data 8/10/2007 n. rep. 8905 tra la Banca per la Finanza alle Opere Pubbliche e alle Infrastrutture Società per Azioni rappresentata dall'avv. Guido Germano Pettarin e la Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal dott. Igor De Bastioni in qualità di Direttore del Servizio risorse finanziarie della Direzione centrale risorse economiche e finanziarie dell'importo di Euro 14.926.119,35;

CONSIDERATO che il mutuo attivato dalla Regione Friuli Venezia Giulia sarà ad intero carico del bilancio dello Stato il quale provvederà al pagamento diretto degli oneri di ammortamento a favore dell'istituto finanziatore;

PREMESSO che esiste già nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 appropriata unità previsionale di base, mentre non esiste adeguato capitolo d'entrata, né di spesa nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

RITENUTO pertanto di istituire, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 e del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, adeguato capitolo d'entrata e di spesa;

VISTO l'articolo 26, comma 1, lettera d), della legge regionale 16 aprile 1999 , n.7;

VISTA la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007 - 2009 e del bilancio per l'anno 2007, nell'unità previsionale di base n. 6.1.1908, la cui denominazione è sostituita dalla seguente "Partite di giro relative a fondi conferiti al Fondo per la protezione civile", con riferimento al capitolo 1040 (6.1.3) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi con la denominazione "Acquisizione di fondi relativi al mutuo contratto per le finalità di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3534 del 25 luglio 2006", è iscritto lo stanziamento di € 14.926.119,35 per l'anno 2007;

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007 - 2009 e del bilancio per l'anno 2007 nell'unità previsionale di base n. 56.2.230.4.569, la cui denominazione è sostituita dalla seguente "Partite di giro conferimenti al Fondo per la protezione civile", con riferimento al capitolo 4146 (1.1.413.3.04.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi con la denominazione "Conferimento al Fondo per la Protezione Civile dei fondi di cui al mutuo contratto per le finalità di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3534 del 25 luglio 2006" è iscritto lo stanziamento di € 14.926.119,35 per l'anno 2007.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

DEL PIERO

07_43_1_DAS_RIS ECON_975_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle pari opportunità 11 ottobre 2007, n. 975

LR 7/1999 art. 28, comma 2 - Storno interno alla medesima unità previsionale di base - DC Patrimonio e affari generali.

L'ASSESSORE

VISTA la deliberazione n. 2356 dd. 5 ottobre 2007 con la quale la Giunta regionale ha autorizzato ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della L.R. 16 aprile 1999, n. 7, lo storno dell'importo di complessivi euro 200.000,00 per l'anno 2007, all'interno dell'unità previsionale di base 6.2.270.1.5430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, suddivisi in ragione di euro 150.000,00 dal capitolo 4705, e di euro 50.000,00 dal capitolo 4707 per l'anno 2007 sul capitolo 4709 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi
VISTA la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 2;

DECRETA

Nell'ambito dell'unità previsionale di base 6.2.270.1.5430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, lo stanziamento del capitolo 4709 "Interventi proposti da associazioni femminili e terzo settore per garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo" è incrementato di euro 200. 000,00 per l'anno 2007, mediante storno dal capitolo 4705 per euro 150.000,00 e dal capitolo 4707 per euro 50.000,00 per l'anno 2007, del medesimo stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso al Consiglio regionale per la comunicazione alla Commissione consiliare competente.

DEL PIERO

07_43_1_DAS_RIS ECON_976_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle pari opportunità 11 ottobre 2007, n. 976

Art. 25 LR 7/1999 - Storno spese funzionamento dal capitolo 1458 al capitolo 1467 unità previsionale di base 52.2.270.1.669.

L'ASSESSORE

VISTA la deliberazione n. 2357 dd. 5 ottobre 2007, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 16 aprile 1999 n. 7, lo storno di euro 60.000,00 dall'unità previsionale di base 52.2.270.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo 1458 per euro 60.000,00 al fine di impinguare, all'interno dell'unità previsionale di base 52.2.270.1.669, per euro 60.000,00, il capitolo 1467 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;
VISTO il proprio decreto n. 567 di data 18 luglio 2007 con il quale, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della L.R. 7/1999, si provvedeva ad uno storno interno all'unità previsionale di base 4.5.340.2.644 indicando erroneamente che lo storno dal capitolo 9548 avveniva dall'esercizio 2007 mentre trattavasi di competenza derivata 2006 e ritenuto di procedere alla opportuna rettifica;

DECRETA

1. Nell'ambito dell'unità previsionale di base 52.2.270.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, lo stanziamento del capitolo 1467 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci citati, iscritto nell'elenco delle spese di funzionamento del documento tecnico allegato al bilancio citato, è incrementato di euro 60.000,00;
2. Nell'ambito dell'unità previsionale di base 52.2.270.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, lo stanziamento del capitolo 1458 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci citati, iscritto nell'elenco delle spese di funzionamento del documento tecnico allegato al bilancio citato, è ridotto di euro 60.000,00;
3. Nel testo del decreto dell'Assessore alle Risorse economiche e finanziarie n. 567 dd. 18/7/2007 dopo la locuzione "mediante storno di pari importo dal capitolo 9548 del medesimo stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007." è aggiunta la locuzione "Tale importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31.12.2006 e trasferita con decreto dell'Assessore alle Risorse economiche e finanziarie n. 16 dd. 14/02/2007."

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

DEL PIERO

07_43_1_DAS_RIS ECON_977_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle pari opportunità 11 ottobre 2007, n. 977

LR 7/1999 art. 28, c. 2 - Storno all'interno medesima unità previsionale di base 8.1.300.2.540 dai capitoli 5138 e 5139 al capitolo 5137.

L'ASSESSORE

VISTA la deliberazione n. 2347 dd. 5 ottobre 2007 con la quale la Giunta regionale ha autorizzato ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della L.R. 16 aprile 1999, n. 7, lo storno dell'importo di complessivi euro

786.249,62 per l'anno 2007, all'interno dell'unità previsionale di base 8.1.300.2.540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, suddivisi in ragione di euro 16.249,62 dal capitolo 5138, e di euro 770.000,00 dal capitolo 5139 per l'anno 2007 sul capitolo 5137 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;
VISTA la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 2;

DECRETA

Nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.300.2.540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, lo stanziamento del capitolo 5137 "Finanziamenti a sostegno della realizzazione di iniziative didattiche per l'apprendimento di nozioni informatiche e per il conseguimento delle relative certificazioni" è incrementato di euro 786.249,62 per l'anno 2007, mediante storno dal capitolo 5138 per euro 16.249,62, detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2006 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della L.R. 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle Risorse economiche e finanziarie n. 6/REF dd. 15 gennaio 2007, e storno dal capitolo 5139 per euro 770.000,000 per l'anno 2007, del medesimo stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso al Consiglio regionale per la comunicazione alla Commissione consiliare competente.

DEL PIERO

07_43_1_DAS_6_PROT CIV 7

Decreto dell'Assessore regionale alla Protezione civile 11 ottobre 2007, n. 7/CD4/2007

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007, n. 3610. Approvazione delle modalità attuative per la concessione di contributi a favore dei soggetti danneggiati nei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 26 e 27 maggio 2007.

L'ASSESSORE - COMMISSARIO DELEGATO

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 giugno 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 giugno 2007, n. 133, con il quale è stato dichiarato, fino al 30 giugno 2008, lo stato d'emergenza nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in relazione agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi dal giorno 26 maggio 2007;
VISTA l'Ordinanza 30 agosto 2007, n. 3610, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2007, n. 208 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali che nei giorni 26 e 27 maggio 2007 si sono verificati nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia";
RILEVATO che ai sensi della citata Ordinanza il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito all'Assessore alla Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Gianfranco Moretton, l'incarico di Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali di cui sopra;
VISTO il decreto del Commissario delegato 13 settembre 2007, n. 1/CD4, che individua i Comuni gravemente colpiti dagli eventi alluvionali dei giorni 26 e 27 settembre 2007, al fine di provvedere all'accertamento dei danni, a rimuovere situazioni di pericolo, nonché all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali in argomento;
ACCERTATO che l'articolo 1, comma 3, lettera b) dell'Ordinanza n. 3610/2007 prevede che, ai fini dell'erogazione dei contributi per favorire la ripresa delle attività produttive e per il ristoro dei danni ai beni immobili e ai beni mobili, finalizzati a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate dai predetti eventi alluvionali, il Commissario delegato provveda secondo modalità attuative fissate con proprio provvedimento;
ATTESO che l'articolo 1, comma 3, lettera c) della citata Ordinanza autorizza il Commissario delegato, per quanto concerne l'attività di gestione, ad avvalersi, in qualità di soggetti attuatori, dei Sindaci dei Comuni interessati dagli eventi calamitosi;
ATTESO, altresì, che l'articolo 1, comma 3, lettera d) della citata Ordinanza autorizza il Commissario delegato ad avvalersi delle strutture regionali, degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni

periferiche dello Stato, nonché di uno o più soggetti attuatori cui affidare specifici settori di intervento;
RILEVATO che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'Ordinanza n. 3610/2007 si provvede con le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 6 dell'Ordinanza stessa;
VISTO l'articolo 33 della legge regionale n. 64/1986, concernente la gestione del Fondo regionale per la protezione civile, amministrato dal Presidente della Regione o dall'Assessore dallo stesso delegato;
RITENUTO di adottare le modalità attuative per la concessione di contributi a favore dei soggetti danneggiati nei Comuni individuati ai sensi del decreto 13 settembre 2007, n. 1/CD4, al fine di dare attuazione alla citata Ordinanza n. 3610/2007;
RITENUTO di avvalersi, ai fini dell'istruttoria per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'Ordinanza n. 3610/2007, dei Sindaci dei Comuni individuati dal decreto del Commissario delegato 13 settembre 2007, n. 1/CD4;
VISTO il D.P.Reg. 5 dicembre 2003, n. 0433/Pres.;
IN ESECUZIONE all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007, n. 3610

DECRETA

1. Sono approvate, per i motivi in premessa illustrati, le modalità attuative per la concessione di contributi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nei giorni 26 e 27 maggio 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3610/2007, nel testo allegato al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Ai fini dell'istruttoria per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 1, il Commissario delegato si avvale dei Sindaci dei Comuni interessati dal procedimento.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Palmanova, 11 ottobre 2007

MORETTON

07_43_1_DAS_6_PROT CIV 7_ALL

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007, n. 3610 e articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64. Modalità attuative per la concessione di contributi a favore dei soggetti danneggiati nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia colpiti dagli eventi alluvionali dei giorni 26 e 27 maggio 2007

TITOLO I - CONTRIBUTI A FAVORE DEI PRIVATI
CAPO I - BENEFICIARI ED ENTITÀ DEI CONTRIBUTI

Art. 1 campo di applicazione

1. Il presente Titolo I disciplina, in attuazione degli articoli 1 e 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007, n. 3610, l'assegnazione di contributi a fondo perduto, finalizzati al ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, mediante il ripristino dei beni danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali dei giorni 26 e 27 maggio 2007, nei Comuni delimitati ai sensi del decreto del Commissario delegato n. 1/CD4/2007 del 13 settembre 2007.
2. I contributi non hanno alcuna finalità risarcitoria e pertanto il ripristino dei beni costituisce condizione per l'erogazione dei contributi stessi.
3. L'ammontare dei danni è quantificato con riferimento al costo necessario per il ripristino dei beni, in termini di riparazione o di riacquisto.
4. I contributi di cui al presente titolo sono concessi nei limiti e nelle percentuali determinati, in rapporto alle risorse disponibili, con provvedimento del Commissario delegato, come previsto dall'articolo 12.
5. Ai sensi delle presenti modalità attuative, i Comuni di cui al comma 1, sono individuati quali enti istruttori delle domande di contributo ed erogatori dei contributi stessi e favoriscono l'adeguata informazione e la diffusione delle modalità attuative medesime.

Art. 2 soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1 sono le persone fisiche proprietarie, alla data degli eventi alluvionali, dei beni immobili e mobili danneggiati in conseguenza degli eventi stessi con esclusione dei beni mobili registrati danneggiati, nei Comuni delimitati ai sensi del decreto del Commissario delegato n. 1/CD4/2007 del 13 settembre 2007.
2. Possono inoltre accedere ai contributi previsti dalle presenti modalità attuative, limitatamente al ripristino dei danni ai beni immobili, i soggetti:
a) conduttori, al momento dell'evento, dei beni stessi, previa autorizzazione da parte dei proprietari;
b) titolari, al momento dell'evento, di diritti reali di godimento sui beni medesimi, nel caso in cui gli stessi siano tenuti, per atto giuridicamente rilevante, al relativo ripristino, ovvero previa autorizzazione da parte dei proprietari.
3. Le persone fisiche proprietarie, alla data dell'evento, di beni mobili ed immobili destinati ed utilizzati per attività d'impresa alla medesima data, accedono ai contributi ai sensi dell'articolo 19, comma 3 delle presenti modalità attuative.

Art. 3 contributi per il ripristino dei beni danneggiati

1. I contributi possono essere richiesti per:
a) il ripristino delle unità immobiliari comprese le relative pertinenze catastali;

b) le spese accessorie connesse con il ripristino degli immobili di cui alla lettera a);
c) il ripristino dei beni mobili ubicati in locali danneggiati di unità immobiliari.
2. Le spese ammissibili a contributo per il ripristino dei beni di cui al presente Titolo sono comprensive dell'I.V.A.

Art. 4 beni immobili

1. Per le unità immobiliari, comprese le relative pertinenze catastali, distrutte o danneggiate, è concesso per la ricostruzione sul medesimo sedime o per le opere di riparazione un contributo a fondo perduto fino al limite massimo del 75 per cento dei costi di ripristino ammessi. Nel caso di ricostruzione il contributo è commisurato ai costi per il ripristino delle superfici e dei volumi preesistenti agli eventi alluvionali.
2. I costi di ripristino di cui al comma 1 sono comprensivi degli oneri di demolizione e di smaltimento.
3. Il contributo per ciascuna unità immobiliare, comprese le relative pertinenze catastali è erogato fino al limite massimo di:
a) euro 100.000,00, qualora destinata ad abitazione principale;
b) euro 50.000,00, qualora non destinata ad abitazione principale;
c) euro 20.000,00, qualora destinata ad uso non abitativo e qualora non utilizzata per attività d'impresa.
4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 accedono ai contributi nelle misure previste dal comma 3, lettere b) e c) del presente articolo.
5. Per quanto riguarda i danni ai terreni di pertinenza catastale delle unità immobiliari sono concessi contributi per la sistemazione del terreno, intesa come rinterri e riporti, nonché per il ripristino di manufatti insistenti sulla superficie pertinenziale, quali recinzioni e muri di sostegno, con le esclusioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d).

Art. 5 spese accessorie

1. Per il ripristino dei danni subiti dai beni immobili di cui all'articolo 4, sono ammissibili a contributo, fino al limite massimo del 75 per cento:
a) le spese tecniche, ove necessarie per specifiche categorie di intervento ed in quanto previste dalla normativa vigente (quali progettazione, direzione lavori, oneri della sicurezza, collaudo, rilievi e indagini connessi al ripristino), il cui ammontare non può superare il 10 per cento della spesa ammissibile riferita ai beni immobili.
b) le spese per la pulizia e/o lo smaltimento in discarica dei fanghi, dei detriti, del materiale alluvionale e dei beni danneggiati, nonché per l'emungimento delle acque.
2. Le spese accessorie previste dal presente articolo concorrono al limite massimo di contributo previsto dall'articolo 4, comma 3.

Art. 6 lavori in economia

1. Sono ammessi a contributo i lavori in economia, intendendo come tali i lavori eseguiti in proprio dal danneggiato, limitatamente al ripristino dei beni immobili con esclusione della voce b) comma 1, articolo 5.
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati nella misura massima del 40 per cento della differenza tra i costi di ripristino dei beni immobili ritenuti ammissibili e le spese documentate; gli importi di cui sopra si intendono al netto dell'I.V.A..
3. I contributi di cui al comma 2 sono erogati fino al limite massimo di euro 5.000,00, e concorrono al limite massimo di contributo previsto dall'articolo 4, comma 3.
4. I lavori eseguiti in economia devono essere specificati in apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal beneficiario, redatta secondo il modello A1) reperibile presso i Comuni o la Protezione civile della Regione ed il relativo sito web (www.protezionecivile.fvg.it); il Comune svolgerà i controlli previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulla veridicità delle suddette dichiarazioni.
5. Le spese per i materiali impiegati per i lavori in economia sono ammissibili a contributo nella misura massima del 75 per cento della documentazione di spesa e concorrono al limite massimo di contributo previsto dall'articolo 4, comma 3, ma non al limite di cui al comma 3.

Art. 7 parti comuni

1. Sono ammessi a contributo, secondo quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 6 i danni subiti dalle parti comuni delle unità immobiliari in proprietà condominiale, di cui all'articolo 1117 del codice civile.
2. Nel caso in cui nel condominio siano presenti unità immobiliari abitative e unità immobiliari destinate ad attività d'impresa, ai fini del calcolo del contributo spettante, le parti comuni sono assimilate ai beni immobili dei privati e i contributi sono concessi fino al limite massimo di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a); la domanda di contributo per le parti comuni danneggiate è presentata dall'amministratore di condominio, ovvero, se questo non è nominato, da uno dei condomini, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3 per il caso di comproprietà.

Art. 8 beni mobili

1. Per l'intero complesso dei beni mobili danneggiati contenuti nell'unità immobiliare danneggiata de-

stinata ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, il contributo è concesso fino al limite massimo di euro 30.000,00.
2. Il contributo massimo di cui al comma 1 è ridotto fino al limite massimo di euro 27.500,00, qualora risultino danneggiati solo alcuni locali dell'unità immobiliare.
3. Per i beni mobili danneggiati contenuti nei locali adibiti a cucina, soggiorno, salotto, sala da pranzo, camera da letto, il contributo è concesso nel limite massimo di euro 5.000,00 a locale; per gli altri locali, quali bagni, cantine, box, garage, soffitte e centrali termiche, il contributo è concesso fino al limite massimo di euro 2.500,00 a locale.
4. Nel caso di beni mobili, ubicati in un unico locale cantina o soffitta indiviso, il contributo è concesso fino al limite massimo di euro 2.500,00 per i soggetti di cui all'articolo 2 con riferimento ai beni mobili lì depositati.
5. Qualora i beni mobili danneggiati siano contenuti in una unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, non destinata ad abitazione principale o ad uso non abitativo, i contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono ridotti del 50 per cento.
6. I contributi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono erogati nella percentuale massima del 75 per cento dei costi di riacquisto o di riparazione dei beni mobili.
7. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono considerati locali gli ingressi, i disimpegni, i ripostigli, i corridoi e i vani scale.

Art. 9 esclusioni

1. Gli interventi di ripristino non devono comportare modifica della destinazione d'uso ai sensi della vigente normativa di settore.
2. Sono esclusi dal contributo:
a) gli immobili o porzioni di immobili costruiti in violazione delle norme urbanistiche e edilizie, o di tutela paesistico - ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria entro il 25 maggio 2007;
b) i beni mobili di cui all'articolo 8 ubicati all'interno degli immobili o delle porzioni di immobili costruiti in violazione delle norme urbanistiche e edilizie, o di tutela paesistico - ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria entro il 25 maggio 2007;
c) i lavori in economia eseguiti su immobili o porzioni di immobili costruiti in violazione delle norme urbanistiche e edilizie, o di tutela paesistico - ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria entro il 25 maggio 2007;
d) le spese relative alla quantificazione dei costi di ripristino dei danni subiti, quali spese di perizia, computi metrici estimativi e preventivi.
e) la piantumazione di orti e giardini, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 5;
f) i terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni;
g) le opere di prevenzione.

CAPO II - PROCEDIMENTO

Art. 10 presentazione delle domande di contributo

1. Per accedere ai contributi i soggetti individuati all'articolo 2 presentano domanda, a pena decadenza, entro quarantacinque giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione delle presenti modalità attuative sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La domanda di contributo, redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è presentata al Comune ove è ubicato il bene immobile.
3. In caso di comproprietà di beni immobili, la domanda è presentata da uno solo dei proprietari in nome e per conto degli altri ovvero unitariamente da tutti i comproprietari, specificando le rispettive quote di proprietà.
4. La domanda, debitamente sottoscritta, a pena di nullità, è presentata utilizzando il modello A), reperibile presso la Protezione civile della Regione ed il relativo sito web (www.protezionecivile.fvg.it) o presso i Comuni, e va corredata dalla seguente documentazione:
a) preventivi analitici o computi metrici estimativi o perizie analitiche di data successiva al 26 maggio 2007, relativi alla quantificazione dei costi per il ripristino dei beni immobili, forniti da ditta o redatti da professionisti abilitati e debitamente sottoscritti;
b) autorizzazione del proprietario per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a);
c) autorizzazione del proprietario ovvero atto giuridicamente rilevante da cui risulti l'obbligo del ripristino dei beni per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b);
d) solo per le spese già sostenute: fatture quietanzate, scontrini o ricevute fiscali;
e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà utilizzando il modello A1) di cui all'articolo 6, comma 4, nel caso di lavori in economia già eseguiti;
f) eventuale documentazione fotografica dei beni danneggiati.
5. La domanda deve essere corredata dalla documentazione di cui al comma 4, lettera a), a pena di nullità.

Art. 11 attività istruttoria

1. Il Comune svolge l'istruttoria delle domande effettuando anche i sopralluoghi ritenuti necessari e provvedendo a verificare:
a) il nesso di causalità tra i danni denunciati nella domanda e gli effetti provocati dall'evento, quali risultano al Comune medesimo dai sopralluoghi effettuati durante l'emergenza o successivamente e dagli altri documenti comunque agli atti del Comune;
b) la titolarità dei beni in capo ai richiedenti di cui all'articolo 2;
c) la conformità degli immobili alle norme urbanistiche vigenti e/o alle autorizzazioni, concessioni, dichiarazioni, permessi eventualmente previsti per il caso specifico;
d) la coerenza delle spese preventivate o documentate con i danni dichiarati e la congruità dei relativi importi.
2. Il Comune chiede eventuali integrazioni che dovranno pervenire entro il termine di venti giorni dalla richiesta, trascorso il quale, senza che sia intervenuta la regolarizzazione, la domanda è dichiarata non ammissibile.
3. A conclusione dell'istruttoria, e comunque non oltre sessanta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 10, il Comune provvede alla quantificazione della spesa ritenuta ammissibile, sulla base di quanto disposto dal presente articolo.

Art. 12 determinazione del fabbisogno finanziario

1. Entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 11, comma 3, i Comuni trasmettono alla Protezione civile della Regione, secondo il modello A2) dalla stessa fornito, i dati relativi all'ammontare complessivo della spesa ammissibile a contributo risultante ad istruttoria conclusa.
2. Entro i successivi quindici giorni, decorrenti dalla ricezione dei dati di tutti i Comuni, il Commissario Delegato individua il fabbisogno finanziario per il ristoro dei danni ai privati e determina, in rapporto alle risorse effettivamente disponibili, la percentuale ed il limite massimo di contributo per ciascuna tipologia di danno.
3. Delle percentuali e dei limiti massimi di contributo viene dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché viene data comunicazione ai Comuni e diffusione tramite il sito www.protezionecivile.fvg.it.

Art. 13 trasferimento dei fondi ai Comuni

1. Entro trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 12, comma 3, i Comuni stabiliscono i contributi spettanti e adottano i relativi provvedimenti di concessione, nel rispetto delle percentuali e dei limiti massimi stabiliti ai sensi dell'articolo 12, comma 2; tale quantificazione rappresenta il limite massimo di contributo erogabile.
2. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, i Comuni chiedono alla Protezione civile della Regione l'assegnazione dei fondi e l'eventuale erogazione del 50 per cento degli stessi, allegando una scheda riepilogativa, debitamente compilata, che verrà fornita dalla Protezione civile della Regione
3. Entro i successivi venti giorni la Protezione civile della Regione provvede all'erogazione ai Comuni richiedenti del 50 per cento dei fondi assegnati.
4. Alle successive erogazioni dei fondi assegnati si provvede su motivata richiesta.
5. Il Comune comunica ai privati i provvedimenti di cui al comma 1, specificando i relativi contributi e il termine, diversificato in relazione alla tipologia ed all'entità degli interventi, per la presentazione al Comune della documentazione giustificativa della spesa sostenuta; tale termine non può superare i dodici mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, salvo proroga da parte del Comune su motivata richiesta del beneficiario.

Art. 14 documentazione a consuntivo

1. Ai fini dell'erogazione, il beneficiario è tenuto a presentare al Comune, entro il termine di cui all'articolo 13, comma 5, la documentazione giustificativa della spesa ammessa a contributo, costituita da fatture quietanzate, ricevute fiscali e scontrini fiscali, recanti data successiva al 26 maggio 2007; per i lavori in economia di cui all'articolo 6, va prodotta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da presentare utilizzando il modello A1) di cui all'articolo 6, comma 4.
2. Qualora la spesa documentata dai beneficiari sia superiore alla spesa ammessa a contributo nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 13, comma 1, nulla è dovuto per la parte eccedente; qualora la spesa documentata dal beneficiario sia inferiore alla spesa ammessa, il contributo è erogato nella percentuale di cui all'articolo 12, comma 2, applicata alla spesa documentata.
3. Ai fini di cui all'articolo 37, il beneficiario è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante gli eventuali contributi concessi da Enti pubblici o gli indennizzi incassati o in corso di liquidazione da parte di compagnie assicuratrici.
4. Salvo motivata richiesta di proroga da parte del richiedente danneggiato, il mancato rispetto del termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 1, comporta, esperiti gli opportuni

accertamenti da parte del Comune, la revoca del contributo concesso.

Art. 15 erogazioni

1. Il contributo è erogato nelle percentuali e nei limiti determinati ai sensi dell'articolo 12, comma 2, a fronte della presentazione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta per il ripristino dei beni danneggiati.
2. Le erogazioni delle somme spettanti agli aventi diritto sono effettuate dai Comuni entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta.
3. Il saldo del contributo avverrà previo accertamento da parte del Comune dell'effettiva esecuzione dei lavori e del riacquisto e/o ripristino dei beni danneggiati.
4. In caso di comproprietà il richiedente che ha presentato domanda in nome e per conto degli altri proprietari, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, è tenuto a presentare, ai fini dell'erogazione, apposita delega all'incasso rilasciata dagli altri proprietari; le fatture e gli altri documenti giustificativi della spesa devono essere intestati al richiedente; in alternativa, qualora la domanda sia stata presentata unitariamente dai comproprietari, la documentazione di spesa può essere intestata ad uno solo di essi e l'erogazione del contributo avviene proporzionalmente alle quote di proprietà.
5. Nel caso di interventi di ripristino sugli immobili, i beneficiari possono chiedere al Comune di accedere alle erogazioni per stati di avanzamento, in un numero non superiore a tre; i contributi eventualmente erogati in via anticipata ai sensi dell'articolo 16, sono detratti dall'ultimo stato di avanzamento.
6. Le erogazioni per stati di avanzamento, di cui al comma 5, non sono ammesse per i lavori in economia.

Art. 16 erogazioni in via anticipata

1. Il Comune eroga ai beneficiari che ne facciano richiesta una somma a titolo di contributo in via anticipata, nella misura massima del 50 per cento del contributo concesso ai sensi dell'articolo 13, previa prestazione di idonea fideiussione, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Protezione civile della Regione, maggiorata degli eventuali interessi di durata almeno pari al tempo necessario per l'effettuazione dei controlli da parte del Comune ai sensi dell'articolo 38, comma 2.
2. La fideiussione può essere prestata sia da un istituto bancario che da una compagnia assicurativa ed è redatta secondo il modello E) reperibile presso i Comuni o la Protezione civile della Regione ed il relativo sito web (www.protezionecivile.fvg.it).
3. I contributi erogati in via anticipata sono soggetti alla condizione risolutiva dell'effettivo ripristino dei beni distrutti o danneggiati, e pertanto, ove la condizione non si realizzi, ne è dovuta la restituzione da parte del beneficiario, maggiorati degli interessi dovuti per legge, calcolati ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
4. Il Comune provvede a verificare i termini di validità delle fideiussioni, richiedendo l'eventuale proroga fino alla conclusione dei controlli.

Art. 17 titolarità del contributo in caso di decesso del beneficiario

1. In caso di decesso del beneficiario, gli eredi sono ammessi a subentrare nel contributo, a condizione che provvedano al ripristino dei beni danneggiati, secondo le seguenti modalità:
a) se il decesso del beneficiario avviene tra il 26 maggio 2007 e prima dell'atto di concessione del contributo, gli eredi presentano domanda di contributo a proprio nome, anche se già presentata dal titolare deceduto, dichiarando la loro qualità di eredi;
b) se il decesso del beneficiario avviene dopo l'atto di concessione del contributo, il contributo è trasferito in capo agli eredi, senza necessità di presentare domanda. Gli eredi sono comunque tenuti a certificare tale requisito, mediante autocertificazione.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a) ed in presenza di una pluralità di eredi, si applicano le disposizioni stabilite all'articolo 10, comma 3 e articolo 15, comma 3.

TITOLO II - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE
CAPO I - BENEFICIARI ED ENTITÀ DEI CONTRIBUTI

Art. 18 campo di applicazione

1. Il presente Titolo II disciplina, in attuazione degli articoli 1 e 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007, n. 3610, l'assegnazione di contributi a fondo perduto, finalizzati alla ripresa delle attività produttive, mediante il ripristino dei beni danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali dei giorni 26 e 27 maggio 2007, nei Comuni delimitati ai sensi del decreto del Commissario delegato n. 1/CD4/2007 del 13 settembre 2007.
2. I contributi non hanno alcuna finalità risarcitoria e pertanto il ripristino dei beni costituisce condizione per l'erogazione dei contributi stessi.
3. L'ammontare dei danni è quantificato con riferimento al costo necessario per il ripristino dei beni, in

termini di riparazione o di riacquisto.
4. I contributi di cui al presente titolo sono concessi nei limiti e nelle percentuali determinati, in rapporto alle risorse disponibili, con provvedimento del Commissario delegato, come previsto dall'articolo 29.
5. Ai sensi delle presenti modalità attuative, i Comuni di cui al comma 1, sono individuati quali enti istruttori delle domande di contributo ed erogatori dei contributi stessi e favoriscono l'adeguata informazione e la diffusione delle modalità attuative medesime.

Art. 19 soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 18 sono le imprese, che svolgevano, alla data degli eventi alluvionali, attività industriali, commerciali, artigianali, di trasporto, professionali, di servizi, turistiche ed alberghiere, nonché società sportive e associazioni, proprietarie, alla medesima data, di beni immobili e mobili danneggiati, in conseguenza degli eventi stessi, con esclusione dei beni mobili registrati danneggiati, nei Comuni delimitati ai sensi del decreto del Commissario delegato n. 1/CD4/2007 del 13 settembre 2007.
2. Sono inoltre destinatari dei contributi le persone fisiche proprietarie, alla data degli eventi, dei beni mobili ed immobili destinati ad attività d'impresa svolte dai soggetti di cui al comma 1 ed utilizzati alla medesima data.
3. Possono accedere ai contributi anche i soggetti che effettuino interventi di ripristino di beni danneggiati, di proprietà di terzi, detenuti, alla data dell'evento, a titolo di noleggio, leasing, locazione, comodato, o contratto di riparazione, revisione o di altro legittimo titolo di possesso, previa autorizzazione dei proprietari.

Art. 20 contributi per il ripristino dei beni danneggiati

1. I contributi possono essere richiesti per:
a) il ripristino degli immobili adibiti ad attività produttiva, ivi compresi gli edifici destinati ad uso ufficio, le aree attrezzate e gli impianti fissi in genere;
b) le spese accessorie connesse con il ripristino degli immobili di cui alla lettera a);
c) il ripristino dei beni mobili, delle attrezzature e dei macchinari, funzionali all'attività d'impresa;
d) la ricostituzione delle scorte e delle materie prime danneggiate;
e) il ripristino dei prodotti finiti, limitatamente al costo della materia prima necessaria per produrli;
f) le spese di perizia finalizzata alla quantificazione dei costi di ripristino, relativi ai beni di cui agli articoli 23 e 24 di importo superiore ad euro 15.000,00, come precisato all'articolo 27.
2. I contributi per il ripristino dei beni danneggiati sono concessi, fatto salvo quanto previsto al comma 3, sulla base delle risorse disponibili, fino al limite massimo del 70 per cento dei costi di ripristino relativi alle tipologie individuate agli articoli 21, 22 , 23, 24 e 25.
3. I contributi per il ripristino delle materie prime danneggiate sono concessi fino al limite massimo del 40 per cento dei costi di riacquisto; i contributi per il ripristino dei prodotti finiti danneggiati sono concessi fino al limite massimo del 70 per cento della materia prima necessaria per la produzione degli stessi, secondo il criterio indicato all'articolo 24, comma 2.
4. I contributi di cui al presente articolo sono erogati fino al limite massimo complessivo di Euro 200.000,00 per ciascuna impresa danneggiata, compresi i contributi di cui all'articolo 25.
5. Per il ripristino dei beni di cui al presente titolo, la spesa sostenuta per l'I.V.A. non è ammissibile a contributo, salvo il caso che essa non sia recuperabile e pertanto realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.

Art. 21 beni immobili

1. L'ammontare del danno è determinato dai costi di ripristino del bene danneggiato per le opere di riparazione o di ricostruzione sul medesimo sedime; nel caso di ricostruzione, il contributo è commisurato alla superficie e al volume preesistenti agli eventi alluvionali.
2. I costi di ripristino di cui al comma 1 sono comprensivi degli oneri di demolizione e di smaltimento.
3. Per quanto riguarda i danni ai terreni di pertinenza catastale degli immobili, sono concessi contributi per la sistemazione del terreno, intesa come rinterri e riporti, nonché per il ripristino di manufatti insistenti sulla superficie pertinenziale, quali recinzioni e muri di sostegno, con le esclusioni di cui all'articolo 26, comma 2, lettera g).

Art. 22 spese accessorie

1. Per il ripristino dei danni subiti dai beni immobili di cui all'articolo 21, sono ammissibili a contributo, fino al limite massimo del 70 per cento:
a) le spese tecniche ove necessarie per specifiche categorie di intervento ed in quanto previste dalla normativa vigente (quali progettazione, direzione lavori, oneri della sicurezza, collaudo, rilievi e indagini connessi al ripristino), il cui ammontare non può superare il 10 per cento della spesa ammissibile riferita ai beni immobili.
b) le spese per la pulizia e/o lo smaltimento in discarica dei fanghi, dei detriti, del materiale alluvionale e

dei beni danneggiati, nonché per l'emungimento delle acque.
2. Le spese accessorie previste dal presente articolo concorrono al limite massimo di contributo previsto dall'articolo 20, comma 4.

Art. 23 beni mobili, attrezzature, macchinari

1. Per i beni mobili, le attrezzature e i macchinari funzionali all'attività d'impresa, l'ammontare del danno è determinato:
a) in caso di danno riparabile, dal costo per la riparazione;
b) in caso di danno non riparabile, dal costo per il riacquisto di un bene avente analoghe caratteristiche e funzionalità del bene danneggiato.
2. Il bene riacquistato può avere una funzionalità diversa da quella del bene non riparabile, purché inerente al settore di attività dell'impresa.

Art. 24 scorte, materie prime e prodotti finiti

1. Per le scorte e le materie prime distrutte e danneggiate, l'ammontare del danno è desunto dal costo di riacquisto delle stesse quantità.
2. Per i prodotti finiti distrutti e danneggiati, l'ammontare del danno è desunto dal costo di riacquisto della materia prima necessaria per la produzione degli stessi.

Art. 25 lavori in economia

1. Sono ammessi a contributo i lavori in economia per il ripristino dei beni di cui agli articoli 21 e 23, intendendo come tali i lavori eseguiti con proprio personale dipendente dall'impresa danneggiata e/o con l'utilizzo di materiali a magazzino.
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati nella medesima percentuale di cui all'articolo 20, comma 2 fino al limite massimo di Euro 25.000,00 per ciascuna impresa.
3. Il costo del proprio personale dipendente ed il valore dei materiali di cui al comma 1, devono essere riscontrabili dalla contabilità aziendale e vanno specificati in apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, redatta secondo il modello B1) reperibile presso i Comuni o la Protezione civile della Regione ed il relativo sito web (www.protezionecivile.fvg.it); il Comune svolgerà i controlli previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulla veridicità delle suddette dichiarazioni.
4. Nel caso di lavori in economia eseguiti dai soggetti di cui all'articolo 19 comma 3 e dalle imprese senza personale dipendente i contributi sono concessi secondo i criteri dettati dall'articolo 6.
5. I contributi di cui ai commi precedenti concorrono al limite massimo previsto dall'articolo 20, comma 4.
6. Le spese per i materiali impiegati per i lavori in economia, non ricompresi tra quelli di cui al comma 1, sono ammissibili a contributo nella misura massima del 70 per cento della documentazione di spesa e concorrono al limite massimo previsto dall'articolo 20, comma 4, ma non al limite di cui al comma 2.

Art. 26 esclusioni

1. Gli interventi di ripristino non devono comportare modifica della destinazione d'uso ai sensi della vigente normativa di settore.
2. Sono esclusi dal contributo:
a) gli immobili o porzioni di immobili costruiti in violazione delle norme urbanistiche e edilizie, o di tutela paesistico - ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria entro il 25 maggio 2007;
b) i beni di cui all'articolo 23 ubicati all'interno di immobili o porzioni di immobili costruiti in violazione delle norme urbanistiche e edilizie, o di tutela paesistico - ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria entro il 25 maggio 2007;
c) i lavori in economia eseguiti sugli immobili o porzioni di immobili di cui alla lettera a);
d) i lavori in economia eseguiti sui beni di cui all'articolo 23 e ubicati all'interno di immobili o porzioni di immobili costruiti in violazione delle norme urbanistiche e edilizie, o di tutela paesistico - ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria entro il 25 maggio 2007;
e) le spese relative alla quantificazione dei costi di ripristino dei danni subiti, quali spese di perizia, computi metrici estimativi e preventivi, fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 27, comma 4, lettera c), punto 1);
f) la piantumazione di orti e giardini, fatto salvo quanto previsto all'articolo 21, comma 3;
g) i terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni;
h) le opere di prevenzione.

CAPO II - PROCEDIMENTO

Art. 27 presentazione delle domande di contributo

1. Per accedere ai contributi, i soggetti individuati all'articolo 19 presentano domanda, a pena decaden-

za, entro quarantacinque giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione delle presenti modalità attuative sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La domanda di contributo, redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è presentata al Comune ove è ubicato il bene immobile.
3. Per le imprese aventi più sedi operative danneggiate, localizzate in Comuni diversi, la domanda è unica per tutte le sedi ed è presentata alla Protezione civile della Regione.
4. La domanda, debitamente sottoscritta, a pena di nullità, è presentata utilizzando il modello B), reperibile presso la Protezione civile della Regione ed il relativo sito web (www.protezionecivile.fvg.it) o presso i Comuni, e va corredata dalla seguente documentazione:
a) per i beni immobili:
1) preventivi analitici, computi metrici estimativi o perizie analitiche di data successiva al 26 maggio 2007 relativi alla quantificazione dei costi di ripristino dei beni immobili di cui agli articoli 21 e 22 forniti da ditta terza o redatti da professionisti abilitati e debitamente sottoscritti;
2) solo per le spese già sostenute: fatture quietanzate o ricevute fiscali di data successiva al 26 maggio 2007.
b) per i beni mobili di cui agli articoli 23 e 24, qualora il relativo costo complessivo di ripristino sia inferiore o uguale ad euro 15.000,00:
1) preventivi analitici di data successiva al 26 maggio 2007 relativi ai costi di ripristino, dei beni di cui agli articoli 23 e 24, forniti da ditta terza, dall'impresa danneggiata o redatti da professionisti abilitati e dagli stessi sottoscritti;
2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, attestante il danneggiamento dei beni di cui all'articolo 23;
3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, attestante il danneggiamento, la tipologia e la quantità delle scorte e delle materie prime di cui all'articolo 24, presenti a magazzino alla data del 26 maggio 2007;
4) solo per le spese già sostenute: fatture quietanzate o ricevute fiscali di data successiva al 26 maggio 2007
c) per i beni mobili di cui agli articoli 23 e 24, qualora il relativo costo complessivo di ripristino sia superiore ad euro 15.000,00:
1) perizia analitica, redatta da professionista abilitato relativa ai costi di ripristino dei beni di cui agli articoli 23 e 24;
2) solo per le spese già sostenute: fatture quietanzate o scontrini fiscali di data successiva al 26 maggio 2007;
d) per i lavori in economia già eseguiti:
1) per i beni immobili la documentazione prevista alla lettera a);
2) per i beni mobili la documentazione prevista alle lettere b) e c);
3) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorietà, utilizzando il modello B1) di cui all'articolo 25, comma 3.
e) solo per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 4: autorizzazione del proprietario;
f) eventuale documentazione fotografica dei beni danneggiati.
5. La domanda, a pena di nullità, deve essere corredata dalla documentazione di cui al comma 4, lettere a) punto 1), b) punto1) e c) punto 1).

Art. 28 attività istruttoria

1. Il Comune svolge l'istruttoria delle domande effettuando anche i sopralluoghi ritenuti necessari e provvedendo a verificare:
a) il nesso di causalità tra i danni denunciati nella domanda e gli effetti provocati dagli eventi alluvionali, quali risultano al Comune medesimo dai sopralluoghi effettuati durante l'emergenza o successivamente e dagli altri documenti comunque agli atti del Comune;
b) la titolarità dei beni in capo ai richiedenti di cui all'articolo 19;
c) la conformità degli immobili alle norme urbanistiche vigenti e/o alle autorizzazioni, concessioni, dichiarazioni, permessi eventualmente previsti per il caso specifico;
d) la coerenza delle spese preventivate o documentate con i danni dichiarati e la congruità dei relativi importi.
2. Il Comune chiede eventuali integrazioni che dovranno pervenire entro il termine di venti giorni dalla richiesta, trascorso il quale, senza che sia intervenuta la regolarizzazione, la domanda è dichiarata non ammissibile.
3. Il Comune acquisisce la certificazione antimafia prevista dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.
4. A conclusione dell'istruttoria, e comunque non oltre sessanta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 27, i Comuni provvedono alla quantificazione della spesa ritenuta ammissibile, sulla base di quanto disposto dal presente articolo.

5. All'istruttoria delle domande presentate dalle imprese di cui all'articolo 27, comma 3 provvede la Protezione civile della Regione.

Art. 29 determinazione del fabbisogno finanziario

1. Entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 28, comma 3, i Comuni trasmettono alla Protezione civile della Regione, secondo il modello B2) dalla stessa fornito, i dati relativi all'ammontare complessivo della spesa ammissibile a contributo risultante ad istruttoria conclusa.
2. Entro i successivi quindici giorni, decorrenti dalla ricezione dei dati di tutti i Comuni, il Commissario Delegato individua il fabbisogno finanziario per il ristoro dei danni alle imprese e determina, in rapporto alle risorse effettivamente disponibili, la percentuale ed il limite massimo di contributo per ciascuna tipologia di danno.
3. Delle percentuali e dei limiti massimi di contributo viene dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché viene data comunicazione ai Comuni e diffusione tramite il sito www.protezionecivile.fvg.it.

Art. 30 trasferimento dei fondi ai Comuni

1. Entro trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 29, comma 3, i Comuni o la Protezione civile della Regione stabiliscono i contributi spettanti e adottano i relativi provvedimenti di concessione, nel rispetto delle percentuali e dei limiti massimi stabiliti ai sensi dell'articolo 29, comma 2; tale quantificazione rappresenta il limite massimo di contributo erogabile.
2. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, i Comuni chiedono alla Protezione civile della Regione l'assegnazione dei fondi e l'eventuale erogazione del 50 per cento degli stessi, allegando una scheda riepilogativa, debitamente compilata, che verrà fornita dalla Protezione civile della Regione
3. Entro i successivi venti giorni la Protezione civile della Regione provvede all'erogazione ai Comuni richiedenti del 50 per cento dei fondi assegnati.
4. Alle successive erogazioni si provvede su motivata richiesta.
5. Il Comune o la Protezione civile della Regione comunicano alle imprese i provvedimenti di cui al comma 1, specificando i relativi contributi e il termine, diversificato in relazione alla tipologia ed all'entità degli interventi, per la presentazione al Comune della documentazione giustificativa della spesa sostenuta; tale termine non può superare i dodici mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, salvo proroga da parte del Comune o della Protezione civile della Regione su motivata richiesta del beneficiario.

Art. 31 documentazione a consuntivo

1. Ai fini dell'erogazione del contributo, il beneficiario è tenuto a presentare, entro il termine di cui all'articolo 29, comma 7, al Comune o, per le imprese di cui all'articolo 26, comma 3, alla Protezione civile della Regione, la documentazione giustificativa della spesa ammessa a contributo, costituita da fatture quietanzate e ricevute fiscali, recanti data successiva al 26 maggio 2007 o documentazione equipollente; per i lavori in economia, va prodotta la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da presentare utilizzando il modello B1) di cui all'articolo 25, comma 3.
2. Qualora la spesa documentata dai beneficiari sia superiore alla spesa ammessa a contributo nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 30, comma 1, nulla è dovuto per la parte eccedente; qualora la spesa documentata dal beneficiario sia inferiore alla spesa ammessa, il contributo è erogato nella percentuale di cui all'articolo 29, comma 2, applicata alla spesa documentata.
3. Ai fini di cui all'articolo 37, l'impresa è tenuta a presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante gli eventuali contributi concessi da Enti pubblici o gli indennizzi incassati o in corso di liquidazione da parte di compagnie assicuratrici.
4. Salvo motivata richiesta di proroga da parte dell'impresa danneggiata, il mancato rispetto del termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 1, comporta, esperiti gli opportuni accertamenti da parte del Comune o della Protezione civile della Regione, la revoca del contributo concesso.

Art. 32 erogazioni

1. Il contributo è erogato nelle percentuali e nei limiti determinati ai sensi dell'articolo 29, comma 2, a fronte della presentazione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta per il ripristino dei beni danneggiati.
2. Le erogazioni delle somme spettanti alle imprese sono effettuate dai Comuni o dalla Protezione civile della Regione entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta.
3. Il saldo del contributo avverrà previo accertamento da parte del Comune dell'effettiva esecuzione dei lavori e del riacquisto e/o ripristino dei beni danneggiati.
4. Nel caso di interventi di ripristino sugli immobili, i beneficiari possono chiedere al Comune o alla Protezione civile della Regione di accedere alle erogazioni per stati di avanzamento, in un numero non superiore a tre; i contributi eventualmente erogati in via anticipata ai sensi dell'articolo 33 sono detratti

dall'ultimo stato di avanzamento.
5. Le erogazioni per stati di avanzamento di cui al comma 4, non sono ammesse per i lavori in economia.
6. I contributi alle imprese erogati sulla base delle presenti modalità attuative, non concorrono a formare reddito ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 33 erogazioni in via anticipata

1. Il Comune o la Protezione civile della Regione erogano, alle imprese che ne facciano richiesta, una somma a titolo di contributo in via anticipata, nella misura massima del 50 per cento del contributo concesso ai sensi dell'articolo 30, comma 1, previa prestazione di idonea fideiussione, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Protezione civile della Regione, maggiorata degli eventuali interessi di durata almeno pari al tempo necessario per l'effettuazione dei controlli da parte del Comune e della Protezione civile della Regione ai sensi dell'articolo 38, comma 2.
2. La fideiussione può essere prestata sia da un istituto bancario che da una compagnia assicurativa e redatta secondo il modello E) reperibile presso i Comuni o la Protezione civile della Regione ed il relativo sito web (www.protezionecivile.fvg.it).
3. I contributi erogati in via anticipata sono soggetti alla condizione risolutiva del ripristino dei beni distrutti o danneggiati e, pertanto, ove la condizione non si realizzi, ne è dovuta la restituzione da parte del beneficiario, maggiorati degli interessi, calcolati ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
4. Il Comune provvede a verificare i termini di validità delle fideiussioni, richiedendo l'eventuale proroga fino alla conclusione dei controlli.

Art. 34 titolarità del contributo in caso di decesso del beneficiario

1. In caso di decesso del titolare dell'impresa individuale danneggiata, gli eredi sono ammessi a subentrare nel contributo, a condizione che provvedano al ripristino dei beni danneggiati, secondo le seguenti modalità:
a) se il decesso del danneggiato avviene tra il 26 maggio 2007 e prima dell'atto di concessione del contributo, gli eredi presentano domanda di contributo a proprio nome, anche se già presentata dal titolare deceduto, dichiarando la loro qualità di eredi;
b) se il decesso del danneggiato avviene dopo l'atto di concessione, il contributo è trasferito in capo agli eredi, senza necessità di presentare domanda; gli eredi sono comunque tenuti a certificare tale requisito, mediante autocertificazione.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a) ed in presenza di una pluralità di eredi dell'impresa individuale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3 e all'articolo 15, comma 4.

Art. 35 cessazione, fallimento e liquidazione

1. Non possono presentare domanda di contributo imprese cessate o fallite o in liquidazione, anche se attive al momento dell'evento.
2. Nel caso di impresa cessata o fallita o posta in liquidazione dopo la presentazione della domanda di contributo, ma prima del provvedimento di concessione del contributo da parte del Comune, la domanda decade.
3. Nel caso in cui l'impresa cessi, fallisca o sia posta in liquidazione dopo il provvedimento di concessione del contributo da parte del Comune:
a) se l'impresa ha già sostenuto spese per il ripristino, i contributi sono erogati, su presentazione di documentazione giustificativa della spesa, al soggetto già titolare dell'impresa individuale, o, pro quota, ai soci, se si trattava di società, in caso di cessazione; in caso di fallimento o di liquidazione, il contributo è erogato al curatore o al liquidatore;
b) se l'impresa non ha ancora sostenuto spese per il ripristino, essa è dichiarata decaduta dal contributo.

TITOLO III - CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI

Art. 36 contributi agli Enti locali

1. Agli Enti locali, come individuati all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere concessi, sulla base delle risorse disponibili, contributi fino al limite massimo del 70 per cento della spesa sostenuta per il ripristino del proprio patrimonio edilizio.
2. Sono altresì ammissibili a contributo, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, fino al limite massimo del 70 per cento della spesa, gli oneri relativi agli incentivi per la progettazione e la realizzazione di lavori pubblici, le spese tecniche (quali progettazione, direzione lavori, oneri della sicurezza, collaudo, rilievi e indagini connessi al ripristino), eventuali lavori che possono essere eseguiti ricorrendo al sistema in economia, nonché l'I.V.A., qualora rappresenti un effettivo onere per l'Ente locale.

3. Sono esclusi dal contributo:
a) la piantumazione di orti e giardini, fatta salva la sistemazione del terreno intesa come rinterri e riporti nonché il ripristino di manufatti insistenti sulla superficie pertinenziale, quali recinzioni e muri di sostegno;
b) le opere di prevenzione.
4. I contributi per il ripristino del patrimonio edilizio di cui ai commi 1 e 2 possono essere erogati fino al limite massimo complessivo per ciascun ente di euro 500.000,00.
5. Entro il termine di sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione delle presenti modalità attuative sul Bollettino Ufficiale della Regione gli Enti locali presentano alla Protezione civile della Regione apposita domanda di contributo utilizzando il modello C) reperibile presso la Protezione civile della Regione ed il relativo sito web (www.protezionecivile.fvg.it).
6. La domanda di cui al comma 5 è redatta sulla base della stima dei costi di ripristino dei danni subiti effettuata dagli Uffici tecnici dei medesimi Enti locali, ed è corredata per ciascun intervento di ripristino dal quadro economico, dal computo metrico estimativo e da una relazione tecnico illustrativa.
7. Il Commissario delegato individua il fabbisogno finanziario complessivo per il ristoro dei danni subiti dagli Enti locali, e determina, in rapporto alle risorse effettivamente disponibili, la percentuale ed il limite massimo di contributo di cui ai commi 1 e 2.
8. Della percentuale e del limite massimo di contributo erogabile è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.
9. Con decreto del Commissario delegato è concesso il contributo spettante a ciascun Ente locale ed è fissato il termine entro il quale deve essere presentata la rendicontazione della spesa sostenuta, consistente in copia degli atti di affidamento dei lavori e di liquidazione delle spese, unitamente alla dichiarazione prevista dall' articolo 33, 8° comma della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.
10. Ai fini di cui all'articolo 37, l'Ente locale è tenuto a dichiarare gli eventuali contributi concessi da altri Enti pubblici o gli indennizzi incassati o in corso di liquidazione da parte di compagnie assicuratrici.
11. Qualora la spesa documentata dal beneficiario sia superiore alla spesa ammessa a contributo, nulla è dovuto per la parte eccedente; qualora la spesa documentata dal beneficiario sia inferiore alla spesa ammessa, il contributo è erogato nella percentuale di cui al comma 7, applicata alla spesa documentata.
12. Le erogazioni dei contributi sono effettuate entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 9.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 detrazioni e cumulabilità

1. È ammessa la cumulabilità tra i contributi di cui alle presenti disposizioni e altri contributi pubblici o indennizzi assicurativi, nel limite massimo della spesa per il ripristino; nel caso in cui la sommatoria dei suddetti contributi ecceda l'importo del danno, si procede alla corrispondente riduzione dei contributi di cui alle presenti disposizioni.

Art. 38 rendiconto e controlli

1. Il Comune rendiconta al Commissario delegato,per il tramite della Protezione civile della Regione, l'utilizzo dei fondi di cui alle presenti disposizioni con cadenza semestrale, mediante dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.
2. I Comuni effettuano controlli tramite sopralluoghi su tutte le domande che abbiano usufruito di erogazioni in via anticipata di cui agli articoli 16 e 33, a conclusione dei relativi interventi di ripristino.
3. I Comuni effettuano, mediante sorteggio, controlli a campione, tramite sopralluoghi, in misura non inferiore all 50 per cento dei beneficiari liquidati in ogni semestre; dei sopralluoghi è redatto apposito verbale; dovrà comunque essere assicurato il controllo a campione almeno sul 30 per cento dei lavori effettuati in economia.
4. Qualora in sede di controllo sia accertata la mancata o parziale effettuazione dei lavori, si procede alla revoca del contributo o alla sua riduzione, secondo quanto stabilito dalla legge regionale n. 7/2000. Al procedimento di recupero coattivo provvede la Regione.

Art. 39 entrata in vigore

1. Le presenti modalità attuative entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL COMMISSARIO DELEGATO: MORETTON

07_43_1_DDC_ISTR CULT 3049

Decreto del Direttore centrale istruzione, cultura, sport e pace 28 settembre 2007, n. 3049/CULT

Approvazione dei nuovi modelli di domanda di contributo per la conservazione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi della LR 60/1976 e della LR 77/1981.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti per la conservazione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale dalla legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, Titoli II e III e dalla legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, Capo IV" emanato con decreto del Presidente della Regione n. 296/Pres. dell' 8 settembre 2005, in breve "il Regolamento";
ATTESO che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Regolamento le domande di contributo sono redatte in conformità ai modelli allegati al regolamento medesimo;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento le eventuali modifiche e integrazioni ai citati modelli cono disposte con decreto del Direttore centrale dell'istruzione, cultura, sport e pace, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione;
RITENUTO opportuno, ai fini della semplificazione e della chiarezza delle procedure amministrative, adottare dei nuovi modelli di domanda, corredati dalle relative istruzioni, concernenti i contributi:
- per conservazione e restauro, protezione, acquisizione e valorizzazione di beni mobili culturali, come previsto dall'articolo 49 della l.r. 18 novembre 1976, n. 60;
- per conservazione e restauro di immobili di proprietà di particolare valore artistico, storico o ambientale, come previsto dall'articolo 37, comma 2, punto 1, della l.r. 60/1976;
- per restauro, sistemazione, acquisto di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale, come previsto dall'articolo 14 della l.r. 23 novembre 1981, n. 77;

DECRETA

1. Sono approvati i seguenti modelli di domanda, corredati delle relative istruzioni, allegati quale parte integrante del presente decreto:
Allegato A) - mod. BM/2008 "Domanda di contributo per conservazione e restauro, protezione, acquisizione e valorizzazione di beni mobili culturali - articolo 49 l.r. 60/1976";
Allegato B) - mod. BI/2008 "Domanda di contributo in conto capitale per conservazione e restauro di immobili di proprietà di particolare valore artistico, storico o ambientale - articolo 37, comma 2, punto 1, l.r. 60/1976"
Allegato C) - mod. BP/2008 "Domanda di contributo annuo costante per restauro, sistemazione, acquisto di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale - articolo 14 l.r. 77/1981.
2. I modelli di cui al punto 1. sostituiscono i modelli allegati sub A), B) e C) al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 296/Pres. dell' 8 settembre 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 28 settembre 2007

ABATE

07_43_1_DDC_ISTR CULT 3049_ALL1

Allegato A)

spazio per il protocollo

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

data di arrivo

Marca da bollo
(salvo i casi di esenzione -vedi Quadro B, punto 2b)

mod. BM/2008

Domanda di contributo per
CONSERVAZIONE E RESTAURO, PROTEZIONE, ACQUISIZIONE E VALORIZZAZIONE DI BENI MOBILI CULTURALI
(articolo 49 l.r. 60/1976, regolamento emanato con D.P.Reg. n. 296/Pres. dell'8 settembre 2005)

Alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace
Servizio conservazione patrimonio culturale e gestione Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali
via del Lavatoio, 1
34132 Trieste

Quadro A	**Richiedente**		
[1] Denominazione			
[2] Codice fiscale *(16 caratteri)*			
[3] Sede legale			
Comune:		Prov.	CAP
Via		Frazione	
Telefono	Fax	E-mail	
Eventuale referente per eventuali necessità della pratica *(facoltativo)*:			
Nome e cognome			
Comune		Prov.	CAP
Via		Frazione	
Telefono	Fax	E-mail	
[4] nella persona del legale rappresentante	nome e cognome		
luogo e data di nascita		qualifica	

chiede la concessione del contributo previsto dall'articolo 49 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 per gli interventi su beni mobili culturali come descritti nei Quadri C allegati in numero di _____.

A tali fini, ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in atti e false dichiarazioni, dichiara:

Quadro B	**Notizie**	
1. Natura giuridica	☐ Ente locale	☐ altro Ente di diritto pubblico
	☐ Associazione riconosciuta	☐ Associazione non riconosciuta
	☐ ONLUS	☐ Ente ecclesiastico
2. Regime fiscale	a. ☐ *(barrare in caso affermativo)* l'IVA pagata per l'intervento di cui al Quadro C costituisce un onere non rimborsabile	
	b. ☐ *(barrare in caso affermativo)* i propri atti sono esenti da imposta di bollo ai sensi del d.p.r. 642/1972 ovvero ai sensi ______	
3. Titolarità del bene	riguardo ai beni descritti nel Quadro C agisce in qualità di: *(barrare una casella)* ☐ proprietario ☐ possessore	

La presente domanda, compresi gli allegati, è composta da n. _____ fogli.

luogo e data

firma[1]

[1] la domanda va sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata assieme a fotocopia di un documento di identità (art. 38 d.p.r. 445/2000)

Quadro C **N. _____ di _____**

☐ conservazione, restauro *(barrare una sola casella)*
☐ protezione mediante apparecchiature e attrezzature
☐ acquisizione e valorizzazione *(solo per Enti locali e loro consorzi)*

1. Descrizione sintetica delle caratteristiche del bene dalle quali risulti il pregio artistico, storico od archeologico

***ATTENZIONE**: ALLEGARE IN OGNI CASO LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA:*

a) tipologia:

b) datazione:

c) denominazione:

d) eventuali notizie archivistiche, storiche e critiche:

e) collocazione attuale, eventuale collocazione prevista:

f) stato attuale del bene (stato di conservazione e danni riscontrati; restauri precedenti):

g) ☐ il bene è oggetto del decreto di vincolo o della dichiarazione d'interesse culturale ai sensi del d.lgs. 42/2002 (Codice dei beni culturali) di data .... numero .... *(barrare e compilare in caso affermativo)*

h) ☐ *(barrare in caso affermativo)* il bene è catalogato dal Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali al n. _____

2. Descrizione sintetica dei lavori o comunque dell'intervento:

3. Riepilogo della spesa prevista e durata presunta dell'intervento

***ATTENZIONE**: ALLEGARE IN OGNI CASO IL PREVENTIVO DI SPESA REDATTO DA UN OPERATORE QUALIFICATO:*

a) Spesa al netto di IVA	Euro	Durata presunta: (in mesi):_____
b) IVA aliquota del % *(solo se è stata barrata la casella al Quadro B, n. 2)*	Euro	
Totale	Euro	

4. Notizie su altri contributi

a. ☐ *(barrare in caso affermativo)* Per lo stesso tipo d'intervento sono stati concessi contributi pubblici[1]:

....

....

b. ☐ *(barrare in caso affermativo)* Per il medesimo intervento sono stati richiesti altri contributi pubblici[2]:

....

....

RIEPILOGO DEGLI ALLEGATI OBBLIGATORI [3] *ai sensi dell'articolo 51 della l.r. 60/1976*:

1. ☐ relazione illustrativa delle cose mobili di interesse artistico, storico e archeologico oggetto dell'intervento
2. ☐ preventivo di spesa
3. ☐ autorizzazione della Soprintendenza n. .... di data ....

riservato all'Ufficio	.... firma

[1] specificare il soggetto, la natura e l'entità dei contributi concessi
[2] specificare l'ente a cui è stata fatta la richiesta e l'entità dei contributi richiesti
[3] in mancanza di uno o più dei documenti specificati la domanda non può essere accolta

Contributi per
LAVORI DI CONSERVAZIONE, RESTAURO, PROTEZIONE DI BENI MOBILI CULTURALI
(l.r. 18 novembre 1976, n. 60, art. 49)

ISTRUZIONI

Soggetti ammessi

L'articolo 49, comma 1, della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, (di seguito in breve «la legge» prevede la concessione di contributi a favore di «...Province, Comuni ed altri enti ed istituzioni, pubblici e privati...».

➔ **Possono pertanto accedere ai contributi - oltre agli Enti locali esplicitamente citati - tutti gli organismi regolarmente costituiti (ad esempio fondazioni, associazioni, istituti pubblici o privati...), purchè non perseguano fini di lucro.**

Interventi ammessi

Il medesimo articolo 49, comma 1, prevede contributi per:

a) l'esecuzione di «...lavori di conservazione, restauro... di *beni mobili* considerati di *interesse artistico, storico ed archeologico* ai sensi della legge 1089/1939». Va notato che la legge 1089/1939 è stata oggetto nel tempo di numerose modifiche e integrazioni, per cui il riferimento attuale è al d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), in breve "il Codice";
b) l'installazione di apparecchiature ed attrezzature volte ad assicurare la migliore custodia e conservazione, e per il maggiore godimento dei beni medesimi da parte della collettività...»
c) l'acquisizione e valorizzazione dei beni mobili. Tale tipo di intervento è riservato in via esclusiva agli Enti locali e ai loro consorzi.

La nozione di *beni mobili* si ricava dall'articolo 812 del Codice civile (vedi), in base al quale sono considerati immobili «...le costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo [...] Sono mobili gli altri beni». Ai fini dei contributi, comunque, sono considerati mobili anche affreschi e pitture murali in genere, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni ed altri elementi decorativi, purchè non rientranti in interventi di tipo edilizio.
La nozione di *bene culturale* si ricava dal Codice, in particolare agli articoli da 10 a 17.

A chi presentare la domanda

Le domande vanno indirizzate a:

♦ Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace
Servizio conservazione patrimonio culturale e gestione Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali
via del Lavatoio, 1 - 34132 Trieste

Entro quando presentare la domanda

Le domande devono pervenire

➔ **entro il 31 gennaio, a pena di inammissibilità**.

Occorre tener presente che se il termine scade in un giorno non lavorativo per l'ufficio (festività, sabato, ricorrenza del santo Patrono) esso è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.
Inoltre, se la domanda è inviata per raccomandata entro il termine (vale il timbro postale) è considerata valida purchè pervenga effettivamente all'Ufficio entro i 15 giorni successivi al termine.

Il bollo

L'imposta di bollo è disciplinata dal d.p.r. 16 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche: in base all'art. 3 della Tariffa le istanze dirette alle Regioni «...tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo...» sono soggette all'imposta (al 1° settembre 2007 ammonta ad euro 14,62), salvo espressa esenzione.
I casi di esenzione sono elencati nella Tabella allegata al d.p.r. 642/1972 (ma possono configurarsi altre norme specifiche): a titolo esemplificativo sono esenti dal bollo le istanze delle amministrazioni statali, delle province, dei comuni e dei loro consorzi e associazioni, delle comunità montane, delle Onlus.
Pertanto, in assenza di una specifica norma di esenzione, la domanda va bollata.

➔ **Le domande non in regola, come previsto dall'articolo 19 del d.p.r. 642/1972, sono obbligatoriamente trasmesse alla competente Agenzia delle entrate per la regolarizzazione a carico del richiedente**.

Cosa occorre allegare alla domanda

Il comma 2 dell'articolo 51 della legge prescrive che la domanda deve essere corredata:

1. di una relazione illustrativa delle cose mobili di interesse artistico, storico ed archeologico sulle quali si intende intervenire;
2. del preventivo della spesa;
3. del nulla osta della competente Soprintendenza a norma dell' [articolo 18 della legge 1° giugno 1939, n. 1089], *ora il riferimento è all'articolo 21 del Codice.*

La domanda, inoltre, va sottoscritta in presenza del dipendente addetto al suo ricevimento, ovvero sottoscritta e presentata assieme a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38 d.p.r. 445/2000)

➔ **La domanda presentata priva della documentazione è respinta**.

Come compilare la domanda

Il Quadro A contiene dati e informazioni relative al soggetto richiedente. In particolare:
riga 1: indicare la denominazione dell'ente richiedente, possibilmente senza abbreviazioni (ad es. "Santi" o "Santissimo" e non "SS." o "Ss");
riga 7: indicare il nome e la carica del legale rappresentante.
Nel Quadro B :
riga 1: barrare una casella per indicare la natura giuridica;
riga 2.a: barrare la casella se l'Iva che sarà pagata per l'intervento costituisce un costo;
riga 2.b: barrare la casella nel caso di esenzione dall'imposta di bollo (vedi la voce "Il bollo");
riga 3: barrare una casella per indicare se il richiedente è proprietario ovvero solo possessore del bene.
Indicare infine il numero complessivo dei fogli, inclusi gli allegati, dei quali è composta la domanda.
Va compilato un Quadro C distinto (indicare il numero progressivo e il totale dei Quadri) per interventi di:
1) conservazione, restauro;
2) protezione mediante apparecchiature e attrezzature;
3) acquisizione e valorizzazione *(riservato agli Enti locali e loro consorzi)*.
I dati di cui al punto 1. forniscono anche gli elementi per la classificazione e schedatura dell'immobile. In particolare:
punto 1.g: barrare la casella se il bene è oggetto del decreto di vincolo o della dichiarazione di interesse culturale ai sensi del d.lgs. 42/2002 (Codice dei beni culturali) e indicarne gli estremi;
punto 1.h: barrare la casella se il bene è catalogato dal Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali e indicare gli estremi della relativa scheda.
punto 2: indicare in sintesi i lavori di conservazione e restauro o comunque l'intervento previsti;
punto 3: indicare la spesa complessiva per l'intervento di al punto 2. Indicare l'Iva solo se costituisce un costo (e pertanto è stata barrata la casella alla riga 2.a del Quadro B. Indicare la durata prevista, in mesi, dell'intervento.
punto 4.a: barrare la casella se sono stati concessi, con formale provvedimento, contributi pubblici per il restauro e la conservazione del medesimo bene e indicare gli Enti concedenti e l'importo dei contributi;
punto 4.b: barrare la casella se sono stati richiesti contributi pubblici per il restauro e la conservazione del medesimo bene e indicare gli Enti cui sono stati richiesti e l'importo delle richieste.

➔ **La compilazione del Quadro C non sostituisce la documentazione elencata alla voce «*Cosa occorre allegare alla domanda*», che pertanto va sempre allegata**.

Si raccomanda, al di là degli elementi e della documentazione di cui al paragrafo "*Cosa occorre allegare alla domanda"* di fornire qualsiasi informazione ritenuta utile al fine della corretta comprensione e valutazione dell'interesse culturale, della finalità e delle modalità dell'intervento. In particolare, nel caso di interventi di rilevante costo ovvero di lunga durata, appare opportuna la loro prospettazione in lotti funzionali – nell'ambito di un progetto generale – in modo da poter ottimizzare le scelte di finanziamento.

Si raccomanda inoltre di corredare la relazione di una documentazione fotografica.

La concessione del contributo

Conclusa l'istruttoria, qualora l'intervento o gli interventi oggetto della domanda siano stati ammessi a contributo, viene comunicato per iscritto al richiedente l'ammontare del contributo assegnato e la corrispondente percentuale rispetto alla spesa che è stata ritenuta ammissibile.
Contestualmente viene richiesto di *accettare o meno il contributo* entro un termine stabilito: con l'accettazione l'assegnatario si impegna ad eseguire i lavori assumendo a proprio carico la quota di spesa ammissibile che eccede l'importo assegnato.
Una volta acquisita l'accettazione viene concesso il contributo con provvedimento espresso, stabilendo il termine per la presentazione del rendiconto della spesa.
Al richiedente viene altresì comunicato per iscritto se la domanda non può essere ammessa a contributo per esaurimento dei fondi disponibili ovvero i motivi per cui la domanda non può essere accolta.

Il pagamento del contributo

Il contributo è pagato alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute per l'intervento, corredato del visto o parere della Soprintendenza, attestante la regolare esecuzione.
E' importante sottolineare che sono ammesse al contributo solo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda.
Il rendiconto è disciplinato dagli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 7/2000, di seguito riprodotti.

Art. 41 (Rendicontazione della spesa)
1. Ai fini della rendicontazione degli incentivi i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa.
2. I beneficiari possono presentare per la rendicontazione copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'Amministrazione e gli Enti regionali hanno facolta' di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.
3. ...omissis...

Art. 42 (Rendicontazione di incentivi a soggetti pubblici)
1. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa ad incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, gli Enti locali, gli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, gli Istituti scolastici, le Universita' e gli Enti di ricerca di diritto pubblico, le Agenzie di informazione e accoglienza turistica e le societa', operanti nel settore turistico, partecipate con capitale prevalente della Regione devono presentare, nei termini previsti dal decreto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsa-

	bile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attivita' per la quale l'incentivo e' stato erogato e' stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione. 2. ...omissis... 3. L'Amministrazione regionale puo' disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Questi ultimi sono sottoscritti dai soggetti indicati al comma 1. Art. 43 (Rendicontazione di incentivi a istituzioni, associazioni, fondazioni e comitati) 1. Le istituzioni, le associazioni senza fini di lucro, le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), le fondazioni e i comitati beneficiari di incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dall'ufficio regionale che ha concesso l'incentivo. Le associazioni di volontariato presentano il rendiconto esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di incentivo.
Normativa	• legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli - Venezia Giulia) (*Bollettino Ufficiale della Regione 20/11/1976, n. 097)* • legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) (*Bollettino Ufficiale della Regione 22/3/2000, n. 12)* • «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti per la conservazione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale dalla legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, Titoli II e III e dalla legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, Capo IV.» emanato con decreto del Presidente della Regione 8 settembre 2005, n. 0296/Pres. *(Bollettino Ufficiale della Regione 28/9/2005, n. 39)* • decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) *(Gazzetta Ufficiale 24/2/2004, n. 45 S.O.)* *Le leggi e i regolamenti attuativi regionali sono consultabili sul sito www. regione.fvg.it*

VISTO: IL DIRETTORE CENTRALE: ABATE

07_43_1_DDC_ISTR CULT 3049_ALL2

Allegato B)

spazio per il protocollo

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

data di arrivo

Marca da bollo
(salvo i casi di esenzione -vedi Quadro B, punto 2)

mod. BI/2008

Domanda di contributo in conto capitale per
CONSERVAZIONE E RESTAURO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' DI PARTICOLARE VALORE ARTISTICO, STORICO O AMBIENTALE
art. 37, comma 2, punto 1, l.r. 60/1976; regolamento emanato con D.P.Reg. n. 296/Pres. dell'8 settembre 2005

Alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace
Servizio conservazione patrimonio culturale e gestione Centro
regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali
via del Lavatoio, 1
34132 Trieste

Quadro A | **Proprietario richiedente**

[1] Numero dei proprietari[1]**:**

[2] Natura giuridica *(barrare una casella)*
☐ Ente locale ☐ Associazione riconosciuta ☐ Impresa
☐ altro Ente di diritto pubblico ☐ Associazione non riconosciuta ☐ Persona fisica
☐ Ente ecclesiastico ☐ ONLUS

[3] Denominazione (o nome e cognome per le persone fisiche)

[4] Codice fiscale

[5] Luogo e data di nascita *(solo per le persone fisiche)*

[6] Sede legale (o residenza per le persone fisiche)

Comune: Prov. CAP
Via Frazione
Telefono Fax E-mail

[7] nella persona del legale rappresentante nome e cognome
(solo per le persone giuridiche o associazioni):
luogo e data di nascita qualifica

chiede la concessione del contributo in conto capitale previsto dall'articolo 37, comma 2, punto 1, della l.r. 60/1976, nei limiti di cui all'articolo 41, comma 2, della legge medesima[2] per gli interventi sugli immobili di proprietà specificati nel Quadro C.

A tali fini, ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in atti e false dichiarazioni, dichiara:

Quadro B | **Notizie**

1. ☐ di essere proprietario degli immobili specificati nel Quadro C
2. ☐ *(barrare in caso affermativo)* che i propri atti sono esenti da imposta di bollo ai sensi del d.p.r. 642/1972 ovvero ai sensi ____
3. ☐ *(barrare in caso affermativo)* che l'IVA pagata per l'intervento di cui alla presente domanda costituisce un onere non rimborsabile

Referente per eventuali necessità della pratica *(facoltativo)*:

Nome e cognome
Comune Prov. CAP
Via Frazione
Telefono Fax ☐ E-mail

La presente domanda, compresi gli allegati, è composta da n. _________ fogli.

luogo e data firma[3]

[1] se i proprietari sono più di uno indicarne i dati (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza) su un foglio a parte.
[2] per gli enti pubblici: massimo 75% della spesa ammissibile e sino ad euro 51.645,69; per i privati: massimo 50% della spesa ammissibile e sino ad euro 25.822,84.
[3] la domanda va sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata assieme a fotocopia di un documento di identità (art. 38 d.p.r. 445/2000). La domanda va sottoscritta da tutti i proprietari.

Quadro C Descrizione dell'intervento

1. Descrizione sintetica dell'immobile [Elementi per la classificazione e la schedatura] ***ATTENZIONE***: *ALLEGARE IN OGNI CASO LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA*

a) tipologia:

b) ubicazione (Comune, via):

c) estremi catastali o tavolari:

d) denominazione:

d) datazione:

e) descrizione dell'uso attuale e dell'uso previsto:

f) stato attuale (stato di conservazione e danni riscontrati; restauri precedenti):

g) ☐ il bene è oggetto del decreto di vincolo o della dichiarazione d'interesse culturale ai sensi del D.lgs. 42/2002 (Codice dei beni culturali) di data ---------------------- numero ---------------------- *(barrare e compilare in caso affermativo)*

h) ☐ il bene è catalogato dal Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali alla scheda n. ----------------------
(barrare e compilare in caso affermativo)

2. Descrizione sintetica dei lavori da eseguire:

3. Riepilogo della spesa prevista e durata presunta dell'intervento ***ATTENZIONE***: *ALLEGARE IN OGNI CASO IL PIANO FINANZIARIO*

a) Spesa al netto di IVA		Euro	
b) IVA con aliquota del	%[1]	Euro	Durata presunta dell'intervento (in mesi): ------
	Totale	Euro	

4. Altri contributi pubblici:

a. ☐ *(barrare in caso affermativo)* Per lo stesso tipo di intervento sono stati concessi contributi pubblici[2]:

----

b. ☐ *(barrare in caso affermativo)* Per l'intervento sono stati richiesti altri contributi pubblici[3]

RIEPILOGO DEGLI ALLEGATI OBBLIGATORI (art. 38 l.r.60/1976 e art. 3 del regolamento) [4]

1. ☐ Relazione documentante le caratteristiche dell'immobile, dalle quali risulti evidente il pregio artistico, storico od ambientale dello stesso e l'uso attuale e l'uso previsto.
2. ☐ Relazione indicante la misura della degradazione dell'immobile, la natura e l'entità dei lavori da eseguire e il piano finanziario con l'articolazione delle singole voci di spesa.

riservato all'Ufficio

....
(firma)

[1] indicare l'importo dell'Iva solo se è stata barrata la casella al punto 2 del Quadro B
[2] specificare l'ente erogante e l'entità dei contributi concessi
[3] specificare l'ente a cui è stata fatta la richiesta e l'entità dei contributi richiesti
[4] in mancanza dei documenti specificati la domanda non può essere accolta

contributo in conto capitale per
CONSERVAZIONE E RESTAURO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' DI PARTICOLARE VALORE ARTISTICO, STORICO O AMBIENTALE
art. 37, comma 2, punto 1, l.r. 60/1976
regolamento emanato con D.P.Reg. n. 296/Pres. dell'8 settembre 2005

ISTRUZIONI

Soggetti ammessi	L'articolo 37, comma 2, punto 1, della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, (di seguito in breve «la legge») prevede la concessione di contributi esclusivamente a favore dei proprietari degli immobili. ➔ **Il titolo di proprietà dell'immobile è requisito fondamentale.**
Interventi ammessi	La legge prevede contributi per le spese necessarie alla conservazione e al restauro di immobili di qualsiasi tipo che presentino particolare valore artistico, storico od ambientale. La nozione di *bene immobile* si ricava dall'articolo 812 del Codice civile (vedi), in base al quale sono considerati immobili «...le costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo [...] Sono mobili gli altri beni». Ai fini dei contributi, comunque, sono considerati mobili anche affreschi e pitture murali in genere, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni ed altri elementi decorativi, purchè non rientranti in interventi di tipo edilizio. Non sono comunque coerenti con gli obiettivi della legge interventi finalizzati, se non in via accessoria, a destinazioni d'uso commerciali o industriali ovvero consistenti in manutenzione ordinaria.
Ammontare del contributo	L'articolo 41 della legge prevede i seguenti limiti: —per gli enti pubblici: massimo 75% della spesa ammissibile e comunque sino ad euro 51.645,69; —per i privati: massimo 50% della spesa ammissibile e comunque sino ad euro 25.822,84.
A chi presentare la domanda	Le domande vanno indirizzate a: ♦ Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace Servizio conservazione patrimonio culturale e gestione Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali via del Lavatoio, 1 - 34132 Trieste
Quando presentare la domanda	Le domande devono pervenire ➔ **entro il 31 gennaio, a pena di inammissibilità.** Occorre tener presente che se il termine scade in un giorno non lavorativo per l'ufficio (festività, sabato, ricorrenza del santo Patrono) esso è prorogato al primo giorno lavorativo seguente. Inoltre, se la domanda è inviata per raccomandata entro il termine (vale il timbro postale) è considerata valida purchè pervenga effettivamente all'Ufficio entro i 15 giorni successivi al termine.
Il bollo	L'imposta di bollo è disciplinata dal d.p.r. 16 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche: in base all'art. 3 della Tariffa le istanze dirette alle Regioni «...tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo...» sono soggette all'imposta (al 1° settembre 2007 ammonta ad euro 14,62), salvo espressa esenzione. I casi di esenzione sono elencati nella Tabella allegata al d.p.r. 642/1972 (ma possono configurarsi altre norme specifiche): a titolo esemplificativo sono esenti dal bollo le istanze delle amministrazioni statali, delle province, dei comuni e dei loro consorzi e associazioni, delle comunità montane, delle Onlus. Pertanto, in assenza di una specifica norma di esenzione, la domanda va bollata. ➔ **Le domande non in regola, come previsto dall'articolo 19 del d.p.r. 642/1972, sono obbligatoriamente trasmesse alla competente Agenzia delle entrate per la regolarizzazione a carico del richiedente.**
Cosa occorre allegare alla domanda:	La domanda deve essere corredata (art. 38, comma 2, della legge e art. 3 del regolamento) da una *relazione* illustrante: 1) le caratteristiche dell'immobile, dalle quali risulti evidente il pregio artistico, storico od ambientale di esso; 2) l'uso attuale e quello previsto dell'immobile; 3) la misura della degradazione dell'immobile; 4) la natura e l'entità dei lavori da eseguire e il preventivo della spesa. La legge prevede inoltre che vengano forniti "...gli elementi per la classificazione e schedatura dell'immobile secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, e

successive modificazioni.” *Tali elementi si identificano con i dati di cui al punto 1 del Quadro C, per cui è sufficiente la compilazione di detto Quadro.*
La domanda, inoltre, va sottoscritta da *tutti i proprietari* in presenza del dipendente addetto al suo ricevimento, ovvero sottoscritta e presentata assieme a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori (art. 38 d.p.r. 445/2000)
➔ **La domanda priva della documentazione è respinta.**

Come compilare la domanda

Il Quadro A contiene dati e informazioni relative al soggetto richiedente. In particolare:
riga 1: indicare il numero dei proprietari. Qualora fossero più di uno indicarne i dati (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residente) su un foglio a parte;
riga 2: barrare una sola casella per indicare la natura giuridica del richiedente;
riga 7: indicare il nome e la carica del legale rappresentante.
Nel Quadro B :
riga 1: barrare la casella per dichiarare di essere proprietario degli immobili. Come già ricordato il titolo di proprietà è requisito fondamentale;
riga 2: barrare la casella nel caso di esenzione dall’imposta di bollo (vedi la voce “Il bollo”);
riga 3: barrare la casella se l’Iva che sarà pagata per l’intervento costituisce un costo.
Indicare infine il numero complessivo dei fogli, inclusi gli allegati, dei quali è composta la domanda.
Il Quadro C contiene dati e informazioni sintetiche sull’intervento. I dati di cui al punto 1. forniscono anche gli elementi per la classificazione e schedatura dell’immobile. In particolare:
punto 1.g: barrare la casella se il bene è oggetto del decreto di vincolo o della dichiarazione di interesse culturale ai sensi del d.lgs. 42/2002 (Codice dei beni culturali) e indicarne gli estremi;
punto 1.h: barrare la casella se il bene è catalogato dal Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali e indicare gli estremi della relativa scheda.
punto 2: indicare in sintesi i lavori di restauro e conservazione previsti;
punto 3: indicare la spesa complessiva per i lavori di cui al punto 2. Indicare l’Iva solo se costituisce un costo (e pertanto è stata barrata la casella alla riga 2 del Quadro B). Indicare la durata prevista, in mesi, dell’intervento.
punto 4.a: barrare la casella se sono stati concessi, con formale provvedimento, contributi pubblici per il restauro e la conservazione del medesimo immobile e indicare gli Enti concedenti e l’importo dei contributi;
punto 4.b: barrare la casella se sono stati richiesti contributi pubblici per il restauro e la conservazione del medesimo immobile e indicare gli Enti cui sono stati richiesti e l’importo delle richieste.
➔ **La compilazione del Quadro C non sostituisce la documentazione elencata alla voce «*Cosa occorre allegare alla domanda*», che pertanto va sempre allegata.**
Si raccomanda, al di là degli elementi e della documentazione di cui al paragrafo “Cosa occorre allegare alla domanda” di fornire qualsiasi informazione ritenuta utile al fine della corretta comprensione e valutazione dell’interesse culturale, della finalità e delle modalità dell’intervento.
Si raccomanda inoltre di corredare la relazione di una documentazione fotografica.
In particolare, nel caso di interventi di rilevante costo ovvero di lunga durata, appare opportuna la loro prospettazione in lotti funzionali – nell’ambito di un progetto generale – in modo da poter ottimizzare le scelte di finanziamento.

L’accettazione

Conclusa l’istruttoria, qualora l’intervento oggetto della domanda sia stato ammesso a contributo, viene comunicato per iscritto al richiedente l’ammontare del contributo assegnato e la corrispondente percentuale rispetto alla spesa che è stata ritenuta ammissibile.
Contestualmente viene richiesto di *accettare o meno* il contributo entro un termine stabilito: con l’accettazione l’assegnatario si impegna ad eseguire i lavori assumendo a proprio carico la quota di spesa ammissibile che eccede l’importo assegnato.
Al richiedente viene altresì comunicato per iscritto se la domanda non può essere ammessa a contributo per esaurimento dei fondi disponibili ovvero i motivi per cui la domanda non può essere accolta.
➔ **Il contributo è assegnato per l’intervento specificato per cui, una volta accettato, non è possibile mutarne la destinazione.**

La documentazione per la concessione

Ai fini della concessione del contributo l’assegnatario deve produrre alla *Direzione provinciale lavori pubblici competente per territorio* gli elaborati progettuali, per l’espressione del parere obbligatorio in merito all’ammissibilità definitiva della spesa. Il procedimento è disciplinato dalla l.r. 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e in particolare dagli articoli 56 (per gli enti pubblici) e 59 (per i soggetti privati), più oltre sintetizzati.
➔ **Il parere della Direzione provinciale lavori pubblici è necessario per la concessione del**

contributo.

Art. 56

(Concessione del finanziamento a enti pubblici)

1. La concessione del finanziamento [...] e' disposta in via definitiva sulla base del progetto preliminare per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, determinata dal dirigente della struttura tecnica competente [...].
2. Gli oneri per spese tecniche generali e di collaudo sono commisurati alle aliquote percentuali dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto ritenuti ammissibili a finanziamento; le aliquote sono determinate per categorie di opere, anche in misura graduale, con decreto del Presidente della Regione [*ora il D.P.Reg. n. 0453/Pres. del 20 dicembre 2005*], previa deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dei costi desunti dalle tariffe professionali. Gli incentivi ammissibili per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari non possono complessivamente eccedere l'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto. Le somme da destinare a ricerche e indagini preliminari non possono eccedere complessivamente l'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto. [...]
3. La concessione del finanziamento si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.
4. Ad avvenuta conclusione dei lavori, l'ente pubblico beneficiario e' autorizzato a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonche' per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessita' in un progetto gia' approvato dall'ente.
5. Il finanziamento concesso si intende comprensivo dell'intera imposta sul valore aggiunto per la realizzazione dell'intervento.
6. L'ente pubblico beneficiario e' autorizzato a reimpiegare l'imposta sul valore aggiunto non costituente onere per il beneficiario, in quanto a qualsiasi titolo recuperata, conguagliata o rimborsata, per la realizzazione di nuovi lavori affini a quelli oggetto di contribuzione, nonche' per l'adeguamento alle norme di sicurezza e per il miglioramento funzionale di opere preesistenti.
6 bis. [...].

Art. 59

(Concessione del finanziamento a soggetti privati)

1. La concessione del finanziamento a soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 56, comma 1, e' disposta, in via definitiva, dall'organo concedente per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile dal dirigente della struttura tecnica competente sulla base di elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento. [...]
2. Per l'ammissibilita' a finanziamento trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 56, comma 2.
3. Fatte salve particolari disposizioni di settore, per i soggetti di cui al comma 1, se esercenti attivita' in regime IVA nel settore in cui rientra l'intervento oggetto di incentivo, l'imposta non e' ammissibile a finanziamento.

Dev'essere altresì acquisita in merito al progetto, da parte dell'assegnatario, *l'autorizzazione del Soprintendente* come prevista dall'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2002, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio.

➔ **L'autorizzazione del Soprintendente è necessaria per la concessione del contributo.**

Si consiglia vivamente, pertanto, di *contattare per tempo gli uffici* sopra menzionati per disporre di tutti gli elementi necessari per acquisire il parere e l'autorizzazione, tenendo conto che per la concessione del contributo tutta la documentazione dev'essere consegnata al Servizio concedente al più tardi entro il mese di settembre dell'anno successivo alla presentazione della domanda e che, in caso contrario, i fondi assegnati non sono più utilizzabili in base alle norme di contabilità regionale.

➔ **Il ritardo nell'acquisizione del parere e dell'autorizzazione comporta la perdita del contributo assegnato. Non sono ipotizzabili proroghe.**

La concessione e il pagamento

Una volta acquisita la documentazione di cui al paragrafo precedente viene emesso il provvedimento di concessione del contributo.
Tale contributo viene pagato:

- agli enti pubblici in unica soluzione, contestualmente alla concessione;
- ai soggetti privati nella misura del 50% contestualmente alla concessione e a saldo alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute per l'intervento.

La rendicontazione

I lavori vanno eseguiti nei termini fissati dal decreto di concessione.
Sempre nei termini fissati dal decreto di concessione va presentato il rendiconto.
Il rendiconto è disciplinato dall'articolo 62 della l.r. 14/2002 e comprende il *certificato di collaudo*, ovvero di *regolare esecuzione*, corredato del *visto o parere della Soprintendenza*, attestante la regolare esecuzione, e la documentazione giustificativa della spesa, come previsto dagli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 7/2000, di seguito riprodotti:

Art. 41 (Rendicontazione della spesa)

1. Ai fini della rendicontazione degli incentivi i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa.
2. I beneficiari possono presentare per la rendicontazione copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'Amministrazione e gli Enti regionali hanno facolta' di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.
3. ...omissis...

Art. 42 (Rendicontazione di incentivi a soggetti pubblici)

1. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa ad incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, gli Enti locali, gli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, gli Istituti scolastici, le Universita' e gli Enti di ricerca di diritto pubblico, le Agenzie di informazione e accoglienza turistica e le societa', operanti nel settore turistico, partecipate con capitale prevalente della Regione devono presentare, nei termini previsti dal decreto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabi-

le del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attivita' per la quale l'incentivo e' stato erogato e' stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.
2. ...omissis...
3. L'Amministrazione regionale puo' disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Questi ultimi sono sottoscritti dai soggetti indicati al comma 1.
Art. 43 (Rendicontazione di incentivi a istituzioni, associazioni, fondazioni e comitati)
1. Le istituzioni, le associazioni senza fini di lucro, le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), le fondazioni e i comitati beneficiari di incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dall'ufficio regionale che ha concesso l'incentivo. Le associazioni di volontariato presentano il rendiconto esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di incentivo.

Normativa

- legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli - Venezia Giulia) *Bollettino Ufficiale della Regione 20/11/1976, n. 097*
- legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) *Bollettino Ufficiale della Regione 22/3/2000, n. 12*
- «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti per la conservazione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale dalla legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, Titoli II e III e dalla legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, Capo IV.» emanato con decreto del Presidente della Regione 8 settembre 2005, n. 0296/Pres. *Bollettino Ufficiale della Regione 28/9/2005, n. 39*
- legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) *Bollettino Ufficiale della Regione – Supplemento straordinario – 4/6/2002, n. 11*
- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) *Gazzetta Ufficiale 24/2/2004, n. 45 S.O.*

Le leggi e i regolamenti attuativi regionali sono consultabili sul sito www. regione.fvg.it

VISTO: IL DIRETTORE CENTRALE: ABATE

07_43_1_DDC_ISTR CULT 3049_ALL3

Allegato C)

spazio per il protocollo

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

data di arrivo

Marca da bollo
(salvo i casi di esenzione –vedi Quadro B, punto 2)

mod.

Domanda di contributo annuo costante per
RESTAURO, SISTEMAZIONE, ACQUISTO[1] DI IMMOBILI DI NOTEVOLE VALORE ARTISTICO, STORICO O CULTURALE
art. 14, l.r. 77/1981; regolamento emanato con D.P.Reg. n. 296/Pres. dell'8 settembre 2005

Alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace
Servizio conservazione patrimonio culturale e gestione Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali
via del Lavatoio, 1
34132 Trieste

Quadro A Richiedente

[1] Numero dei proprietari: [2]

[2] Natura giuridica *(barrare una casella)*
- ☐ Ente locale
- ☐ altro Ente di diritto pubblico
- ☐ Ente ecclesiastico
- ☐ Associazione riconosciuta
- ☐ Associazione non riconosciuta
- ☐ ONLUS
- ☐ Impresa
- ☐ Persona fisica

[3] Denominazione (o nome e cognome per le persone fisiche)

[4] Codice fiscale

[5] Luogo e data di nascita *(solo per le persone fisiche)*

[6] Sede legale (o residenza per le persone fisiche)

Comune: Prov. CAP

Via Frazione

Telefono Fax E-mail

[7] nella persona del legale rappresentante *(solo per le persone giuridiche o associazioni):* nome e cognome

luogo e data di nascita qualifica

chiede la concessione del contributo annuo costante previsto dall'articolo 14 della l.r. 23 novembre 1981, n. 77, per gli interventi concernenti gli immobili specificati nel Quadro C.

A tali fini, ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in atti e false dichiarazioni, dichiara:

Quadro B Notizie

1. ☐ di essere proprietario degli immobili specificati nel Quadro C *(barrare la casella solo in caso di restauro o sistemazione)*
2. ☐ *(barrare in caso affermativo)* che i propri atti sono esenti da imposta di bollo ai sensi del d.p.r. 642/1972 ovvero ai sensi ....
3. ☐ che l'IVA pagata per l'intervento di cui alla presente domanda costituisce un onere non rimborsabile

Referente per eventuali necessità della pratica *(facoltativo)*:

Nome e cognome

Comune Prov. CAP

Via Frazione

Telefono Fax E-mail

La presente domanda, compresi gli allegati, è composta da n. ....fogli.

luogo e data firma[3]

[1] solo per Enti locali o loro consorzi, per destinazione d'uso a favore della comunità..
[2] se i proprietari sono più di uno indicarne i dati (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza) su un foglio a parte.
[3] la domanda va sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata assieme a fotocopia di un documento di identità (art. 38 d.p.r. 445/2000). La domanda va sottoscritta da tutti i proprietari.

Quadro C **Intervento di:** ☐ **restauro e sistemazione** ***(solo per proprietari)*** *(barrare una sola casella)*
☐ **acquisto per destinazione a uso della comunità** ***(solo per Enti locali o loro Consorzi)***

1. Descrizione sintetica dell'immobile [Elementi per la classificazione e la schedatura] ***ATTENZIONE***: *ALLEGARE LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA*

a) tipologia:

b) ubicazione (Comune, via):

c) estremi catastali o tavolari:

d) denominazione:

d) datazione:

e) descrizione dell'uso attuale e dell'uso previsto:

f) stato attuale (stato di conservazione e danni riscontrati; restauri precedenti):

g) ☐ il bene è oggetto del decreto di vincolo o della dichiarazione d'interesse culturale ai sensi del d.lgs. 42/2002 (Codice dei beni culturali) di data ____________ numero ____________ *(barrare e compilare in caso affermativo)*

h) ☐ il bene è catalogato dal Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali alla scheda n. ______
(barrare in caso affermativo)

2. Descrizione sintetica dell'intervento da eseguire:

3. Riepilogo della spesa prevista e durata presunta dell'intervento ***ATTENZIONE***: *ALLEGARE IL PREVENTIVO (O LA PERIZIA)*

a) Spesa al netto di IVA	_________ Euro	Durata presunta dei lavori
b) IVA con aliquota del %[1]	_________ Euro	(o delle procedure di acquisto): mesi): ______
Totale	Euro	

4. Altri contributi pubblici:

a. ☐ *(barrare in caso affermativo)* Per lo stesso tipo d'intervento sono stati concessi contributi pubblici[2]:

----

b. ☐ *(barrare in caso affermativo)* Per l'intervento sono stati richiesti altri contributi pubblici[3]:

RIEPILOGO DEGLI ALLEGATI OBBLIGATORI (art. 15 l.r. 77/1981 e art. 3 del regolamento) [4]

1) ☐ Relazione illustrante il valore artistico, storico o culturale dell'immobile, l'uso attuale e l'uso previsto.

2a) *Nel caso di conservazione e restauro*: ☐ Relazione illustrante la misura di degrado dell'immobile, la natura e l'entità dei lavori da eseguire, il preventivo di spesa.

2b) *Nel caso di acquisto*: ☐ Perizia di stima del valore dell'immobile.

3) ☐ Copia del decreto di vincolo o della dichiarazione d'interesse culturale di cui al punto 1.g *(solo se è stata barrata la relativa casella)*

riservato all'Ufficio	
	.... (firma)

[1] indicare l'importo dell'Iva solo se è stata barrata la casella al punto 3 del Quadro B
[2] specificare il soggetto, la natura e l'entità dei contributi concessi
[3] specificare l'ente a cui è stata fatta la richiesta e l'entità dei contributi richiesti
[4] in mancanza di uno o più dei documenti specificati la domanda non può essere accolta

contributo annuo costante per
RESTAURO E SISTEMAZIONE O ACQUISTO, PER DESTINAZIONE AD USO DELLA COMUNITA', DI IMMOBILI DI PROPRIETA' DI PARTICOLARE VALORE ARTISTICO, STORICO O AMBIENTALE
art. 14, 1, l.r. 77/1981
regolamento emanato con D.P.Reg. n. 296/Pres. dell'8 settembre 2005

ISTRUZIONI

Soggetti ammessi

L'articolo 14, della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, (di seguito in breve «la legge») prevede la concessione di contributi annui costanti, per un periodo non superiore a 20 anni e fino al 7% annuo della spesa riconosciuta ammissibile, relativamente ad immobili che presentino notevole valore artistico, storico o culturale:
- per il loro restauro e sistemazione, a favore dei proprietari dei medesimi;
- per il loro acquisto da parte di enti locali o loro consorzi, finalizzato all'uso dei medesimi da parte della comunità.

➔ **Per gli interventi di restauro e sistemazione il titolo di proprietà dell'immobile è requisito fondamentale.**

Con riferimento al medesimo immobile, gli interventi di restauro e sistemazione a favore degli enti locali o i loro consorzi ai quali sia stato concesso un contributo per l'acquisto sono finanziati solo successivamente al perfezionamento dell'acquisto stesso.

Interventi ammessi

La nozione di *bene immobile* si ricava dall'articolo 812 del Codice civile (vedi), in base al quale sono considerati immobili «...le costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo [...] Sono mobili gli altri beni». Ai fini dei contributi, comunque, sono considerati *mobili* anche affreschi e pitture murali in genere, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni ed altri elementi decorativi, purchè non rientranti in interventi di tipo edilizio.
Non sono comunque coerenti con gli obiettivi della legge interventi finalizzati, se non in via accessoria, a destinazioni d'uso commerciali o industriali ovvero consistenti in manutenzione ordinaria.
Per quanto concerne l'acquisto è ammissibile al contributo il prezzo d'acquisto effettivamente pagato, al netto di oneri fiscali e altre spese.

A chi presentare la domanda

Le domande vanno indirizzate a:
- Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
  Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace
  Servizio conservazione patrimonio culturale e gestione Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali
  via del Lavatoio, 1 - 34132 Trieste

Entro quando presentare la domanda

Le domande devono pervenire
➔ **entro il 31 gennaio, a pena di inammissibilità**.
Occorre tener presente che se il termine scade in un giorno non lavorativo per l'ufficio (festività, sabato, ricorrenza del santo Patrono) esso è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.
Inoltre, se la domanda è inviata per raccomandata entro il termine (vale il timbro postale) è considerata valida purchè pervenga effettivamente all'Ufficio entro i 15 giorni successivi al termine.

Il bollo

L'imposta di bollo è disciplinata dal d.p.r. 16 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche: in base all'art. 3 della Tariffa le istanze dirette alle Regioni «...tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo...» sono soggette all'imposta (al 1° settembre 2007 ammonta ad euro 14,62), salvo espressa esenzione.
I casi di esenzione sono elencati nella Tabella allegata al d.p.r. 642/1972 (ma possono configurarsi altre norme specifiche): a titolo esemplificativo sono esenti dal bollo le istanze delle amministrazioni statali, delle province, dei comuni e dei loro consorzi e associazioni, delle comunità montane, delle Onlus.
Pertanto, in assenza di una specifica norma di esenzione, la domanda va bollata.

➔ **Le domande non in regola, come previsto dall'articolo 19 del d.p.r. 642/1972, sono obbligatoriamente trasmesse alla competente Agenzia delle entrate per la regolarizzazione a carico del richiedente**.

Cosa occorre allegare alla domanda:

L'articolo 15 della legge prevede la documentazione a corredo della domanda, alla quale vanno inoltre allegate notizie in merito al *notevole* valore artistico, storico o culturale dell'immobile.
Vanno pertanto allegati:
1) in caso di interventi di *restauro e sistemazione* una relazione illustrante:
   a) il valore artistico, storico o culturale dell'immobile e l'uso attuale e l'uso previsto;
   b) la misura di degrado;
   c) la natura e l'entità dei lavori da eseguire;
   d) il preventivo di spesa.
2) in caso di interventi di *acquisto* (come ricordato riservati ad enti locali o loro consorzi):
   a) una relazione illustrante il valore artistico, storico o culturale dell'immobile e l'uso attuale e l'uso previsto (che dev'essere destinato alla comunità):
   b) una perizia di stima, redatta da un tecnico abilitato, del valore dell'immobile da acquistare.

Per *tutti i tipi di intervento* va inoltre allegata:
- copia del decreto di vincolo o della dichiarazione d'interesse culturale concernente l'immobile ai sensi del D.lgs. 42/2002 (Codice dei beni culturali), qualora esistente.

La legge prevede inoltre che vengano forniti "...gli elementi per la classificazione e schedatura dell'immobile secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, e successive modificazioni." *Tali elementi si identificano con i dati di cui al punto 1 del Quadro C, per cui è sufficiente la compilazione di detto Quadro.*
La domanda, inoltre, va sottoscritta da *tutti i proprietari* in presenza del dipendente addetto al suo ricevimento, ovvero sottoscritta e presentata assieme a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori (art. 38 d.p.r. 445/2000).
➔ **La domanda priva della documentazione è respinta**.

Come compilare la domanda

Il Quadro A contiene dati e informazioni relative al soggetto richiedente. In particolare:
riga 1: indicare il numero dei proprietari. Qualora fossero più di uno indicarne i dati (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residente) su un foglio a parte;
riga 2: barrare una sola casella per indicare la natura giuridica del richiedente;
riga 7: indicare il nome e la carica del legale rappresentante.
Nel Quadro B :
riga 1: barrare la casella per dichiarare di essere proprietario degli immobili. Come già ricordato il titolo di proprietà è requisito fondamentale per l'accesso ai contributi per restauro e sistemazione;
riga 2: barrare la casella nel caso di esenzione dall'imposta di bollo (vedi la voce "Il bollo");
riga 3: barrare la casella se l'Iva che sarà pagata per l'intervento costituisce un costo.
Indicare infine il numero complessivo dei fogli, inclusi gli allegati, dei quali è composta la domanda.
Nel Quadro C barrare una sola casella per indicare se trattasi di interventi di restauro e sistemazione ovvero di acquisto.
Il Quadro contiene dati e informazioni sintetiche sull'intervento. I dati di cui al punto 1. forniscono anche gli elementi per la classificazione e schedatura dell'immobile. In particolare:
punto 1.g: barrare la casella se il bene è oggetto del decreto di vincolo o della dichiarazione di interesse culturale ai sensi del d.lgs. 42/2002 (Codice dei beni culturali) e indicarne gli estremi;
punto 1.h: barrare la casella se il bene è catalogato dal Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali e indicare gli estremi della relativa scheda.
punto 2: indicare in sintesi i lavori o comunque gli interventi previsti;
punto 3: indicare la spesa complessiva per quanto indicato al punto 2. Indicare l'Iva solo se costituisce un costo (e pertanto è stata barrata la casella alla riga 2 del Quadro B). Indicare la durata prevista, in mesi, dell'intervento.
punto 4.a: barrare la casella se sono stati concessi, con formale provvedimento, contributi pubblici per il restauro e la sistemazione (o per l'acquisto) del medesimo immobile e indicare gli Enti concedenti e l'importo dei contributi;
punto 4.b: barrare la casella se sono stati richiesti contributi pubblici per il restauro e la sistemazione (o per l'acquisto) del medesimo immobile e indicare gli Enti cui sono stati richiesti e l'importo delle richieste.
➔ **La compilazione del Quadro C non sostituisce la documentazione elencata alla voce «*Cosa occorre allegare alla domanda*», che pertanto va sempre allegata**.
Si raccomanda, al di là degli elementi e della documentazione di cui al paragrafo "Cosa occorre allegare alla domanda" di fornire qualsiasi informazione ritenuta utile al fine della corretta comprensione e valutazione dell'interesse culturale, della finalità e delle modalità dell'intervento.
Si raccomanda inoltre di corredare la relazione di una documentazione fotografica.

In particolare, nel caso di interventi di rilevante costo ovvero di lunga durata, appare opportuna la loro prospettazione in lotti funzionali – nell'ambito di un progetto generale – in modo da poter ottimizzare le scelte di finanziamento.

L'accettazione

Conclusa l'istruttoria, qualora l'intervento oggetto della domanda sia stato ammesso a contributo, viene comunicato per iscritto al richiedente l'ammontare del contributo assegnato e la corrispondente percentuale rispetto alla spesa che è stata ritenuta ammissibile.
Contestualmente viene richiesto di *accettare o meno* il contributo entro un termine stabilito: con l'accettazione l'assegnatario si impegna ad eseguire i lavori assumendo a proprio carico la quota di spesa ammissibile che eccede l'importo assegnato.
Al richiedente viene altresì comunicato per iscritto se la domanda non può essere ammessa a contributo per esaurimento dei fondi disponibili ovvero i motivi per cui la domanda non viene accolta.

➔ **Il contributo è assegnato per l'intervento specificato per cui, una volta accettato, non è possibile mutarne la destinazione.**

La documentazione per la concessione

Ai fini della concessione del contributo l'assegnatario deve produrre alla *Direzione provinciale lavori pubblici competente per territorio* gli elaborati progettuali, per l'espressione del parere obbligatorio in merito all'ammissibilità definitiva della spesa. Il procedimento è disciplinato dalla l.r. 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e in particolare dagli articoli 56 (per gli enti pubblici) e 59 (per i soggetti privati), più oltre sintetizzati.

➔ **Il parere della Direzione provinciale lavori pubblici è necessario per la concessione del contributo.**

Art. 56 (Concessione del finanziamento a enti pubblici)

1. La concessione del finanziamento [...] e' disposta in via definitiva sulla base del progetto preliminare per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, determinata dal dirigente della struttura tecnica competente [...].
2. Gli oneri per spese tecniche generali e di collaudo sono commisurati alle aliquote percentuali dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto ritenuti ammissibili a finanziamento; le aliquote sono determinate per categorie di opere, anche in misura graduale, con decreto del Presidente della Regione [*ora il D.P.Reg. n. 0453/Pres. del 20 dicembre 2005]*, previa deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dei costi desunti dalle tariffe professionali. Gli incentivi ammissibili per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari non possono complessivamente eccedere l'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto. Le somme da destinare a ricerche e indagini preliminari non possono eccedere complessivamente l'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto. [...]
3. La concessione del finanziamento si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.
4. Ad avvenuta conclusione dei lavori, l'ente pubblico beneficiario e' autorizzato a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonche' per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessita' in un progetto gia' approvato dall'ente.
5. Il finanziamento concesso si intende comprensivo dell'intera imposta sul valore aggiunto per la realizzazione dell'intervento.
6. L'ente pubblico beneficiario e' autorizzato a reimpiegare l'imposta sul valore aggiunto non costituente onere per il beneficiario, in quanto a qualsiasi titolo recuperata, conguagliata o rimborsata, per la realizzazione di nuovi lavori affini a quelli oggetto di contribuzione, nonche' per l'adeguamento alle norme di sicurezza e per il miglioramento funzionale di opere preesistenti.
6 bis. [...].

Art. 59 (Concessione del finanziamento a soggetti privati)

1. La concessione del finanziamento a soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 56, comma 1, e' disposta, in via definitiva, dall'organo concedente per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile dal dirigente della struttura tecnica competente sulla base di elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento. [...]
2. Per l'ammissibilita' a finanziamento trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 56, comma 2.
3. Fatte salve particolari disposizioni di settore, per i soggetti di cui al comma 1, se esercenti attivita' in regime IVA nel settore in cui rientra l'intervento oggetto di incentivo, l'imposta non e' ammissibile a finanziamento.

Dev'essere altresì acquisita in merito al progetto, da parte dell'assegnatario, *l'autorizzazione del Soprintendente* come prevista dall'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2002, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio.

➔ **L'autorizzazione del Soprintendente è necessaria per la concessione del contributo.**

Si consiglia vivamente, pertanto, di *contattare per tempo* gli uffici sopra menzionati per disporre di tutti gli elementi necessari per acquisire il parere e l'autorizzazione, tenendo conto che per la concessione del contributo tutta la documentazione dev'essere consegnata al Servizio concedente al più tardi entro il mese di settembre dell'anno successivo alla presentazione della domanda e che, in caso contrario, i fondi assegnati non sono più utilizzabili in base alle norme di contabilità regionale.

➔ **Il ritardo nell'acquisizione del parere e dell'autorizzazione comporta la perdita del contributo assegnato. Non sono ipotizzabili proroghe.**

La concessione e il

Una volta acquisita la documentazione di cui al paragrafo precedente viene emesso il provvedimen-

pagamento	to di concessione del contributo. Tale contributo viene pagato (ai sensi degli articolo 57 e 61 della l.r. 14/2002): − agli enti pubblici: contestualmente alla concessione per tutte le annualità; − ai soggetti privati: contestualmente alla concessione per un numero di annualità pari alla metà di quelle concesse; dopo la presentazione del rendiconto per le restanti annualità.
La rendicontazione	I lavori vanno eseguiti nei termini fissati dal decreto di concessione. Sempre nei termini fissati dal decreto di concessione va presentato il rendiconto. Il rendiconto è disciplinato dall'articolo 62 della l.r. 14/2002 e comprende il *certificato di collaudo*, ovvero di *regolare esecuzione*, corredato del *visto o parere della Soprintendenza*, attestante la regolare esecuzione, e la documentazione giustificativa della spesa, come previsto dagli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 7/2000, di seguito riprodotti: **Art. 41** (Rendicontazione della spesa) 1. Ai fini della rendicontazione degli incentivi i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa. 2. I beneficiari possono presentare per la rendicontazione copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'Amministrazione e gli Enti regionali hanno facolta' di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali. 3. ...omissis... **Art. 42** (Rendicontazione di incentivi a soggetti pubblici) 1. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa ad incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, gli Enti locali, gli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, gli Istituti scolastici, le Universita' e gli Enti di ricerca di diritto pubblico, le Agenzie di informazione e accoglienza turistica e le societa', operanti nel settore turistico, partecipate con capitale prevalente della Regione devono presentare, nei termini previsti dal decreto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attivita' per la quale l'incentivo e' stato erogato e' stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione. 2. ...omissis... 3. L'Amministrazione regionale puo' disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Questi ultimi sono sottoscritti dai soggetti indicati al comma 1. **Art. 43** (Rendicontazione di incentivi a istituzioni, associazioni, fondazioni e comitati) 1. Le istituzioni, le associazioni senza fini di lucro, le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), le fondazioni e i comitati beneficiari di incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dall'ufficio regionale che ha concesso l'incentivo. Le associazioni di volontariato presentano il rendiconto esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di incentivo.
Normativa	♦ legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico e culturale) *Bollettino Ufficiale della Regione 23/11/1981, n. 114* ♦ legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) *Bollettino Ufficiale della Regione 22/3/2000, n. 12* ♦ «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti per la conservazione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale dalla legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, Titoli II e III e dalla legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, Capo IV.» emanato con decreto del Presidente della Regione 8 settembre 2005, n. 0296/Pres. *Bollettino Ufficiale della Regione 28/9/2005, n. 39* ♦ legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) *Bollettino Ufficiale della Regione – Supplemento straordinario – 4/6/2002, n. 11* ♦ decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) *Gazzetta Ufficiale 24/2/2004, n. 45 S.O.* *Le leggi e i regolamenti attuativi regionali sono consultabili sul sito www. regione.fvg.it*

VISTO: IL DIRETTORE CENTRALE: ABATE

07_43_1_DDC_LAV FOR 1702

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 21 settembre 2007, n. 1702/LAVFOR

Legge 19 luglio 1993, n. 236. Approvazione progetti mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2007.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO l'articolo 9, commi 3 e 7 della legge 19 luglio 1993, n. 236, relativa a "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione";
VISTO il decreto del Direttore Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 10 maggio 2006, n.107/Segr/2006, con il quale si è provveduto al riparto tra le Regioni e Province Autonome delle risorse finanziarie disponibili;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 506 del 9 marzo 2007, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 del 28 marzo 2007, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti di formazione continua e permanente finanziati con l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al suddetto decreto ministeriale n.107/2006;
VISTE le modifiche ed integrazioni apportate alla suddetta deliberazione con i decreti n.428/LAVFOR del 23 marzo 2007 e n. 1215/LAVFOR del 9 luglio 2007;
VISTE le disposizioni contenute nel Regolamento recante "Norme per l'attuazione del Programma Operativo Regionale dell'Obiettivo 3" approvato con D.P.Reg. n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modifiche e integrazioni;
CONSIDERATO che tale avviso prevede, tra l'altro, nell'ambito della legge 19 luglio 1993, n. 236, una nuova fase di attuazione del Catalogo regionale della Formazione Permanente, rivolta alla realizzazione di iniziative formative a domanda individuale;
CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria è di euro 2.579.017,49;
VISTE le edizioni dei prototipi formativi presentate nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio ed agosto 2007 dagli organismi di formazione titolari dei prototipi formativi costituenti il Catalogo regionale della formazione permanente;
RITENUTO di approvare il seguente documento:
- elenco delle edizioni dei prototipi formativi approvate ed ammesse al finanziamento (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 55 edizioni di prototipi formativi per complessivi euro 529.764,00, di cui un contributo pubblico di euro 475.567,00;
CONSIDERATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo;
PRESO ATTO che la disponibilità finanziaria residua del bando è di complessivi euro 2.103.450,49;
CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 19 che disciplina le competenze del Direttore centrale;

DECRETA

1. In relazione alle edizioni dei prototipi formativi presentati nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio ed agosto 2007 dagli organismi di formazione titolari dei prototipi formativi costituenti il Catalogo regionale della formazione permanente, si approva il seguente documento:
- elenco delle edizioni dei prototipi formativi approvate ed ammesse al finanziamento (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 55 edizioni di prototipi formativi per complessivi euro 529.764,00, di cui un contributo pubblico di euro 475.567,00.
3. Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo.
4. Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 21 settembre 2007

RAMPONI

07_43_1_DDC_LAV FOR 1702_ALL

Decreto di approvazione
n.ro 1702
di data 21/09/2007

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

236 - Cloni

L. 236/93 Iniziative Formative a Domanda Individuale - Cloni

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	GESTIRE LE PRATICHE AMMINISTRATIVE DI BASE	200707235001	I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA	2007	6.820,00	6.320,00	50
2	LINGUA INGLESE - LIVELLO BASE A.1	200707235002	I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA	2007	6.547,20	5.779,20	50
3	LINGUA SLOVENA - LIVELLO BASE	200707235003	I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA	2007	10.912,00	9.712,00	50
4	GESTIRE LA CONTABILITA' GENERALE	200707235004	I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA	2007	6.820,00	6.270,00	50
5	DISEGNARE IN 2D (CAD 2D) PREPARAZIONE ALL'ECDL	200707349001	CE.F.A.P.	2007	9.720,00	8.640,00	50
6	PREPARAZIONE ALL'ECDL BASE (ES. 1-7)	200707482001	FORSER - FORMAZIONE E SERVIZI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	2007	16.368,00	14.328,00	50
7	CCNA ROUTERS AND ROUTING BASICS	200707504001	I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA	2007	9.820,80	8.668,80	50
8	PREPARAZIONE ALL'ECDL CORE FULL (MOD. 1-7)	200707593001	CE.F.A.P.	2007	16.368,00	14.568,00	50
9	INGLESE LIVELLO A2	200707596001	FORSER - FORMAZIONE E SERVIZI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	2007	9.820,80	8.812,80	50
10	MODELLARE IN 3D E DISEGNARE COMPONENTI E ASSIEMI CON SOLIDWORKS	200707598001	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2007	10.912,00	9.712,00	50
11	PROGRAMMARE A OGGETTI IN C++	200707598002	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2007	10.912,00	9.712,00	50

12	PREPARAZIONE ALL`ECDL CORE FULL (MOD. 1-7)	200707676001	I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA	2007	16.368,00	15.048,00	50
13	LINGUA INGLESE - LIVELLO BASE A.1	200707676002	I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA	2007	6.547,20	5.923,20	50
14	PREPARAZIONE ALL'ECDL CORE START (MOD. 2, 3, 4, 7)	200707932001	I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA	2007	9.820,80	8.956,80	50
15	INGLESE LIVELLO A1	200708618001	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2007	6.547,20	5.827,20	50
16	PREPARAZIONE ALL`ECDL CORE FULL (MOD. 1-7)	200708853001	I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA	2007	16.368,00	14.688,00	50
17	LINGUA INGLESE - LIVELLO BASE A.2	200708853002	I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA	2007	9.820,80	9.028,80	50
18	PROGETTARE E REALIZZARE SITI WEB	200708896001	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2007	8.184,00	7.224,00	50
19	LINGUA INGLESE - LIVELLO BASE A.1	200709030001	I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA	2007	6.547,20	5.827,20	50
20	ACQUISIRE ED ELABORARE IMMAGINI DIGITALI (PHOTOSHOP)	200709372001	FORSER - FORMAZIONE E SERVIZI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	2007	8.100,00	7.200,00	50
21	PREPARAZIONE ALL'ECDL CORE FULL (MOD. 1-7)	200709374001	CE.F.A.P.	2007	16.368,00	14.688,00	50
22	ELABORARE STRATEGIE DI MARKETING	200709382001	I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA	2007	8.184,00	7.284,00	50
23	LINGUA INGLESE - LIVELLO BASE A.1	200709509001	I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA	2007	6.547,20	5.827,20	50
24	GESTIRE LE PRATICHE AMMINISTRATIVE DI BASE	200709916001	I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA	2007	6.820,00	6.120,00	50
25	PREPARAZIONE ALL'ECDL CORE START (MOD. 2, 3, 4, 7)	200710032001	I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA	2007	9.820,80	8.956,80	50

26	LINGUA INGLESE - LIVELLO AUTONOMO B.2	200710032002	I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA	2007	11.457,60	10.197,60	50
27	PREPARAZIONE ALL'ECDL CAD	200710183001	FORSER - FORMAZIONE E SERVIZI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	2007	9.820,80	8.740,80	50
28	INTRODUZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE QUALITÀ SICUREZZA E AMBIENTE	200710186001	I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA	2007	6.547,20	5.827,20	50
29	LINGUA INGLESE - LIVELLO BASE A1	200710219001	CE.F.A.P.	2007	6.547,20	5.827,20	50
30	PREPARAZIONE ALL`ECDL CORE START (MOD. 2, 3, 4, 7)	200710312001	I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA	2007	9.820,80	8.740,80	50
31	LINGUA INGLESE - LIVELLO BASE A2	200710412001	I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA	2007	9.820,80	8.524,80	50
32	PROGETTARE L'AUTOMAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE (STEP 7)	200710443001	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2007	10.912,00	9.712,00	50
33	INGLESE LIVELLO A1	200711470001	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2007	6.547,20	5.827,20	50
34	OFFICE AUTOMATION - LIVELLO BASE	200712046001	OFFICINA PITTINI PER LA FORMAZIONE	2007	9.240,00	8.400,00	50
35	ELABORAZIONE PROFESIONALE DELLE IMMAGINI DIGITALI PHOTOSHOP	200712201001	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2007	6.547,20	5.827,20	50
36	LINGUA TEDESCA - LIVELLO BASE A.1	200712242001	I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA	2007	6.547,20	5.779,20	50
37	AUTOMATIZZARE E PERSONALIZZARE LA MODELLAZIONE 3D CON SOLIDWORKS	200712679001	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2007	8.184,00	7.104,00	50
38	LINGUA INGLESE - LIVELLO BASE A.1	200712727001	CENTRO STUDI RENE' ENENKEL	2007	10.912,00	10.032,00	50
39	LINGUA INGLESE - LIVELLO BASE A.2	200712729001	CENTRO STUDI RENE' ENENKEL	2007	10.912,00	10.032,00	50

40	CONTROLLO DI GESTIONE	200713335001	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2007	8.184,00	7.344,00	50
41	INGLESE BASE - ELEMENTARE LIVELLO A1	200713675001	OFFICINA PITTINI PER LA FORMAZIONE	2007	7.920,00	7.200,00	50
42	LINGUA SLOVENA - LIVELLO BASE	200713682001	CENTRO STUDI RENE' ENENKEL	2007	10.912,00	9.952,00	50
43	PREPARAZIONE ALL'E.C.D.L. - LIVELLO BASE	200713950001	CENTRO STUDI RENE' ENENKEL	2007	13.912,80	12.688,80	50
44	PREPARAZIONE ALL'ECDL CORE FULL (MOD. 1-7)	200714135001	CE.F.A.P.	2007	16.368,00	14.688,00	50
45	PROGETTARE L'AUTOMAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE- AVANZATO (STEP 7) -TECNICHE DI LAVORAZIONE INDUSTR.	200714165001	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2007	10.912,00	9.712,00	50
46	OFFICE AUTOMATION: MICROSOFT EXCEL & MICROSOFT ACCESS	200714293001	J e S - JOB e SCHOOL - ENTE DI FORMAZIONE, STUDI E RICERCHE	2007	7.774,80	7.147,80	50
47	PREPARAZIONE ALL'ECDL CORE START (MOD. 2, 3, 4, 7)	200715383001	I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA	2007	9.820,80	8.668,80	50
48	GESTIONE OPERAZIONI DI IMPORT-EXPORT	200715898001	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2007	10.912,00	9.872,00	50
49	PREPARAZIONE ALL'ECDL CORE START (MOD. 2, 3, 4, 7)	200716592001	I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA	2007	9.820,80	8.956,80	50
50	INGLESE LIVELLO A2	200716778001	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2007	9.820,80	8.740,80	50
51	LINGUA INGLESE - LIVELLO AUTONOMO B 2	200716779001	AZIENDA SPECIALE RICERCA e FORMAZIONE	2007	8.100,00	7.200,00	50
52	LINGUA TEDESCA - LIVELLO BASE A.1	200717370001	I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA	2007	6.547,20	5.827,20	50
53	OFFICE AUTOMATION: MICROSOFT EXCEL & MICROSOFT ACCESS	200719866001	J e S - JOB e SCHOOL - ENTE DI FORMAZIONE, STUDI E RICERCHE	2007	7.774,80	7.090,80	50

54	INGLESE BASE - ELEMENTARE LIVELLO A1	200719877001	OFFICINA PITTINI PER LA FORMAZIONE	2007	7.920,00	7.320,00	50
55	AUTOMATION: MICROSOFT EXCEL	200719976001	J e S - JOB e SCHOOL - ENTE DI FORMAZIONE, STUDI E RICERCHE	2007	8.184,00	7.464,00	50
			Totale con finanziamento		529.764,00	475.567,00	
			Totale		529.764,00	475.567,00	
			Totale con finanziamento		529.764,00	475.567,00	
			Totale		529.764,00	475.567,00	

07_43_1_DDC_LAV FOR 1833

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 5 ottobre 2007, n. 1833/LAVFOR

Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006. Approvazione progetti a valere sull'asse D - misura D.2 - azione 35l - mese di marzo 2007.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1995 del 3 agosto 2005, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 35 del 31 agosto 2005, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse D, misura D.2;

VISTE le modifiche ed integrazioni apportate alla suddetta deliberazione con la deliberazione n. 2552 del 27 ottobre 2006;

CONSIDERATO che tale avviso prevede l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse D - Promozione di una forza lavoro competente, qualificata ed adattabile, dell'innovazione e dell'adattabilità nell'organizzazione del lavoro, dello sviluppo e dello spirito imprenditoriale, di condizioni che agevolino la creazione di posti di lavoro nonché della qualificazione e del rafforzamento del potenziale umano nella ricerca, nella scienza e nella tecnologia - misura D.2 - Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione - Fase B Formazione - azione 35l "Interventi formativi rivolti a dirigenti e lavoratori della Pubblica Amministrazione, finalizzati alla riorganizzazione del lavoro e alla rimodulazione degli orari di lavoro";

CONSIDERATO che il citato avviso prevede, a favore delle Amministrazioni comunali al di sotto dei 15.000 abitanti che hanno realizzato nell'ambito del citato avviso interventi relativi all'azione 37, la presentazione dei progetti formativi per la misura D.2, azione 35l, presso uno sportello operante negli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, dal 1° aprile 2006 fino al 1° ottobre 2007, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, ammontanti ad euro 500.000,00;

CONSIDERATO che i progetti vengono approvati mensilmente secondo il sistema di ammissibilità, sulla base dei criteri di cui all'articolo 16, comma 6, del Regolamento;

VISTO il decreto n. 119/LAVFOR del 22 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati ed ammessi al finanziamento i progetti presentati nel mese di gennaio 2007 ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua risulta essere pari ad euro 466.100,00;

VISTI i progetti presentati da parte della Comunità montana della Carnia nel mese di marzo 2007;

CONSIDERATO che la Comunità montana della Carnia, a seguito della presentazione dei progetti su un canale di finanziamento sbagliato, ha rinunciato agli stessi prima che si sia proceduto alla loro valutazione;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati dalla Comunità montana della Carnia determina la predisposizione del seguente documento:

- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 19 che disciplina le competenze del Direttore centrale;

DECRETA

1. Come meglio specificato in premessa, la valutazione dei progetti presentati dalla Comunità montana della Carnia nel mese di marzo 2007 determina la predisposizione del seguente documento:

- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 1 parte integrante).

2. Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 5 ottobre 2007

RAMPONI

07_43_1_DDC_LAV FOR 1833_ALL

Decreto di approvazione
n.ro 1833
di data 05/10/2007

ALLEGATO 1 - PROGETTI ESCLUSI DALLA VALUTAZIONE PER MANCANZA DI UNO O PIU' DEI REQUISITI ESSENZIALI

Tipo fin.	Codice Progetto	Denominazione Progetto	Descrizione	Operatore
3DD2SF35PN - OLD	200706292006	INFORMATICA - LIVELLO AVANZATO ED.2	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	COMUNITÀ MONTANA DELLA CARNIA
3DD2SF35PN - OLD	200706292005	INFORMATICA - LIVELLO AVANZATO ED.1	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	COMUNITÀ MONTANA DELLA CARNIA
3DD2SF35PN - OLD	200706292004	INFORMATICA - LIVELLO INTERMEDIO	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	COMUNITÀ MONTANA DELLA CARNIA
3DD2SF35PN - OLD	200706292003	LA RESPONSABILITÀ DEL RUOLO - LIVELLO INTERMEDIO ED.2	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	COMUNITÀ MONTANA DELLA CARNIA
3DD2SF35PN - OLD	200706292002	LA RESPONSABILITÀ DEL RUOLO - LIVELLO AVANZATO	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	COMUNITÀ MONTANA DELLA CARNIA
3DD2SF35PN - OLD	200706292001	LA RESPONSABILITÀ DEL RUOLO - LIVELLO INTERMEDIO ED.1	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	COMUNITÀ MONTANA DELLA CARNIA

07_43_1_DDC_LAV FOR 1834

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 5 ottobre 2007, n. 1834/LAVFOR
Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006. Approvazione progetti a valere sull'asse D - misura D.2 - azione 35I - mese di marzo 2007.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1995 del 3 agosto 2005, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 35 del 31 agosto 2005, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse D, misura D.2;
VISTE le modifiche ed integrazioni apportate alla suddetta deliberazione con la deliberazione n. 2552 del 27 ottobre 2006;
CONSIDERATO che tale avviso prevede l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse D - Promozione di una forza lavoro competente, qualificata ed adattabile, dell'innovazione e dell'adattabilità nell'organizzazione del lavoro, dello sviluppo e dello spirito imprenditoriale, di condizioni che agevolino la creazione di posti di lavoro nonché della qualificazione e del rafforzamento del potenziale umano nella ricerca, nella scienza e nella tecnologia - misura D.2 - Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione - Fase B Formazione - azione 35I "Interventi formativi rivolti a dirigenti e lavoratori della Pubblica Amministrazione, finalizzati alla riorganizzazione del lavoro e alla rimodulazione degli orari di lavoro";
CONSIDERATO che il citato avviso prevede, a favore delle Amministrazioni comunali al di sotto dei 15.000 abitanti che hanno realizzato nell'ambito del citato avviso interventi relativi all'azione 37, la presentazione dei progetti formativi per la misura D.2, azione 35I, presso uno sportello operante negli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, dal 1° aprile 2006 fino al 1° ottobre 2007, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, ammontanti ad euro 500.000,00;
CONSIDERATO che i progetti vengono approvati mensilmente secondo il sistema di ammissibilità, sulla base dei criteri di cui all'articolo 16, comma 6, del Regolamento;
VISTO il decreto n. 119/LAVFOR del 22 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati ed ammessi al finanziamento i progetti presentati nel mese di gennaio 2007 ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua risulta essere pari ad euro 466.100,00;
CONSIDERATO che nessun progetto è stato presentato nel mese di febbraio 2007;
VISTI i progetti presentati nel mese di marzo 2007;
CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione del seguente documento:
- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 8 progetti formativi per complessivi euro 31.500,00;
CONSIDERATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo;
CONSIDERATO che il procedimento di evidenza pubblica che l'Amministrazione titolare del progetto deve realizzare deve trovare avvio entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto;
CONSIDERATO che i progetti devono trovare avvio, relativamente all'attività formativa in senso stretto, entro trenta giorni dalla chiusura del procedimento di evidenza pubblica e, nel caso in cui vengano presentati più progetti da parte dello stesso proponente nel medesimo mese, il termine riguarda almeno uno di essi, fatto salvo che tutta l'attività formativa deve concludersi entro il 30 aprile 2008;
CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria residua del bando per la misura D.2, azione 35, è di complessivi euro 434.600,00;
CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 19 che disciplina le competenze del Direttore centrale;

DECRETA

1. In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati nel mese di febbraio

2007 determina la predisposizione del seguente documento:
- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 8 progetti formativi per complessivi euro 31.500,00.

3. Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo.

4. I progetti devono trovare avvio, relativamente all'attività formativa in senso stretto, entro trenta giorni dalla chiusura del procedimento di evidenza pubblica e, nel caso in cui vengano presentati più progetti da parte dello stesso proponente nel medesimo mese, il termine riguarda almeno uno di essi, fatto salvo che tutta l'attività formativa deve concludersi entro il 30 aprile 2008.

5. Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 5 ottobre 2007

RAMPONI

07_43_1_DDC_LAV FOR 1834_ALL

Decreto di approvazione
n.ro 1834
di data 05/10/2007

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3DD2SF35PNI-POST 37

OB.3, AS.D, MIS.D2 SIS, TIP.F, AZ.35 PROP.P OB.2 N - Interventi formativi rivolti a dirig. POST 37

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	L'INFORMATIZZAZIONE DEL COMUNE	200706517001	COMUNE DI CAMINO AL TAGLIAMENTO	2007	6.600,00	6.600,00	50
2	LA COMUNICAZIONE NELL'ENTE LOCALE ED.1	200706951001	COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE	2007	4.500,00	4.500,00	50
3	LA COMUNICAZIONE NELL'ENTE LOCALE ED.2	200706951002	COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE	2007	4.500,00	4.500,00	50
4	GESTIONE DEL FRONT OFFICE	200706951003	COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE	2007	6.300,00	6.300,00	50
5	PROCESSI E CONTROLLO - CONTROLLO DI GESTIONE - BASE - ED.1	200706951004	COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE	2007	750,00	750,00	50
6	PROCESSI E CONTROLLO - CONTROLLO DI GESTIONE - BASE - ED.2	200706951005	COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE	2007	750,00	750,00	50
7	LEADERSHIP PUBBLICA	200706951006	COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE	2007	4.500,00	4.500,00	50
8	PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO NELL'ENTE LOCALE	200706951007	COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE	2007	3.600,00	3.600,00	50
			Totale con finanziamento		31.500,00	31.500,00	
			Totale		31.500,00	31.500,00	
			Totale con finanziamento		31.500,00	31.500,00	
			Totale		31.500,00	31.500,00	

07_43_1_DDC_LAV FOR 1835

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 5 ottobre 2007, n. 1835/LAVFOR

Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006. Approvazione progetti a valere sull'asse D - misura D.2 - azione 35I - mese di aprile 2007.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1995 del 3 agosto 2005, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 35 del 31 agosto 2005, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse D, misura D.2;

VISTE le modifiche ed integrazioni apportate alla suddetta deliberazione con la deliberazione n. 2552 del 27 ottobre 2006;

CONSIDERATO che tale avviso prevede l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse D - Promozione di una forza lavoro competente, qualificata ed adattabile, dell'innovazione e dell'adattabilità nell'organizzazione del lavoro, dello sviluppo e dello spirito imprenditoriale, di condizioni che agevolino la creazione di posti di lavoro nonché della qualificazione e del rafforzamento del potenziale umano nella ricerca, nella scienza e nella tecnologia - misura D.2 - Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione - Fase B Formazione - azione 35I "Interventi formativi rivolti a dirigenti e lavoratori della Pubblica Amministrazione, finalizzati alla riorganizzazione del lavoro e alla rimodulazione degli orari di lavoro";

CONSIDERATO che il citato avviso prevede, a favore delle Amministrazioni comunali al di sotto dei 15.000 abitanti che hanno realizzato nell'ambito del citato avviso interventi relativi all'azione 37, la presentazione dei progetti formativi per la misura D.2, azione 35I, presso uno sportello operante negli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, dal 1° aprile 2006 fino al 1° ottobre 2007, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, ammontanti ad euro 500.000,00;

CONSIDERATO che i progetti vengono approvati mensilmente secondo il sistema di ammissibilità, sulla base dei criteri di cui all'articolo 16, comma 6, del Regolamento;

VISTO il decreto n. 1834/LAVFOR del 5 ottobre 2007 con il quale sono stati approvati ed ammessi al finanziamento i progetti presentati nel mese di marzo 2007 ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua risulta essere pari ad euro 434.600,00;

VISTI i progetti presentati nel mese di aprile 2007;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione del seguente documento:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 7 progetti formativi per complessivi euro 25.650,00;

CONSIDERATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo;

CONSIDERATO che il procedimento di evidenza pubblica che l'Amministrazione titolare del progetto deve realizzare deve trovare avvio entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto;

CONSIDERATO che i progetti devono trovare avvio, relativamente all'attività formativa in senso stretto, entro trenta giorni dalla chiusura del procedimento di evidenza pubblica e, nel caso in cui vengano presentati più progetti da parte dello stesso proponente nel medesimo mese, il termine riguarda almeno uno di essi, fatto salvo che tutta l'attività formativa deve concludersi entro il 30 aprile 2008;

CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria residua del bando per la misura D.2, azione 35, è di complessivi euro 408.950,00;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 19 che disciplina le competenze del Direttore centrale;

DECRETA

1. In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati nel mese di aprile

2007 determina la predisposizione del seguente documento:
- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 7 progetti formativi per complessivi euro 25.650,00.
3. Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo.
4. I progetti devono trovare avvio, relativamente all'attività formativa in senso stretto, entro trenta giorni dalla chiusura del procedimento di evidenza pubblica e, nel caso in cui vengano presentati più progetti da parte dello stesso proponente nel medesimo mese, il termine riguarda almeno uno di essi, fatto salvo che tutta l'attività formativa deve concludersi entro il 30 aprile 2008.
5. Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 5 ottobre 2007

RAMPONI

07_43_1_DDC_LAV FOR 1835_ALL

Decreto di approvazione
n.ro 1835
di data 05/10/2007

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3DD2SF35PNI-POST 37

OB.3, AS.D, MIS.D2 SIS, TIP.F, AZ.35 PROP.P OB.2 N - Interventi formativi rivolti a dirig. POST 37

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI	200709545001	COMUNE DI TAVAGNACCO	2007	3.600,00	3.600,00	50
2	IL COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO EFFICACE	200709546001	COMUNE DI TAVAGNACCO	2007	3.600,00	3.600,00	50
3	ELEMENTI DI MANAGEMENT PUBBLICO - GESTIRE I PROCESSI DECISIONALI PER [illegible] E LO SVILUPPO	200709547001	COMUNE DI TAVAGNACCO	2007	4.500,00	4.500,00	50
4	INTRODUZIONE AI SIT ED ALLE SOLUZIONI GIS PER GLI ENTI LOCALI	200709549001	COMUNE DI POVOLETTO	2007	3.600,00	3.600,00	50
5	LA REDAZIONE E GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI	200709550001	COMUNE DI POVOLETTO	2007	3.150,00	3.150,00	50
6	COMUNICARE EFFICACEMENTE NEL CONTESTO ORGANIZZATIVO E CON [illegible]	200709551001	COMUNE DI POVOLETTO	2007	3.600,00	3.600,00	50
7	INFORMATICA UTENTE E UTILIZZO DEL SOFTWARE IN USO [illegible]	200709552001	COMUNE DI POVOLETTO	2007	3.600,00	3.600,00	50
			Totale con finanziamento		25.650,00	25.650,00	
			Totale		25.650,00	25.650,00	
			Totale con finanziamento		25.650,00	25.650,00	
			Totale		25.650,00	25.650,00	

07_43_1_DDC_LAV FOR 1836

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 5 ottobre 2007, n. 1836/LAVFOR

Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006. Approvazione progetti a valere sull'asse D - misura D.2 - azione 35I - mese di maggio 2007.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1995 del 3 agosto 2005, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 35 del 31 agosto 2005, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse D, misura D.2;
VISTE le modifiche ed integrazioni apportate alla suddetta deliberazione con la deliberazione n. 2552 del 27 ottobre 2006;
CONSIDERATO che tale avviso prevede l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse D - Promozione di una forza lavoro competente, qualificata ed adattabile, dell'innovazione e dell'adattabilità nell'organizzazione del lavoro, dello sviluppo e dello spirito imprenditoriale, di condizioni che agevolino la creazione di posti di lavoro nonché della qualificazione e del rafforzamento del potenziale umano nella ricerca, nella scienza e nella tecnologia - misura D.2 - Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione - Fase B Formazione - azione 35I "Interventi formativi rivolti a dirigenti e lavoratori della Pubblica Amministrazione, finalizzati alla riorganizzazione del lavoro e alla rimodulazione degli orari di lavoro";
CONSIDERATO che il citato avviso prevede, a favore delle Amministrazioni comunali al di sotto dei 15.000 abitanti che hanno realizzato nell'ambito del citato avviso interventi relativi all'azione 37, la presentazione dei progetti formativi per la misura D.2, azione 35I, presso uno sportello operante negli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, dal 1° aprile 2006 fino al 1° ottobre 2007, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, ammontanti ad euro 500.000,00;
CONSIDERATO che i progetti vengono approvati mensilmente secondo il sistema di ammissibilità, sulla base dei criteri di cui all'articolo 16, comma 6, del Regolamento;
VISTO il decreto n. 1835/LAVFOR del 5 ottobre 2007 con il quale sono stati approvati ed ammessi al finanziamento i progetti presentati nel mese di aprile 2007 ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua risulta essere pari ad euro 408.950,00;
VISTI i progetti presentati nel mese di maggio 2007;
CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione del seguente documento:
- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 14 progetti formativi per complessivi euro 61.200,00;
CONSIDERATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo;
CONSIDERATO che il procedimento di evidenza pubblica che l'Amministrazione titolare del progetto deve realizzare deve trovare avvio entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto;
CONSIDERATO che i progetti devono trovare avvio, relativamente all'attività formativa in senso stretto, entro trenta giorni dalla chiusura del procedimento di evidenza pubblica e, nel caso in cui vengano presentati più progetti da parte dello stesso proponente nel medesimo mese, il termine riguarda almeno uno di essi, fatto salvo che tutta l'attività formativa deve concludersi entro il 30 aprile 2008;
CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria residua del bando per la misura D.2, azione 35, è di complessivi euro 347.750,00;
CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 19 che disciplina le competenze del Direttore centrale;

DECRETA

1. In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati nel mese di maggio

2007 determina la predisposizione del seguente documento:
- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 14 progetti formativi per complessivi euro 61.200,00.

3. Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo.

4. I progetti devono trovare avvio, relativamente all'attività formativa in senso stretto, entro trenta giorni dalla chiusura del procedimento di evidenza pubblica e, nel caso in cui vengano presentati più progetti da parte dello stesso proponente nel medesimo mese, il termine riguarda almeno uno di essi, fatto salvo che tutta l'attività formativa deve concludersi entro il 30 aprile 2008.

5. Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 5 ottobre 2007

RAMPONI

07_43_1_DDC_LAV FOR 1836_ALL

Decreto di approvazione
n.ro 1836
di data 05/10/2007

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3DD2SF35PNI-POST 37

OB.3, AS.D, MIS.D2 SIS, TIP.F, AZ.35 PROP.P OB.2 N - Interventi formativi rivolti a dirig. POST 37

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	COMUNICAZIONE	200711817001	COMUNE DI PORCIA	2007	4.500,00	4.500,00	50
2	L'EVOLUZIONE AMMINISTRATIVA E LA REDAZIONE DEGLI ATTI	200711817002	COMUNE DI PORCIA	2007	5.400,00	5.400,00	50
3	PIANIFICAZIONE ORGANIZZATIVA	200711817003	COMUNE DI PORCIA	2007	6.000,00	6.000,00	50
4	LE PROCEDURE RELATIVE ALLE ASTE ED ALLE GARE	200711817004	COMUNE DI PORCIA	2007	2.700,00	2.700,00	50
5	IL SISTEMA DI LAVORO PER OBIETTIVI E LA GESTIONE DEL PERSONALE	200712364001	COMUNE DI AZZANO DECIMO	2007	3.600,00	3.600,00	50
6	E-GOVERNMENT E RELATIVE PROBLEMATICHE	200712364002	COMUNE DI AZZANO DECIMO	2007	2.700,00	2.700,00	50
7	LA COMUNICAZIONE ESTERNA E LA RELAZIONE CON [illegible]	200712364003	COMUNE DI AZZANO DECIMO	2007	3.600,00	3.600,00	50
8	UTILIZZARE GLI STRUMENTI INFORMATICI A LIVELLO AVANZATO ED.1	200712364004	COMUNE DI AZZANO DECIMO	2007	3.900,00	3.900,00	50
9	UTILIZZARE GLI STRUMENTI INFORMATICI A LIVELLO AVANZATO ED. 2	200712364005	COMUNE DI AZZANO DECIMO	2007	3.900,00	3.900,00	50
10	LA COMUNICAZIONE NELL'ENTE LOCALE	200712571001	COMUNE DI SEQUALS	2007	4.800,00	4.800,00	50
11	COMUNICAZIONE	200712571002	COMUNE DI SEQUALS	2007	2.700,00	2.700,00	50
12	GESTIONE DEL FRONT OFFICE	200712571003	COMUNE DI SEQUALS	2007	6.300,00	6.300,00	50

13	IL CONTROLLO DI GESTIONE DELL'ENTE LOCALE	200712571004	COMUNE DI SEQUALS	2007	2.400,00	2.400,00	50
14	LEADERSHIP PUBBLICA	200712571005	COMUNE DI SEQUALS	2007	8.700,00	8.700,00	50
				Totale con finanziamento	61.200,00	61.200,00	
				Totale	61.200,00	61.200,00	
				Totale con finanziamento	61.200,00	61.200,00	
				Totale	61.200,00	61.200,00	

07_43_1_DDC_LAV FOR 1839

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 5 ottobre 2007, n. 1839/LAVFOR

Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006. Approvazione progetti a valere sull'asse D - misura D.2 - azione 35l - mese di giugno 2007.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1995 del 3 agosto 2005, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 35 del 31 agosto 2005, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse D, misura D.2;
VISTE le modifiche ed integrazioni apportate alla suddetta deliberazione con la deliberazione n. 2552 del 27 ottobre 2006;
CONSIDERATO che tale avviso prevede l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse D - Promozione di una forza lavoro competente, qualificata ed adattabile, dell'innovazione e dell'adattabilità nell'organizzazione del lavoro, dello sviluppo e dello spirito imprenditoriale, di condizioni che agevolino la creazione di posti di lavoro nonché della qualificazione e del rafforzamento del potenziale umano nella ricerca, nella scienza e nella tecnologia - misura D.2 - Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione - Fase B Formazione - azione 35l "Interventi formativi rivolti a dirigenti e lavoratori della Pubblica Amministrazione, finalizzati alla riorganizzazione del lavoro e alla rimodulazione degli orari di lavoro";
CONSIDERATO che il citato avviso prevede, a favore delle Amministrazioni comunali al di sotto dei 15.000 abitanti che hanno realizzato nell'ambito del citato avviso interventi relativi all'azione 37, la presentazione dei progetti formativi per la misura D.2, azione 35l, presso uno sportello operante negli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, dal 1° aprile 2006 fino al 1° ottobre 2007, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, ammontanti ad euro 500.000,00;
CONSIDERATO che i progetti vengono approvati mensilmente secondo il sistema di ammissibilità, sulla base dei criteri di cui all'articolo 16, comma 6, del Regolamento;
VISTO il decreto n. 1836/LAVFOR del 5 ottobre 2007 con il quale sono stati approvati ed ammessi al finanziamento i progetti presentati nel mese di maggio 2007 ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua risulta essere pari ad euro 347.750,00;
VISTI i progetti presentati nel mese di giugno 2007;
CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione del seguente documento:
- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 11 progetti formativi per complessivi euro 49.500,00;
CONSIDERATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo;
CONSIDERATO che il procedimento di evidenza pubblica che l'Amministrazione titolare del progetto deve realizzare deve trovare avvio entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto;
CONSIDERATO che i progetti devono trovare avvio, relativamente all'attività formativa in senso stretto, entro trenta giorni dalla chiusura del procedimento di evidenza pubblica e, nel caso in cui vengano presentati più progetti da parte dello stesso proponente nel medesimo mese, il termine riguarda almeno uno di essi, fatto salvo che tutta l'attività formativa deve concludersi entro il 30 aprile 2008;
CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria residua del bando per la misura D.2, azione 35, è di complessivi euro 298.250,00;
CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 19 che disciplina le competenze del Direttore centrale;

DECRETA

1. In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati nel mese di giugno

2007 determina la predisposizione del seguente documento:
- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 11 progetti formativi per complessivi euro 49.500,00.
3. Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo.
4. I progetti devono trovare avvio, relativamente all'attività formativa in senso stretto, entro trenta giorni dalla chiusura del procedimento di evidenza pubblica e, nel caso in cui vengano presentati più progetti da parte dello stesso proponente nel medesimo mese, il termine riguarda almeno uno di essi, fatto salvo che tutta l'attività formativa deve concludersi entro il 30 aprile 2008.
5. Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 5 ottobre 2007

RAMPONI

07_43_1_DDC_LAV FOR 1839_ALL

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3DD2SF35PNI-POST 37

OB.3, AS.D, MIS.D2 SIS, TIP.F, AZ.35 PROP.P OB.2 N - Interventi formativi rivolti a dirig. POST 37

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	INFORMATICA LIVELLO INTERMEDIO POST 37	200713302001	COMUNITÀ MONTANA DELLA CARNIA	2007	3.300,00	3.300,00	50
2	INFORMATICA LIVELLO AVANZATO - ED.1 POST 37	200713302002	COMUNITÀ MONTANA DELLA CARNIA	2007	3.600,00	3.600,00	50
3	INFORMATICA LIVELLO AVANZATO - ED.2 POST 37	200713302003	COMUNITÀ MONTANA DELLA CARNIA	2007	3.600,00	3.600,00	50
4	LA RESPONSABILITÀ DEL RUOLO LIVELLO AVANZATO - POST 37	200713302004	COMUNITÀ MONTANA DELLA CARNIA	2007	7.200,00	7.200,00	50
5	LA RESPONSABILITÀ DEL RUOLO LIVELLO BASE ED.1 POST 37	200713302005	COMUNITÀ MONTANA DELLA CARNIA	2007	3.600,00	3.600,00	50
6	LA RESPONSABILITÀ DEL RUOLO LIVELLO BASE ED.2 POST 37	200713302006	COMUNITÀ MONTANA DELLA CARNIA	2007	3.600,00	3.600,00	50
7	TECNICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI	200714664001	COMUNE DI TOLMEZZO	2007	6.000,00	6.000,00	50
8	VALORIZZAZIONE E MOTIVAZIONE DELLE RISORSE UMANE ED.1	200714664002	COMUNE DI TOLMEZZO	2007	4.650,00	4.650,00	50
9	VALORIZZAZIONE E MOTIVAZIONE DELLE RISORSE UMANE ED.2	200714664003	COMUNE DI TOLMEZZO	2007	4.650,00	4.650,00	50
10	VALORIZZAZIONE E MOTIVAZIONE DELLE RISORSE UMANE ED.3	200714664004	COMUNE DI TOLMEZZO	2007	4.650,00	4.650,00	50
11	VALORIZZAZIONE E MOTIVAZIONE DELLE RISORSE UMANE ED.4	200714664005	COMUNE DI TOLMEZZO	2007	4.650,00	4.650,00	50
			Totale con finanziamento		49.500,00	49.500,00	
			Totale		49.500,00	49.500,00	
			Totale con finanziamento		49.500,00	49.500,00	
			Totale		49.500,00	49.500,00	

07_43_1_DDC_LAV FOR 1841

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 5 ottobre 2007, n. 1841/LAVFOR

Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006. Approvazione progetti a valere sull'asse D - misura D.2 - azione 35I - mese di luglio 2007.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1995 del 3 agosto 2005, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 35 del 31 agosto 2005, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse D, misura D.2;
VISTE le modifiche ed integrazioni apportate alla suddetta deliberazione con la deliberazione n. 2552 del 27 ottobre 2006;
CONSIDERATO che tale avviso prevede l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse D - Promozione di una forza lavoro competente, qualificata ed adattabile, dell'innovazione e dell'adattabilità nell'organizzazione del lavoro, dello sviluppo e dello spirito imprenditoriale, di condizioni che agevolino la creazione di posti di lavoro nonché della qualificazione e del rafforzamento del potenziale umano nella ricerca, nella scienza e nella tecnologia - misura D.2 - Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione - Fase B Formazione - azione 35I "Interventi formativi rivolti a dirigenti e lavoratori della Pubblica Amministrazione, finalizzati alla riorganizzazione del lavoro e alla rimodulazione degli orari di lavoro";
CONSIDERATO che il citato avviso prevede, a favore delle Amministrazioni comunali al di sotto dei 15.000 abitanti che hanno realizzato nell'ambito del citato avviso interventi relativi all'azione 37, la presentazione dei progetti formativi per la misura D.2, azione 35I, presso uno sportello operante negli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, dal 1° aprile 2006 fino al 1° ottobre 2007, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, ammontanti ad euro 500.000,00;
CONSIDERATO che i progetti vengono approvati mensilmente secondo il sistema di ammissibilità, sulla base dei criteri di cui all'articolo 16, comma 6, del Regolamento;
VISTO il decreto n. 1839/LAVFOR del 5 ottobre 2007 con il quale sono stati approvati ed ammessi al finanziamento i progetti presentati nel mese di giugno 2007 ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua risulta essere pari ad euro 298.250,00;
VISTI i progetti presentati nel mese di luglio 2007;
CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione del seguente documento:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 15 progetti formativi per complessivi euro 63.450,00;
CONSIDERATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo;
CONSIDERATO che il procedimento di evidenza pubblica che l'Amministrazione titolare del progetto deve realizzare deve trovare avvio entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto;
CONSIDERATO che i progetti devono trovare avvio, relativamente all'attività formativa in senso stretto, entro trenta giorni dalla chiusura del procedimento di evidenza pubblica e, nel caso in cui vengano presentati più progetti da parte dello stesso proponente nel medesimo mese, il termine riguarda almeno uno di essi, fatto salvo che tutta l'attività formativa deve concludersi entro il 30 aprile 2008;
CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria residua del bando per la misura D.2, azione 35, è di complessivi euro 234.800,00;
CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 19 che disciplina le competenze del Direttore centrale;

DECRETA

1. In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati nel mese di luglio

2007 determina la predisposizione del seguente documento:
- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 15 progetti formativi per complessivi euro 63.4500,00.
3. Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo.
4. I progetti devono trovare avvio, relativamente all'attività formativa in senso stretto, entro trenta giorni dalla chiusura del procedimento di evidenza pubblica e, nel caso in cui vengano presentati più progetti da parte dello stesso proponente nel medesimo mese, il termine riguarda almeno uno di essi, fatto salvo che tutta l'attività formativa deve concludersi entro il 30 aprile 2008.
5. Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 5 ottobre 2007

RAMPONI

07_43_1_DDC_LAV FOR 1841_ALL

Decreto di approvazione
n.ro 1841
di data 05/10/2007

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3DD2SF35PNI-POST 37

OB.3, AS.D, MIS.D2 SIS, TIP.F, AZ.35 PROP.P OB.2 N - Interventi formativi rivolti a dirig. POST 37

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	GESTIRE LA LEADERSHIP E IL LAVORO PER OBIETTIVI	200717152001	COMUNE DI S. VITO AL TAGLIAMENTO	2007	4.500,00	4.500,00	50
2	IL NUOVO CONTESTO ISTITUZIONALE ED IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	200717152002	COMUNE DI S. VITO AL TAGLIAMENTO	2007	4.500,00	4.500,00	50
3	STRUMENTI DI AUTOMAZIONE DEI PROCESSI NELLA P.A.: OPPORTUNITÀ [illegible]	200717152003	COMUNE DI S. VITO AL TAGLIAMENTO	2007	3.150,00	3.150,00	50
4	IL LAVORO DI GRUPPO E LA GESTIONE DEI CONFLITTI	200717152004	COMUNE DI S. VITO AL TAGLIAMENTO	2007	4.500,00	4.500,00	50
5	ORDINAMENTO ISTITUZIONALE E TECNICHE DI POLIZIA GIUDIZIARIA	200717152005	COMUNE DI S. VITO AL TAGLIAMENTO	2007	5.400,00	5.400,00	50
6	IL LAVORO DI GRUPPO E LA GESTIONE DEI CONFLITTI	200718374001	COMUNE DI PREMARIACCO	2007	4.500,00	4.500,00	50
7	INTRODUZIONE AI SIT ED ALLE SOLUZIONI GIS PER GLI ENTI LOCALI	200718374002	COMUNE DI PREMARIACCO	2007	3.600,00	3.600,00	50
8	[illegible] AMMINISTRATIVA, LA REDAZIONE DEGLI ATTI E LA SEMPLIFICAZIONE DEL LINGUAGGIO	200718374003	COMUNE DI PREMARIACCO	2007	4.500,00	4.500,00	50
9	STRUMENTI DI ORGANIZZAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE [illegible] LOCALE	200718374004	COMUNE DI PREMARIACCO	2007	4.500,00	4.500,00	50
10	LE NUOVE COMPETENZE PER LA GOVERNANCE DEL TERRITORIO [illegible] ELEMENTI DI MANAGEMENT PUBBLICO	200718375001	COMUNE DI LATISANA	2007	5.400,00	5.400,00	50
11	IL BENESSERE ORGANIZZATIVO E IL CLIMA INTERNO, LA QUALITÀ DELLA CONVIVENZA [illegible] EDIZIONE A	200718375002	COMUNE DI LATISANA	2007	3.600,00	3.600,00	50

12	IL BENESSERE ORGANIZZATIVO E IL CLIMA INTERNO, LA QUALITÀ DELLA CONVIVENZA [illegible] EDIZIONE B	200718375003	COMUNE DI LATISANA		2007	3.600,00	3.600,00	50
13	LA GESTIONE E [illegible] DEI SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI IN AMBITO COMUNALE	200718375004	COMUNE DI LATISANA		2007	4.500,00	4.500,00	50
14	LA SICUREZZA, AMBIENTE E QUALITÀ SUI LUOGHI DI LAVORO	200718375005	COMUNE DI LATISANA		2007	3.600,00	3.600,00	50
15	INNOVAZIONI NEL SISTEMA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: E-GOVERNMENT NELL'ENTE LOCALE	200718375006	COMUNE DI LATISANA		2007	3.600,00	3.600,00	50
				Totale con finanziamento		63.450,00	63.450,00	
				Totale		63.450,00	63.450,00	
				Totale con finanziamento		63.450,00	63.450,00	
				Totale		63.450,00	63.450,00	

07_43_1_DDC_LAV FOR 1845

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 5 ottobre 2007, n. 1845/LAVFOR
Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006. Approvazione progetti a valere sull'asse B - misura B.1 - azione 12 - mese di maggio 2007.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 118 del 26 gennaio 2007, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 14 febbraio 2007, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misura A.2, asse B, misura B.1, asse C, misure C.3 e C.4 e Asse D, misura D.1;
VISTE le modifiche ed integrazioni apportate alla suddetta deliberazione con la deliberazione n. 346 del 23 febbraio 2007 e con il decreto n. 1215/LAVFOR del 9 luglio 2007;
CONSIDERATO che tale avviso prevede, tra l'altro, l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse B - Promozioni di pari opportunità per tutti nell'accesso al mercato del lavoro, con particolare attenzione ai soggetti esposti al rischio di esclusione sociale - misura B.1 - Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati - azione 12 "Alfabetizzazione e formazione";
CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi per la misura B.1, azione 12, presso uno sportello operante negli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, dal 26 febbraio 2007 fino al 31 maggio 2007, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, ammontanti ad euro 600.000,00;
CONSIDERATO che i progetti vengono approvati mensilmente secondo il sistema di ammissibilità sulla base dei criteri di cui all'articolo 16, comma 6, del Regolamento;
VISTO il decreto n. 959/LAVFOR del 6 giugno 2007 con il quale sono stati approvati ma non finanziati per esaurimento dei fondi disponibili i progetti presentati nel mese di aprile 2007 ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua risulta essere pari ad euro 5.280,00;
VISTI i progetti presentati nel mese di maggio 2007;
CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione del seguente documento:
- graduatoria dei progetti approvati ma non finanziati per esaurimento dei fondi disponibili (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione di 5 progetti formativi;
CONSIDERATO che con il presente provvedimento si chiude il periodo di vigenza dello sportello relativo all'avviso di cui alla suddetta deliberazione della Giunta Regionale n. 118 del 26 gennaio 2007;
CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 19 che disciplina le competenze del Direttore centrale;

DECRETA

1. In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati nel mese di maggio 2007 determina la predisposizione del seguente documento:
- graduatoria dei progetti approvati ma non finanziati per esaurimento dei fondi disponibili (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione di 5 progetti formativi.
3. Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 5 ottobre 2007

RAMPONI

07_43_1_DDC_LAV FOR 1845_ALL

Decreto di approvazione
n.ro 1845
di data 05/10/2007

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3BB1PF12EN Alfabetizzazione e 118/LAVFOR

OB.3, AS.B, MIS.B1 PER, TIP.F, AZ.12 PROP.E OB.2 N - Alfabetizzazione e formazione

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	TECNICHE DI ANIMAZIONE INTERCULTURALE - PORDENONE	200712578002	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE COOPERATIVA SOCIALE	2007	21.000,00	21.000,00	50
2	TECNICHE DI ANIMAZIONE INTERCULTURALE - TRIESTE	200712578003	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE COOPERATIVA SOCIALE	2007	21.000,00	21.000,00	50
3	TECNICHE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI SALA RISTORANTE E BAR	200712578004	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE COOPERATIVA SOCIALE	2007	21.000,00	21.000,00	50
4	TECNICHE DI IGIENE E PULIZIA DEI LOCALI	200712578005	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE COOPERATIVA SOCIALE	2007	21.000,00	21.000,00	50
5	TECNICHE DI VENDITA IN ESERCIZI COMMERCIALI	200712578006	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE COOPERATIVA SOCIALE	2007	21.000,00	21.000,00	50
			Totale con finanziamento		0,00	0,00	
			Totale		105.000,00	105.000,00	
			Totale con finanziamento		0,00	0,00	
			Totale		105.000,00	105.000,00	

07_43_1_DDC_LAV FOR 1846

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 5 ottobre 2007, n. 1846/LAVFOR

Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006. Approvazione progetti a valere sull'asse A - misura A.2 - azione 11 - mese di settembre 2007.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 179 del 3 febbraio 2006, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 8 del 22 febbraio 2006, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misura A.2, asse B, misura B.1, asse C, misura C.2 e C.3;

VISTE le modifiche ed integrazioni apportate alla suddetta deliberazione con le deliberazioni n. 330 del 24 febbraio 2006, n. 904 del 5 maggio 2006 e n. 33 del 12 gennaio 2007 e le correzioni apportate con i decreti n. 138/LAVFOR del 27 febbraio 2006, n. 438/LAVFOR del 31 marzo 2006 e n. 2509/LAVFOR del 23 novembre 2006;

CONSIDERATO che tale avviso prevede, tra l'altro, l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse A - Sviluppo e promozione di politiche attive del mercato del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, evitare a uomini e donne la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento nel mercato del lavoro e sostenere l'inserimento nella vita professionale dei giovani e di coloro, uomini e donne, che si reinseriscono nel mercato del lavoro - misura A.2 - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro - azione 11 "Formazione di supporto al reinserimento lavorativo";

CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi per la misura A.2, azione 11, da parte dei quattro soggetti formativi, ciascuno dei quali competente ad agire su base provinciale, presso uno sportello operante negli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, Sede distaccata di Udine, a partire dal 4 marzo 2006 e fino al 20 dicembre 2006, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;

VISTO il decreto n. 517/LAVFOR dell'11 aprile 2006 con il quale sono state approvate le candidature per l'individuazione dei quattro soggetti formativi, ciascuno dei quali competente ad agire su base provinciale, presentate entro il 30 marzo 2006;

CONSIDERATO che il citato avviso prevede una disponibilità finanziaria pari ad euro 1.000.000,00 suddivisa in euro 290.000,00 a favore delle attività previste nella provincia di Trieste, euro 92.500,00 a favore delle attività previste nella provincia di Gorizia, euro 377.500,00 a favore delle attività previste nella provincia di Udine ed euro 240.000,00 a favore delle attività previste nella provincia di Pordenone;

CONSIDERATO che i progetti vengono valutati secondo il sistema di ammissibilità, sulla base dei criteri di cui all'articolo 16, comma 6, del Regolamento;

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta regionale n. 33 del 12 gennaio 2007 si è provveduto a riaprire i termini per la presentazione dei progetti formativi dal 13 gennaio 2007 e fino al 28 settembre 2007;

VISTO il decreto n. 1763/LAVFOR del 28 settembre 2007 con il quale sono stati approvati ed ammessi al finanziamento i progetti presentati il 24 settembre 2007 a favore delle attività previste nella provincia di Udine ed il 26 settembre 2007 a favore delle attività previste nella provincia di Pordenone, ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua risulta essere la seguente:

TRIESTE	GORIZIA	UDINE	PORDENONE
93.874,52	54.400,00	91.830,00	1.505,00

VISTI i progetti presentati il 27 settembre 2007 a favore delle attività previste nelle province di Gorizia, di Udine e di Pordenone;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione del seguente documento:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione di 13 progetti formativi e l'ammissione al finanziamento di 10 progetti formativi di cui 6 progetti formativi a favore delle attività previste nella provincia di Gorizia per complessi euro 35.050,00 e 4 progetti formativi a favore delle attività previste nella provincia di Udine per complessivi euro 22.080,00;

CONSIDERATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo;

CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto;
CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria residua del bando per la misura A.2, azione 11, risulta essere la seguente:

TRIESTE	GORIZIA	UDINE	PORDENONE
93.874,52	19.350,00	69.750,00	1.505,00

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 19 che disciplina le competenze del Direttore centrale;

DECRETA

1. In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati il 27 settembre 2007 a favore delle attività previste nelle province di Gorizia, di Udine e di Pordenone, determina la predisposizione del seguente documento:
- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione di 13 progetti formativi e l'ammissione al finanziamento di 10 progetti formativi di cui 6 progetti formativi a favore delle attività previste nella provincia di Gorizia per complessi euro 35.050,00 e 4 progetti formativi a favore delle attività previste nella provincia di Udine per complessivi euro 22.080,00.
3. Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo.
4. L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto.
5. Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 5 ottobre 2007

RAMPONI

07_43_1_DDC_LAV FOR 1846_ALL

Decreto di approvazione
n.ro 1846
di data 05/10/2007

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3AA2PF11ENFPMI

OB.3, AS.A, MIS.A2 PER, TIP.F, AZ.11 PROP.E OB.2 N - Formazione permanente con modalità individuali

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	ADDETTO ALLA SEGRETERIA E AI SERVIZI DI AUTONOLEGGIO	200722097001	COMITATO REGIONALE DELL'ENFAP DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - ATI - FSE MISURA A2 AZIONE 11 2006	2007	7.450,00	7.450,00	50
			Totale con finanziamento		7.450,00	7.450,00	
			Totale		7.450,00	7.450,00	

3AA2PF11ENW

OB.3, AS.A, MIS.A2 PER, TIP.F, AZ.11W PROP.E OB.2 N - Percorsi individuali per soggetti privi di oc.

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	ADDETTO PAGHE E CONTRIBUTI	200721716008	IRES FVG - A.T.I.	2007	5.520,00	5.520,00	50
2	ADDETTO ALLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO ED URBANISTICA	200722094001	IRES FVG - A.T.I.	2007	5.520,00	5.520,00	50
3	ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	200722094002	IRES FVG - A.T.I.	2007	5.520,00	5.520,00	50
4	OPERATORE COMPUTER GRAFICA	200722094003	IRES FVG - A.T.I.	2007	5.520,00	5.520,00	50
5	ASSISTENTE ANIMATORE PER ANZIANI (M.C.)	200722097002	COMITATO REGIONALE DELL'ENFAP DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - ATI - FSE MISURA A2 AZIONE 11 2006	2007	5.520,00	5.520,00	50
6	EDUCATRICE IN ASILO NIDO (C.M.)	200722097003	COMITATO REGIONALE DELL'ENFAP DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - ATI - FSE MISURA A2 AZIONE 11 2006	2007	5.520,00	5.520,00	50
7	EDUCATORE IN SCUOLA STEINERIANA	200722097004	COMITATO REGIONALE DELL'ENFAP DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - ATI - FSE MISURA A2 AZIONE 11 2006	2007	5.520,00	5.520,00	50

8	TECNICO DELLA COMUNICAZIONE VISIVA	200722097005	COMITATO REGIONALE DELL'ENFAP DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - ATI - FSE MISURA A2 AZIONE 11 2006	2007	5.520,00	5.520,00	50
9	INFORMATION OFFICER	200722097006	COMITATO REGIONALE DELL'ENFAP DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - ATI - FSE MISURA A2 AZIONE 11 2006	2007	5.520,00	5.520,00	50
10	IMPIEGATA AMMINISTRATIVA ADDETTA ALLA CONTABILITA' (C.I.)	200722095001	IAL FVG - ATI - FSE MISURA A2 AZIONE11 2006	2007	4.180,00	4.180,00	50
11	OPERAIO ADDETTO ALLE PULIZIE (S.E.)	200722095002	IAL FVG - ATI - FSE MISURA A2 AZIONE11 2006	2007	2.840,00	2.840,00	50
12	OPERATORE DELLA RIABILITAZIONE DI UTENTI DISABILI (G.F.)	200722096001	IAL FVG - ATI - FSE MISURA A2 AZIONE11 2006	2007	4.180,00	4.180,00	50
			Totale con finanziamento		49.680,00	49.680,00	
			Totale		60.880,00	60.880,00	
			Totale con finanziamento		57.130,00	57.130,00	
			Totale		68.330,00	68.330,00	

07_43_1_DDC_ORG PERS 2328

Decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi 27 settembre 2007, n. 2328/DR

Legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, articolo 68. Incarico di collaborazione a tempo determinato codice identificativo 516. Nomina commissione tecnica.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il decreto del Direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi n. 1860/DR del 27 luglio 2007, con il quale è stato approvato l'avviso al pubblico relativo al conferimento di un incarico di collaborazione a tempo determinato per le esigenze della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, Servizio della montagna, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni.
RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione tecnica secondo quanto previsto all'articolo 7, comma 1 del sopraccitato avviso;

DECRETA

1. È nominata, come sotto specificato, la Commissione tecnica per la verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 dell'avviso al pubblico,approvato con il decreto del Direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi n. 1860/DR del 27 luglio 2007, relativo al conferimento di un incarico di collaborazione a tempo determinato per le esigenze della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, Servizio della montagna, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni.
- dott.sa Emanuela BLANCUZZI, dipendente regionale appartenente alla categoria dirigenziale, con incarico di Direttore del servizio per la montagna, con funzioni di Presidente.
- arch. Valerio PUICHER dipendente regionale appartenente alla categoria D, con funzioni di componente.
- dott.sa Serena CUTRANO dipendente regionale appartenente alla categoria D, con funzioni di componente.
- sig.a Marina ZUCCHI, dipendente regionale appartenente alla categoria D, con funzioni di segretario.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 27 settembre 2007

CONTE

07_43_1_DDC_ORG PERS 2392

Decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi 3 ottobre 2007, n. 2392/DR

Legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, articolo 68. Incarico di collaborazione a tempo determinato codice identificativo 517. Nomina commissione tecnica.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il decreto del Direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi n. 1861/DR del 27 luglio 2007, con il quale è stato approvato l'avviso al pubblico relativo al conferimento di un incarico di collaborazione a tempo determinato per le esigenze della Direzione centrale attività produttive, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni.
RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione tecnica secondo quanto previsto all'articolo 7, comma 1 del sopraccitato avviso;

DECRETA

1. È nominata, come sotto specificato, la Commissione tecnica per la verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 dell'avviso al pubblico,approvato con il decreto del Direttore centrale dell'organizza-

zione, personale e sistemi informativi n. 1861/DR del 27 luglio 2007, relativo al conferimento di un incarico di collaborazione a tempo determinato per le esigenze della Direzione centrale attività produttive, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni.
- dott.sa .Antonella MANCA, dipendente regionale appartenente alla categoria dirigenziale, con incarico di Direttore centrale delle attività produttive , con funzioni di Presidente.
- dott.sa Lydia ALESSIO-VERNÌ dipendente regionale appartenente alla categoria D, con funzioni di componente.
- sig.ra Paola BRESSAN dipendente regionale appartenente alla categoria D, con funzioni di componente.
- sig.ra Marina ZUCCHI, dipendente regionale appartenente alla categoria D, con funzioni di segretario.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 3 ottobre 2007

CONTE

07_43_1_DDC_ORG PERS 2410

Decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi 8 ottobre 2007, n. 2410/DR

Nomina commissione concorso pubblico per esami e successivo corso di formazione per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di 20 unità nella categoria FA dell'Area forestale, posizione economica 1.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il proprio decreto n. 1890/DR del 31 luglio 2007, con il quale è stato approvato il bando di concorso pubblico per esami e successivo corso di formazione per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 20 unità nella categoria FA dell'Area forestale, posizione economica 1;
RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso sopra citato, secondo quanto previsto dall'art. 4 del relativo bando;
VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 21;
VISTO il D.P.Reg. n. 0143/Pres. del 23 maggio 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 22 del 30 maggio 2007, con il quale è stato approvato il "Regolamento di accesso all'impiego regionale";
ATTESO che l'articolo 4, secondo comma, del bando di concorso prevede che la Commissione giudicatrice venga integrata da componenti aggiunti esperti in lingua inglese e in informatica per l'espletamento della prova teorico-pratica, nonché da esperti nelle lingue di cui all'articolo 6, comma 1, del suddetto bando per l'espletamento delle eventuali prove facoltative;
RITENUTO che il dott. Alberto PICCIN, funzionario del Corpo forestale dello Stato presso il Comando regionale del Corpo forestale dello Stato del Veneto sia, per competenza e curriculum professionale, in possesso delle caratteristiche che lo rendono idoneo a far parte della Commissione stessa quale componente esterno esperto nelle materie d'esame;
VISTA la nota prot. n. 2007/Ris. dd. 1° ottobre 2007, con la quale il Corpo forestale dello Stato ha autorizzato il dott. PICCIN a far parte della Commissione di cui trattasi;
VISTA la dichiarazione resa dal dott. PICCIN ai sensi dell'art. 7 bis ante della L.R. 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'art. 55 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 1, relativa al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;
RITENUTO, altresì, di nominare con successivo provvedimento i componenti aggiunti alla Commissione di cui trattasi;

DECRETA

1. È nominata, come sottospecificato, la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami e successivo corso di formazione per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 20 unità nella categoria FA dell'Area forestale, posizione economica 1:
- dott. Massimo STROPPA, dipendente regionale appartenente alla categoria dirigenziale, con incarico

di Direttore dell'Ispettorato ripartimentale foreste di Pordenone della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, con funzioni di Presidente;
- dott.ssa Sabrina TOSOLINO, dipendente regionale appartenente alla categoria D, profilo professionale specialista amministrativo economico, in servizio presso la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, con funzioni di componente;
- dott. Alberto PICCIN, funzionario del Corpo forestale dello Stato presso il Comando regionale del Corpo forestale dello Stato del Veneto, quale componente esterno all'Amministrazione regionale, esperto nelle materie d'esame;
- dott.ssa Giulia FRACELLA, dipendente regionale appartenente alla categoria C, con funzioni di segretario.

Svolgerà le funzioni di sostituto del segretario, in caso di assenza o impedimento della titolare, la sig.ra Marina ZUCCHI, dipendente regionale appartenente alla categoria D.
2. Al componente esterno all'Amministrazione regionale compete, per ciascuna seduta, un gettone di presenza già stabilito dal bando di concorso in Euro 103,29, cui verrà applicata una riduzione pari al 10% prevista ai sensi dell'articolo 8, comma 53, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007).
3. Al medesimo compete inoltre il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.
4. A tal fine il componente esterno è equiparato ai dipendenti regionali di categoria dirigenziale.
5. La relativa spesa graverà, nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.2.280.1.1640, sul capitolo 597 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione dello stato di previsione della spesa allegato al bilancio regionale di previsione per l'anno 2007 e per il triennio 2007-2009, nonché sui corrispondenti capitoli e unità previsionali di base dei documenti tecnici e bilanci per gli anni successivi.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 8 ottobre 2007

CONTE

07_43_1_DDC_ORG PERS 2461

Decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi 11 ottobre 2007, n. 2461/DR

Nomina Commissione concorso pubblico per esami per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di 1 unità nella categoria D, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo ingegneristico, ambito civile e ambientale, posizione economica 1.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il proprio decreto n. 1886/DR del 31 luglio 2007, con il quale è stato approvato il bando di concorso pubblico per esami per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 1 unità nella categoria D, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo ingegneristico, ambito civile e ambientale, posizione economica 1;
RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso sopra citato, secondo quanto previsto dall'art. 4 del relativo bando;
VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 21;
VISTO il D.P.Reg. n. 0143/Pres. del 23 maggio 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 22 del 30 maggio 2007, con il quale è stato approvato il "Regolamento di accesso all'impiego regionale";
ATTESO che l'articolo 4, secondo comma, del succitato bando di concorso prevede che la Commissione giudicatrice possa essere integrata da componenti aggiunti esperti in lingue ed in informatica;
RITENUTO di nominare con successivo provvedimento i componenti aggiunti alla Commissione di cui trattasi;
RITENUTO che l'ing. Fabrizio LOSCHI, libero professionista, sia per competenza e curriculum professionale, in possesso delle caratteristiche che lo rendono idoneo a far parte della Commissione stessa quale componente esterno esperto nelle materie d'esame;
VISTA la dichiarazione resa dal medesimo ai sensi dell'art. 7 bis ante della L.R. 23 giugno 1978, n. 75, così

come introdotto dall'art. 55 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 1, relativa al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

DECRETA

1. È nominata, come sottospecificato, la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 1 unità nella categoria D, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo ingegneristico, ambito civile e ambientale, posizione economica 1:
- dott. Augusto VIOLA, dipendente regionale appartenente alla categoria dirigenziale, con incarico di Direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, con funzioni di Presidente;
- dott. Giorgio LIZZI, dipendente regionale appartenente alla categoria dirigenziale, con incarico di Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, con funzioni di componente;
- dott. Roberto SCHAK, dipendente regionale appartenente alla categoria dirigenziale, con incarico di Direttore del Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, con funzioni di componente;
- dott.ssa Iliana GOBBINO, dipendente regionale appartenente alla categoria D, titolare della Posizione organizzativa denominata coordinamento degli interventi della viabilità di cui alla legge obiettivo, accordi di programma quadro e sicurezza stradale, della Direzione centrale pianificazione territoriale, infrastrutture viabilità e trasporti, con funzioni di componente;
- ing. Fabrizio LOSCHI, libero professionista, quale componente esterno all'Amministrazione regionale, esperto nelle materie d'esame, con funzioni di componente estraneo all'Amministrazione regionale esperto nelle materie d'esame;
- sig.ra Marina ZUCCHI, dipendente regionale appartenente alla categoria D, con funzioni di segretario.

Svolgerà le funzioni di sostituto del segretario, in caso di assenza o impedimento del titolare, la dott.ssa Roberta BORTOLATO, dipendente regionale appartenente alla categoria D.

2. Al componente esterno all'Amministrazione regionale compete, per ciascuna seduta, un gettone di presenza già stabilito dal bando di concorso in Euro 103,29, cui verrà applicata una riduzione pari al 10% prevista ai sensi dell'articolo 8, comma 53, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007).

3. Al medesimo compete inoltre il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

4. A tal fine il componente esterno è equiparato ai dipendenti regionali di categoria dirigenziale.

5. La relativa spesa graverà, nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.2.280.1.1640, sul capitolo 597 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione dello stato di previsione della spesa allegato al bilancio regionale di previsione per l'anno 2007 e per il triennio 2007-2009, nonché sui corrispondenti capitoli e unità previsionali di base dei documenti tecnici e bilanci per gli anni successivi.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 11 ottobre 2007

CONTE

07_43_1_DDC_ORG PERS 2464

Decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi 11 ottobre 2007, n. 2464/DR

Nomina Commissione concorso pubblico per esami per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di 1 unità nella categoria D, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo ingegneristico, ambito elettrico-elettronico, posizione economica 1.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il proprio decreto n. 1888/DR del 31 luglio 2007, con il quale è stato approvato il bando di concorso pubblico per esami per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 1 unità nella categoria D, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo ingegneristico, ambito elettrico-elettronico, posizione economica 1;

RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso sopra citato,

secondo quanto previsto dall'art. 4 del relativo bando;
VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 21;
VISTO il D.P.Reg. n. 0143/Pres. del 23 maggio 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 22 del 30 maggio 2007, con il quale è stato approvato il "Regolamento di accesso all'impiego regionale";
ATTESO che l'articolo 4, secondo comma, del succitato bando di concorso prevede che la Commissione giudicatrice possa essere integrata da componenti aggiunti esperti in lingue ed in informatica;
RITENUTO che il prof. Sergio MILO, professore ordinario di "Automatica" presso il Dipartimento di Elettrotecnica, Elettronica ed Informatica della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Trieste sia, per competenza e curriculum professionale, in possesso delle caratteristiche che lo rendono idoneo a far parte della Commissione stessa quale componente esterno esperto nelle materie d'esame;
VISTA la dichiarazione resa dal medesimo ai sensi dell'art. 7 bis ante della L.R. 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'art. 55 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 1, relativa al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;
RITENUTO, altresì, di nominare con successivo provvedimento i componenti aggiunti alla Commissione di cui trattasi;

DECRETA

1. È nominata, come sottospecificato, la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 1 unità nella categoria D, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo ingegneristico, ambito elettrico-elettronico, posizione economica 1:
- dott. Paolo ZOTTA, dipendente regionale appartenente alla categoria dirigenziale, con incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali, con funzioni di Presidente;
- ing. Guglielmo GALASSO, dipendente regionale con contratto a tempo indeterminato di dirigente d'azienda, in servizio presso il Servizio sistema informativo regionale della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, con funzioni di componente;
- prof. Sergio MILO, professore ordinario di "Automatica" presso il Dipartimento di Elettrotecnica, Elettronica ed Informatica della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Trieste, quale componente esterno all'Amministrazione regionale, esperto nelle materie d'esame;
- dott. Andrea BATTISTON, dipendente regionale appartenente alla categoria D, con funzioni di segretario.

Svolgerà le funzioni di sostituto del segretario, in caso di assenza o impedimento del titolare, la dott.ssa Giulia FRACELLA, dipendente regionale appartenente alla categoria C.
2. Al componente esterno all'Amministrazione regionale compete, per ciascuna seduta, un gettone di presenza già stabilito dal bando di concorso in Euro 103,29, cui verrà applicata una riduzione pari al 10% prevista ai sensi dell'articolo 8, comma 53, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007).
3. Al medesimo compete inoltre il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.
4. A tal fine il componente esterno è equiparato ai dipendenti regionali di categoria dirigenziale.
5. La relativa spesa graverà, nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.2.280.1.1640, sul capitolo 597 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione dello stato di previsione della spesa allegato al bilancio regionale di previsione per l'anno 2007 e per il triennio 2007-2009, nonché sui corrispondenti capitoli e unità previsionali di base dei documenti tecnici e bilanci per gli anni successivi.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

CONTE

07_43_1_DDC_ORG PERS 2468

Decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi 12 ottobre 2007, n. 2468/DR

Nomina commissione concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di 1 unità nella categoria C, profilo professionale assistente tecnico, indirizzo meccanico/elettrotecnico, posizione economica 1.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il proprio decreto n. 1889/DR del 31 luglio 2007, con il quale è stato approvato il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 1 unità nella categoria C, profilo professionale assistente tecnico, indirizzo meccanico/elettrotecnico, posizione economica 1;
RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso sopra citato, secondo quanto previsto dall'art. 5 del relativo bando;
VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 21;
VISTO il D.P.Reg. n. 0143/Pres. del 23 maggio 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 22 del 30 maggio 2007, con il quale è stato approvato il "Regolamento di accesso all'impiego regionale";
ATTESO che l'articolo 5, secondo comma, del succitato bando di concorso prevede che la Commissione giudicatrice possa essere integrata da componenti aggiunti esperti in lingue ed in informatica;
RITENUTO di nominare con successivo provvedimento i componenti aggiunti alla Commissione di cui trattasi;
RITENUTO che il dott. Rodolfo MALACREA, Vicepreside dell'Istituto tecnico industriale "Arturo Malignani" di Udine, sia per competenza e curriculum professionale, in possesso delle caratteristiche che lo rendono idoneo a far parte della Commissione stessa quale componente esterno esperto nelle materie d'esame;
VISTA altresì l'autorizzazione a far parte della Commissione giudicatrice del concorso pubblico di cui trattasi rilasciata per il dott. Rodolfo MALACREA dall'Istituto Malignani in data 10 ottobre 2007;
VISTA la dichiarazione del dott. Rodolfo MALACREA, resa ai sensi dell'art. 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'art. 55 della L.R. 15 febbraio 2000 n. 1, relativa al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

DECRETA

1. È nominata, come sottospecificato, la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 1 unità nella categoria C, profilo professionale assistente tecnico, indirizzo meccanico/elettrotecnico, posizione economica 1:

- dott.ssa Anna DEL BIANCO, dipendente regionale appartenente alla categoria dirigenziale, con incarico di Direttore centrale per particolari funzioni presso la Direzione generale, con funzioni di Presidente;
- ing. Cristina TROCCA, dipendente regionale appartenente alla categoria D, titolare della Posizione organizzativa denominata Coordinamento centro funzionale - sala operativa regionale, della Protezione civile della Regione;
- dott. Rodolfo MALACREA, Vicepreside dell'Istituto tecnico industriale "Arturo Malignani" di Udine, con funzioni di componente estraneo all'Amministrazione regionale esperto nelle materie d'esame;
- dott.ssa Maria Francesca ARGIRO', dipendente regionale appartenente alla categoria D, con funzioni di segretario.

Svolgerà le funzioni di sostituto del segretario, in caso di assenza o impedimento del titolare, la dott.ssa Benedetta VOLPE, dipendente regionale appartenente alla categoria D.
2. Al componente esterno all'Amministrazione regionale compete, per ciascuna seduta, un gettone di presenza già stabilito dal bando di concorso in Euro 103,29, cui verrà applicata una riduzione pari al 10% prevista ai sensi dell'articolo 8, comma 53, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007).
3. Al medesimo compete inoltre il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.
4. A tal fine il componente esterno è equiparato ai dipendenti regionali di categoria dirigenziale.
5. La relativa spesa graverà, nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.2.280.1.1640, sul capitolo 597 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione dello stato di previsione della spesa allegato al bilancio regionale di previsione per l'anno 2007 e per il triennio 2007-2009, nonché sui corrispondenti capitoli e unità previsionali di base dei documenti tecnici e bilanci per gli anni successivi.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 12 ottobre 2007

CONTE

07_43_1_DDC_ORG PERS 2474

Decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi 15 ottobre 2007, n. 2474/DR

Nomina Commissione concorso pubblico per esami per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di 1 unità nella categoria D, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo ingegneristico, ambito edile, posizione economica 1.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il proprio decreto n. 1887/DR del 31 luglio 2007, con il quale è stato approvato il bando di concorso pubblico per esami per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 1 unità nella categoria D, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo ingegneristico, ambito edile, posizione economica 1;

RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso sopra citato, secondo quanto previsto dall'art. 4 del relativo bando;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 21;

VISTO il D.P.Reg. n. 0143/Pres. del 23 maggio 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 22 del 30 maggio 2007, con il quale è stato approvato il "Regolamento di accesso all'impiego regionale";

ATTESO che l'articolo 4, secondo comma, del succitato bando di concorso prevede che la Commissione giudicatrice possa essere integrata da componenti aggiunti esperti in lingue ed in informatica;

RITENUTO di nominare con successivo provvedimento i componenti aggiunti alla Commissione di cui trattasi;

RITENUTO che l'ing. Paolo POCECCO, Direttore dell'Area lavori pubblici del Comune di Trieste, sia per competenza e comprovata professionalità, in possesso delle caratteristiche che lo rendono idoneo a far parte della Commissione stessa quale componente esterno esperto nelle materie d'esame;

VISTA altresì l'autorizzazione a far parte della Commissione giudicatrice del concorso pubblico di cui trattasi rilasciata per l'ing. Paolo POCECCO dal Comune di Trieste in data 12 ottobre 2007;

VISTA la dichiarazione resa dal medesimo ai sensi dell'art. 7 bis ante della L.R. 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'art. 55 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 1, relativa al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

DECRETA

1. È nominata, come sottospecificato, la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 1 unità nella categoria D, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo ingegneristico, ambito edile, posizione economica 1:

- ing. Roberto DELLA TORRE, dipendente regionale appartenente alla categoria dirigenziale, con incarico di Direttore centrale dell'ambiente e lavori pubblici, con funzioni di Presidente;
- ing. Davide MARUCCIO DE MARCO, dipendente regionale appartenente alla categoria D, titolare della Posizione organizzativa denominata logistica e coordinamento grandi interventi, della Direzione centrale patrimonio e servizi generali, con funzioni di componente;
- ing. Paolo POCECCO, Direttore dell'Area lavori pubblici del Comune di Trieste, con funzioni di componente esterno all'Amministrazione regionale esperto nelle materie d'esame;
- dott.ssa Benedetta VOLPE, dipendente regionale appartenente alla categoria D, con funzioni di segretario.

Svolgerà le funzioni di sostituto del segretario, in caso di assenza o impedimento del titolare, la dott.ssa Maria Francesca ARGIRO', dipendente regionale appartenente alla categoria D.

2. Al componente esterno all'Amministrazione regionale compete, per ciascuna seduta, un gettone di presenza già stabilito dal bando di concorso in Euro 103,29, cui verrà applicata una riduzione pari al 10% prevista ai sensi dell'articolo 8, comma 53, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007).

3. Al medesimo compete inoltre il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

4. A tal fine il componente esterno è equiparato ai dipendenti regionali di categoria dirigenziale.

5. La relativa spesa graverà, nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.2.280.1.1640, sul capitolo 597 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione dello stato di previsione della spesa allegato al bilancio regionale di previsione per l'anno 2007 e per il triennio 2007-2009, nonché sui corrispondenti capitoli e unità previsionali di base dei documenti tecnici e bilanci per gli anni successivi.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 15 ottobre 2007

CONTE

07_43_1_DDC_ORG PERS 2478

Decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi 15 ottobre 2007, n. 2478/DR

Nomina commissione concorso pubblico per titoli ed esami a n. 5 posti di categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il proprio decreto n. 1891/DR del 31 luglio 2007, con il quale è stato approvato il bando di concorso pubblico per titoli ed esami a n. 5 posti di categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del relativo bando di concorso;
VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'articolo 21;
VISTO il D.P.Reg. n. 0143/Pres. del 23 maggio 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 22 del 30 maggio 2007, con il quale è stato approvato il "Regolamento di accesso all'impiego regionale";
ATTESO che l'articolo 5, secondo comma, del succitato bando di concorso prevede che la Commissione giudicatrice può inoltre avvalersi di componenti aggiunti per l'espletamento della prova facoltativa di cui all'articolo 7 del bando stesso;
RITENUTO di nominare con successivo provvedimento i componenti aggiunti alla Commissione di cui trattasi;
RITENUTO che l'avv. Renato FUSCO, libero professionista, sia per competenza e comprovata professionalità in possesso delle caratteristiche che lo rendono idoneo a far parte della Commissione quale componente esterno esperto nelle materie d'esame;
VISTA la dichiarazione dell' avv. Renato FUSCO, resa ai sensi dell'art. 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'art. 55 della L.R. 15 febbraio 2000 n. 1, relativa al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;
RITENUTO altresì che il dott. Franco Carmine LATTI, Direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate del Friuli Venezia Giulia, sia per competenza e comprovata professionalità, in possesso delle caratteristiche che lo rendono idoneo a far parte della Commissione quale componente esterno esperto nelle materie d'esame;
VISTA la dichiarazione del dott. Franco Carmine LATTI, resa ai sensi dell'art. 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'art. 55 della L.R. 15 febbraio 2000 n. 1, relativa al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;
VISTA altresì l'autorizzazione a far parte della Commissione giudicatrice del concorso pubblico di cui trattasi rilasciata per il dott. Franco Carmine LATTI dall'Agenzia delle Entrate in data 11 ottobre 2007;

DECRETA

1. È nominata, come sottospecificato, la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 5 posti di categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente amministrativo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato:
- dott. Andrea VIERO, dipendente regionale appartenente alla categoria dirigenziale, con incarico di Direttore generale, con funzioni di Presidente;
- dott. Vittorio ZOLLIA, dipendente regionale appartenente alla categoria dirigenziale, con incarico di Direttore centrale del segretariato generale e riforme istituzionali, con funzioni di componente;
- dott. Claudio KOVATSCH, dipendente regionale appartenente alla categoria dirigenziale, con incarico Direttore centrale delle risorse economiche e finanziarie, con funzioni di componente;
- avv. Renato FUSCO, libero professionista, con funzioni di componente esterno all'Amministrazione regionale esperto nelle materie d'esame;
- dott. Franco Carmine LATTI, Direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate del Friuli Venezia Giulia, con funzioni di componente esterno all'Amministrazione regionale esperto nelle materie d'esame;

- dott.ssa Roberta BORTOLATO, dipendente regionale appartenente alla categoria D, con funzioni di segretario.

Svolgerà le funzioni di sostituto del segretario, in caso di assenza o impedimento del titolare, la sig.ra Marina ZUCCHI, dipendente regionale appartenente alla categoria D.

2. Ai componenti esterni all'Amministrazione regionale compete, per ciascuna seduta, un gettone di presenza già stabilito dal bando di concorso in Euro 103,29, cui verrà applicata una riduzione pari al 10% prevista ai sensi dell'articolo 8, comma 53, della legge regionale 23 gennaio 2007 n. 1 (legge finanziaria 2007).

3. Ai medesimi compete inoltre il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

4. A tal fine i componenti esterni sono equiparati ai dipendenti regionali di categoria dirigenziale.

5. La relativa spesa graverà, nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.2.280.1.1640, sul capitolo 597 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione dello stato di previsione della spesa allegato al bilancio regionale di previsione per l'anno 2007 e per il triennio 2007-2009, nonché sui corrispondenti capitoli e unità previsionali di base dei documenti tecnici e bilanci per gli anni successivi.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 15 ottobre 2007

CONTE

07_43_1_DDC_PATR SERV 1466

Decreto del Direttore centrale patrimonio e servizi generali 11 ottobre 2007, n. 1466

LR 16/2002, art. 36 - Sdemanializzazione di beni del demanio idrico regionale in Comune di Udine - FM 70 mapp. 491-492-493 - sup. tot. 596 mq.

IL DIRETTORE CENTRALE

PREMESSO che con decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 sono stati trasferiti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia tutti i beni immobili dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le opere pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale, con esclusione del fiume Judrio, nel tratto classificato di prima categoria, nonché dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la regione Veneto;

CONSIDERATO che i beni incensiti, allibrati negli atti del Catasto in partita speciale 4 "acque esenti da estimo" sono stati oggetto di specifico verbale di consegna n. 1 dd. 17 gennaio 2002 tra lo Stato e la Regione, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001 n. 265;

PRESO ATTO che il signor MARINIG Renzo in qualità di presidente del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale (Ente Pubblico Economico) ha richiesto la concessione e/o acquisto di beni del demanio idrico regionale con istanza dd. 10.05.2006, previa sdemanializzazione dei beni stessi catastalmente identificati in Comune di Udine f.m. 70 mappale incensito;

VISTO il parere tecnico vincolante alla sdemanializzazione della Direzione centrale Ambiente e LL.PP - Servizio Idraulica, espresso con nota prot. ALP-7/36385/UD/INO/4038 dd. 14.11.2006, con il quale è stata accertata la definitiva perdita di funzionalità idraulica dell'area;

CONSTATATO che con il piano di frazionamento Tipo n. 2007/73591 si è provveduto al censimento dei beni aventi perso funzionalità idraulica catastalmente identificati in Comune di Udine f.m. 70 mappali 491-492-493;

RAVVISATA la necessità di procedere alla sdemanializzazione dei beni in argomento secondo la procedura disciplinata dall'art. 36 della 1.r. 3 luglio 2002 n. 16;

VISTA la deliberazione giuntale n. 1837 dd. 27.07.2007 con la quale la Giunta regionale ha autorizzato la sdemanializzazione dei beni catastalmente identificati in Comune di Udine f.m. 70 mappali 491 (219 mq) - 492 (191 mq) - 493 (186 mq) - Superficie totale mq 596;

VISTO l'art. 36 della 1.r. 16/2002;

DECRETA

sono sdemanializzati e passano al patrimonio disponibile regionale i beni immobili catastalmente identificati in Comune di Udine f.m. 70 mappali 491 (219 mq) - 492 (191 mq) - 493 (186 mq) - Superficie totale mq 596.

Trieste, 11 ottobre 2007

MILAN

07_43_1_DDS_AFF GEN 2827

Decreto del Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie/Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 15 ottobre 2007, n. 2872

Ulteriore proroga del termine per la presentazione delle domande di conferma d'impegno a valere sulle misure forestali di imboschimento dei terreni agricoli derivanti da impegni in "trascinamento" dal precedente periodo di programmazione 2000-2006 assunti ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 797/85, n. 2328/91, n. 2080/92 e (CE) 1257/99 - l'annualità 2007.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

VISTO il regolamento (CEE) n. 797/1985 del Consiglio, del 12 marzo 1985 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, sue modifiche e integrazioni (in particolare i regolamenti (CEE) n. 1760/87, n. 1094/88, n. 1609/89, n. 2156/89, n. 3808/89);
VISTO il regolamento (CEE) n. 2328/1991 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie;
VISTO il regolamento (CEE) n. 2080/1992 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Programma pluriennale regionale d'imboschimento in applicazione del regolamento (CEE) n. 2080/1992 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1739 del 08 aprile 1993, avviato e modificato con deliberazione della Giunta regionale n. 193 del 28 gennaio 1994;
VISTO il Manuale applicativo del programma pluriennale regionale 1994-1998 di attuazione del regolamento (CEE) n. 2080/1992 approvato con Decreto dell'Assessore regionale alle foreste e ai parchi n. 341 del 04 agosto 1995 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento recante norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 2080/1992 approvato con Decreto del Ministro per le Politiche Agricole n. 494 del 18 dicembre 1998 e, in particolare, l'articolo 9 "Autocertificazione di adempimento" che prevede, a carico del beneficiario, la presentazione entro il 31 agosto di ciascun anno d'impegno, di una dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi assunti, ai fini del pagamento degli aiuti annuali per manutenzioni e mancato reddito;
VISTO il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti;
VISTO il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CEE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001;
VISTO il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
VISTO il regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG);
VISTA la decisione della Commissione delle Comunità europee n. C(2000) 2902 def. del 29 settembre 2000 con la quale viene approvato il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO il Bando - Regolamento relativo all'imboschimento dei terreni agricoli previsto dal Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, approvato con Decreto dell'Assessore alle foreste n. 750 del 04 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, i punti 1.7.3 e 1.9.2, secondo i quali è previsto l'obbligo per il beneficiario di presentare, tra il 1° e il 31 ottobre di ciascun anno d'impegno, una dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi assunti, ai fini del pagamento degli aiuti annuali per manutenzioni e mancato reddito;

VISTO il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito denominato PSR) approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 643 del 22 marzo 2007 ed inviato in data 23 marzo 2007 ai servizi della Commissione Europea dalla quale è stato dichiarato ricevibile in data 13 aprile 2007;
CONSIDERATO che il PSR è attualmente all'esame degli uffici comunitari ai fini dell'approvazione da parte della Commissione europea e che, pertanto, lo stesso sarà operativo solo a seguito di tale approvazione e dell'adozione dei relativi provvedimenti regionali di attuazione e che, nel frattempo, è possibile sottoporre a liquidazione i pagamenti derivanti dai trascinamenti a fronte di domande di conferma degli obblighi pluriennali assunti nel precedente periodo di programmazione;
CONSIDERATO che sono ancora in corso di validità impegni pluriennali per l'imboschimento di superfici agricole, riferibili ai regolamenti (CEE) n. 797/1985, n. 2328/1991, n. 2080/1992 e n. 1257/1999 - Misura h del PSR 2000-2006, che prevedono la corresponsione di premi per coprire le spese di manutenzione e compensare le perdite di reddito;
ATTESO che i pagamenti dei suddetti premi da effettuarsi dopo il 31 dicembre 2006, a fronte degli impegni pluriennali assunti dai beneficiari, sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR nel nuovo periodo di programmazione 2007-2013, giusto articolo 3, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 1320/2006;
CONSIDERATO che la misura 221 - Imboschimento dei terreni agricoli del PSR 2007-2013 prevede il trascinamento sulla nuova programmazione dei contratti in corso per la corresponsione dei mancati redditi e delle manutenzioni degli impianti;
CONSIDERATO che per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia le funzioni dell'Organismo pagatore di cui all'art. 74, par. 2, lett. b) del regolamento (CE) n. 1698/2005 sono svolte dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);
ATTESO che AGEA con circolari prot. n. ACIU. 2007.237 del 6 aprile 2007 e n. 12 del 17 maggio 2007, contenenti le istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, ha fissato al 15 giugno 2007 il termine, per l'anno 2007, per la presentazione delle domande di pagamento per misure connesse alla superficie, derivanti da trascinamenti di impegni presi nel vecchio periodo di programmazione 2000-2006;
ATTESO che AGEA - Ufficio monocratico con circolare n. 13 del 08 giugno 2007, a rettifica e integrazione della circolare n. 12, ha specificato che il termine ultimo per la presentazione delle domande afferenti alle misure di "forestazione", sia per gli impegni assunti nel precedente periodo di programmazione (2000-2006), sia per le domande relative alle misure rientranti nell'ambito del nuovo periodo di programmazione (2007-2013), è fissato al 10 settembre 2007;
CONSIDERATO che AGEA - Ufficio monocratico con circolare n. 20 del 02 agosto 2007 ha ulteriormente prorogato al 21 settembre 2007 il termine per la presentazione delle domande afferenti alle misure di "forestazione" sia per gli impegni assunti nel precedente periodo di programmazione (2000-2006), sia per le domande relative alle misure rientranti nell'ambito del nuovo periodo di programmazione (2007-2013) , per l'anno 2007;
ATTESO che il PSR, approvato con la citata deliberazione n. 643/2007, prevede che il Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, in qualità di Autorità di gestione del Programma, provveda alla definizione degli adempimenti necessari all'attuazione del Programma stesso;
VISTO il decreto dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna n. 2228 del 14 agosto 2007 che prende atto che le attuali modalità, ai fini della liquidazione degli interventi relativi all'imboschimento di terreni agricoli, stabilite con propri precedenti decreti, necessitano di adeguamento alle nuove disposizioni definite da AGEA per la corresponsione degli aiuti e dei premi delle misure a superficie a valere sulla nuova programmazione dello sviluppo rurale 2007-2013, demandando all'Autorità di gestione l'adozione di ogni provvedimento necessario all'adeguamento delle procedure per la corresponsione degli aiuti e dei premi suddetti alle regole stabilite dalla nuova programmazione;
VISTO il decreto del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie/Autorità di gestione

del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 n. 2229 del 14 agosto 2007 con il quale sono state definite le modalità e gli adempimenti da espletare per assicurare la continuità della corresponsione dei premi per manutenzioni e mancato reddito a favore dei beneficiari che hanno ancora in corso di validità impegni pluriennali per l'imboschimento di terreni agricoli, ed è stato fissato al 21 settembre 2007 il termine per la presentazione, per l'annualità 2007, delle domande di conferma d'impegno a valere sulle misure forestali di imboschimento dei terreni agricoli derivanti da impegni in "trascinamento" dal precedente periodo di programmazione 2000-2006;
VISTA la comunicazione di AGEA - Ufficio sviluppo rurale, pervenuta via mail in data 21 settembre 2007 relativa alla proroga al 5 ottobre 2007 del termine per la presentazione delle domande di "forestazione";
VISTO il decreto del Servizio generali, amministrativi e politiche comunitarie/Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 n. 2485 del 21 settembre 2007 con il quale è stato prorogato al 5 ottobre 2007 il termine per la presentazione delle suddette domande di conferma d'impegno a valere sulle misure forestali di imboschimento dei terreni agricoli derivanti da impegni in "trascinamento" dal precedente periodo di programmazione 2000-2006;
VISTA la comunicazione di AGEA - Ufficio monocratico - prot. 26697/UM del 5 ottobre 2007 di ulteriore proroga al 12 ottobre 2007 del termine per la presentazione delle domande di "forestazione";
VISTO il decreto del Servizio generali, amministrativi e politiche comunitarie/Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 n. 2696 dell'8 ottobre 2007 di proroga al 12 ottobre 2007 del termine per la presentazione delle domande di conferma d'impegno a valere sulle misure forestali di imboschimento;
VISTA la comunicazione di AGEA - Ufficio monocratico - prot. 26780/UM del 12 ottobre 2007 di ulteriore proroga al 31 ottobre 2007 del termine per la presentazione delle domande di "forestazione";
CONSIDERATO che ad oggi risulta presentato circa l'85% delle domande attese e pertanto il nuovo termine permette l'accoglimento delle eventuali domande non ancora presentate;
RITENUTO pertanto di prorogare ulteriormente al 31 ottobre 2007 la data di scadenza per la presentazione delle suddette domande di conferma d'impegno a valere sulle misure forestali di imboschimento;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con DPReg. 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 1348 del 15 giugno 2006 e n. 855 del 13 aprile 2007 relative all'articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. Per quanto indicato nelle premesse, il termine per la presentazione delle domande di conferma d'impegno - annualità 2007 - a valere sulle misure forestali di imboschimento dei terreni agricoli derivanti da impegni in "trascinamento" dal precedente periodo di programmazione 2000-2006 è prorogato al 31 ottobre 2007.
2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 15 ottobre 2007

BORTOTTO

07_43_1_DDS_ORG SVIL 2463

Decreto del Direttore del Servizio organizzazione e sviluppo risorse umane 11 ottobre 2007, n. 2463/ORU

Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 5 posti di categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato: elenchi dei candidati esclusi e dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi n. 1891/DR del 31 luglio 2007, con il quale è stato approvato il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di 5 unità nella categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente amministrativo;
VISTE le domande di ammissione al concorso di cui trattasi;
VISTO in particolare l'articolo 2 del relativo bando;

RITENUTO di escludere dalla partecipazione al concorso i candidati di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente provvedimento, per le motivazioni ivi indicate;
RITENUTO di approvare l'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte di cui all'allegato B, che fa parte integrante del presente provvedimento;

DECRETA

1. I candidati di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono esclusi dalla partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di 5 unità nella categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente amministrativo, per le motivazioni ivi indicate.
2. I candidati di cui all'allegato B, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono ammessi a sostenere le prove scritte del concorso di cui trattasi. L'eventuale carenza di uno dei requisiti di cui all'articolo 2 del bando di concorso, che dovesse risultare da verifiche effettuate dall'Amministrazione, comporterà in qualsiasi momento l'esclusione dalla procedura concorsuale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 11 ottobre 2007

DE MENECH

07_43_1_DDS_ORG SVIL 2463_ALL

Allegato A

Elenco dei candidati esclusi dal concorso pubblico per titoli ed esami a n. 5 posti di categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente amministrativo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato

MOTIVO DI ESCLUSIONE
NON ESSERE IN POSSESSO DI UNO DEI TITOLI DI STUDIO RICHIESTI QUALE REQUISITO PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO, NÈ DI TITOLO EQUIPOLLENTE AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA O DI TITOLO EQUIPARATO AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 5 MAGGIO 2004, PUBBLICATO SULLA G.U. DEL 21 AGOSTO 2004, N. 196 (ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA E), DEL BANDO DI CONCORSO)

Cognome	Nome	Data di nascita	Luogo di nascita
FERRI	MONICA	07/09/64	TRIESTE

MOTIVO DI ESCLUSIONE
NON ESSERE DIPENDENTE DI RUOLO DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA I), DEL BANDO DI CONCORSO)

Cognome	Nome	Data di nascita	Luogo di nascita
BEUZER	ANGELA	09/08/75	CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
COMISSO	STEFANIA	21/07/75	UDINE
ELLER	ELENA	16/08/68	TRIESTE
FERESIN	ELENA	18/02/64	GORIZIA
FERROLI	FABIO	20/03/78	CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
GOZZI	CATERINA	31/05/75	TRIESTE
GRASSI	FRANCESCA	11/04/79	UDINE
MARINIG	PAOLO	21/10/78	UDINE
MICHELIN	DEBORAH	19/04/74	SACILE (PN)
VENIER	GIANLUCA	11/05/69	CODROIPO (UD)

MOTIVO DI ESCLUSIONE
NON ESSERE DIPENDENTE DI RUOLO DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IN POSSESSO DI UN'ANZIANITÀ EFFETTIVA DI RUOLO DI ALMENO 5 ANNI IN POSIZIONI FUNZIONALI PER L'ACCESSO ALLE QUALI È RICHIESTO IL POSSESSO DELLA LAUREA (ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA I) DEL BANDO)

Cognome	Nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Periodi non considerati utili
ARIGLIANO	DARIO	30/03/62	AVIANO (PN)	Servizio a tempo determinato c/o ESA dal 22/06/1998 al 26/11/1998, dal 30/11/1998 al 31/12/1998, dal 07/01/1999 al 03/02/1999 e dal 09/02/1999 al 26/02/1999; servizio a tempo determinato c/o regione Veneto dal 05/08/2002 al 02/06/2003; servizio a tempo determinato c/o Comune di Pordenone dal 03/06/2003 al 30/06/2007
CISILINO	WILLIAM	01/08/74	UDINE	Servizio a tempo determinato c/o Provincia di Udine dal 10/12/2001 al 20/03/2005;
USAI	CLAUDIO	27/07/65	PORDENONE	Servizio prestato nel ruolo ispettori della Guardia di Finanza dal 01/01/2000 al 07/09/2007

VISTO: IL DIRETTORE DEL SERVIZIO: DE MENECH

07_43_1_DDS_ORG SVIL 2463_ALL2

Allegato B
Elenco dei candidati ammessi alle prove scritte in ordine alfabetico

Cognome	Nome	Data di nascita	Luogo di nascita
ABRAMI	ROBERTO	29/03/61	UDINE
ALESSIO-VERNÌ	LYDIA	19/07/70	GORIZIA
AMADIO	ALESSIA	18/05/66	ODERZO (TV)
AMATO	GIAN LUIGI	30/03/57	PINEROLO (TO)
ANDRIAN	EMANUELA	04/07/56	TRIESTE
ANGALÓ	ELISABETTA	21/11/64	UDINE
ANGELINI	DIEGO	24/12/69	TRIESTE
ANGELOTTI	MASSIMILIANO	24/01/68	MONFALCONE
ARENA	PAOLA	28/08/67	TORINO
ASCALONE	ANDREINA	07/11/57	TRIESTE
AUGUSTO	FRANCESCO	03/02/69	TRIESTE
BALDISSERA	MICHELA	27/05/62	AVIANO (PN)
BALLARIN	ANTONELLA	11/07/61	VENEZIA
BARAZZUOL	LAURA	23/10/63	CONEGLIANO
BARBIANI	MARINELLA	29/08/65	GORIZIA
BARBINA	ALBA	05/07/64	MILANO
BATTISTON	ANDREA	18/04/65	SAN VITO AL T. (PN)
BELLINA	ELENA	23/09/66	PALUZZA (UD)
BELLUZZI	TIZIANA	17/10/55	TRIESTE
BENDINELLI	DEBORA	09/12/73	TRIESTE
BENVENUTI	MONICA	07/10/69	TRIESTE
BENVENUTO	SILVA	09/10/65	SAN VITO AL T. (PN)
BENZONI	ALESSANDRO	19/08/71	VENEZIA
BERGAGNA	STEFANO	02/01/66	UDINE
BERNARDIS	DANIELA	27/04/69	UDINE
BERTOLDI	FRANCESCA	31/12/69	CORTINA D’AMPEZZO
BERTUZZI	DANIELE	02/12/57	TOLMEZZO
BETTINI	PAOLO	14/07/65	TRIESTE
BIANCUZZI	VALENTINA	27/05/67	CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
BIASATTI	GIANLUCA	06/11/67	UDINE
BIBALO	ROSSANO	11/02/62	CAPODISTRIA
BISANZI	PAOLO	21/04/67	GORIZIA
BITTESNICH	CATERINA	30/09/61	GORIZIA
BOBBIO	CRISTIANA	03/11/65	TRIESTE

BOCCALON	LEDA	02/06/61	CODROIPO (UD)
BOLIS	ALESSANDRA	30/06/68	TRIESTE
BONADEI	GIULIANO	25/05/63	TRIESTE
BORDET	VALENTINA	14/02/70	CORMONS (GO)
BORDIN	MAURO	12/10/58	GORIZIA
BOSCHINI	ALESSANDRO	15/12/62	TRIESTE
BOSCOLO	MICHELA	21/06/72	TRIESTE
BOVA	ELIA	09/02/65	REGGIO CALABRIA
BRATTOVICH	ESTER	01/09/65	FIUME
BRUMAT	GIULIA	05/01/72	GORIZIA
BUCCI	ANTONIA	26/02/68	VALENCIA (VENEZUELA)
BUSECHIAN	ERIKA	10/06/72	TRIESTE
BUSOLINI	EUGENIO	24/09/70	CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
BUZAN	MITJA	11/03/74	TRIESTE
CAGNETTA	GIUSEPPE	18/06/64	TORINO
CALLAROTTI	MARIARITA	17/08/66	LATISANA (UD)
CAMMAROTO	ALESSANDRA	06/02/62	RAVENNA
CAMPO	SALVATORE	22/03/59	TRIESTE
CANTARUTTI	DANIELA	25/03/64	MONFALCONE
CARBONE	ANTONIO MARIA	11/02/65	ROMA
CARLESI	IRENE	07/01/71	UDINE
CARLI	FULVIO	16/09/69	GORIZIA
CARPENTIERI	MARCO	06/01/73	UDINE
CARRARO	ANTONELLA	20/10/61	PORTOGRUARO (VE)
CASTELLI	ANTONIO	22/06/62	ACIREALE (CT)
CEFALONI	DONATELLA	28/12/65	VIMERCATE (MI)
CELANO	GIOVANNI	27/01/68	VENEZIA
CERATO	TIZIANA	28/11/65	TRIESTE
CHIANCONE	ALFONSO	12/01/63	FOLIGNO (PG)
CLERICUZIO	ROBERTA	01/05/65	LATISANA
CLEVA	DANILO	16/04/60	TOLMEZZO
CLOCCHIATTI	ALESSIA	21/10/69	BAGNARIA ARSA
COCCOLO	PAOLA	29/03/58	GORIZIA
COCIANI	MASSIMO	24/10/66	MONFALCONE (GO)
COCIANNI	ROBERTO	18/07/60	GORIZIA
COGATO	MARCO	10/10/65	MONFALCONE (GO)
COLANDREA	FRANCO	24/05/48	VALLECORSA
COLUSSO	MICHELE	16/02/71	ROMA
COMAND	SIMONETTA	07/08/64	UDINE
CONTESSI	LAURA	10/08/63	GENOVA
COSSINA	MAURO	13/06/62	TRIESTE
COSSUTTI	ELISABETTA	03/06/74	TRIESTE
COSTA	ANGELO	23/03/73	NICOSIA (EN)
CROPPO	BEATRICE	07/07/62	CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
CUDICIO	SONIA	10/10/70	CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
CUSCELA	CINZIA	13/08/68	TOLMEZZO (UD)
CUTRANO	SERENA	30/07/71	GORIZIA
DAL FARRA	MARCO	16/04/71	MILANO
D'AMBROGIO	TANIA	13/01/69	MILANO
DAMIANI	RENATA	21/12/70	CODROIPO (UD)
D'ATRI	LUCIO	10/05/61	TRIESTE
DAVI	CRISTINA	15/08/66	TRIESTE
DE ANGELINI	GIANFRANCO	10/07/60	TRIESTE
DE ANGELIS	PAOLO	03/11/67	PESCARA
DE BERNARDO	GERMANA	04/02/71	OTTAVIANO (NA)
DE GENNARO	ALDA	18/07/69	RAVENNA
DE LIDDO	SILVIA	12/07/65	UDINE

DE NOBILI	CHIARA	15/01/66	UDINE
DE SABBATA	PAOLO	29/10/68	UDINE
DELAI	RAFFAELLA	24/08/65	GORIZIA
DELBELLO	ALBERTO	30/04/68	TRIESTE
DELFABRO	PAOLO	10/08/63	GORIZIA
DELLA SIEGA	GLAUCO	09/05/60	CAMPOFORMIDO
DELLI ZOTTI	ANNALISA	13/03/64	UDINE
DELNERI	MICHELA	28/03/61	RAVENNA
DEMARCHI	MONICA	09/06/59	TRIESTE
DEMARINIS	MARIA ELENA	21/10/68	GORIZIA
DEROSSI	EZIO	21/01/52	TRIESTE
D'ESTE	TIZIANA	19/06/66	SVIZZERA
DI BIASE	RAFFAELLA	28/10/73	TRIESTE
DI CICCO	ALBERTO	12/02/60	STARANZANO (GO)
DI GIUSTO	MASSIMO	19/10/70	UDINE
DI MARZO	RITA	09/04/58	ISERNIA
DIANA	MARCO	02/11/72	BARI
DIBENEDETTO	RITA	25/05/65	TRIESTE
DIMASI	CONCETTA	25/03/56	TRIESTE
DOMINUTTI	GIANLUCA	06/09/73	UDINE
ERCOLI	ANDREA	19/11/72	TRIESTE
FABBRO	CHIARA	21/05/67	UDINE
FABRO	ANDREA	15/03/68	UDINE
FACCO	ELENA	24/04/73	UDINE
FAGGIANI	RICCARDA	17/09/65	PORTOGRUARO (VE)
FAMULARI	LAURA	17/08/63	TRIESTE
FARINA	GIOVANNI MARIA	04/11/64	MATERA
FEDELE	ROBERTO	24/08/65	TRIESTE
FERMO	ELISA	29/08/66	TRIESTE
FERRANTE	MARIO	07/11/64	VENEZIA
FILIPPO	ROBERTO	11/02/61	MARANO (UD)
FIOR	MICAELA	21/11/68	UDINE
FIORILLO	GIULIA	03/08/69	SACILE
FLORA	FRANCESCA	12/04/72	TRIESTE
FLORIO	DANIELA	27/06/70	UDINE
FORMICHELLA	MASSIMO	22/01/67	ROMA
FRAGIACOMO	NORBERTO	23/03/72	TRIESTE
FRANCESCHINI	SILVIA	12/02/69	TORINO
FRISENNA	FLAVIA	16/04/56	MONFALCONE
FUMIS	PAOLO	13/06/58	RONCHI DEI LEGIONARI
FURLAN	FEDERICA	25/05/68	PORDENONE
GABBAI	ENRICO	05/11/71	PALMANOVA (UD)
GALLINA	ANNA MARIA	07/08/70	PADOVA
GALLUZZO	MARINA	02/03/65	POLISTENA (RC)
GAMBA	GIADA	16/01/72	TRIESTE
GASPARI	GIANPAOLO	01/11/69	GORIZIA
GEROMET	LUISA	28/03/61	GORIZIA
GHENO	MATTEO	01/09/63	BASSANO DEL GRAPPA
GHIRARDI	CHIARA	30/10/65	MOTTA DI LIVENZA (TV)
GIARDINA	EMILIA	25/07/64	TRIESTE
GILIOLI	RITA	23/08/59	COPPARO (FE)
GIORGILLI	LETIZIA	07/04/59	VELLETRI
GORI	MARICA	04/02/70	PALMANOVA(UD)
GORTAN	ALFREDO	06/01/61	TRIESTE
GREGORETTI	RITA	31/10/67	TRIESTE
GREGORI	KATJA	20/08/61	TRIESTE
GREGORIG	MASSIMO	16/04/67	GORIZIA

GUBIAN	MARIA DOLORES	18/08/64	SAN DANIELE DEL F. (UD)
HERVATICH	MORENA	20/07/62	TRIESTE
IGNOTO	ROSARIO	05/05/61	ACIREALE (CT)
INDRIO	MICHELA	03/05/73	TRIESTE
JERMAN	PAOLO	11/02/67	TRIESTE
KUHAR	TATIANA	25/11/67	TRIESTE
LACERENZA	PAOLA	16/06/60	GORIZIA
LANDI	CARLA	19/07/76	PALMANOVA (UD)
LANZI	MAURO	20/04/52	TRIESTE
LAZZARI	CLAUDIO	26/07/60	GORIZIA
LAZZARO	SIMONA	28/11/70	CATANZANO (CZ)
LEMME	MARIA RITA	30/04/64	PALMANOVA
LEO	GIOVANNI MARIA	03/01/68	TARANTO
LEONARDI	LUIGI	25/01/65	MODICA (RG)
LEONARDUZZI	LUIGINA	26/08/57	UDINE
LETTIERI	MARIAGABRIELLA	26/01/63	TRIESTE
LIPPA	VALERIA	27/11/66	FONDI (LT)
LONZAR	GIULIO	14/01/69	TRIESTE
LOSTUZZI	IVANO	13/12/70	GORIZIA
LUNAZZI	ORIETTA	20/06/69	TOLMEZZO
MAESTRIPIERI	FEDERICA	21/03/69	GORIZIA
MAGGIO	ANDREA	05/07/75	TRIESTE
MAGRINO	ANNA MARIA	02/09/55	UDINE
MANCINI	PAOLA	04/06/62	NAPOLI
MANZIN	FRANCO	29/12/56	TRIESTE
MARCUCCI	MICHELE	02/02/65	GROSSETO
MARTINA	PIERPAOLO	10/01/69	GORIZIA
MARTONE	CARLO	25/05/66	TRIESTE
MARZARI	ANTONELLA	14/04/63	TRIESTE
MASCARIN	LEONARDO	26/11/66	PORDENONE
MASCELLINO	PATRIZIA	31/03/70	MANIAGO (PN)
MASCIULLO	MARA	11/02/72	GORIZIA
MASUTTO	BARBARA	02/12/59	TRIESTE
MATIEVICH	GABRIELLA	23/05/60	TRIESTE
MAURI	ROBERTO	19/03/67	CORMONS (GO)
MAZZOTTA	ANTONIA	12/10/67	UDINE
MAZZURCO	VALERIA	17/06/65	SALERNO
MENGOTTI	ELVIO	18/10/56	TRIESTE
MIANI	ALESSANDRA	13/06/59	TRIESTE
MILEO	GIUSEPPE	30/10/66	MATERA
MILESI	RAFFAELLA	13/07/63	UDINE
MILIANI	MAURIZIO	23/04/59	TRIESTE
MISSANA	ALESSANDRA	05/01/56	UDINE
MODONUTTI	PATRIZIA	19/04/57	UDINE
MOLARO	BARBARA	29/08/72	CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
MONTI	MARIAGRAZIA	10/03/73	BRINDISI
MORO	STEFANO	15/09/68	SACILE
MOSCATO	MARIA	14/11/62	NAPOLI
MOSSENTA	ALESSANDRA	22/08/65	UDINE
MUDU	ALBERTO	24/05/59	UDINE
MUZ	BARBARA	28/06/71	UDINE
NAPOLI	GIUSEPPE	19/03/54	CARERI
NIGRIS	CINZIA	10/04/66	UDINE
NODARI	MARIAGIULIA	26/05/69	UDINE
OBIT	CHIARA	26/05/73	GORIZIA
OLIVO	GRAZIANO	16/06/59	TALMASSONS
PACCAGNELLA	MORENA EMANUELA	12/03/56	UDINE

PADOVAN	ROBERTA	20/09/68	SAN DONÀ' DI PIAVE (VE)
PADOVAN	STEFANO	29/12/68	SPILIMBERGO (PN)
PADRINI	MARCO	22/07/69	SPILIMBERGO (PN)
PAJERO	DIEGO	14/09/62	TRIESTE
PALOMBA	RICCARDO	02/08/63	TRIESTE
PAOLETTI	ROBERTO	05/12/63	TRIESTE
PASCAZIO	GIULIANO	18/10/61	TRIESTE
PASQUAL	STEFANO	19/02/67	SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
PASQUALE	GABRIELLA	10/08/70	KUFSTEIN (AUSTRIA)
PASSARO	ERNESTINA	05/09/50	MONFALCONE (GO)
PATTARO	MICHELE	11/01/62	TRIESTE
PAVANELLO	GIANNI	31/05/65	BERGAMO
PAVIOTTI	MONICA	21/03/67	VENEZIA
PECILE	MARIA PIA	24/01/59	SAN VITO DI FAGAGNA
PELLIZZON	MANLIO	21/05/64	TRIESTE
PENNELLI	LUCIANA	17/11/47	SAN VITO AL T. (PN)
PERINI	PAOLO	14/08/66	UDINE
PERINI	GIORGIO	05/05/54	TRIESTE
PEROSSA	BARBARA	06/02/70	TRIESTE
PERSOGLIA	FEDERICA	22/09/66	MONFALCONE
PERTOT	GIOIA	09/05/55	TRIESTE
PERUSIN	ANNALISA	03/01/54	GORIZIA
PICCIN	VANNA	01/07/63	AVIANO
PIVA	CINZIA	19/05/69	MOTTA DI LIVENZA (TV)
POL BODETTO	MIRELLA	18/08/49	FOSSALTA DI PORT. (VE)
PONIS	GIANFRANCO	14/04/67	TRIESTE
PORAZZI	PIERLUIGI	20/03/66	CAMERI
PORTALE	GRAZIA	05/04/67	TRIESTE
POZZATO	ADRIANA	21/10/59	GORIZIA
PRATA	FULVIO	09/12/61	TRIESTE
PULCINI	STEFANO	31/03/67	TRIESTE
PULVIRENTI	ANTONIO	29/05/69	TRIESTE
QUARANTOTTO	DONATELLA	08/06/64	TRIESTE
RACCARO	ANDREA	14/12/68	UDINE
RACHELLI	ALESSANDRA	29/06/64	TRIESTE
RASENI	STEFANO	16/06/65	TRIESTE
REJA	ELISABETTA	05/03/72	FERRARA
RELATIVO	MARGHERITA	27/03/68	CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
RIGO	SABRINA	24/10/66	TRIESTE
RIGO	ALBERTO	15/12/55	TRIESTE
RIGOTTI	STEFANO	05/10/67	TRIESTE
RIPELLINO	MANUELA	12/04/67	PORDENONE
RIZZI	RAFFAELLA	15/08/67	UDINE
RIZZOTTI-VLACH	FULVIO	18/01/61	TRIESTE
ROCCARO	SEBASTIANA	15/01/60	AVOLA
ROCCHI	SUSANNA	18/09/64	UDINE
ROMANO	MAURIZIO	07/12/62	TRIESTE
ROSSI	DARIA	05/10/62	VALDOBBIADENE (TV)
ROSSI	GIANFRANCO	01/11/56	TRIESTE
ROSSIT	ANNA	01/07/55	SAN VITO AL T. (PN)
ROZZINI	LUCIANA	07/04/68	TRIESTE
RUSSO	RAFFAELLO	15/04/69	CASERTA (CE)
RUSSO	DANIELA	26/11/71	ROMA
SANSON	LUCA	02/05/69	GORIZIA
SANTAROSSA	SANDRO	04/12/64	SACILE (PN)
SANTI	STEFANO	22/02/59	CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
SAPIENZA	ELENA	12/04/65	GORIZIA

SARRI	ALESSANDRO	20/01/74	MOTTA DI LIVENZA (TV)
SARTORE	MANUELA	11/12/70	BRESSANONE (BZ)
SCENDRATE	RENZA	11/09/65	NOVARA
SCHIAFINI	SERGIO	25/01/63	TRIESTE
SCORDINO	MANUELA	05/01/56	TRIESTE
SCOTTI	FEDERICA	31/07/69	UDINE
SCUDERI	MARINA	20/05/72	PORDENONE
SGRAZZUTTI	MARIA PIA	27/12/69	UDINE
SICLARI	EUGENIA GRAZIA LYNDHA	28/02/62	VILLA SAN GIOVANNI (RC)
SILVESTRI	ANNA	02/10/56	TRIESTE
SIMONE	ILARIO	03/05/70	UDINE
SIMONE	CONSUELO	05/06/64	GORIZIA
SIRUGO	CRISTINA	13/09/68	TRIESTE
SORAMEL	STEFANO	08/05/68	UDINE
SORRENTINO	DONATELLA	24/02/65	TRIESTE
SPAZZAPAN	SILVIA	08/04/67	TRIESTE
SPEDICATO	RAFFAELLA	21/04/66	LECCE
SPIEZIA	MARIA NICOLETTA	19/01/56	TRIESTE
SPINELLI	MICHELE CELESTE	04/07/73	TRIESTE
STEFFANUTTO	RITA	05/02/66	SCHIRMECK (F)
STOCOLA	ELENA	17/12/64	TRIESTE
STOLFA	ALESSANDRA	12/09/70	TRIESTE
TAGLIANI	ELENA	05/06/66	MILANO
TAVERNA	MICHELA	24/04/71	GORIZIA
TESSARIS	PAOLA	15/03/62	MONFALCONE (GO)
TESTONI	LAURA	30/06/69	UDINE
TOMAT	STEFANO	12/08/66	PALMANOVA
TOMAT	ANNA	02/03/57	AURONZO (BL)
TONEGUZZI	LORIS	01/06/65	PODENONE
TONIATI	WALTER	18/10/54	TRIESTE
TONINO	SANDRA	10/03/67	GEMONA DEL FRIULI (UD)
TORRETTA	EDOARDO	29/11/65	TORINO
TREVISANUTTO	IVANO	27/05/67	GINEVRA
UMEK	EMANUELA	17/04/69	TRIESTE
URBANI	PAOLA	25/04/66	GEMONA DEL FRIULI (UD)
URSIG	GIORGIO	17/04/60	UDINE
VALENT	GIORGIO	30/01/71	UDINE
VALENTINIS	DEBORAH	16/11/70	UDINE
VAROTTO	EUGENIO	14/02/71	TREVISO
VASCOTTO	LAURA	19/11/70	TRIESTE
VENCHIARUTTI	ARRIGO	15/01/54	ROMA
VENTURA	ELENA	27/05/61	MILANO
VESNAVER	SABINA	06/11/72	TRIESTE
VIDA	ERIKA	11/08/68	TRIESTE
VIDULICH	MARTINA	31/05/69	TRIESTE
VIGINI	LORENZO	01/06/73	TRIESTE
VISINTIN	MASSIMO	05/06/68	GORIZIA
VISMARA	ANDREA	30/11/63	UDINE
VITULLI	ANNA	28/08/68	TRIESTE
VIVIANI	RAFFAELLA	19/08/71	MANIAGO
VOLPONI	ROBERTA	03/10/69	SAN GIORGIO DI NOGARO
VUGA	LUKA	20/09/67	TRIESTE
ZACCHIGNA	EDDY	18/02/56	TRIESTE
ZAMATTIO	ALBERTO	03/12/65	TRIESTE
ZANIER	MONICA	25/11/63	TRIESTE
ZANINI	ARIANNA	09/07/61	NAPOLI
ZANINI	BARBARA	03/07/70	MILANO

ZANINOTTI	DAVIDE	06/07/66	GORIZIA
ZANON	RENZO	03/07/61	PORTOGRUARO (VE)
ZILLI	BARBARA	10/06/66	GORIZIA
ZORZENONE	CARLO	19/07/69	REGGIO NELL'EMILIA
ZOSSI	SILVIA	16/08/66	GEMONA DEL FRIULI
ZUGAN	ANTONIO	14/01/66	TRIESTE
ZULIAN	PIERINA	08/05/55	SAN DANIELE DEL F. (UD)

VISTO: IL DIRETTORE DEL SERVIZIO: DE MENECH

07_43_1_DGR_2293_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2007, n. 2293

DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, asse 1 "Competitività ed attrattività del sistema territoriale" - Misura 1.3 "Competitività ed attrattività delle infrastrutture per lo sviluppo delle attività produttive" - Azione 1.3.1. "Completamento ed ammodernamento di infrastrutture in aree industriali" - Comune di Marano Lagunare" - Approvazione iniziativa e contribuzione al progetto riguardante lavori di completamento opere di urbanizzazione primaria dell'Isola del Dossat.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2000-2006 Obiettivo 2, approvato, a seguito della revisione di metà periodo, con decisione n. C(2004)4591 di data 19 novembre 2004 dalla Commissione Europea;

VISTA la deliberazione n. 3611 di data 30 dicembre 2004, con la quale la Giunta regionale ha preso atto della succitata decisione della Commissione Europea;

VISTA la legge regionale n. 26 del 27 novembre 2001 recante "Norme specifiche per l'attuazione del Docup Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato";

VISTO il Complemento di Programmazione (CdP) relativo al Docup Obiettivo 2 2000-2006 confermato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 26 febbraio 2002, adottato con DGR n. 846 di data 22 marzo 2002 e successivamente modificato ed integrato come da ultimo nella versione n. 15 recepita con DGR n. 1586 di data 29 giugno 2007;

CONSIDERATO che con la suddetta DGR n. 1586/2007 si è provveduto anche alla presa d'atto delle modifiche del piano finanziario del Docup;

CONSIDERATO che:

- la Direzione centrale attività produttive - Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale - è stata individuata nel CdP, nell'ambito della misura 1.3 "Competitività e attrattività delle infrastrutture per lo sviluppo delle attività produttive", quale struttura responsabile dell'azione 1.3.1 "Completamento ed ammodernamento di infrastrutture in aree industriali";
- nell'ambito della succitata azione, gli interventi individuati e considerati prioritari dal CdP, aventi come beneficiari finali l'Acegas-Aps SpA di Trieste ed il Comune di Marano Lagunare, sono stati ultimati;
- la medesima azione prevede la possibilità, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie, di individuare, mediante invito ai beneficiari finali, altre iniziative coerenti con le finalità dell'azione;

VISTA la DGR n. 112 di data 26 gennaio 2007 con la quale, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge regionale n. 26/2001, sono stati approvati la lettera e lo schema di invito al Comune di Marano Lagunare contenente le modalità ed i termini per la presentazione della domanda di contributo inerente il completamento opere di urbanizzazione primaria dell'isola del Dossat;

PRESO ATTO che il predetto invito è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 7 del 14 febbraio 2007;

VISTA la domanda di finanziamento del progetto per il completamento opere di urbanizzazione primaria dell'isola del Dossat di data 9 maggio 2007;
VISTO l'art. 3, comma 3, della citata legge regionale 26/2001, secondo il quale:
- la Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria compiuta dalle strutture regionali competenti per l'attuazione delle misure ed azioni, approva le iniziative da ammettere al finanziamento del Docup;
- la deliberazione giuntale di approvazione dell'iniziativa determina l'impegno finanziario ai fini comunitari sul Fondo speciale per l'Obiettivo 2 2000-2006 di cui all'art. 1 della legge regionale medesima;
ATTESO che dall'istruttoria svolta dalla Direzione centrale attività produttive si è rilevato che la domanda di finanziamento presentata dal Comune di Marano Lagunare risulta corredata dalla documentazione richiesta con l'invito di cui alla citata DGR n. 112/2007;
VISTA la nota n. 12742, pervenuta alla Direzione centrale attività produttive in data 19 settembre 2007 n. prot. 22401, con cui la Direzione provinciale dei Lavori Pubblici di Udine trasmette la determinazione della spesa ammissibile a contributo dell'opera in questione e pertanto il quadro economico risulta essere il seguente:

A)	Importo dei lavori:				
	a.1) Lavori a base d'asta	€	113.250,00		
	a.2) Oneri per la sicurezza	€	3.750,00		
	Totale importo lavori			€	117.000,00
B)	Somme a disposizione:				
	b.1) spese generali (< 15% diA)	€	17.418,14		
	b.2) I.V.A. (10%di A)	€	11.700,00		
	b.3) Imprevisti	€	3.881,86		
	Totale somme a disposizione			€	33.000,00
Importo ammissibile a finanziamento				€	150.000,00

VISTA la nota n. 0021270 del 27 giugno 2003, del Ministero dell'Economia e delle Finanze concernente la determinazione della partecipazione dei Fondi strutturali nell'ambito di investimenti infrastrutturali generatori di entrate;
RILEVATO che, sulla base delle verifiche effettuate in conformità a quanto indicato nelle circolari n. 3 del 3 settembre 2002 emessa dalla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie ed autonomie locali - già Direzione regionale degli affari europei - il progetto concernente la realizzazione dell'opera non costituisce un investimento di infrastrutture generatore di entrate nette consistenti ai sensi dell'art. 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999;
ATTESO che, come stabilito dal Complemento di Programmazione del Docup Obiettivo 2 2000-2006, almeno il 21% delle spese ammissibili per la realizzazione dell'opera in questione è posto a carico del beneficiario finale;
RILEVATO che, in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 6 emessa dalla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie ed autonomie locali -già Direzione regionale degli affari europei - in data 10 febbraio 2003, la quota del 21% di cui sopra non può essere costituita da altri contributi pubblici espressamente finalizzati al progetto finanziario con il Docup, compresi quelli a valere su altri programmi comunitari;
RITENUTO di approvate l'iniziativa del Comune di Marano Lagunare concernente i lavori, concedendo un contributo di € 118.500,00, pari al 79% della spesa ammissibile di € 150.000,00;
VISTA la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 e successive modificazioni, recante la disciplina organica dei lavori pubblici, per quanto non diversamente disposto dalla legge regionale n. 26/2001;
VISTO l'art. 16, comma 1, della citata legge regionale n. 26/2001, che stabilisce un obbligo di pubblicità dei documenti di programmazione e degli atti concernenti l'attuazione degli stessi, attraverso la pubblicazione dei medesimi sul Bollettino Ufficiale della Regione;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle attività produttive
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare l'iniziativa concernente il progetto di completamento opere di urbanizzazione primaria dell'isola del Dossat, presentato dal Comune di Marano Lagunare ai sensi del Docup Obiettivo 2 2000-2006 per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, azione 1.3.1, il cui costo complessivo ammesso a contributo indicato in premessa ammonta ad € 150.000,00.
2. Di assegnare, ai fini dell'attuazione dell'iniziativa di cui al paragrafo precedente, al Comune di Marano Lagunare un contributo di € 118.500,00, pari al 79% della spesa ammissibile di € 150.000,00.
3. Di impegnare la somma di € 118.500,00, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 26/2001, sul Fondo speciale per l'Obiettivo 2 2000-2006 di cui all'art. 1 della predetta legge regionale, nelle percentuali di cofinanziamento previste dal piano finanziario di cui alla DGR n. 1586/2007.

4. Di porre a carico del Comune di Marano Lagunare la quota di spesa ammissibile non coperta dal finanziamento di cui al presente provvedimento, pari ad € 31.500,00, che provvederà alla relativa copertura nel rispetto di quanto previsto dalla circolare n. 6 emessa dalla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie ed autonomie locali - già Direzione regionale degli affari europei - in data 10 febbraio 2003.
5. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_43_1_DGR_2363_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 5 ottobre 2007, n. 2363

RECE 1698/2005, art. 77. Istituzione Comitato di Sorveglianza del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTA la decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 20 febbraio 2006 relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013);
VISTO il regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 643 del 22 marzo 2007 con la quale è stato approvato il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
CONSIDERATO che il suddetto Programma di sviluppo rurale è stato dichiarato ricevibile dalla Commissione europea in data 13 aprile 2007;
VISTO l'art. 77 del suddetto regolamento (CE) n. 1698/2005 che prevede che per ciascun programma di sviluppo rurale sia istituito, entro il termine massimo di tre mesi dalla decisione che approva il programma, un Comitato di Sorveglianza la cui composizione è decisa dallo Stato membro e comprende i partners di cui all'articolo 6 paragrafo 1 del citato regolamento;
VISTO che con deliberazione della Giunta regionale n. 2014 del 3 agosto 2005 è stato istituto presso la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna il "Tavolo di partenariato regionale del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 del Friuli-Venezia Giulia" che comprende i partners di cui all'articolo 6 paragrafo 1 del Regolamento (CE) 1698/2005;
CONSIDERATO che il Tavolo di partenariato ha esaurito il proprio compito consistente nell'assicurare il partenariato nella fase di elaborazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia e che si deve ora provvedere alla costituzione del suddetto Comitato di Sorveglianza al quale compete accertare l'effettiva attuazione del Programma di sviluppo rurale attraverso le competenze individuate nell'art. 78 del regolamento (CE) 1698/2005 e nel capitolo 12.2 dell'allegato A alla deliberazione giuntale n. 643 del 22 marzo 2007;
CONSIDERATO che nell'allegato A alla deliberazione giuntale n. 643 del 22 marzo 2007 - capitolo 12.2, è previsto che il Comitato di Sorveglianza, presieduto dall'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, sia composto da rappresentanti della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, della Direzione centrale relazioni internazionale e autonomie locali, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministero dell'economia e finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato IGRUE, da un rappresentante dell'Agenzia per le Erogazione in Agricoltura (AGEA), dall'Autorità ambientale regionale, da un rappresentante dell'Autorità di gestione del FESR e del FSE, da rappresentanti degli enti pub-

blici territoriali e altre autorità pubbliche competenti, rappresentanti delle parti economiche e sociali, rappresentanti della società civile, delle organizzazioni non governative, incluse quelle ambientali, degli organismi per la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne;
CONSIDERATO che la fase di negoziazione del Programma di sviluppo rurale è in fase di definizione e il Programma sarà approvato presumibilmente nella seduta del Comitato per lo sviluppo rurale della Commissione Europea del 24-25 ottobre 2007;
RITENUTO comunque, per anticipare i tempi, di provvedere alla costituzione del suddetto Comitato nel rispetto dell'articolo 6 paragrafo 1 del Regolamento (CE) 1698/2005 come richiamato dall'articolo 77 del suddetto Regolamento, subordinandone l'insediamento all'approvazione del Programma di sviluppo rurale da parte della Commissione europea;
ATTESO che il Comitato potrà essere eventualmente integrato volta per volta con rappresentanti di altre Direzioni, dei Gruppi di Azione Locale, enti o agenzie regionali, competenti per la specifica materia trattata nonché rappresentanti della Commissione Europea;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 77 del regolamento (CE) 1698/2005 il Comitato di Sorveglianza redige il proprio regolamento interno nel rispetto del quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro e lo adotta in accordo con l'Autorità di gestione;
VISTO l'art. 78 del regolamento (CE) 1698/2005 che disciplina le competenza specifiche del Comitato di Sorveglianza.
ATTESO che nell'allegato A alla deliberazione giuntale n. 643 del 22 marzo 2007 - capitolo 11 il Servizio affari generali, amministrativi, e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, è individuato quale Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013.
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna.
all'unanimità,

DELIBERA

1. È istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in conformità a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005 e dal Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 643 del 22 marzo 2007.
2. Il Comitato è così composto:
a) l'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, o suo delegato in qualità di Presidente;
b) il Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie o suo delegato, in rappresentanza dell'Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013;
c) il Direttore centrale risorse agricole,naturali, forestali e montagna o suo delegato;
d) un rappresentante designato dalla Direzione centrale relazioni internazionali e autonomie locali;
e) un rappresentante designato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
f) un rappresentante designato dal Ministero dell'economia e finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato IGRUE;
g) un rappresentante designato dall'Agenzia per le Erogazione in Agricoltura (AGEA);
h) l'Autorità ambientale regionale del Friuli Venezia Giulia per la Programmazione comunitaria 2007-2013 o suo delegato;
i) l'Autorità di gestione del Programma operativo regionale del FESR dell'Obiettivo competitività regionale e occupazione o suo delegato;
l) l'Autorità di gestione del Programma operativo regionale del FSE dell'Obiettivo competitività e occupazione o suo delegato;
m) il Direttore dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) o suo delegato;
n) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole regionali;
o) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni dei lavoratori;
p) due rappresentante designati dalle associazioni cooperativistiche regionali;
q) un rappresentante designato dall'ANCI;
r) un rappresentante designato dall'UNCEM;
s) un rappresentante designato dall'UPI;
t) un rappresentante designato congiuntamente delle associazioni ambientaliste regionali maggiormente rappresentative;
u) un rappresentante designato dalla Confindustria Friuli Venezia Giulia;
v) un rappresentante designato dall'Unione Regionale del Commercio, Turismo e Servizi del Friuli Venezia Giulia - Confcommercio;
z) un rappresentante designato dalla Federazione regionale Artigiani Piccole e Medie Imprese - Confartigianato;

aa) un rappresentante dell'Ufficio del Consigliere regionale di Parità o suo delegato ;
bb) un rappresentante designato dalla Federazione regionale degli ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Regione Friuli Venezia Giulia;
cc) un rappresentante designato dal Collegio professionale dei Periti Agrari del Friuli Venezia Giulia;
dd) un rappresentante dei consumatori designato dalla Consulta regionale dei consumatori e degli utenti costituita con D.P.Reg. 8 novembre 2004 n. 0356/Pres. e successive modifiche e integrazioni;
3. Le Associazioni di categoria o gli Enti rappresentativi provvedono a confermare i nominativi dei componenti e dei supplenti già designati per il Tavolo di parternariato, salvo eventuali variazioni nelle designazioni, e a designare i nominativi per gli altri membri e per i supplenti.
4. Il Comitato potrà essere eventualmente integrato volta per volta con rappresentanti di altre Direzioni, dei Gruppi di Azione Locale, enti o agenzie regionali, competenti per la specifica materia trattata nonché rappresentanti della Commissione Europea.
5. L'insediamento del Comitato di Sorveglianza è subordinato all'approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 da parte della Commissione Europea.
6. La partecipazione alla riunioni del Comitato è gratuita.
7. L'Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013, provvederà agli adempimenti amministrativi e di segreteria connessi all'insediamento ed al funzionamento del Comitato di Sorveglianza.
8. Il Comitato di Sorveglianza approva il proprio regolamento interno e lo adotta in accordo con l'Autorità di gestione.
9. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_43_1_DGR_2373_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 5 ottobre 2007, n. 2373 (Estratto)

Comune di Torreano: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 19 del 22.6.2007, di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere la riserva vincolante, espressa con propria deliberazione n. 1335 dell'1.6.2007 in merito alla variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale del comune di Torreano, superata dalle modifiche ed integrazioni in essa introdotte con la deliberazione comunale consiliare n. 19 del 22.6.2007;
2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 19 del 22.6.2007, di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale del comune di Torreano;
3. omissis

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_43_1_ADC_AMB LLPP VALORI AGRICOLI

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina lavori pubblici e affari generali

Tabella dei valori agricoli medi, espressi in euro, validi per l'anno 2007 rilevati dalle Commissioni Provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio, secondo i criteri dell'art. 41 del DPR 08 giugno 2001, n. 327.

Reg. agr.	Provincia		Coltura più redditizia
1	UD	Ampezzo, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri,Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ovaro, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Villa Santina	bosco alto fusto
2	UD	Amaro, Arta, Cavazzo Carnico, Cercivento, Ligosullo, Paluzza, Paularo, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Zuglio	bosco alto fusto
3	UD	Chiusaforte, Dogna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Venzone	bosco alto fusto
4	UD	Malborghetto, Valbruna, Tarvisio	bosco alto fusto
5 a	PN	Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di Sopra,Tramonti di Sotto, Vito d'Asio	bosco alto fusto
5 b	UD	Bordano, Forgaria del Friuli, Trasaghis	prato
6	UD	Drenchia, Grimacco, Lusevera, Pulfero, San Leonardo, Savogna, Stregna, Taipana	bosco alto fusto
7 A	PN	Arba, Aviano, Budoia, Caneva, Maniago (compreso il nuovo com. di Vajont) Montereale Valcellina, Polcenigo, Sequals	seminativo
7 B	PN	Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Fanna, Medino,Pinzano al Tagliamento, Travesio	seminativo
8	UD	Buia, Cassacco, Colloredo di M.Albano, Fagagna, Majano, Moruzzo, Osoppo, Pagnacco, Ragogna, Rive d'Arcano, S.Daniele del Friuli, Treppo Grande, Tricesimo	seminativo arborato
9	UD	Artegna, Attimis, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Faedis, Gemona del Friuli, Magnano in Riviera, Montenars, Nimis, Prepotto, S. Pietro al Natisone, Tarcento, Torreano	vigneto D.O.C.
10	PN	Azzano Decimo, Brugnera, Chions, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, S.Quirino, Zoppola	vigneto
11 A	PN	Arzene, S.Giorgio della Richinvelda, S.Martino al Tagliamento, Spilimbergo, Valvasone, Vivaro	vigneto D.O.C.
11 B	PN	Casarsa della delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena	vigneto D.O.C.
12	UD	Basiliano, Camino al Tagliamento, Codroipo, Coseano, Dignano, Flaibano, Lestizza, Mereto di Tomba, S.Vito di Fagagna, Sedegliano	seminativo arborato
13	UD	Bicinicco, Buttrio, Campoformido, Manzano, Martignacco, Moimacco, Mortegliano, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Premariacco, Reana del Roiale, Remanzacco, S.Giovanni al Natisone, S.Maria La Longa, Tavagnacco, Trivignano Udinese, Udine	vigneto
14	UD	Bagnaria Arsa, Bertiolo, Castions di Strada, Chiopris, Viscone, Gonars, Palmanova, Pocenia, Porpetto, Rivignano, Ronchis, S.Vito al Torre, Talmassons, Teor, Varmo, Visco	vigneto
15	UD	Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Carlino, Cervignano del Friuli, Fiumicello, Latisana, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Precenicco, Ruda, S.Giorgio di Nogaro, Tapogliano, Terzo di Aquileia, Torviscosa, Villa Vicentina, Lignano Sabbiadoro	vigneto
16	GO	Gorizia, S.Floriano del Collio, Savogna d'Isonzo	vigneto D.O.C.
17	GO	Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Sagrado, S. Lorenzo Isontino, Villesse	vigneto D.O.C.
18	GO	Fogliano-Redipuglia, Grado, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, S.Canzian d'Isonzo, S.Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco	vigneto D.O.C.
19	TS	Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, S.Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste.	vigneto

07_43_1_ADC_AMB LLPP VALORI AGRICOLI_ALL1

Colture più redditizie	Seminativo	Seminativo arborato	Vigneto D.O.C.	Vigneto	Vigneto D.O.C.	Vigneto D.O.C.	Seminativo Arborato	Vigneto	Vigneto
REGIONI AGRARIE									
Colture	7b	8	9	10	11a	11b	12	13	14
1 Seminativo	17.100,00	19.000,00	19.000,00	42.500,00	35.000,00	40.000,00	24.000,00	25.000,00	27.000,00
2 Seminativo arborato	17.100,00	19.000,00	19.000,00	42.500,00	35.000,00	40.000,00	24.000,00	25.000,00	27.000,00
3 Seminativo irriguo	25.000,00	22.000,00	22.000,00	47.500,00	40.000,00	42.000,00	26.000,00	26.000,00	28.000,00
4 Seminato arborato irriguo	25.000,00	22.000,00	22.000,00	47.500,00	40.000,00	42.000,00	26.000,00	26.000,00	28.000,00
5 Prato	10.000,00	10.000,00	9.000,00	18.700,00	18.000,00	18.700,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00
6 Prato arborato	10.000,00	10.000,00	9.000,00	---	---	---	---	---	---
7 Prato irriguo	---	10.500,00	10.000,00	---	---	---	---	---	---
8 Prato a marcita	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9 Vigneto	32.600,00	29.000,00	31.500,00	55.000,00	51.700,00	55.000,00	31.000,00	31.000,00	32.000,00
10 Gelseto	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11 Orto	36.000,00	26.500,00	26.500,00	51.700,00	50.000,00	51.700,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
12 Pascolo	1.200,00	---	---	---	---	---	---	---	---
13 Pascolo cesp.	1.200,00	---	---	---	---	---	---	---	---
14 Incolto produttivo	7.000,00	---	---	12.100,00	12.100,00	12.100,00	---	---	---
15 Bosco alto fusto	7.500,00	8.000,00	7.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00
16 Bosco ceduo	7.000,00	6.000,00	6.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17 Bosco misto	7.000,00	---	---	12.100,00	12.100,00	12.100,00	---	---	---
18 Frutteto	33.700,00	29.000,00	30.000,00	55.000,00	51.700,00	51.700,00	32.000,00	32.000,00	32.500,00
19 Bosco	---	6.000,00	6.000,00	--	--	--	6.500.00	6.500,00	7.000,00
20 Vigneto DOC	40.400,00	34.000,00	48.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	38.000,00	48.000,00	38.000,00
21 Alpe	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22 Pioppeto	18.000,00	24.000,00	24.000,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	28.000,00	28.000,00	30.000,00
23 Bosco spontaneo	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24 Golenale incolto	---	2.100,00	2.100,00	---	---	---	2.100,00	2.100,00	2.100,00
25 Florovivaistica	32.500,00	32.500,00	32.500,00	50.000,00	49.300,00	49.300,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
26 Oliveto	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27 Incolto non coltivabile	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28 Incolto coltivabile	---	---	---	---	---	---	---	---	---

07_43_1_ADC_AMB LLPP VALORI AGRICOLI_ALL2

Colture più redditizie	Vigneto	Vigneto D.O.C.		Vigneto D.O.C.	Vigneto
REGIONI AGRARIE					
Colture	15	16	17	18	19
1 Seminativo	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	40.500,00
2 Seminativo aborato	27.000,00	---	---	---	---
3 Seminativo irriguo	28.000,00	---	---	---	---
4 Seminato arborato irriguo	28.000,00	---	---	---	---
5 Prato	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	29.000,00
6 Prato arborato		---	---	---	---
7 Prato irriguo		---	---	---	---
8 Prato a marcita		---	---	---	---
9 Vigneto	32.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	80.000,00
10 Gelseto		---	---	---	---
11 Orto	28.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	105.000,00
12 Pascolo		4.000,00	4.000,00	4.000,00	21.000,00
13 Pascolo cesp.		---	---	---	---
14 Incolto produttivo		---	---	---	---
15 Bosco alto fusto	9.000,00	---	---	---	---
16 Bosco ceduo	6.000,00	---	---	---	---
17 Bosco misto		---	---	---	---
18 Frutteto	33.000,00	---	---	---	---
19 Bosco	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	26.000,00
20 Vigneto DOC	39.000,00	100.000,00	85.000,00	70.000,00	97.000,00
21 Alpe		---	---	---	---
22 Pioppeto	30.000,00	---	---	---	---
23 Bosco spontaneo		---	---	---	---
24 Golenale incolto	2.100,00	---	---	---	---
25 Florovivaistica	32.500,00	---	---	---	79.000,00
26 Oliveto		---	---	---	46.000,00
27 Incolto non coltivabile		---	---	---	13.000,00
28 Incolto coltivabile		---	---	---	21.000,00

07_43_1_ADC_AMB LLPP VALORI AGRICOLI_ALL3

Colture più redditizie	Bosco alto fusto	Bosco alto fusto	Bosco alto fusto	Bosco alto fusto	Bosco alto fusto	Prato	Bosco alto fusto	Seminativo
	REGIONI AGRARIE							
Colture	1	2	3	4	5a	5b	6	7a
1 Seminativo	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	16.500,00	17.000,00	15.500,00	19.000,00
2 Seminativo arborato	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	16.500,00	17.000,00	15.500,00	19.000,00
3 Seminativo irriguo	---	18.500,00	---	---	---	---	---	25.000,00
4 Seminato arborato irriguo	---	---	---	---	---	---	---	25.000,00
5 Prato	9.500,00	9.500,00	8.500,00	8.500,00	10.000,00	8.500,00	8.500,00	10.700,00
6 Prato arborato	9.500,00	9.500,00	8.500,00	8.500,00	10.000,00	8.500,00	8.500,00	10.700,00
7 Prato irriguo	---	9.500,00	---	---	---	8.500,00	---	---
8 Prato a marcita	---	---	---	---	---	---	---	---
9 Vigneto	---	---	---	---	---	---	---	34.900,00
10 Gelseto	---	---	---	---	---	---	---	---
11 Orto	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	30.000,00	26.500,00	26.500,00	38.500,00
12 Pascolo	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.200,00	1.050,00	1.050,00	1.300,00
13 Pascolo cesp.	500,00	500,00	500,00	500,00	---	500,00	500,00	1.300,00
14 Incolto produttivo	---	---	---	---	6.000,00	---	---	7.500,00
15 Bosco alto fusto	8.500,00	8.500,00	10.300,00	10.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.600,00
16 Bosco ceduo	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00
17 Bosco misto	---	---	---	---	7.000,00	---	---	7.500,00
18 Frutteto	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	---	26.000,00	26.000,00	36.000,00
19 Bosco	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	---	6.000,00	6.000,00	---
20 Vigneto DOC	---	---	---	---	---	---	---	43.300,00
21 Alpe	260,00	260,00	260,00	260,00	---	---	---	---
22 Pioppeto	---	---	---	---	---	---	---	19.300,00
23 Bosco spontaneo	---	---	---	---	---	---	---	---
24 Golenale incolto	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	---	1.050,00	1.050,00	---
25 Florovivaistica	---	32.500,00	---	---	---	---	---	34.800,00
26 Oliveto	---	---	---	---	---	---	---	---
27 Incolto non coltivabile	---	---	---	---	---	---	---	---
28 Incolto coltivabile	---	---	---	---	---	---	---	---

07_43_1_ADC_PATR SERV DARSENA S MARCO

Direzione centrale patrimonio e servizi generali - Servizio demanio

Avviso di istanza di concessione demaniale su beni del demanio marittimo lagunare regionale per ormeggio natanti da diporto con relativa occupazione di specchio acqueo in Comune di Grado (GO), località Testata Mosconi, Canale Belvedere. CC di Grado FM 34 - pc 999. Richiedente: Società "Darsena S. Marco Srl" - Grado (GO).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA l' istanza, pervenuta in data 30.07.2007, della Società "Darsena S. Marco s.r.l." di Grado (GO) e relativi allegati, finalizzata al rilascio di una concessione di beni del demanio marittimo lagunare regionale in Comune di Grado (GO), per ormeggio natanti da diporto con relativa occupazione di specchio acqueo.
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 03 agosto 2005 n. 2001, che individua gli indirizzi operativi relativi agli atti concessori di beni del demanio marittimo regionale siti all'interno del tracciato della conterminazione lagunare di cui al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1330 del 23 giugno 1966;
VISTI l'art. 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 e la Comunicazione della Commissione europea del 12 aprile 2000, pubblicata in GUCE n. C 121 del 29 aprile 2000;
VISTI l'art. 21, comma 1, lett. a) del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. 27.08.2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e l'art. 36 comma 1, lett. d) dell'Allegato A al medesimo Regolamento;

ORDINA

1. la pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
2. la pubblicazione dello stesso, mediante affissione all'albo del Comune di Grado (GO) per la durata di giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione di cui al punto 1;

RENDE NOTO

che l'istanza in premessa citata e gli elaborati a corredo rimarranno depositati a disposizione del pubblico presso la Direzione centrale patrimonio e servizi generali, Servizio demanio, con sede in Trieste, Corso Cavour n. 1, per il periodo di 45 giorni, naturali e consecutivi, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso;

INVITA

coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali, Servizio demanio, con sede in Trieste, Corso Cavour n. 1, entro il termine perentorio di cui sopra, le osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso inutilmente il termine stabilito, si darà corso alla pratica inerente la concessione richiesta.
Entro e non oltre il termine di cui sopra possono essere presentate alla stessa Direzione centrale eventuali domande concorrenti.
Trieste, 11 ottobre 2007

ZANINI

07_43_1_ADC_PIAN TERR BRUGNERA 38 PRGC

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Brugnera. Avviso di adozione della variante n. 38 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 co. 1 della L.R. 52/1991 e dell'art. 63, co.1 della L.R. 5/2007, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 40 del 12 luglio 2007, il comune di Brugnera ha adottato la variante n. 38 al Piano regolatore generale comunale.
Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 38 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

07_43_1_ADC_PIAN TERR CORNO DI ROSAZZO 20 PRGC

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Corno di Rosazzo. Avviso di adozione della variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 co. 1 della L.R. 52/1991 e dell'art. 63, co.1 della L.R. 5/2007, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 29 del 30 luglio 2007, il comune di Corno di Rosazzo ha adottato la variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale.
Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

07_43_1_ADC_PIAN TERR MAJANO 8 PRGC

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Majano. Avviso di approvazione della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 63 del 29 giugno 2007 il comune di Majano ha preso atto, in ordine alla variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 bis, comma 4, della L.R. 52/1991 e dell'art. 63, comma 2 della L.R. 5/2007.

07_43_1_ADC_PIAN TERR MANIAGO 19 PRGC

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Maniago. Avviso di approvazione della variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 72 del 22 novembre 2006, modificata con deliberazione consiliare n. 51 del 6 agosto 2007, il comune di Maniago ha preso atto, in ordine alla variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'art. 32 bis, co. 3 della L.R. 52/1991, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 bis, comma 4, della L.R. 52/1991 e dell'art. 63, comma 2 della L.R. 5/2007.

07_43_1_ADC_PIAN TERR MORSANO AL TAGLIAMENTO 11 PRGC

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Morsano al Tagliamento. Avviso di adozione della variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 co. 1 della L.R. 52/1991 e dell'art. 63, co. 2 della L.R. 5/2007, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 19 del 10 luglio 2007, il comune di Morsano al Tagliamento ha adottato la variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale.
Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

07_43_1_ADC_PIAN TERR PREMARIACCO 3 PRGC

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Premariacco. Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 co. 1 della L.R. 52/1991 e dell'art. 63, co.1 della L.R. 5/2007, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 16 del 14 marzo 2007, integrata con deliberazione consiliare n. 46 del 9 agosto 2007, il comune di Premariacco ha adottato la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.
Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

07_43_1_ADC_PIAN TERR RESIUTTA 9 PRGC

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Resiutta. Avviso di adozione della variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 co. 1 della L.R. 52/1991 e dell'art. 63, co. 2 della L.R. 5/2007, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 35 del 30 giugno 2007, rettificata con deliberazione consiliare n. 47 del 22 settembre 2007, il comune di Resiutta ha adottato la variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale.
Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

07_43_1_ADC_PIAN TERR SPILIMBERGO 3 PRPC CENTRO STORICO

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Spilimbergo. Avviso di approvazione della variante n. 3 al Piano regolatore particolareggiato comunale dell'ambito 5a del Centro Storico.

Con deliberazione consiliare n. 50 del 25 luglio 2007, il Comune di Spilimbergo ha accolto parzialmente l'osservazione presentata in ordine alla variante n. 3 al Piano regolatore particolareggiato comunale dell'ambito 5a del Centro Storico, ha fatto proprio il parere espresso dal Ministero per i beni culturali ed ambientali ed ha approvato la variante medesima, modificata di conseguenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 45, comma 4, della L.R. 52/1991 e dell'art. 63, comma 2 della L.R. 5/2007.

07_43_1_ADC_PIAN TERR TORREANO 2 PRGC

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Torreano. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 20 del 22 giugno 2007 il comune di Torreano ha preso atto, in ordine alla variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 bis, comma 4, della L.R. 52/1991 e dell'art. 63, comma 2 della L.R. 5/2007.

Parte Terza Concorsi e avvisi

07_43_3_AVV_COM CAVAZZO CARNICO TELEFONIA_016

Comune di Cavazzo Carnico (UD)
Avviso di approvazione del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 3, lettera f) della L.R. 28/2004 e s.m. recante "Discipline in materia di infrastrutture per la telefonia mobile", si rende noto che con deliberazione consiliare n. 37 del 25.08.2007, esecutiva, il Comune di Cavazzo Carnico ha approvato il Piano Comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile.
Ai sensi e per gli effetti del medesimo comma, copia del Piano è inviata alla struttura Regionale competente.
Cavazzo Carnico, 28 settembre 2007

IL SINDACO:
p.i. Dario Iurl

07_43_3_AVV_COM CIMOLAIS CLASS ALBERGHI_005

Comune di Cimolais (PN)
Avviso di classificazione delle strutture turistiche ricettive. Legge regionale n. 2/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

RENDE NOTO

che con Determinazione n. 123 del 04.09.2007 sono stati adottati i provvedimenti di classificazione delle strutture turistiche ricettive con validità per il quinquennio 2008 / 2012, sottosegnate:

- Albergo Margherita
  Classifica richiesta Albergo 2 stelle - Classifica assegnata Albergo 2 stelle
- Albergo alla Rosa
  Classifica richiesta Albergo 1 stella - Classifica assegnata Albergo 1 stella
- Albergo Duranno
  Classifica richiesta Albergo 1 stella - Classifica assegnata Albergo 1 stella
- Campeggio Bresin
  Classifica richiesta Campeggio 1 stella - Classifica assegnata Campeggio 1 stella

Si segnala che avverso il provvedimento di classificazione, può essere presentato ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario, da parte del titolare o gestore entro trenta giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi comunque interessati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199 e successive modificazioni ed integrazioni.
Cimolais, 11 ottobre 2007

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:
rag. Ilario Dessoni

07_43_3_AVV_COM MARANO TELEFONIA_012

Comune di Marano Lagunare (UD)
Avviso di deposito relativo all'adozione del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO l'art. 4 della L.R. 28/2004 e succ. mm. ed ii.,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 26.09.2007 è stato adottato il Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile.
Successivamente alla presente pubblicazione, tale Piano sarà depositato presso la segreteria Comunale per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al comune osservazioni ed opposizioni.
Marano Lagunare, 12 ottobre 2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
p.e. Stefano Zampar

07_43_3_AVV_COM PORDENONE 94 PRGC_001

Comune di Pordenone
Avviso di deposito relativo all' adozione della variante urbanistica al PRGC n. 94 "Integrazione al testo delle norme tecniche di attuazione relativamente all'ammissibilità di servizi ed attrezzature collettive in ambiti residenziali".

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 63 della L.R. 5/2007
VISTO l'art. 32 bis della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 24.09.2007, esecutiva il 24.09.2007, è stata adottata la variante urbanistica al P.R.G.C. n. 94 "Integrazione al testo delle Norme Tecniche di Attuazione relativamente all'ammissibilità di servizi ed attrezzature collettive in ambiti residenziali"
Ai sensi dell'art. 32 bis della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 15 ottobre al 26 novembre 2007 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, e pertanto **entro il giorno 26 novembre 2007**, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Pordenone, 9 ottobre 2007

IL DIRIGENTE:
arch. Antonio Zofrea

07_43_3_AVV_COM PORDENONE DET 0503 ESPR_003

Comune di Pordenone
Determinazione n. 2007/0503/63 del 14/09/2007 - Opera: lavori di messa in sicurezza di un tratto di via Colonna.

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO P.O.

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di liquidare, per le motivazioni in premessa indicate, la somma complessiva di € 140.000,00 a titolo di indennità di esproprio, necessario per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza di via Colonna, da corrispondere poi alle seguenti ditte:

SANTAROSSA Maria	€.	84.000,00
BIANCHET Antonietta	€.	6.222,22
SANTAROSSA Domenico	€.	9.333,33
SANTAROSSA Ernesto	€.	9.333,33
SANTAROSSA Franca	€.	6.222,22
SANTAROSSA Maria Teresa	€.	18.666,68
SANTAROSSA Teresa	€.	6.222,22
Totale	€.	140.000,00

Bene oggetto di esproprio:
FABBRICATO censito al Catasto Urbano del Comune di Pordenone al Fg. 20 Mapp. 249 sub. 1, 2, 3 e sovraeretto sull'area censita al Catasto Terreni al Fg. 20 Mapp. 249 di mq. 160 (area comune a tutti i subalterni).

(omissis)

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO P.O.:
dott.ssa Alessandra Predonzan

07_43_3_AVV_COM REMANZACCO 18 PRGC E 3 PRPC

Comune di Remanzacco (UD)

Avviso di deposito della variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale e contestuale variante n. 3 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica, denominato "Centro Civico".

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 bis, comma 2, della L.R. 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 37 del 01.10.2007, il Comune di Remanzacco ha adottato la variante n. n. 3 al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa pubblica, denominato "Centro Civico" e contestuale variante n. 18 al Piano Regolatore Generale Comunale.
Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 18 al Piano Regolatore Generale Comunale sarà depositata presso l'Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune osservazioni, nel medesimo termine i proprietari di immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.
Remanzacco, 11 ottobre 2007

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA
URBANISTICA E AMBIENTE:
dott.ssa Flavia Rinaldi

07_43_3_AVV_COM RIVE D'ARCANO 10 PRGC_013

Comune di Rive d'Arcano (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

VISTI gli artt. 32bis, 45 e seguenti della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27.09.2007, è stata adottata, ai sensi dell'art.

32bis, 45 e seguenti della L.R. 52/91 e succ. mod. ed integraz., la Variante n. 10 al Piano Regolatore Generale Comunale.
La suddetta deliberazione consiliare di adozione e gli elaborati costituenti la Variante n. 10 al P.R.G.C., verranno depositati presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi a decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al P.R.G.C. possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Rive d'Arcano, 10 ottobre 2007

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO:
geom. Nicola Burelli

07_43_3_AVV_COM RONCHIS DEL 47 SDEMANIALIZZAZIONE_004

Comune di Ronchis (UD)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 28.09.2007 avente ad oggetto "Declassificazione di un tratto di via G. Garibaldi. Sdemanializzazione del bene con passaggio dal demanio pubblico al patrimonio disponibile. Alienazione del bene.".

IL CONSIGLIO COMUNALE

omissis

DELIBERA

1. di dare atto che il tratto di strada di via G. Garibaldi, identificato in mappa del comune di Ronchis al Fg. 5 mappale 588 e della superficie di mq. 2.969, ha perso la sua utilità pubblica, non corrispondendo più all'uso e all'interesse pubblico per il quale era destinato, in quanto sostituito nella sua originaria funzione da nuova viabilità in parte in corso di realizzazione da parte della S.p.A. Autovie Venete, nell'ambito dei lavori di realizzazione del nuovo casello autostradale e relativa viabilità di collegamento, ed in parte da realizzarsi da parte di privati, in sede di pianificazione attuativa della zona H GSV;
2. di declassificare, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 21.12.1981, n. 91 il suddetto tratto di strada come da allegata planimetria (Allegato A);
3. di sdemanializzare il suddetto bene, ai sensi dell'art. 829 del codice civile, preso atto della perdita della sua utilità pubblica, con passaggio del bene dal demanio pubblico al patrimonio disponibile;
4. di procedere pertanto all'alienazione del bene;
5. di approvare la perizia di stima del geom. Lorio MURELLO della STAFF Tecnici Associati s.s. di Latisana dd. 28.02.2007 che valuta in € 237.000,00 il valore di mercato del bene, corrispondente ad un valore di circa 80,00 €/mq.;
6. di stabilire che il prezzo complessivo di cessione del relitto stradale è di € 241.316,40 in quanto al prezzo come determinato con la perizia di stima si aggiungono le spese sostenute dall'amministrazione nell'interesse dei futuri acquirenti per il frazionamento dell'area (pari ad € 1.204,80) e per la perizia di stima (pari a € 3.111,60);
7. di autorizzare la cessione del bene a trattativa privata con la società che attuerà le previsioni del piano attuativo relativo alla zona H GSV prescindendo da una gara ad evidenza pubblica in quanto:
a) non essendo riscontrabile alcun interesse all'acquisizione da parte di terzi, si ravvisa la possibilità di procedere alla vendita dell'area a trattativa diretta ricorrendo nella fattispecie, le condizioni previste dall'art. 41, primo comma, n. 1 e n. 6 del R.D. 827/1924. Proprio la consapevolezza della mancanza di altri potenziali acquirenti sconsigliano nel caso di specie, di ricorrere alla vendita mediante pubblico incanto, che determinerebbe un inutile aggravio del procedimento, inefficienza dell'azione amministrativa e diseconomicità dell'operazione;
b) ai sensi dell'art. 12 della L. 15.05.1997, n. 127 i comuni possono procedere ad alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla L. 24.12.1908, n. 783 e successivo regolamento approvato con R.D. 17.06.1909, n. 454 nonchè sulle relative norme sulla contabilità generale degli enti locali con l'unico limite di cedere il bene alle migliori condizioni di mercato;
8. di stabilire che tutte le spese inerenti il trasferimento della proprietà dell'area in oggetto, nessuna esclusa, sono a carico della società acquirente;
9. di dare atto che il contratto di cessione dovrà contenere le seguenti clausole:

a) di dare atto che sono comunque fatti salvi gli eventuali diritti di terzi precostituiti sulle aree di cui trattasi ed in particolare che il bene viene venduto gravato dalle seguenti servitù: acquedotto, gas metano, enel, telecom ed illuminazione pubblica;
b) che la società attuatrice del piano attuativo si impegna a spostare detti impianti a proprie spese sulla nuova viabilità pubblica secondo i tracciati contenuti negli elaborati costituenti il piano attuativo già presentato e con le modalità operative prescritte dal relativo permesso di costruire;
c) di dare atto che il bene viene ceduto, salve le servitù sopra dette, libero da pesi, vincoli, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli e verrà trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con ogni diritto, azione, pertinenza e dipendenza, con tutti gli inerenti oneri e con garanzia per evizione e molestie del possesso;
d) il corrispettivo dovrà essere versato all'atto della formalizzazione dell'atto di trasferimento della proprietà;
10. di demandare al responsabile dell'area tecnica tutti gli adempimenti necessari al perfezionamento dell'iter amministrativo, attenendosi altresì al disposto di cui all'art. 3, comma 3 e 4 del D.P.R. 495/1992 e s.m. ed i., quali:
a) la pubblicazione per estratto della presente deliberazione sul B.U.R. F.V.G.;
b) la comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ispettorato generale per la circolazione e sicurezza stradale ai fini della registrazione dell'atto nell'archivio Nazionale delle Strade, di cui all'art. 226 del codice della strada;
11. di pubblicare la presente all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi, per consentire ad eventuali interessati di presentare opposizioni entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine stesso;
12. di dare atto che dalla presente deliberazione non deriva nè può derivare impegno di spesa a carico del bilancio comunale;
13. di dare atto che il presente provvedimento di declassificazione, ai sensi dell'art. 3 comma 5 del D.P.R. 495/1992 e s.m. ed i., avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello della pubblicazione sul B.U.R. F.V.G..

07_43_3_AVV_COM UDINE L 67 PRPC_015

Comune di Udine - Dipartimento Territorio e Ambiente - Unità Organizzativa Gestione Urbanistica

Avviso di adozione e deposito del PRPC di iniziativa privata sito in via Tagliamento.

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della Legge Regionale n. 52 del 19 novembre 1991 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 d'ord. del 30.07.2007 è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata sito in via Tagliamento.
La suindicata delibera di adozione ed i relativi elaborati saranno depositati presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi dal giorno 31.10.2007 al giorno 05.12.2007.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Protocollo Generale del Comune osservazioni ed opposizioni.
Osservazioni ed opposizioni devono essere redatte in carta semplice munite di marca da bollo; eventuali grafici allegati devono essere muniti di marca da bollo sull'originale e prodotti in sei copie.

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA:
arch. Onorio Martinuzzi

07_43_3_AVV_COMUNITA MC DECR ESPR 34_017

Comunità montana della Carnia - Ufficio associato espropri - Tolmezzo (UD)

Lavori di realizzazione di un parco urbano all'interno del centro

abitato della frazione di Esemon di Sopra in Comune di Raveo. Decreto di esproprio n. 34/2007 sottoposto a condizione sospensiva (art. 23 del DPR 8 giugno 2001 n. 327).

IL DIRIGENTE

omissis

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001 . n. 327 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Per la realizzazione dell'opera in oggetto, ai sensi dell'art.23 del D.P.R. n.327/2001, è pronunciata a favore del Comune di Raveo (UD) con sede in Raveo - codice fiscale 84003030305 - l'espropriazione degli immobili di seguito indicati - sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato ed eseguito nei modi e termini previsti dall'art.24 del citato D.P.R. 327/2001:

COMUNE DI RAVEO N.C.T. (Nuovo Catasto Terreni):

1) Foglio 16 Mappale 178 di mq. 640 - quota da espropriare 1/1
   Indennità depositata: 6.144,00 €
   Ditta catastale :
   MALISANI DANIELE di Luigi usufruttuario parziale
   MALISANI ELDA di Daniele - comproprietario
   MALISANI GINO di Daniele - comproprietario
   MALISANI GIOVANNI di Daniele - comproprietario
   MALISANI GUIDO di Daniele - comproprietario
   MALISANI MARIO di Daniele - comproprietario
   MALISANI ROSA di Daniele - comproprietario
2) Foglio 16 Mappale 434 di mq. 21 - quota da espropriare 1/1
   Indennità corrisposta: 336,82 €
   Ditta proprietaria: FLOREANI GIACOMO n. a RAVEO l'08/12/1950 (c.f. FLRGCM50T08H200K) - proprietà 1/1

COMUNE DI RAVEO N.C.E.U. (Nuovo Catasto Edilizio Urbano):

3) Foglio 16 Mappale 435 di mq. 19 (area urbana - F01) - quota da espropriare 1/1
   Indennità depositata: 182,40 €
   Ditta catastale: BERNARDIS FRANCO n. Enemonzo il 16/09/1943 (c.f. BRNFNC43P16D408W) - proprietà 1/1

Art. 2

A cura della Comunità Montana della Carnia, il presente decreto, dovrà essere notificato alle ditte espropriate, nelle forme degli atti processuali civili, registrato e trascritto presso i competenti uffici nei termini di legge, nonché inserito per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 3

Il presente provvedimento è impugnabile ai sensi dell'at.21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 avanti al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia entro 60 (sessanta) giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza ovvero, in via alternativa, entro 120 (centoventi) giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199. L'opposizione di terzi è proponibile entro i 30 (trenta giorni) successivi alla pubblicazione dell'estratto di cui al precedente art.2 del presente decreto; decoroso tale termine in assenza di impugnazioni anche per i terzi l'indennità rimane fissata nelle somme relative agli importi depositati.

Tolmezzo, 15 ottobre 2007

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO ESPROPRI:
ing. Giulio De Antoni

07_43_3_AVV_CONS BBF DECR ESPR 2_008

Consorzio di Bonifica Bassa Friulana - Udine
Decreto n. 2/07 dd. 24/09/2007 - Intervento urgente per la messa in sicurezza delle casse di espansione del torrente Cormor in località S. Andrat.

Il sottoscritto Roberto Rigonat, in qualità di Presidente pro-tempore e legale rappresentante del Consorzio di Bonifica Bassa Friulana,

ATTESO che:

- con D.R. n°971/PC/2004 dd. 01/10/2004 l'Assessore Regionale alla Protezione Civile ha delegato al Consorzio di Bonifica Bassa Friulana la realizzazione dell'intervento urgente di protezione civile per la messa in sicurezza delle casse di espansione del torrente Cormor in località S. Andrat, nei comuni di Castions di Strada e Talmassons da realizzarsi secondo le procedure previste dall'Ordinanza ministeriale n. 3090/2000;

omissis

DECRETA

l'espropriazione a favore della "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Demanio Idrico" degli immobili qui di seguito descritti, necessari per i lavori di intervento urgente di protezione civile per la messa in sicurezza delle casse di espansione del torrente Cormor in località S. Andrat, nei comuni di Castions di Strada e Talmassons, di proprietà delle Ditte sotto riportate, di cui ai frazionamenti n. 262665 dd. 07/12/2006 e 268523 dd. 14/12/2006;

COMUNE DI CASTIONS DI STRADA:

1) fg. 9 mapp.le 396 (porzione ex 70)
consistenza: seminativo
superf. da espropriare: 594,00 mq
indennità base di esproprio: 594,00 mq x 2,70 €/mq: 1.603,80 €
Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 801,90 €
Indennità Totale: 2.405,70 €
Ditta: Tomasin Marisa nt. il 02/08/1944 a Castions di Strada TMSMRS44M42C327O 2.405,70 €

2) fg. 9 mapp.le 400 (porzione ex 72)
consistenza: seminativo
superf. da espropriare: 55,00 mq
indennità base di esproprio: 55,00 mq x 2,70 €/mq: 148,50 €
Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 74,25 €
Indennità Totale: 222,75 €
Ditta: Dorigo Renzo nt. il 02/08/1957 a Castions di Strada DRGRNZ57M02C327Q 222,75 €

3) fg. 9 mapp.le 402 (porzione ex 74)
consistenza: seminativo
superf. da espropriare: 336,00 mq
indennità base di esproprio: 336,00 mq x 2,70 €/mq: 907,20 €
Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 453,60 €
Indennità Totale: 1.360,80 €
Ditta: Diminutto Antonio nt. il 19/10/1962 in Australia, per 1/3 DMNNTN62R19Z700N 453,60 €
Diminutto Marilena nt. il 10/11/1971 a Palmanova, per 1/3 DMNMLN71S50G284C 453,60 €
Turchetti Edda nt. il 21/09/1934 a Castions di Strada, per 1/3 TRCDDE34P61C327U 453,60 €

4) fg. 9 mapp.le 128
consistenza: seminativo
superf. da espropriare: 2.220,00 mq
indennità base di esproprio: 2.220,00 mq x 2,70 €/mq: 5.994,00 €
Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 2.997,00 €
fg. 9 mapp.le 424 (porzione ex 129)
consistenza: seminativo
superf. da espropriare: 61,00 mq
superf. da espropriare: 351,00 mq
indennità base di esproprio: 412,00 mq x 2,70 €/mq: 1.112,40 €
Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 556,20 €

fg. 9 mapp.le 422 (porzione ex 130)
consistenza: seminativo
superf. da espropriare: 116,00 mq
indennità base di esproprio: 116,00 mq x 2,70 €/mq: 313,20 €
Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 156,60 €
Indennità Totale: 11.129,40 €
Ditta: Ceolin Attilio nt. il 03/08/1943 a Castions di Strada, per 1/4 CLNTTL43M03C327P 2.782,35 €
Ceolin Franco nt. il 13/04/1945 a Castions di Strada, per 1/4 CLNFNC45D13C327Q 2.782,35 €
Ceolin Giancarlo nt. il 27/07/1958 a Castions di Strada, per 1/4 CLNGCR58L27C327G 2.782,35 €
Ceolin Renzo nt. il 02/10/1950 a Udine, per 1/4 CLNRNZ50R02L483D 2.782,35 €

5) fg. 9 mapp.le 426 (porzione ex 132)
consistenza: seminativo
superf. da espropriare: 509,00 mq
indennità base di esproprio: 509,00 mq x 2,70 €/mq: 1.374,30 €
Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 687,15 €
fg. 9 mapp.le 427 (porzione ex 132)
consistenza: seminativo
superf. da espropriare: 2.331,00 mq
indennità base di esproprio: 2.331,00 mq x 2,70 €/mq: 6.293,70 €
Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 3.146,85 €
Indennità Totale: 11.502,00 €
Ditta: Billia Guido nt. il 27/12/1922 a Castions di Strada BLLGDU22T27C327M 11.502,00 €

6) fg. 9 mapp.le 418 (porzione ex 136)
consistenza: seminativo
superf. da espropriare: 96,00 mq
indennità base di esproprio: 96,00 mq x 2,70 €/mq: 259,20 €
Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 129,60 €
fg. 9 mapp.le 416 (porzione ex 137)
consistenza: seminativo
superf. da espropriare: 93,00 mq
indennità base di esproprio: 93,00 mq x 2,70 €/mq: 251,10 €
Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 125,55 €
fg. 9 mapp.le 404 (porzione ex 143)
consistenza: seminativo
superf. da espropriare: 113,00 mq
indennità base di esproprio: 113,00 mq x 2,70 €/mq: 305,10 €
Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 152,55 €
Indennità Totale: 1.223,10 €
Ditta: Diminutto Antonio nt. il 19/10/1962 in Australia, per 1/2 DMNNTN62R19Z700N 611,55 €
Diminutto Marilena nt. il 10/11/1971 a Palmanova, per 1/2 DMNMLN71S50G284C 611,55 €

7) fg. 9 mapp.le 414 (porzione ex 138)
consistenza: bosco ceduo
superf. da espropriare: 111,00 mq
indennità base di esproprio: 111,00 mq x 0,60 €/mq: 66,60 €
Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 33,30 €
Indennità Totale: 99,90 €
Ditta: Breda Dania nt. il 20/03/1974 a Udine, per 1/6 BRDDNA74C60L483L 16,65 €
D'Ambrosio Cristina nt. il 13/03/1925 a Castions di Strada, per 2/6 DMBCST25C53C327D 33,30 €
Tomasin Luigina nt. il 16/02/1954 a Castions di Strada, per 1/6 TMSLGN54B56C327M 16,65 €
Tomasin Maria nt. il 17/10/1946 a Palmanova, per 1/6 TMSMRA46R57G284B 16,65 €
Tomasin Patrizia nt. il 03/11/1959 a Castions di Strada, per 1/6 TMSPRZ59S43C327D 16,65 €

8) fg. 9 mapp.le 412 (porzione ex 139)
consistenza: seminativo
superf. da espropriare: 53,00 mq
indennità base di esproprio: 53,00 mq x 2,70 €/mq: 143,10 €
Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 71,55 €
fg. 9 mapp.le 410 (porzione ex 140)
consistenza: seminativo

superf. da espropriare: 75,00 mq
indennità base di esproprio: 75,00 mq x 2,70 €/mq: 202,50 €
Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 101,25 €
Indennità Totale: 518,40 €
Ditta: Pironio Angela; Mar Codarin nt. il 08/11/1947 a Castions di Strada PRNNGL47S48C327C 518,40 €

9) fg. 9 mapp.le 406 (porzione ex 142)
consistenza: seminativo
superf. da espropriare: 112,00 mq
indennità base di esproprio: 112,00 mq x 2,70 €/mq: 302,40 €
Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 151,20 €
fg. 9 mapp.le 420 (porzione ex 304)
consistenza: seminativo
superf. da espropriare: 153,00 mq
indennità base di esproprio: 153,00 mq x 2,70 €/mq: 413,10 €
Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 206,55 €
Indennità Totale: 1.073,25 €
Ditta: Turchetti Edda nt. il 21/09/1934 a Castions di Strada TRCDDE34P61C327U 1.073,25 €

10) fg. 9 mapp.le 435 (porzione ex 199)
consistenza: seminativo
superf. da espropriare: 590,00 mq
indennità base di esproprio: 590,00 mq x 2,70 €/mq: 1.593,00 €
Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 796,50 €
fg. 9 mapp.le 432 (porzione ex 192)
consistenza: seminativo
superf. da espropriare: 229,00 mq
indennità base di esproprio: 229,00 mq x 2,70 €/mq: 618,30 €
Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 309,15 €
fg. 9 mapp.le 430 (porzione ex 363)
consistenza: seminativo
superf. da espropriare: 178,00 mq
indennità base di esproprio: 178,00 mq x 2,70 €/mq: 480,60 €
Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 240,30 €
Indennità Totale: 4.037,85 €
Ditta: Bertoli Luigia; Mar Zanello Com Leg 1/5393 nt. il 28/08/1925 a Castions di Strada, per 1/2 BRTLGU25M68C327C 2.018,92 €
Zanello Settimio nt. il 06/02/1921 a Talmassons, per 1/2 ZNLSTM21B06L039L 2.018,93 €

11) fg. 9 mapp.le 437 (porzione ex 200)
consistenza: bosco ceduo
superf. da espropriare: 457,00 mq
indennità base di esproprio: 457,00 mq x 0,60 €/mq: 274,20 €
Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 137,10 €
Indennità Totale: 411,30 €
Ditta: Tell Pietro nt. il 06/02/1950 a Castions di Strada TLLPTR50B06C327B 411,30 €

12) fg. 9 mapp.le 202
consistenza: bosco ceduo
superf. da espropriare: 340,00 mq
indennità base di esproprio: 340,00 mq x 0,60 €/mq: 204,00 €
Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 102,00 €
Indennità Totale: 306,00 €
Ditta: Burino Daniela nt. il 06/05/1957 a Palmanova, per 1/2 BRNDNL57E46G284R 153,00 €
Zanello Guido nt. il 17/12/1952 a Talmassons, per 1/2 ZNLGDU52T17L039A 153,00 €

13) fg. 10 mapp.le 34
consistenza: bosco ceduo
superf. da espropriare: 8,00 mq
indennità base di esproprio: 8,00 mq x 0,60 €/mq: 4,80 €
Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 2,40 €
Indennità Totale: 7,20 €

Ditta: Codarin Clelia nt. il 04/10/1944 a Castions di Strada, per 3/9 CDRCLL44R44C327R 2,40 €
Gloazzo Lorena nt. il 21/04/1969 a Udine, per 2/9 GLZLRN69D61L483X 1,60 €
Gloazzo Marco Aurelio nt. il 07/03/1965 in Argentina, per 2/9 GLZMCR65C07Z600K 1,60 €
Gloazzo Rosella nt. il 28/08/1970 a Udine, per 2/9 GLZRLL70M68L483U 1,60 €

14) fg. 10 mapp.le 432
consistenza: bosco ceduo
superf. da espropriare: 24,00 mq
indennità base di esproprio: 24,00 mq x 0,60 €/mq: 14,40 €
Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 7,20 €
Indennità Totale: 21,60 €
Ditta: Tirelli Loredana nt. il 22/04/1945 a Mortegliano, per 1/2 TRLLDN45D62F756K 10,80 €
Tirelli Loris nt. il 13/12/1947 a Mortegliano, per 1/2 TRLLRS47T13F756W 10,80 €

COMUNE DI TALMASSONS:

15) fg. 41 mapp.le 659 (porzione ex 3)
consistenza: pioppeto
superf. da espropriare: 37,00 mq
indennità base di esproprio: 37,00 mq x 3,00 €/mq: 111,00 €
Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 55,50 €
fg. 41 mapp.le 661 (porzione ex 7)
consistenza: pioppeto
superf. da espropriare: 81,00 mq
indennità base di esproprio: 81,00 mq x 3,00 €/mq: 243,00 €
Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 121,50 €
Indennità Totale: 531,00 €
Ditta: De Paoli Graziella nt. il 28/12/1957 in Svizzera DPLGZL57T68Z133E 531,00 €

16) fg. 41 mapp.le 663 (porzione ex 10)
consistenza: pioppeto
superf. da espropriare: 201,00 mq
indennità base di esproprio: 201,00 mq x 3,00 €/mq: 603,00 €
Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 301,50 €
Indennità Totale: 904,50 €
Ditta: De Paoli Antonio nt. il 10/10/1926 a Talmassons DPLNTN26R10L039T 904,50 €

17) fg. 41 mapp.le 667 (porzione ex 525)
consistenza: pioppeto
superf. da espropriare: 15,00 mq
indennità base di esproprio: 15,00 mq x 3,00 €/mq: 45,00 €
Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 22,50 €
Indennità Totale: 67,50 €
Ditta: Fabro Guido nt. il 21/03/1944 a Talmassons FBRGDU44C21L039H 67,50 €

omissis

Udine, 24 settembre 2007

IL PRESIDENTE:
Roberto Rigonat

07_43_3_AVV_CONS BBF DECR ESPR 3_009

Consorzio di Bonifica Bassa Friulana - Udine

Decreto n. 3/07 dd. 24/09/2007 - Intervento urgente per la messa in sicurezza delle casse di espansione del torrente Cormor in località S. Andrat.

Il sottoscritto Roberto Rigonat, in qualità di Presidente pro-tempore e legale rappresentante del Consorzio di Bonifica Bassa Friulana,

ATTESO che:

- con D.R. n. 971/PC/2004 dd. 01/10/2004 l'Assessore Regionale alla Protezione Civile ha delegato al Consorzio di Bonifica Bassa Friulana la realizzazione dell'intervento urgente di protezione civile per

la messa in sicurezza delle casse di espansione del torrente Cormor in località S. Andrat, nei comuni di Castions di Strada e Talmassons da realizzarsi secondo le procedure previste dall'Ordinanza ministeriale n. 3090/2000;

omissis

DECRETA

l'espropriazione a favore della "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Demanio Idrico" degli immobili qui di seguito descritti, necessari per i lavori di intervento urgente di protezione civile per la messa in sicurezza delle casse di espansione del torrente Cormor in località S. Andrat, nei comuni di Castions di Strada e Talmassons, di proprietà delle Ditte sotto riportate, di cui ai frazionamenti n°262665 dd. 07/12/2006 e 268523 dd. 14/12/2006;

COMUNE DI CASTIONS DI STRADA:

1) fg. 9 mapp.le 398 (porzione ex 73)
consistenza: seminativo
superf. da espropriare: 774,00 mq
indennità base di esproprio: 774,00 mq x 2,70 €/mq: 2.089,80 €
Indennità totale da depositare: 2.089,80 €
Ditta: D'Ambrosio Antonio nt. il 12/08/1957 a Castions di Strada, per 2/9 DMBNTN57M12C327B 464,40 €
D'Ambrosio Aurora nt. il 21/03/1962 a Palmanova, per 2/9 DMBRRA62C61G284W 464,40 €
D'Ambrosio Vincenzo nt. il 18/05/1960 a Castions di Strada, per 2/9 DMBVCN60E18C327A 464,40 €
Franceschinis Genoveffa nt. il 15/10/1935 a Muzzana del Turgnano, per 3/9 FRNGVF35R55F832L 696,60 €

2) fg. 9 mapp.le 408 (porzione ex 141)
consistenza: seminativo
superf. da espropriare: 128,00 mq
indennità base di esproprio: 128,00 mq x 2,70 €/mq: 345,60 €
Indennità totale da depositare: 345,60 €
Ditta: Pascoli Giuliana nt. il 22/10/1943 a Castions di Strada, per 1/3 PSCGLN43R62C327E 115,20 €
Pascoli Laura nt. il 15/08/1954 a Udine, per 1/3 PSCLRA54M55L483D 115,20 €
Pascoli Roberto nt. il 05/08/1959 a Udine, per 1/3 PSCRRT59M05L483C 115,20 €

3) fg. 10 mapp.le 26
consistenza: bosco ceduo
superf. da espropriare: 24 mq
indennità base di esproprio: 24,00 mq x 0,60 €/mq: 14,40 €
fg. 10 mapp.le 39
consistenza: bosco ceduo
superf. da espropriare: 12 mq
indennità base di esproprio: 12,00 mq x 0,60 €/mq: 7,20 €
Indennità totale da depositare: 21,60 €
Ditta: Mondini Giovanna nt. il 29/11/1945 a Castions di Strada MNDGNN45S69C327C 21,60 €

4) fg. 10 mapp.le 43
consistenza: bosco ceduo
superf. da espropriare: 27 mq
indennità base di esproprio: 27,00 mq x 0,60 €/mq: 16,20 €
Indennità totale da depositare: 16,20 €
Ditta: Boemo Giuseppe nt. il 09/09/1946 a Udine, per 2/8 BMOGPP46P09L483R 4,05 €
Boemo Valli nt. il 23/09/1943 a Udine, per 2/8 BMOVLL43P63L483S 4,05 €
De Stefano Rosalba nt. il 06/02/1947 a Udine, per 2/8 DSTRLB47B46L483B 4,05 €
Sguazzin Luciano nt. il 06/09/1938 a Udine, per 2/8 SGZLCN38P06L483I 4,05 €

COMUNE DI TALMASSONS:

5) fg. 41 mapp.le 665 (porzione ex 12)
consistenza: prato
superf. da espropriare: 54,00 mq
indennità base di esproprio: 54,00 mq x 1,10 €/mq: 59,40 €
Indennità totale da depositare: 59,40 €

Ditta: Chiesa Giuseppina; Fu Giuseppe nt. il 22/01/1901 a Sedegliano CHSGPP01A62I562Q
Chiesa Maria; Fu Giuseppe nt. il 07/08/1892 a Sedegliano CHSMRA92M47I562I
Chiesa Santa; Fu Giuseppe nt. il 16/08/1896 a Sedegliano CHSSNT96M56I562W
Chiesa Teresa; Fu Giuseppe nt. il 02/04/1891 a Sedegliano CHSTRS91D02I562F
Pagnutti Arcangelo; di Enrico
Pagnutti Filippo; di Arcangelo
Pagnutti Giuseppe; di Arcangelo
Pagnutti Maria; Teresa di Arcangelo
Pagnutti Paolo; di Arcangelo

omissis

Udine, 24 settembre 2007

IL PRESIDENTE:
Roberto Rigonat

07_43_3_AVV_DIR LLPP PN SANTIN

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Atto ricognitivo di subentro in riconoscimento di derivazione d'acqua della ditta Santin Giovanni.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. LL.PP./1320/IPD/1878, emesso in data 27.09.2007, è stato concesso alla ditta "Santin Giovanni" (IPD/1878) il subingresso nel diritto di continuare a derivare, fino a tutto il 31 dicembre 2013, moduli max 0,33 (l/s. 33,00) d'acqua da n. 1 pozzo nel Comune censuario di Fontanfredda, al foglio 38, mappale 301, ad uso irriguo, riconosciuto con atto ricognitivo n. LL.PP./274/IPD VARIE dd. 10.05.2006 alla ditta "Santarossa Angelo" (sempre IPD/1878).
Pordenone, 5 ottobre 2007

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott.ssa Elena Marchi

07_43_3_AVV_PROV PORDENONE DEL 192 DISCARICA CORDENONS_002

Provincia di Pordenone

Delibera della Giunta Provinciale n. 192 del 6 settembre 2007. Comune di Cordenons. Discarica di rifiuti inerti sita in Cordenons (PN), località Vinchiaruzzo. Approvazione progetto di variante al Piano di adeguamento di cui al DLgs. n. 36/2003.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
RICHIAMATA la nota della Direzione Centrale dell'Ambiente e Lavori Pubblici della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, protocollo n. ALP 1-8-9/23842/E/28/156 del 21.07.2006, pervenuta il 26.07.2006, assunta al protocollo generale di questo Ente al n. 50639 del 27.07.2006, con la quale si chiarisce che: "... nelle more dell'adeguamento della normativa regionale alle disposizioni del D.Lgs. 152/06, le procedure autorizzative e le competenze amministrative trasferite alle province (ed ai comuni) rispettivamente con la L.R. 30/1987 e con il D.P.G.R. 1/1998, ... sono attualmente applicabili e, ad avviso della scrivente Direzione, non necessitano di alcun atto normativo di conferma.";
VISTA la L.R. 7 settembre 1987, n. 30 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 7.09.1987 n.30, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.0502/Pres. del 08.10.1991 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n.01/Pres, regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti;
VISTO l'art. 8 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13 di adeguamento alle norme statali in materia di smaltimento rifiuti;

VISTO il D. Lgs. 13.01.2003 n. 36 "*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*";
VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 03.08.2005, "*Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica*";
VISTO il Decreto del Presidente della Regione FVG 11 agosto 2005, n. 0266/Pres. "Regolamento concernente le garanzie finanziarie per le discariche ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione" e s.m.i.;
PREMESSO che il Comune di Cordenons è titolare di una discarica di II cat., tipo A, per rifiuti inerti, sita in località Vinchiaruzzo, catastalmente censita al Foglio n. 5, mappali nn. 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, dalla volumetria di 118.000 m3;
RICHIAMATI i provvedimenti autorizzativi relativi alla discarica in argomento:
- Atto del Sindaco di Cordenons prot. n. 13547 del 12.10.1993, di approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione della discarica, catastalmente censita al Foglio n. 5, mappali nn. 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, del Comune censuario di Cordenons, dalla superficie di 62.960 m^2 ed un volume di 160.000 m^3;
- Autorizzazione Sindacale prot. n. 24466 del 21.11.1995, di autorizzazione all'esercizio;
- Determinazione Dirigenziale della Provincia di Pordenone Num.Reg.Gen. 2001/403 esecutiva in data 01.03.2002;
- Deliberazione di G.P. n. 99 del 27.04.2006 di approvazione del Piano di adeguamento di cui al D. Lgs. 36/03;
- Deliberazione di G.P. n. 206 del 10.08.2006 di accettazione della garanzia finanziaria;
- Determinazione Dirigenziale della Provincia di Pordenone n. 2009 del 25.09.2006 di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione della discarica;
EVIDENZIATO che il punto 4, della Deliberazione di G.P. n. 99 del 27.04.2006 riporta un elenco di prescrizioni che il Comune di Cordenons, deve descrivere in un progetto di variante da presentare alla Provincia per la successiva valutazione;
VISTA la nota del Comune di Cordenons protocollo 29119 del 10.11.2006, pervenuta il 10.11.2006 assunta al protocollo n. 71728 del 14.11.2006, e la successiva integrazione protocollo 32681 del 22.12.2006, pervenuta il 22.12.2006 assunta al protocollo n. 78825 del 28.12.2006, di invio del Progetto di variante del Piano di adeguamento redatto ai sensi del D. Lgs. 36/2003 relativo alla discarica in argomento, costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnica - datata novembre 2006;
- Studio di fattibilità ambientale - datato novembre 2006;
- Relazione geologica - datata novembre 2006;
- Tavola 1 - Planimetria stato di fatto - datata novembre 2006;
- Tavola 1 - 2a - Sezioni - datata novembre 2006;
- Tavola 2 - Planimetria stato iniziale 2009 - datata novembre 2006;
- Tavola 3 - Planimetria stato finale - datata novembre 2006;
- Tavola 3a - Sezioni fasi di lavorazione - datata novembre 2006.

DATO ATTO che trattasi di variante sostanziale in quanto ricorrono le condizioni di cui al comma 3 bis dell'art. 11 della L.R. 30/87 e s.m.i.;
VISTA le note del Settore Tutela Ambientale di questa Provincia protocollo 2418 del 12.01.2007 e protocollo 7165 del 01.02.2007 di comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi del D.P.G.R. 01/98, e di richiesta pareri al Comune di Cordenons ed all'Azienda Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale";
RICHIAMATA la nota del Settore Tutela Ambientale di questa Provincia protocollo n. 2406 del 12.01.2007 di richiesta osservazioni all'ARPA, Dipartimento Provinciale di Pordenone;
VISTE la nota dell'ARPA, Dipartimento Provinciale di Pordenone, prot. n. 998 del 07.03.2007 di richiesta di integrazioni progettuali;
DATO ATTO che l'Azienda Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale non ha inviato il parere;
DATO ATTO che il Comune di Cordenons non ha inviato il parere, pertanto lo stesso si intende reso favorevole ai sensi dell'art. 5, comma 3, del DPGR 01/98;
VISTA la nota del Servizio disciplina gestione rifiuti della Regione protocollo n. ALP.8-7549-PN/ESR/101 del 28.02.2007, pervenuta il 05.03.2007 e assunta al protocollo n. 16299 del 07.03.2007 con la quale chiede alcune integrazioni al progetto di variante presentato;
RILEVATO quindi che nel corso del procedimento, anche in relazione alle note dell'ARPA e del Servizio disciplina gestione rifiuti della Regione, con nota protocollo n. 18851 del 16.03.2007, sono state chieste integrazioni e chiarimenti progettuali che il Comune di Cordenons ha trasmesso con nota prot. n. 29365 del 18.06.2007, pervenuta il 18.06.2007 ed assunta al protocollo n. 41643 del 19.06.2007, costituiti dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica integrativa - data giugno 2007;
- Tavola 2 - Planimetria stato iniziale 2009 - data giugno 2007;
- Tavola 3 - Planimetria stato finale - data giugno 2007;
- Tavola 3a - Sezioni fasi di lavorazione - data giugno 2007;

DATO ATTO che la Conferenza Tecnica Provinciale ha esaminato la variante in data 31.07.2007 e sulla scorta dell'esame del progetto, nonché del parere espresso dal Comune, ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
a) il pozzo di monitoraggio della zona A, per migliorare la funzionalità, deve essere traslato di 50 m verso l'interno della discarica;
b) il termine ultimo per poter conferire rifiuti nella zona A è il 16 luglio 2009, in conformità alla vigente normativa;
c) nella zona A della discarica, non essendo adeguata ai sensi del D.Lgs 36/2003, potranno essere conferiti solamente i codici previsti dall'art. 4, comma 11 della L.R. 15/2005
d) i serbatoi di raccolta del percolato dovranno essere a doppia camera o con bacino di contenimento adeguatamente dimensionato al fine di contenere eventuali sversamenti;
e) i rifiuti che si prevede di movimentare dalla zona B alla zona A dovranno essere sottoposti a caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente (attualmente il D.M. 03.08.2005);
f) il terreno sul quale sono posti i rifiuti che si prevede di movimentare dalla zona B alla zona A dovrà essere sottoposto a caratterizzazione;
g) dovrà essere posizionata una stazione meteorologica nell'area della discarica, o in altra area concordata con ARPA ed ASS;
h) venga definita la classe dei tubi di drenaggio e lo spessore del materiale di ricoprimento;
i) venga sigillata la zona di raccordo dei tubi di raccolta del percolato;
j) il coefficiente di stabilità della scarpata deve rispettare i coefficienti minimi previsti dalla normativa vigente ove ciò non si verifichi deve essere ridefinita la pendenza della scarpata;
k) in relazione alle prescrizioni a), h), i) e j) deve essere redatta una specifica tecnica (relazione ed eventuali elaborati) da trasmettere a tutti gli Enti interessati dal presente procedimento.;
DATO ATTO che ai sensi del D.P.G.R. 01/98, la competenza in materia di approvazione e rilascio delle specifiche autorizzazioni per impianti di smaltimento rifiuti è stata trasferita dalla Regione alle Province;
RITENUTO pertanto di procedere alla approvazione del Progetto di variante del Piano di adeguamento presentato dal Comune di Cordenons;
VISTO il parere espresso ai sensi del TUEL n. 267/2000;

DELIBERA

1. Di approvare, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, ai sensi degli artt. 17 del D.Lgs. n. 36/03 e 208 del D.Lgs. n. 152/2006, il progetto di variante al Piano di adeguamento nelle premesse descritto della discarica di rifiuti inerti sita in località Vinchiaruzzo, catastalmente censita al Foglio n. 5, mappali nn. 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, dalla volumetria di 118.000 m3 , costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnica - datata novembre 2006;
- Studio di fattibilità ambientale - datato novembre 2006;
- Relazione geologica - datata novembre 2006;
- Tavola 1 - Planimetria stato di fatto - datata novembre 2006;
- Tavola 1 - 2a - Sezioni - datata novembre 2006;
- Tavola 2 - Planimetria stato iniziale 2009 - datata novembre 2006;
- Tavola 3 - Planimetria stato finale - datata novembre 2006;
- Tavola 3a - Sezioni fasi di lavorazione - datata novembre 2006.
- Relazione tecnica integrativa - datata giugno 2007;
- Tavola 2 - Planimetria stato iniziale 2009 - datata giugno 2007;
- Tavola 3 - Planimetria stato finale - datata giugno 2007;
- Tavola 3a - Sezioni fasi di lavorazione - datata giugno 2007;

2. Di autorizzare il Comune di Cordenons, ai sensi del D.Lgs. n. 36/03 e del D.Lgs. n. 152/06, all'esecuzione dei lavori previsti nel Progetto di variante del Piano di adeguamento di cui al precedente punto 1, con le seguenti prescrizioni:
a) il pozzo di monitoraggio della zona A, per migliorare la funzionalità, deve essere traslato di 50 m verso l'interno della discarica;
b) il termine ultimo per poter conferire rifiuti nella zona A è il 16 luglio 2009, in conformità alla vigente normativa;
c) nella zona A della discarica, non essendo adeguata ai sensi del D.Lgs 36/2003, potranno essere conferiti solamente i codici previsti dall'art. 4, comma 11 della L.R. 15/2005;
d) i serbatoi di raccolta del percolato dovranno essere a doppia camera o con bacino di contenimento adeguatamente dimensionato al fine di contenere eventuali sversamenti;
e) i rifiuti che si prevede di movimentare dalla zona B alla zona A dovranno essere sottoposti a caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente (attualmente il D.M. 03.08.2005);
f) il terreno sul quale sono posti i rifiuti che si prevede di movimentare dalla zona B alla zona A dovrà

essere sottoposto a caratterizzazione;
g) dovrà essere posizionata una stazione meteorologica nell'area della discarica, o in altra area concordata con ARPA ed ASS;
h) venga definita la classe dei tubi di drenaggio e lo spessore del materiale di ricoprimento;
i) venga sigillata la zona di raccordo dei tubi di raccolta del percolato;
j) il coefficente di stabilità della scarpata deve rispettare i coefficienti minimi previsti dalla normativa vigente ove ciò non si verifichi deve essere ridefinita la pendenza della scarpata;
k) in relazione alle prescrizioni a), g), h), i) e j) deve essere redatta una specifica tecnica (relazione ed eventuali elaborati) da trasmettere a A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Pordenone, A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale" ed alla Provincia di Pordenone prima dell'inizio dei lavori.
3. Di stabilire che in relazione al Progetto di variante di cui punto 1, le date di inizio, ultimazione lavori ed il nominativo del Direttore dei Lavori dovranno essere comunicati alla Provincia di Pordenone, all'A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale" Settore di Prevenzione e all'ARPA FVG Dipartimento provinciale di Pordenone.
La comunicazione di inizio lavori dovrà pervenire agli Enti di cui sopra prima dell'avvio degli stessi.
I lavori di adeguamento della discarica dovranno iniziare entro 12 mesi dall'esecutività del presente provvedimento di approvazione e terminare entro 12 mesi dall'effettivo inizio.
4. Di stabilire che il Comune di Cordenons dovrà eseguire i lavori di ripristino ambientale alla chiusura della discarica secondo quanto previsto dal piano di adeguamento approvato con Deliberazione di G.P. n. 99/2006 e del Progetto di Variante di cui al punto 1.
5. Di dare atto che nella discarica in argomento si prevede una Zona A dove potranno essere smaltiti i rifiuti di cui ai codici previsti dall'art. 4, comma 11 della L.R. 15/2005 con le restrizioni ed esclusioni del D.M. 03.08.2005 fino al 16 luglio 2009 e una Zona B, in cui è previsto l'adeguamento alle previsioni del D. Lgs. 36/03, la cui gestione dovrà essere autorizzata mediante l'aggiornamento della vigente autorizzazione alla gestione della discarica stessa.
6. Di dare atto che il presente provvedimento viene rilasciato unicamente ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 30/87 e s.m.i. e del D. Lgs. 36/03. La Società dovrà provvedere autonomamente ad acquisire i provvedimenti eventualmente necessari, compresa l'autorizzazione di cui alla L.R. 35/86 e s.m.i.
7. Di dare atto che l'Organo competente al rilascio dell'autorizzazione, si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso di applicazione di nuove disposizioni o qualora vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste.
8. Di stabilire che in caso di cessione della discarica, il Comune di Cordenons dovrà darne tempestiva comunicazione alla Provincia di Pordenone e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione dell'autorizzazione, allegando la necessaria documentazione. Il Comune di Cordenons sarà liberato dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione. Le autorizzazioni inerenti l'intero impianto verranno revocate nell'eventualità che il procedimento di volturazione abbia esito negativo. In tal caso la Provincia di Pordenone potrà rivalersi della costituita garanzia finanziaria per l'esecuzione degli eventuali interventi di recupero ambientale.
9. Per quanto non espressamente riportato il Comune di Cordenons dovrà comunque attenersi a tutte le disposizioni normative che disciplinano la materia, in particolare al D.Lgs. n. 36/2003, e relativi allegati, al D.M. 03.08.2005 concernente "criteri di assimilabilità dei rifiuti in discarica" e alla L.R. 15/2005.
10. Di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla Parte IV, Titolo VI del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2003.
11. Di stabilire che il presente provvedimento viene trasmesso al Comune di Cordenons, alla Direzione Centrale dell'Ambiente, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", all'A.R.P.A Dipartimento di Pordenone.
12. Di stabilire che copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale Regionale per la sua pubblicazione ai sensi del punto 14, art. 5 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/90, si precisa che il soggetto destinatario dell'atto può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.
La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE:
dott. Elio De Anna

07_43_3_CNC_AZ OSPEDALI RIUNITI SORTEGGIO COMMISSIONI_006

Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” - Trieste

Sorteggio componenti commissioni concorsi pubblici.

In data 26/11/07 alle ore 11.30, nella Sede Amministrativa dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria OO.RR. di Trieste” - Ufficio Concorsi - stanza n. 528, sita al V piano di via del Farneto n. 3 -Trieste, la commissione appositamente nominata procederà al sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice dei seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami a:
un posto di dirigente sanitario in disciplina “Fisica Sanitaria”
un posto di dirigente medico in disciplina “Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza”
un posto di dirigente medico in disciplina “Ortopedia e Traumatologia”

IL RESPONSABILE DELLA S. C.
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE:
dott. Diego Vergara

07_43_3_CNC_AZ PUBB SP DANIELE MORO CONC INFERMIERE_018

ASP “Daniele Moro” - Codroipo (UD)

Estratto del bando di concorso pubblico per esami per n. 2 posti di “Collaboratore professionale sanitario - infermiere” - Cat. D.

È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di:
n. 2 posti di “Collaboratore professionale sanitario - infermiere” a tempo indeterminato e a tempo pieno - categoria “D” Pos. Ec. “D” - CCNL comparto sanità

Termine di presentazione delle domande: 27.11.2007 ore 12.00
Requisiti specifici per l’accesso:
- Laurea triennale in infermieristica, diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi dell’Art. 6 comma 3 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e succ. mod., ovvero diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario conseguito ai fini delle esercizio dell’attività professionale di infermiere e dell’accesso ai pubblici uffici;
- Iscrizione all’Albo professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea, comprovata con certificazione rilasciata in data non anteriore a sei mesi a quella della scadenza del presente Bando. È comunque fatto salvo l’obbligo di iscrizione in Italia all’Albo professionale prima dell’assunzione in servizio;
DIARIO:
I Prova scritta: 17.12.2007 ore 9.30
II Prova scritta: 19.12.2007 ore 9.30
Prova orale: 21.12.2007 ore 9.30
Per informazioni o copia del Bando di concorso rivolgersi alla Segreteria dell’Asp “D. Moro”, V.le Duodo, 80, Codroipo (centralino tel. 0432/909311).

IL DIRIGENTE COORDINATORE SOCIALE:
dott. Federica Gregoris

07_43_3_CNC_CENTRO CRO GRADUATORIA INFERMIERE_010

Centro di Riferimento Oncologico - Istituto Nazionale Tumori - Aviano (UD)

Graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di quattro posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere, Cat. D, fascia economica iniziale a tempo indeterminato.

Con determinazione dirigenziale n. 496/P del 18.9.2007 è stata approvata la graduatoria dei candidati

risultati idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere, Cat. D, fascia economica iniziale a tempo indeterminato, graduatoria che viene di seguito riportata:

1. PLAZZOTTA Tiziana punti 61,400
2. CAPPELLI Eva punti 60,250
3. BIDDAU Anna punti 59,450
4. STEFFANINI Sabrina punti 56,200

IL DIRETTORE S.O.C.
"GESTIONE DELLE RISORSE UMANE":
dr. Filiberto Iezzi

07_43_3_CNC_CONS ASS PP CONCORSO EDUCATORE_011

Consorzio per l'assistenza medico psicopedagogica - CAMPP - Cervignano del Friuli (UD)

Avviso indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di "insegnante educatore" - categoria C posizione economica C1".

È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di:
un 1 posto, a tempo indeterminato e a tempo pieno, del profilo professionale di "insegnante educatore" - categoria C - posizione economica C1

Requisiti richiesti:
- titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di 2° grado conseguito dopo un corso di durata almeno quadriennale;
- pregressa esperienza di servizio lavorativo per almeno 1540 ore in qualità di operatore dell'area educativa con impiego esclusivo verso soggetti disabili, alle dipendenze di: enti pubblici ovvero imprese private appaltatrici di servizi commissionati da enti pubblici. L'esperienza lavorativa nei termini sopra indicati dovrà essere stata maturata dal candidato esclusivamente entro i limiti temporali costituiti dal 01.01.2005 e dalla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 26 novembre 2007.
Copia del bando integrale disponibile presso l'Ufficio Personale del CAMPP - Cervignano del Friuli - via Buonarroti 14, ovvero scaricata dal sito: www.campp.it

IL DIRETTORE:
dott. ing. Giampaolo Proscia

07_43_3_CNC_DIR ORG PERS AVVISO

Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi - Trieste

Avviso pubblico relativo alla data, all'ora e alla sede in cui verranno effettuate le prove scritte di tutti i concorsi pubblici banditi dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e pubblicati sul supplemento ordinario n. 20 del 10 agosto 2007 al BUR n. 32 dell'8 agosto 2007, nonché relativo alle disposizioni assunte dalle Commissioni giudicatrici in merito ai testi consentiti alle prove scritte.

Con riferimento ai concorsi pubblici banditi dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e pubblicati sul supplemento ordinario n. 20 del 10 agosto 2007 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 32 dell'8 agosto 2007, si rende noto che con decreto n. 2462/DR del 11 ottobre 2007 sono state fissate, come sottospecificato, la data, l'ora e la sede in cui verranno effettuate le prove scritte relative ai seguenti concorsi:

- **DIR.AMM**: concorso pubblico per titoli ed esami a n. 5 posti di categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
• prima prova scritta: **22 novembre 2007 - ore 13.30** presso la Fiera di Udine, Ingresso Ovest, Padiglione 8, Via Cotonificio 96, Torreano di Martignacco (UD);
• seconda prova scritta: **29 novembre 2007- ore 13.30** presso la Fiera di Udine, Ingresso Ovest, Padiglione 8, Via Cotonificio 96, Torreano di Martignacco (UD);

- **ING.CIV**: concorso pubblico per esami a n. 1 posto di categoria D, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo **ingegneristico**, **ambito civile e ambientale**, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
• prova scritta: **23 novembre 2007 - ore 13.30** presso la Fiera di Udine, Ingresso Ovest, Padiglione 8, Via Cotonificio 96, Torreano di Martignacco (UD);

- **C.TEC**: concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di categoria C, profilo professionale **assistente tecnico**, **indirizzo meccanico/elettrotecnico**, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
• prova scritta: **26 novembre 2007 - ore 13.30** presso la Fiera di Udine, Ingresso Ovest, Padiglione 8, Via Cotonificio 96, Torreano di Martignacco (UD);

- **ING.ED**: concorso pubblico per esami a n. 1 posto di categoria D, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo **ingegneristico**, **ambito edile**, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
• prova scritta: **27 novembre 2007 - ore 13.30** presso la Fiera di Udine, Ingresso Ovest, Padiglione 8, Via Cotonificio 96, Torreano di Martignacco (UD);

- **ING.ELETT**: concorso pubblico per esami a n. 1 posto di categoria D, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo **ingegneristico**, **ambito elettrico-elettronico**, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
• prova scritta: **28 novembre 2007 - ore 13.30** presso la Fiera di Udine, Ingresso Ovest, Padiglione 8, Via Cotonificio 96, Torreano di Martignacco (UD);

- **FA**: concorso pubblico per esami e successivo corso di formazione a n. 20 posti di **categoria FA dell'Area forestale**, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
• prova scritta: **30 novembre 2007 - ore 13.30** presso la Fiera di Udine, Ingresso Ovest, Padiglione 8, Via Cotonificio 96, Torreano di Martignacco (UD).

• • •

Con riferimento ai suddetti concorsi pubblici, si comunicano le disposizioni assunte dalle Commissioni giudicatrici dei concorsi in parola in merito ai testi consentiti alle prove scritte:
- **DIR.AMM**.: concorso pubblico per titoli ed esami a n. 5 posti di categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
- per la prima prova non è consentito alcun testo;
- per la seconda prova scritta è consentito esclusivamente l'uso della calcolatrice;

- **ING.CIV**.: concorso pubblico per esami a n. 1 posto di categoria D, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo **ingegneristico**, **ambito civile e ambientale**, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
- non è consentito alcun testo;

- **C.TEC**.: concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di categoria C, profilo professionale **assistente tecnico**, **indirizzo meccanico/elettrotecnico**, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
- non è consentito alcun testo;

- **ING.ED**: concorso pubblico per esami a n. 1 posto di categoria D, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo **ingegneristico**, **ambito edile**, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
- non è consentito alcun testo;

- **ING.ELETT**.: concorso pubblico per esami a n. 1 posto di categoria D, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo **ingegneristico**, **ambito elettrico-elettronico**, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
- non è consentito alcun testo;

- **FA:** concorso pubblico per esami e successivo corso di formazione a n. 20 posti di categoria FA dell'Area forestale, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
- non è consentito alcun testo.

Si raccomanda, pertanto, **con l'eccezione sopra specificata,** di non portare con sé dizionari, testi, codici, altre pubblicazioni, anche in formato elettronico o calcolatrici. **È assolutamente vietata l'introduzione nell'edificio in cui si svolgono le prove d'esame di telefoni cellulari e di qualsivoglia strumentazione atta a consentire al candidato la comunicazione con l'esterno, nonché di altri supporti di memorizzazione digitale**. L'Amministrazione Regionale non effettuerà servizio di custodia degli oggetti di cui sopra.

* * *

Si informa, altresì, che **sulla Parte Prima del presente B.U.R sono rinvenibili gli elenchi degli ammessi alle prove scritte del concorso, nonché gli elenchi degli esclusi** ai sensi dell'articolo 2 del bando relativo al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 5 posti di **categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente amministrativo**, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Sul B.U.R. del 14 novembre 2007 saranno invece pubblicati **gli elenchi degli ammessi alla prova scritta del concorso per aver superato la preselezione, gli elenchi degli esclusi** ai sensi dell'articolo 3 del relativo bando ovvero per mancanza dei requisiti di partecipazione relativi al concorso pubblico di cui trattasi**. Si sottolinea che l'Amministrazione regionale provvederà all'esclusione dei candidati che, pur avendo superato la preselezione, risulteranno non aver sottoscritto la domanda di partecipazione al concorso ovvero essere carenti dei requisiti richiesti per l'ammissione allo stesso.**

• • •

ATTENZIONE: La pubblicazione sul B.U.R. delle date delle prove scritte vale quale comunicazione personale ai candidati ammessi alle relative prove, i quali dovranno, pertanto, presentarsi, senza ulteriori comunicazioni, pena l'esclusione dal concorso.

Per sostenere le prove scritte il candidato dovrà esibire in sede di identificazione un documento d'identità valido.

Trieste, 15 ottobre 2007

IL DIRETTORE CENTRALE:
dott. Roberto Conte

07_43_3_CNC_ENTE PARCO PREALPI GIULIE CONC TECNICO_007

Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie - Resia (UD)

Avviso concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di specialista tecnico cat. D da assegnare all'Ufficio Tecnico dell'Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie.

IL DIRETTORE

In esecuzione della delibera di Consiglio Direttivo n. 33 dd 21 agosto 2007,

RENDE NOTO

che è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione nel ruolo unico dell'Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di
1 unità nella categoria D, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo naturalistico-agronomico-forestale - ingegneristico, posizione economica 1

Presentazione domande: in carta semplice entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il testo integrale del bando nonché lo schema della relativa istanza di concorso con allegati sono disponibili presso gli Uffici dell'Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie a Resia (Ud) in P.zza Tiglio, n. 3, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00, presso i Municipi dei Comuni di Resia, Resiutta, Chiusaforte, Moggio Udinese, Lusevera, Venzone nonché all'indirizzo internet www.parcoprealpigiulie.org.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al responsabile dell'istruttoria dr. Alessandro Benzoni (tel. 0433 53534, fax 0433 53129, e-mail: amministrazione@ parcoprealpigiulie.org).
Resia, 11 ottobre 2007

IL DIRETTORE:
dr. agr. Stefano Santi

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE SEGRETARIATO GENERALE E RIFORME ISTITUZIONALI
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
Via Carducci 6 – 34133 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione .fvg.it

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Corso Cavour 1 – 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO dell'anno in corso e di annate pregresse

Rivolgersi all'ufficio AMMINISTRAZIONE sopra indicato.

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2007
(ai sensi della delibera GR n. 2930 dd. 1 dicembre 2006)

ABBONAMENTI

- Periodo di abbonamento — 12 MESI
- Tipologie di abbonamento:
    - FORMA CARTACEA — € 90,00
    - PRODUZIONE SU CD — € 75,00
    - ACCESSO WEB VERSIONE CERTIFICATA — € 60,00
    - INOLTRO PDF FASCICOLI VERSIONE CERTIFICATA TRAMITE POSTA ELETTRONICA — € 60,00
- Per gli abbonamenti con destinazione estero i suddetti prezzi sono raddoppiati.
- L'abbonamento al B.U.R. tramite accesso web e su CD prevede la fornitura gratuita di un CD contenente la raccolta completa dei fascicoli pubblicati nell'anno.
- Per il solo anno 2007 ed a conclusione dell'annata, ai sottoscrittori di un abbonamento in forma cartacea, sarà fornito in omaggio un CD contenente la raccolta completa dei fascicoli pubblicati nell'anno.
- AGEVOLAZIONE RICONOSCIUTA ALLE DITTE COMMISSIONARIE che sottoscrivono un abbonamento per conto terzi: 20% (ventipercento).

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO, prodotto sia su CD che in forma cartacea, forfetariamente per tutti i tipi di fascicoli:

ANNO CORRENTE — € 5,00
ANNO ARRETRATO — € 10,00

- PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare. — € 30,00
- RIPRODUZIONE in copia cartacea dei numeri esauriti, o per urgente necessita' del committente: pari al prezzo fissato per il fascicolo originale.
- Per le forniture dei fascicoli con destinazione estero i suddetti prezzi sono raddoppiati.

MODALITÀ E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO E FORNITURA DEI FASCICOLI

L'attivazione ed il rinnovo di un abbonamento e la fornitura di singoli fascicoli avverranno previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dell'avvenuto pagamento, dovrà essere inviata copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali – Servizio provveditorato – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it.
Dato atto che per isoli prodotti e servizi informatici **(CD, ON-LINE ed e-mail)** sussiste l'obbligo dell'emissione di fattura, nell'anticipare la copia del versamento effettuato è necessario **indicare i dati fiscali dell'acquirente (ragione sociale / nome.cognome - indirizzo completo - codice fiscale / partita IVA)**.

- **La decorrenza dell'abbonamento** a seguito di nuova attivazione od una sua riattivazione in quanto scaduto avverrà di norma dal primo numero del mese successivo alla data del versamento o del suo riscontro. **Non è previsto** l'invio dei fascicoli ARRETRATI rientranti nel periodo di abbonamento attivato o riattivato, ma sarà garantita la durata dell'abbonamento in DODICI MESI.
- In attesa del riscontro dell'avvenuto versamento del canone di rinnovo, di norma l'invio dei fascicoli oltre la data di scadenza dell'abbonamento è prorogato per un'ulteriore mese. Superato detto periodo, l'abbonamento in essere viene **SOSPESO D'UFFICIO.**
- Eventuale **DISDETTA DELL'ABBONAMENTO** dovrà essere comunicata per iscritto e pervenire **ENTRO 15 GIORNI dalla data di scadenza** al citato Servizio Provveditorato.
- **I FASCICOLI NON PERVENUTI** nel corso del periodo di abbonamento dovranno essere richiesti per iscritto al Servizio medesimo**.** La relativa fornitura è così disposta:
    - in caso di segnalazione effettuata entro SEI SETTIMANE dalla data di pubblicazione del fascicolo: fornitura GRATUITA;
    - in caso di segnalazione oltre il suddetto termine: fornitura A PAGAMENTO.
- Tutti i prezzi degli abbonamenti e dei fascicoli si intendono comprensivi di IVA e delle spese di spedizione.

SPESE PUBBLICAZIONE INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

- Si precisa che ai sensi del nuovo Regolamento recante le norme per le pubblicazioni del B.U.R.:
    - i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che sarà disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione.
      Tale procedura consentirà, tra l'altro, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente sarà tenuto ad effettuare in forma anticipata rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.;
    - l'inoltro del documento in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa dei soggetti estensori - comporterà l'applicazione di tariffe maggiorate nelle misure sotto specificate, fermo restando il pagamento anticipato della spesa di pubblicazione;
    - gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina.
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo da pubblicare.
  Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione.
- La pubblicazione di avvisi, inserzioni ecc. avverrà previo PAGAMENTO ANTICIPATO della corrispettiva spesa – fatte salve specifiche e motivate deroghe – nelle forme in seguito precisate.
  A comprova dell'avvenuto pagamento, dovrà essere inviata copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali – Servizio provveditorato – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383.

- Le tariffe unitarie sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.	
A)	ON-LINE	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA BASE	€ 0,050
B)	ON-LINE	OBBLIGATORIA	TARIFFA A) MENO 20%	€ 0,040
A.1)	Forma CARTACEA	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA A) PIÙ 50%	€ 0,075
B.1)	Forma CARTACEA	OBBLIGATORIA	TARIFFA B) PIÙ 50%	€ 0,060

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e diverse tipologie di documenti sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE	
A-tab)	ON-LINE	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA BASE	€ 150,00
B-tab)	ON-LINE	OBBLIGATORIA	TARIFFA A) MENO 20%	€ 120,00
A.1-tab)	Forma CARTACEA	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA A) PIÙ 50%	€ 225,00
B.1-tab)	Forma CARTACEA	OBBLIGATORIA	TARIFFA B) PIÙ 50%	€ 180,00

- Per la pubblicazione degli Statuti dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane della Regione Friuli Venezia Giulia, e/o di parziali modifiche degli stessi, sono applicate le seguenti agevolazioni:

PROVINCE e COMUNI con più di 5.000 abitanti	riduzione del 50% su tariffe B. e B.1
COMUNI con meno di 5.000 abitanti	riduzione del 75% su tariffe B. e B.1
COMUNITÀ MONTANE	riduzione del 50% su tariffe B. e B.1

- Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.p.A. – Tesoreria della Regione Aut. Friuli Venezia Giulia – Via S. Pellico 3 – 34122 Trieste, ABI 07601 CAB 02200 (per diverse modalità di pagamento rivolgersi all'Ufficio amministrazione B.U.R.).

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per abbonamenti al B.U.R. "**CARTACEO**" — ABB.TO BUR N° ***** (per rinnovo) o "NUOVO ABB.TO BUR" - CAP. **710/270/178**
- per abbonamenti al B.U.R. "**CD, ON LINE ed E-MAIL**" (ATTENZIONE! **CAP.** diverso dal precedente) — ABB.TO BUR N° ***** (per rinnovo) o "NUOVO ABB.TO BUR" - CAP. **1710/270/178**
- per spese pubbl. avvisi, ecc. — INSERZ.BUR – INVIO PROT.N. ***** - CAP. **708/270/178**
- per acquisto fascicoli B.U.R. — ACQUISTO FASCICOLO/I BUR - CAP. **709/270/178**

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
EMANUELA ZACUTTI - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con INSIEL S.p.A.
impaginato con Adobe Indesign CS2®
stampato da IS COPY s.r.l. Via Flavia 23 - 34148 Trieste